

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	35
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici delle sedute della VII Commissione per l'audizione del Garante per l'editoria e della X Commissione per l'audizione del Ministro delle partecipazioni statali.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	Pag.	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	»	141
ALLEGATI	»	145

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per il regolamento</i>	Pag.	III
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condi- zione giovanile</i>	»	IV
<i>Commissioni riunite (VIII e XII)</i>	»	V
<i>Giustizia (II)</i>	»	VI
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	IX
<i>Difesa (IV)</i>	»	XII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XIII
<i>Finanze (VI)</i>	»	XV
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	XVII
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XIX
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XX
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XXIV
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XXVII
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XXVIII
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	»	XXIX
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	»	XXX
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	»	XXXI
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i>	»	XXXII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrori- smo in Italia e sulle cause della mancata indi- viduazione dei responsabili delle stragi</i>	»	XXXIII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	XXXIV
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XXXV

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 15,40. —
Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.

Il Presidente Bruno FRACCHIA comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Antonino Lombardo in sostituzione del deputato Ombretta Fumagalli Carulli, dimissionario.

Esame di domande di autorizzazione a procedere.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato MANNA, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 368 del codice penale (calunnia continuata) (doc. IV, n. 84).

Il Presidente Bruno FRACCHIA ricapitola l'iter procedurale della domanda di

autorizzazione a procedere e ricorda che la vicenda è stata oggetto di valutazione della Giunta e di decisione dell'Assemblea anche nella passata legislatura.

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA riepiloga la sequenza dei fatti e conclude chiedendo che la Giunta proponga una dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ascolta quindi — ai sensi dell'articolo 18 del regolamento — il deputato Angelo MANNA, che risponde ai quesiti formulati dal Presidente Bruno FRACCHIA e dai deputati Raffaele MASTRANTUONO e Mauro MELLINI.

Congedato il deputato Angelo Manna, il Presidente Bruno FRACCHIA sospende la trattazione della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Manna e passa all'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pietro BATTAGLIA, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui

agli articoli 112, n. 1, e 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio aggravato) (doc. IV, n. 82).

Il relatore Mauro MELLINI illustra i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere e si riserva di formulare le sue conclusioni dopo aver ascoltato il deputato Pietro Battaglia.

Questi, sentito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, risponde a domande poste dal Presidente Bruno FRACCHIA e dai deputati Mauro MELLINI, Antonio BARGONE e Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO.

Il Presidente congeda, quindi, l'onorevole Battaglia e il relatore Mauro MELLINI, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, propone il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Dopo una discussione in cui intervengono i deputati Raffaele VALENSISE, Antonio BARGONE e Raffaele MASTRANTUONO, la Giunta approva all'unanimità la proposta del relatore, al quale dà mandato di riferire all'Assemblea nel senso della non concessione dell'autorizzazione a procedere.

Si riprende quindi l'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato MANNA, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e

368 del codice penale (calunnia continuata) (doc. IV, n. 84).

Intervengono il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA e i deputati Bianca GUIDETTI SERRA e Raffaele VALENSISE. Indi il Presidente Bruno FRACCHIA, rilevato che il relatore propone la dichiarazione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, afferma che tale proposta assume valore pregiudiziale e deve essere votata prima della proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione a procedere; chiede, dunque, al relatore quale proposta di merito intenda formulare, ove la Giunta respinga la dichiarazione di insindacabilità.

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA dichiara di proporre, in subordine, di non concedere l'autorizzazione.

Dopo interventi per dichiarazione di voto dei deputati Antonio BARGONE, Mauro MELLINI e Andrea BUFFONI, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione la proposta di dichiarazione di insindacabilità, che viene respinta dalla Giunta. Pone, quindi, in votazione la proposta subordinata del relatore di non concedere l'autorizzazione a procedere, che viene approvata. La Giunta dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea nel senso della non concessione dell'autorizzazione a procedere.

La seduta termina alle 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

*Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 15,15. —
Presidenza del Presidente SAVINO.*

**Audizioni dei sindaci di: Milano, Roma,
Napoli, Torino, Palermo e Genova.**

La Commissione, dopo aver deliberato di effettuare la ripresa televisiva a circuito chiuso della seduta, procede all'audizione dei dottori Elio Priore e Francesco Alvaro, in rappresentanza del sindaco di Roma, della dottoressa Marina Marconi, in rappresentanza del sindaco di Palermo, e del professor Gianmarco Basola, in rappresentanza del sindaco di Genova, non essendosi presentati i sindaci di Milano, Napoli e Torino.

I rappresentanti dei sindaci di Roma, Palermo e Genova consegnano alla Com-

missione documenti ritenuti di interesse per l'inchiesta.

Dopo un'introduzione generale sugli argomenti in relazione ai quali sono auditi, svolta, in rappresentanza dei rispettivi sindaci, dal dottor Elio Priore, dal dottor Francesco Alvaro, dal professor Gianmarco Basola e dalla dottoressa Marina Marconi, intervengono e pongono quesiti il Presidente SAVINO e i deputati TAGLIABUE, BEVILACQUA, MAZZUCONI e AMALFITANO, cui rispondono, in rappresentanza dei rispettivi sindaci, il professor Gianmarco Basola, la dottoressa Marina Marconi e il dottor Francesco Alvaro.

La seduta termina alle 17,25.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Franco Fausti.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-1049 dei deputati D'Amato Carlo ed altri, concernente le manifestazioni di protesta seguite alla chiusura di un reparto dell'ospedale di Castiglion Fiorentino, dichiara che tali episodi traggono origine dallo stato di malcontento determinato, in seno alla popolazione del comune di Castiglion Fiorentino, dal programma di riorganizzazione delle attività sanitarie della Val di Chiana Est, deliberato dalla USL n. 24 di Cortona, il quale ha comportato la soppressione di un reparto di medicina dell'ospedale della località aretina. Dello stato di disagio, avvertito dalla cittadinanza di Castiglion Fiorentino, si è reso interprete un comitato cittadino « ospedale », il quale poneva in essere le

manifestazioni di dissenso sulle quali si appuntano le censure e le critiche degli interroganti.

Sulla questione è venuta poi a proiettarsi la divergenza di interpretazioni e di comportamenti degli organi della USL n. 24, da un lato, e di quelli del comune di Castiglion Fiorentino, dall'altro, circa l'esecutività o meno delle deliberazioni della USL stessa, in attesa che l'intero procedimento di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari della Val di Chiana si perfezionasse con atto formale di approvazione del Consiglio regionale della Toscana.

Si è così registrato un ricorso dell'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino davanti al TAR della Toscana e, successivamente, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l'annullamento dei provvedimenti di riordinamento delle strutture sanitarie. L'istanza di sospensiva è stata respinta in entrambi i gradi di giudizio, mentre il procedimento giurisdizionale è ancora pendente sotto il profilo del merito.

Con specifico riferimento ai quesiti, formulati dagli interroganti, precisa che le

manifestazioni di protesta del comitato cittadino si sono realizzate mediante un'azione continua di presidio nel piazzale antistante l'ospedale di Castiglion Fiorentino, poste in essere da gruppi di quindici persone circa. In alcune circostanze, l'affluenza dei dimostranti sul piazzale ha raggiunto le cinquecento unità, con la conseguenza di impedire, per l'elevata presenza, il trasferimento dei reparti ospedalieri.

Fin dal suo primo insorgere, la situazione è stata attentamente seguita, in tutti i suoi aspetti, dal prefetto di Arezzo, che, per impedire stati di tensione negativi e pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha predisposto necessari servizi di prevenzione e di vigilanza da parte delle forze dell'ordine. A tal fine, il contingente delle forze di polizia, costantemente presente, è stato congruamente incrementato proprio per scongiurare il pericolo che le azioni di protesta potessero ulteriormente degenerare in forme e toni più accentuati. Per un esame di tutti i problemi connessi con la sicurezza pubblica veniva quindi convocata dal prefetto di Arezzo, il 27 ottobre 1988, un'apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei presidenti dell'associazione intercomunale Valdichiana e della U.S.L., oltre che dei sindaci di Cortona, Lucignano, Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino.

Per l'intera durata delle manifestazioni, gli organi di polizia non hanno mancato di segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria tutti quegli episodi nei quali potessero scorgersi aspetti penalmente rilevanti. A tal fine, precisa che i fatti, verificatisi durante l'azione di presidio del comitato cittadino davanti all'ospedale di Castiglion Fiorentino, hanno formato oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo della Compagnia dei carabinieri di Cortona e del presidente della unità sanitaria locale n. 24 « Valdichiana Est ».

I rapporti pervenuti all'autorità giudiziaria riguardano episodi di resistenza passiva, posti in essere dai dimostranti per impedire il trasferimento delle attrez-

zature del reparto di chirurgia e l'arrivo di quelle destinate al reparto di ostetricia, nonché vari altri casi, nel corso dei quali alcuni manifestanti avevano proceduto all'identificazione di medici ed infermieri, i quali si recavano al lavoro, impedendo ad alcuni di loro di accedervi. Le denunce sono per lo più a carico di ignoti.

La Procura della Repubblica di Arezzo ha trasmesso per competenza il fascicolo processuale al pretore di Cortona. Al momento, il procedimento penale è tuttora pendente in istruttoria.

Gli interventi promossi dal prefetto di Arezzo non si sono limitati al solo versante dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma sono stati estesi ad una serie di iniziative e ad un'opera di sensibilizzazione, volta a favorire, nei limiti delle proprie attribuzioni, la ricerca di soluzioni che potessero conciliare le scelte programmate dall'USL con le esigenze della popolazione di Castiglion Fiorentino. In tale ambito, il 14 novembre 1988, il prefetto di Arezzo rappresentava al presidente della regione Toscana l'opportunità di sottoporre la questione all'esame dei competenti organi consiliari per gli inevitabili riflessi negativi che essa avrebbe potuto assumere sotto il profilo dell'ordine pubblico.

Ulteriori interventi, promossi dal prefetto di Arezzo presso gli organi locali e regionali, consentivano di individuare una soluzione nell'istituzione, presso il presidio di Castiglion Fiorentino, di un reparto di medicina riabilitativa. In relazione a tale prospettiva, il 18 febbraio di quest'anno il comitato « pro-ospedale » interrompeva ogni azione di protesta e cessava il presidio davanti all'ospedale.

Il deputato Carlo D'AMATO si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-01305 del deputato Bargone, concernente alcuni episodi di violenza verificatisi in occasione di un in-

contro di calcio a Brindisi, dichiara che riferirà alla Commissione l'esito degli accertamenti esperiti dagli organi di polizia. Desidera, peraltro, sottolineare che le due squadre di calcio, che partecipavano al campionato di serie C/1, erano separate tra loro da un solo punto ed erano, quindi, in antagonismo per il passaggio alla serie superiore « B ». Di qui, quindi, l'importanza attribuita dalle rispettive tifoserie al risultato finale, decisivo per la promozione alla categoria superiore.

È questa una circostanza che non può essere trascurata nella valutazione dell'episodio, per poter individuare le cause della violenza, che le forze di polizia si trovano a dover continuamente fronteggiare in occasione di manifestazioni sportive, a carattere spiccatamente antagonista.

Nel secondo tempo dell'incontro di calcio Brindisi-Cagliari, subito dopo un goal, segnato da un giocatore della squadra sarda, dagli spalti, ove erano presenti circa 8.000 spettatori, suddivisi nei vari settori, cominciarono ad essere scagliati sul campo di gioco oggetti vari. Uno di essi colpiva alla testa l'arbitro. Questi, per alcuni secondi, rimaneva in ginocchio, mentre successivamente un altro oggetto colpiva il guardalinee. Altri facinorosi continuavano poi a gettare sul campo oggetti vari. A pochi minuti dal termine dell'incontro, un centinaio di spettatori della curva sud si accalcava nei pressi della rete di recinzione, con il chiaro intento di abatterla per penetrare all'interno del campo di gioco. Terminata la partita, aprivano un varco nella rete di protezione, tentando di entrare nel campo per aggredire i giocatori della squadra ospite e la terna arbitrale. Nel frattempo, i giocatori, rientrando negli spogliatoi, venivano a colluttazione fra di loro.

Per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, il responsabile del servizio di ordine pubblico disponeva uno sbarramento sul campo di gioco per contenere le opposte tifoserie ed impedire ai più facinorosi di giungere all'ingresso degli spogliatoi.

A questo punto, oltre duecento scalmanati iniziavano un nutrito lancio di pietre ed oggetti vari contro le forze dell'ordine, che si vedevano in tal modo costrette a ricorrere ad artifici lacrimogeni per evitare che gli elementi più esagitati potessero far precipitare la situazione in modo incontrollabile. I lacrimogeni venivano lanciati a parabola ed i primi due artifici oltrepassavano il campo di gioco.

A questo punto, il personale di polizia decideva di indirizzare il tiro contro la rete di recinzione nei pochi spazi lasciati vuoti dagli spettatori. Scopo dell'operazione era quello di circoscrivere l'effetto dei lacrimogeni all'interno del campo di gioco e consentire al fumo dei lacrimogeni di espandersi verso gli spettatori, che tentavano di entrare nel campo da gioco attraverso il varco aperto. Incuranti dei gas sprigionati dai lacrimogeni, oltre duecento scalmanati continuavano a lanciare pietre e altri oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, le quali erano costrette ad indietreggiare fino all'interno degli spogliatoi, dove rimanevano a tutela dei giocatori, degli accompagnatori e della terna arbitrale. Anche negli spogliatoi, peraltro, la situazione stava degenerando per tafferugli insorti tra i componenti delle sue squadre.

I più facinorosi, vista l'impossibilità di entrare dal campo negli spogliatoi per la presenza delle forze dell'ordine, si portavano sul piazzale antistante l'ingresso principale dello stadio, ove iniziavano un nutrito lancio di sassi contro i mezzi delle forze dell'ordine parcheggiati. All'ingresso dei carabinieri negli spogliatoi, gli agenti della polizia di Stato si portavano all'esterno per coadiuvare quanti erano rimasti fuori di servizio. Per far fronte alla situazione, veniva chiesto l'invio di rinforzi, messi a disposizione della Questura di Lecce per l'incontro di calcio « Lecce-Roma » che, nel frattempo, era già terminato. In tal modo, era possibile disporre l'allontanamento di tutti i facinorosi presenti sul piazzale antistante lo stadio. I giocatori del Cagliari venivano, quindi, accompagnati all'aeroporto a

bordo di mezzi della forze dell'ordine per garantirne l'incolumità.

Nel corso degli incidenti sono rimasti feriti, con lesioni varie, un sottufficiale e sei militari dell'Arma dei carabinieri, un militare della guardia di finanza ed un minore per contusione alla spalla destra. Tutti sono stati dimessi nel volgere di circa quindici giorni.

Il comportamento delle forze di polizia è stato dettato, nell'occasione, di precise circostanze di fatto e risulta motivato dall'esigenza di impedire che una situazione, di per sé già grave e complicata, potesse assumere toni più drammatici.

Sull'episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Brindisi per l'accertamento delle responsabilità penali.

Il 30 maggio 1989 l'autorità giudiziaria ha emesso decreto di archiviazione, dichiarando di non doversi promuovere l'azione penale per i fatti, in quanto la denuncia era a carico di ignoti.

Il deputato Antonio BARGONE si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta fornita alla sua interrogazione, in quanto la ricostruzione dei fatti esposta dal rappresentante del Governo non corrisponde a ciò che è avvenuto nella realtà. Infatti, quando il funzionario di pubblica sicurezza, che tra l'altro era stato fino a quel momento addetto al lavoro di ufficio, ha ordinato il lancio di lacrimogeni sugli spalti dello stadio, non era ancora accaduto nulla di grave; a seguito, invece, di tale provvedimento incontrollato, si è determinata la fuga e la reazione degli spettatori diretta però contro le forze dell'ordine e non contro i giocatori o la terna arbitrale.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, ricordato il ferimento dell'arbitro e dei guardalinee, il deputato Antonio BARGONE contesta la veridicità di tale episodio, di cui non è fatta menzione negli atti. Ribadisce, quindi, che gli episodi accaduti sono stati la reazione di gente tranquilla che si è

vista aggredita dalle forze di polizia, reazione non diretta verso giocatori e la terna arbitrale.

Dopo aver ricordato che vi è stata anche la protesta del comandante dei carabinieri, che ha sostenuto che la responsabilità dello stadio deve spettare all'Arma, dichiara che la ricostruzione dei fatti fornita dal rappresentante del Governo è piuttosto diretta a non individuare le vere responsabilità.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-01678 del deputato Pazzaglia, riguardante il divieto, opposto dal sindaco di Borore, all'affissione di manifesti della locale sezione del MSI-DN, dichiara che riferirà alla Commissione l'esito degli accertamenti, disposti dall'Amministrazione dell'interno tramite il prefetto di Nuoro, e le informazioni, che sulla questione è stato possibile acquisire, pur nei limiti delle attribuzioni riconosciute all'autorità di governo in una regione a statuto speciale com'è la Sardegna.

Riferisce che il sindaco del comune di Borore ha effettivamente sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'affissione dei manifesti, i quali contenevano rilievi critici sul comportamento della civica amministrazione nell'assegnazione di fondi comunali rivolti a finalità assistenziali. Il provvedimento dell'amministrazione comunale ha rappresentato una lesione ed una violazione di quelle fondamentali manifestazioni di libertà civile, riconosciute e garantite dalla Costituzione a tutti i cittadini, e, quindi, a tutte le associazioni politiche presenti nel paese. Il prefetto di Nuoro è pertanto intervenuto presso l'amministrazione locale, sensibilizzando adeguatamente il sindaco sui profili di illegittimità penale connessi con un provvedimento, che veniva ad incidere, sostanzialmente, su diritti soggettivi perfetti.

La richiesta della sezione del MSI-DN di Borore è stata pertanto riconsiderata dall'amministrazione comunale interessata e, il 18 gennaio 1988, il sindaco ha

rilasciato l'autorizzazione all'affissione dei manifesti.

Resta inteso che avverso il diniego, originariamente opposto dall'amministrazione comunale, gli interessati possono sempre presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, alla quale spetta, nel vigente ordinamento, la garanzia del rispetto delle situazioni giuridiche soggettive, che si ritengono lese da provvedimenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha chiesto al rappresentante del Governo se, a seguito dei fatti testé esposti, il prefetto ha denunciato il sindaco di Borore all'autorità giudiziaria, il deputato Alfredo PAZZAGLIA, osservando che la domanda posta dal Presidente coglie il punto centrale della questione, ritiene che la risposta fornita dal rappresentante del Governo conferma la fondatezza dei fatti esposti nella sua interrogazione. L'intervento del prefetto non è stato infatti tempestivo e completo, poiché egli aveva l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la violazione dei diritti dei cittadini commessa dall'amministrazione comunale e di adottare le misure rese necessarie a seguito delle denunce nei confronti del comune, esposte nei manifesti la cui affissione è stata vietata, in ordine all'assegnazione di fondi per finalità assistenziali.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Franco FAUSTI, rispondendo all'interrogazione n. 5-01732 del deputato Valensise, concernente la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel comune di Laureana di Borrello, precisa che tale situazione non è sostanzialmente dissimile da quella esistente in altre località della provincia di Reggio Calabria, colpite da diffuse manifestazioni della delinquenza organizzata.

Vero è che nella località considerata si è effettivamente verificato, negli ultimi tempi, un incremento degli episodi delittuosi e, specificamente, di danneggiamenti, compiuti mediante esplosione di

colpi di arma da fuoco. Tuttavia, secondo le indagini giudiziarie in corso e le informazioni in possesso degli organi di polizia, l'origine di tali fatti non sempre è riconducibile a moventi caratteristici della criminalità organizzata, potendo alcuni episodi essere ricollegabili a vicende personali dettate da rivalità di lavoro, da rancori e da motivi passionali.

Nel corso del 1986 si sono verificati un omicidio volontario, quattro tentati omicidi, due attentati dinamitardi e 132 furti. Durante l'anno 1987 si sono verificati un omicidio volontario, 5 tentati omicidi, 5 attentati dinamitardi e 85 furti. Su tutti tali fatti delittuosi sono tuttora in corso indagini giudiziarie, disposte dalla magistratura per l'individuazione dei responsabili.

In particolare, nel mese di agosto 1987, a Barbasano, località di Laureana di Borrello, venivano rinvenuti, a conclusione di complesse investigazioni condotte dall'Arma dei carabinieri, una piantagione di canapa indiana su un terreno di circa cinque ettari ed un capannone predisposto per l'essiccazione di tale sostanza. Nella circostanza venivano sequestrate circa 60 mila piantine. L'operazione di polizia consentiva di giungere all'arresto di 17 persone.

Anche sugli episodi delittuosi, cui viene fatto espresso riferimento dall'interrogante, sono in corso indagini di polizia giudiziaria.

In particolare, il procuratore della Repubblica di Palmi ha iniziato azione penale nei confronti del sindaco di Laureana di Borrello, Adolfo Trungadi, per il reato di favoreggiamento, avendo il predetto mantenuto un atteggiamento reticente e, quindi, non indicato fatti a sua conoscenza che avrebbero potuto portare all'individuazione di autori di reati. L'imputazione è ricollegabile all'esplosione di 6 colpi di pistola contro le finestre dell'abitazione del sindaco, avvenuta il 13 gennaio 1988, a Laureana di Borrello. A seguito dell'episodio, il Trungadi non fornì tuttavia agli organi investigativi elementi circa la causa dell'atto criminoso. Il procedimento penale a carico del sindaco è

pendente presso la Procura della Repubblica di Palmi, analogamente a quello promosso a carico del consigliere comunale Gulli, anch'egli imputato del reato di favoreggiamento. Secondo accertamenti compiuti dalle autorità di polizia non risulta che gli episodi delittuosi siano avvenuti in concomitanza con la discussione, presso il Consiglio comunale di Laureana di Borrello, del piano regolatore generale. Invero, prima delle dimissioni degli organi ordinari del comune e, successivamente, dello scioglimento dell'amministrazione comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, il Consiglio municipale di Laureana di Borrello aveva deliberato soltanto l'approvazione di un piano di fabbricazione, sul quale si erano peraltro registrate richieste di chiarimenti da parte del comitato regionale di controllo. La questione verrà quindi esaminata nel merito dalla nuova amministrazione comunale, non essendosi potuto acquisire al riguardo il parere favorevole dei capi dei gruppi consiliari del disciolto collegio.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Laureana di Borrello viene attentamente seguita dai responsabili delle forze di polizia, che, a tal fine, hanno disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione nel territorio comunale, considerato obiettivo sensibile. Da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria non si tralascia di prendere in considerazione, in occasione delle varie riunioni, ogni opportuna misura utile ad assicurare un migliore controllo del territorio e ad infondere maggiore fiducia e serenità alla popolazione.

Da parte dell'interrogante vengono anche adombrate preoccupazioni per il pregiudizio, derivante all'attività di commercianti e di cittadini della zona da episodi di natura intimidatoria, in genere contrassegnati da finalità estorsive. A tal fine, non si può fare a meno di osservare che all'incidenza del fenomeno criminoso nella zona non manca di contrapporsi l'opera intensa delle forze di polizia, anche in questo specifico settore. In tale pro-

spettiva, sono stati di recente sensibilizzati gli organi periferici di pubblica sicurezza perché vogliano predisporre, attraverso un approfondito esame delle situazioni locali, le possibili forme di intervento e di protezione a favore di quelle categorie di cittadini maggiormente esposte al rischio di condizionamenti mafiosi.

È ovvio, naturalmente, che una valutazione ponderata e responsabile delle iniziative adottate a tutela degli abitanti di Laureana di Borrello non può prescindere, ad avviso del Governo, delle misure di carattere generale predisposte nei confronti della Calabria. È noto, infatti, all'interrogante che il Governo ha da tempo predisposto un programma di potenziamento quantitativo e di perfezionamento qualitativo delle forze di polizia operanti in tale regione, che si propone di consolidare quelle condizioni che renderanno possibili risultati investigativi più penetranti ed efficaci. Si iscrivono in questo programma l'istituzione di nuovi presidi delle forze dell'ordine nella provincia di Reggio Calabria, il potenziamento di quelli esistenti, per il quale è al momento in atto il massimo sforzo da parte del Ministero dell'interno, e le iniziative intraprese per quanto riguarda il controllo del territorio nella zona aspromontana.

Aggiunge quindi che nella provincia di Reggio Calabria è stata disposta la dislocazione di una sezione specializzata del nucleo centrale anticrimine, nonché l'attuazione di misure straordinarie di prevenzione e di controllo del territorio. Sono, inoltre, in via di definizione gli aumenti degli organici del nucleo prevenzione crimine, della squadra mobile e del centro provinciale Criminalpol. Di tutte tali misure non potrà quindi non avvalersi positivamente anche la zona di Laurana di Borrello, inclusa in un territorio provinciale al centro di iniziative che si propongono di conseguire, in un tempo ragionevole, migliori condizioni di vita della rispettiva popolazione.

Il deputato Raffaele VALENSISE intende preliminarmente richiamare l'attenzione su una prassi seguita dagli uffici

della Camera pregiudizievole alla individuazione delle interrogazioni per le quali, essendo stata richiesta inizialmente la risposta scritta del Governo ed essendo tale risposta non pervenuta nel termine regolamentare, l'interrogante abbia chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del Regolamento. Secondo la criticata prassi, di questa trasformazione dello strumento di sindacato ispettivo non risulta traccia negli atti della Camera, poiché l'interrogazione trasformata viene trattata come una nuova interrogazione a risposta in Commissione; sarebbe invece necessario, come segnalato anche dal Presidente del gruppo del MSI-DN, che ciò avvenisse, anche perché possa risultare con la necessaria completezza la data effettiva di presentazione del documento, rilevante anche per la valutazione della tempestività della risposta del Governo.

Per quanto riguarda l'interrogazione in questione, dichiara che la risposta del Governo, al di là delle assicurazioni fornite, offre motivi di insoddisfazione. Infatti, le pur ampie dichiarazioni del rappresentante del Governo confermano l'incremento e la pericolosità delle attività criminose nel comune di Laureana di Borrello, e la oggettiva insufficienza delle misure sino ad ora adottate. Eppure la situazione della piana di Palmi è particolarmente delicata, anche perché le indagini giudiziarie procedono con difficoltà, vista la inadeguatezza delle strutture giudiziarie; ricorda in proposito che recentemente si è svolto un incontro tra rappresentanti del MSI-destra nazionale con esponenti della magistratura e del consiglio dell'ordine degli avvocati sul problema della mancata copertura degli organici dei magistrati, incontro nel corso del quale si è auspicata l'adozione di provvedimenti per incentivare il trasferimento di giudici nella zona.

Manifesta quindi l'impressione che le forze dell'ordine non vengano impiegate secondo le competenze proprie di ciascun corpo: il controllo del territorio dovrebbe infatti essere affidato all'arma dei carabi-

nieri e costituisce un inveterato errore operativo adibire ad esso le forze di polizia, che non hanno un'articolazione territoriale diffusa come quella dei carabinieri.

Dopo aver sottolineato la gravità dei fatti enunciati dal rappresentante del Governo, che ha evidenziato come la Calabria sia in realtà una zona franca e sottratta ad ogni controllo delle forze dell'ordine, ricorda che la Commissione ha esaminato, con esiti negativi, una sua proposta di inchiesta parlamentare sulla criminalità e sul funzionamento dei poteri pubblici in Calabria, di cui chiederà comunque che l'Assemblea si occupi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara che farà presente alla Segreteria generale della Camera la necessità, sottolineata dal deputato Valensise e da lui pienamente condivisa, che sia resa esplicita negli atti parlamentari l'avvenuta trasformazione delle interrogazioni ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del Regolamento, affinché risulti la data originaria di presentazione del documento. Ricorda in proposito di aver sollevato in passato la questione generale della necessità di indicazione negli atti della data di presentazione dei documenti del sindacato ispettivo, questione che è stata, come è noto, positivamente risolta.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Silvano LABRIOLA comunica di essere stato ricevuto, insieme con il Vicepresidente Barbieri, dal Presidente della Camera, al quale sono state espresse le preoccupazioni della Commissione in ordine alla possibile interpretazione della iniziativa assunta dal Presidente della Commissione di inchiesta sull'attuazione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, onorevole Oscar Luigi Scalfaro; questi infatti, in una lettera inviata al Presidente della Camera, ha rilevato la necessità che la Commissione di inchiesta — che egli autorevolmente presiede — po-

tesse operare una sorta di coordinamento delle iniziative legislative di sostegno ai territori colpiti da calamità naturali. Al riguardo dichiara che sarebbe inaccettabile una interpretazione dell'iniziativa come mirante a sottoporre l'attività legislativa alla Commissione d'inchiesta in questione; il legislatore infatti non può essere messo sotto inchiesta.

Il Presidente della Camera ha condiviso le preoccupazioni della Commissione, accogliendo i rilievi esposti, ed autorizzando a riferire alla Commissione stessa tale sua posizione.

La seduta termina alle 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA indi del Vicepresidente, Silvia BARBIERI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Marte Ferrari.

Testo unificato delle proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-bis).

LOI e **COLUMBU**: Disciplina dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Pietro SODDU ricorda che l'approvazione del provvedimento in

esame, che corrisponde ad iniziative analoghe adottate in favore di altre regioni, costituisce l'adempimento di un obbligo costituzionale che lo Stato ha assunto nei confronti della Sardegna.

Nei suoi contenuti, il provvedimento contiene alcune novità, per quanto riguarda, ad esempio, gli obiettivi di fondo degli interventi, che comprendono anche la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico, culturale e linguistico delle regioni, per quanto riguarda l'impostazione del rapporto tra Stato e regione, che si fonda su principi di collaborazione nel perseguimento di comuni obiettivi, e per quanto riguarda infine l'adeguamento organizzativo di alcune strutture statali, che dovrà avvenire d'intesa con la regione.

Dichiarando di condividere l'ispirazione di fondo che anima il provvedimento, ritiene tuttavia necessario un attento esame di esso, al fine di verificare la correttezza costituzionale di alcune scelte. Ancora una volta viene infatti sottoposta all'esame della Commissione un'iniziativa che pone il difficile problema del coordinamento tra gli interventi ordinari e quelli straordinari; un'approfondita riflessione si rivela quindi necessaria poiché tali leggi speciali stanno assumendo un ruolo sempre più ampio, finendo per costituire una tipologia normale e non più eccezionale.

Il provvedimento in esame desta alcune perplessità, probabilmente collegabili ad una redazione frettolosa di alcune disposizioni che verranno presumibilmente riesaminate dalla stessa Commissione di merito. Ciò vale, ad esempio, per gli obblighi imposti alle università, nonostante il recente indirizzo legislativo che va nel senso di un potenziamento della loro autonomia, e quindi consiglierebbe di intervenire nei loro confronti con altri strumenti.

Conclude, ribadendo la necessità di approfondire i profili di carattere generale del provvedimento e proponendo di conseguenza di rinviare l'espressione del parere oppure di esprimerlo nella forma del nulla osta, riservandosi di riesaminare il testo nella sua versione definitiva.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che, considerata la grande importanza delle questioni prospettate dal relatore, sia opportuno pronunciarsi sul testo in esame in questa fase, al fine di fornire indicazioni alla Commissione di merito, anche in ordine al rapporto con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale. Ritiene comunque che l'esame del provvedimento possa essere opportunamente rinviato alla prossima seduta.

Il deputato Franco FRANCHI esprime preoccupazione in ordine al rapporto tra Stato e regioni a statuto speciale, per i suoi riflessi, in particolare, sulla difesa del territorio, in quanto gli incendi verificatisi in Sardegna nel mese di agosto hanno evidenziato l'insufficienza di una mera cooperazione fra Stato e regione; risulta infatti che sia stato richiesto l'intervento della protezione civile solo sei ore dopo l'inizio dell'incendio del 28 agosto, probabilmente perché la regione riteneva di poter intervenire con i propri mezzi.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha invece sottolineato il tempestivo intervento degli organi della protezione civile, il deputato Franco FRANCHI osserva che tale organi non possono intervenire in Sardegna, se non chiamati, poiché nella regione esistono apposite strutture regionali.

Da questo punto di vista, il provvedimento in esame appare quindi carente.

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, la Commissione esprime il seguente parere: nella osta all'ulteriore iter del disegno di legge.

Testo unificato delle proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità, ai fini del collocamento a riposo anticipato, a favore dei ciechi in servizio nelle scuole statali (481).

COLUCCI ed altri: Norme per il riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado (649).

COLUCCI ed altri: Concessione del beneficio della contribuzione figurativa ai massofisioterapisti ciechi (650).

CAFARELLI: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici (706).

FERRARI MARTE ed altri: Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati (968).

ANDÒ ed altri: Nuove norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi negli enti pubblici (1224).

COSTA SILVIA ed altri: Assegnazione di sede e mobilità del personale direttivo e docente portatore di grave handicap (2713).

MANCINI VINCENZO ed altri: Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici (2724).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Vincenzo BINETTI, la Commissione esprime parere favorevole.

Emendamento al disegno di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vincenzo BINETTI illustra il contenuto dell'emendamento intera-

mente sostitutivo dell'articolo 21 del disegno di legge n. 3325-ter, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito, osservando che su tale disposizione potrebbero sollevarsi alcuni dubbi di legittimità costituzionale. Ricorda tuttavia che le norme vigenti già prevedono che l'amministratore comunale, condannato anche in primo grado alla reclusione per un tempo superiore a sei mesi, debba essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni; si tratta di una norma che ha avuto frequente applicazione negli ultimi tempi.

Per quanto riguarda i ricordati dubbi di legittimità costituzionale, rileva che, nel bilanciamento tra opposti interessi, le garanzie costituite dall'ancoraggio della sospensione dalle funzioni ad un qualificato tipo di reati e dalla natura amministrativa del provvedimento di sospensione, che dà luogo ad un procedimento garantito, inducono ad esprimersi in senso favorevole alla disposizione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, dall'applicazione del provvedimento di sospensione dalle funzioni di cui al comma 1, restano esclusi gli amministratori regionali, nonostante essi svolgano compiti anche più delicati di quelli svolti dagli altri amministratori locali.

Rileva inoltre che non appare chiaro il significato della disposizione di cui al comma 5, in quanto non è precisato adeguatamente il contenuto dei poteri di accesso nelle amministrazioni locali attribuiti al prefetto.

Il relatore Vincenzo BINETTI ritiene che l'esclusione degli assessori regionali dall'ambito di applicazione della sospensione dalle funzioni di cui al comma 1 può giustificarsi in considerazione del fatto che gli assessori regionali non svolgono funzioni perfettamente assimilabili a quelle degli amministratori comunali, in quanto si tratta di componenti di organi dotati di potestà legislative. Per questo, la sospensione dell'assessore regionale dalle funzioni di amministratore determinerebbe anche la sua sospensione dalle funzioni di legislatore regionale.

Per quanto riguarda il comma 5, ricorda che il prefetto è il rappresentante del Governo nella provincia ed il vertice della struttura di pubblica sicurezza: è quindi legittimo affidare a tale organo verifiche su tutti gli enti locali.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che l'inciso di cui al comma 5 « al fine di assicurarne il regolare funzionamento » fa presumere che si tratti di un intervento attivo del prefetto e non diretto soltanto all'acquisizione di elementi informativi. Si tratta pertanto di una espressione quanto meno equivoca. Rileva, inoltre, che la formulazione della norma di cui al comma 1 non risulta coordinata con il nuovo codice di procedura penale.

Il deputato Giovanni FERRARA esprime preoccupazione in ordine alla disposizione di cui al comma 1, anche perché la sospensione dalle funzioni viene collegata non ad una sentenza, ma al rinvio a giudizio che, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è un atto che assume una natura del tutto differente. Ritiene inoltre ingiustificata l'esclusione dall'applicazione delle misure in questione degli assessori regionali, naturalmente in tale loro qualità e non anche in quanto membri del consiglio regionale.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA dichiarato di concordare con tali osservazioni, il deputato Giovanni FERRARA esprime perplessità anche sulla disposizione di cui al comma 5, che sembra attribuire al prefetto poteri sostitutivi degli organi elettivi.

Per questi motivi, ritiene necessario adottare formulazioni più garantiste delle disposizioni di cui ai commi 1 e 5, anche per evitare che vengano meno le ragioni che hanno indotto in passato ad esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Tarcisio GITTI osserva che il nuovo testo dell'articolo 21 approvato

dalla Commissione di merito si differenzia dalla originaria disposizione del disegno di legge n. 3325 perché prevede, al comma 2, che la sospensione dalle funzioni sia collegata all'applicazione di una misura di prevenzione, invece che all'inizio del procedimento di prevenzione, e che essa sia inoltre obbligatoria, invece che facoltativa. Chiede pertanto di conoscere le ragioni delle modifiche apportate, ritenendo comunque preferibile una fusione fra le due previsioni.

Ritiene inoltre che anche il comma 5 del testo originario dell'articolo 21 sia più corretto della disposizione che lo sostituisce; il comma 5 del nuovo articolo 21 determina infatti una confusione fra i compiti prefettizi e quelli dell'autorità giudiziaria, che è l'unico organo competente a svolgere ulteriori indagini, qualora vi sia la necessità di verificare l'esistenza di infiltrazioni di tipo mafioso negli enti locali.

Per quanto riguarda l'applicazione delle misure in questione anche agli assessori regionali, ritiene indubbia la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni legislative, anche se svolte dalla stessa persona.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA richiamato l'attenzione sull'ipotesi che si determinerebbe nel caso di coinvolgimento, in una stessa vicenda, di un sindaco e di un assessore regionale, il deputato Franco FRANCHI esprime forti perplessità sul nuovo testo dell'articolo 21, oltre che sul provvedimento nel suo complesso: è innanzitutto ingiustificata l'esclusione degli assessori regionali dall'ambito di applicazione della norma; è poi discutibile la confusione che si determina in ordine al rapporto tra prefetti e questori, ed è infine risibile la disposizione di cui al comma 6, tenuto conto delle scarse capacità di coordinamento dell'Alto Commissario.

Il deputato Pietro SODDU ritiene che il nuovo testo dell'articolo 21 costituisca un passo in avanti rispetto all'originaria formulazione, in quanto al comma 2 ri-

chiede, perché operi la sospensione, l'applicazione della misura di sicurezza e non il semplice inizio del procedimento per la sua applicazione. Al comma 5 poi i poteri prefettizi sono collegati alla emissione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, invece che alla mera esistenza di fondati sospetti di infiltrazioni mafiose.

È opportuno invece modificare ulteriormente l'articolo 21 nel senso di estenderne l'applicazione anche agli amministratori regionali e di precisare la formulazione della disposizione di cui al comma 5.

Il relatore Vincenzo BINETTI ritiene che il testo in esame sia più garantista di quello inizialmente proposto dal disegno di legge. Ciò vale per il comma 2, la cui nuova formulazione si può giustificare in base alla considerazione che, essendo la sospensione collegata all'applicazione della misura di sicurezza e non più al mero inizio del relativo procedimento, vengono meno le ragioni della discrezionalità del provvedimento, giustificata nel precedente testo dall'adottabilità di esso in presenza di presupposti di non accertata fondatezza.

Anche per quanto riguarda il comma 5, il nuovo testo attribuisce poteri di accesso e di ispezione al prefetto solo in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria; tali poteri sono giustificati dalla necessità di verificare, in presenza di provvedimenti assunti nei confronti degli amministratori comunali, che nella struttura amministrativa non vi siano infiltrazioni che la magistratura non ha ancora potuto individuare.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA osservato che l'ordinamento non attribuisce a questi fini un potere ispettivo ai prefetti, potere che è invece proprio della polizia giudiziaria, e dopo che il relatore Vincenzo BINETTI ha ricordato che il prefetto, in quanto autorità locale di pubblica sicurezza, ha poteri di intervento, il deputato Franco FRANCHI ritiene che autorità locale di pubblica sicurezza sia piuttosto il questore.

Il Presidente Silvano LABRIOLA rileva quindi che la legge istitutiva dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa attribuisce poteri ispettivi a tale organo, prevedendo che questo possa delegarne l'esercizio ai prefetti. Osserva inoltre che l'espressione « acquisire documenti » di cui al comma 5 fa pensare ad una possibilità di sequestro dei documenti, piuttosto che di acquisizione di copie.

Il relatore Vincenzo BINETTI, dopo aver ribadito la validità delle ragioni di fondo delle misure di cui all'articolo 21, rileva che appare comunque necessario coordinare le relative disposizioni con le previsioni recate dal nuovo codice di procedura penale.

Il deputato Giovanni FERRARA ritiene necessario adeguare la formulazione della disposizione in esame con il nuovo codice di procedura penale e precisare, al comma 5, la natura ed i limiti dei poteri attribuiti al prefetto.

Dopo che il deputato Giovanni GALONI ha rilevato che il prefetto non potrebbe far altro che denunciare all'autorità giudiziaria i fatti accertati mediante l'esercizio del potere di accesso, il Presidente Silvano LABRIOLA, considerata la rilevanza delle questioni sollevate nel corso del dibattito, rinvia alla prossima seduta — consentendovi la Commissione — l'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4269).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Su richiesta del relatore Raffaele COSTA, che ritiene opportuna la presenza del competente rappresentante del Governo onde chiarire adeguatamente i con-

tenuti del provvedimento, l'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Dopo che il relatore Raffaele COSTA ha illustrato il disegno di legge, proponendo di esprimere parere favorevole, il deputato Giovanni FERRARA sottolinea la complessità della materia relativa ai comitati dell'emigrazione italiana, ricordando le preoccupazioni del suo gruppo per gli inconvenienti molto gravi, denunciati all'opinione pubblica, relativi all'attuazione del provvedimento sull'anagrafe degli italiani all'estero. Chiede pertanto che venga rinviata alla prossima seduta l'espressione del parere, riservandosi in quella sede di formulare una proposta per un intervento più organico nella materia.

Avendo il deputato Franco FRANCHI concordato con la richiesta di rinvio, l'esame del provvedimento è rinviato alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (4193).

(Parere della III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Raffaele COSTA, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore iter del progetto di legge.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Ma-

laysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988 (Approvato dal Senato) (3746).
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Tarcisio GITTI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987 (Approvato dal Senato) (3749).
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Tarcisio GITTI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in maniera economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di legge (3953).
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Tarcisio GITTI, il quale rileva che si tratta di provvedimento conseguente alla adesione della Spagna e del Portogallo alla CEE, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 (Approvato dal Senato) (3747).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Approvato dal Senato) (3745).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Determinazione per gli anni 1990 e 1991 delle somme per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (3489).

(Parere alla V Commissione)

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Silvia BARBIERI comunica che il Governo ha chiesto che la Commissione soprassedia all'esame del disegno di legge, il cui contenuto è stato trasfuso in uno dei provvedimenti di accompagnamento del disegno di legge finanziaria. L'esame del provvedimento è pertanto rinviato.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).

STAITI di **CUDDIA** delle **CHIUSE** ed altri: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).

BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413)

(Parere alla VI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore Tarcisio GITTI, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, religiosi o razziali (159).

CRESCO ed altri: Norme integrative in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (1265).

PALLANTI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1528).

ORCIARI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari (1585).

BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari (2454).

ZOPPI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa (2618).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvia BARBIERI, relatore, illustra il contenuto del testo unificato delle proposte di legge, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA ha dichiarato di condividere la proposta del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sul disegno di legge:

Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome (3607).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Luciano CAVERI, il quale illustra il contenuto del disegno di legge, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

BONETTI: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32).

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).

TEALDI e **RABINO**: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362).

CRISTOFORI ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).

TEALDI: Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893).

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).

CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).

(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore Raffaele MASTRANTUONO, la Commissione delibera di rinviare l'esame alla prossima seduta.

Parere sulla proposta di legge:

BARGONE ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912).

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore Raffaele MASTRANTUONO, il quale ricorda che era stato ritenuto necessario ascoltare il relatore presso la Commissione di merito, in questo momento assente, la Commissione delibera di rinviare l'esame alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4213).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, il quale illustra il nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 11,50.

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 12,5. — Presidenza del Vicepresidente Silvia BARBIERI. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli.

Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (Approvato dal Senato) (4293).

(Parere all'Assemblea).

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (Approvato dal Senato) (4294).

(Parere all'Assemblea).

La Commissione procede all'esame congiunto dei disegni di legge.

Il deputato Pietro SODDU, dopo aver brevemente illustrato, in sostituzione del relatore Vincenzo Binetti, temporaneamente assente, il contenuto dei provvedimenti, dichiara di ritenere sussistenti, in relazione ad entrambi, i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, osservando, per quanto concerne il disegno di legge n. 4293, che è necessario evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini di imputati assai pericolosi socialmente e, in ordine al disegno di legge n. 4294, che la emanazione del decreto-legge consente di rendere meno difficoltosa l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il deputato Giovanni FERRARA rileva, relativamente al disegno di legge n. 4293, che si tratta dell'ennesimo provvedimento-tampone, la cui adozione dimostra l'assenza di una organica politica della giustizia capace di far fronte in modo adeguato alla gravissima crisi del settore. Il provvedimento, in particolare, oltre che violare fondamentali canoni di civiltà giuridica, è tale da frustrare lo spirito dell'appena varato nuovo codice di proce-

dura penale. Dichiarò pertanto la netta contrarietà del gruppo comunista al decreto-legge in esame, che non riveste in alcun modo carattere di necessità e di urgenza.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO ritiene che l'adozione di entrambi i decreti-legge in esame sia giustificata dalla necessità e dall'urgenza del provvedere. In particolare, il disegno di legge n. 4294 appare inscindibilmente collegato all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in quanto provvede a rendere operativi uffici da quest'ultimo previsti. A sua volta, il disegno di legge n. 4293 pare manifestamente ispirato dall'esigenza di assicurare che non vengano scarcerati elementi di elevata pericolosità sociale, senza per questo pregiudicare in alcun modo le previsioni in tema di libertà personale recate dal nuovo codice.

Il relatore Vincenzo BINETTI osserva che non è possibile revocare in dubbio l'esistenza dei presupposti della necessità ed urgenza per quanto concerne il disegno di legge n. 4293, in quanto occorre evitare la scarcerazione di imputati di reati gravissimi, già condannati in prima istanza. La Carta costituzionale, per altro, prevede l'istituto della carcerazione preventiva, comportando in proposito soltanto l'obbligo di fissare limiti massimi di durata temporale. A sua volta, la stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede al riguardo che la custodia preventiva sia mantenuta in limiti di tempo ragionevoli.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento ha natura e portata chiaramente eccezionali, in quanto il vero problema che occorre risolvere — ed al quale difatti provvede in maniera adeguata il nuovo codice di rito — è quello della durata dei processi, che si debbono rendere più celeri onde poter corrispondentemente abbreviare i termini della custodia cautelare. Propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4293, nonché sul disegno di legge n. 4294, necessario ed urgente per assicurare la tem-

pestiva copertura dei posti dirigenziali delle nuove sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

Concludendo propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, su entrambi i disegni di legge in esame.

Il deputato Giovanni FERRARA, riferendosi al disegno di legge n. 4294, osserva che con tale provvedimento si è in realtà inferto un gravissimo *vulnus* al nuovo codice di procedura penale, come è stato affermato, nell'Assemblea del Senato, da un autorevole giurista e rappresentante di un partito della maggioranza, il senatore Leopoldo Elia. In effetti, il precedente indirizzo legislativo risulta del tutto rovesciato, per ragioni non comprensibili e non espresse, e forse tali da non poter essere manifestate. La logica che avrebbe dovuto presiedere all'applicazione del nuovo codice appare invero compromessa per il fatto che tale applicazione sarà affidata proprio a coloro che esercitavano funzioni che la nuova disciplina ha inteso eliminare.

Il ministro di grazia e giustizia, Giuliano VASSALLI, premesso che il decreto-legge n. 317 non reca alcun *vulnus* all'articolo 27 della Costituzione, rileva che la Carta costituzionale prevede soltanto l'obbligo di stabilire termini massimi di durata della custodia cautelare.

Fa quindi presente che l'allungamento di tali termini relativamente ai giudizi di seconda istanza è stato reso necessario dalla mole assai ingente di scarcerazioni per decorrenza dei termini intervenute nelle more del giudizio di appello e, specificamente, dall'esigenza di evitare ulteriori numerose scarcerazioni verificate nel corso della celebrazione di taluni maxi-processi.

Il decreto-legge, quindi, non è originato dall'assenza di una organica politica della giustizia, in quanto — malgrado la dedizione dei giudici e l'impegno fattivo del Governo, che si è tra l'altro preoccupato anche delle esigenze della difesa

consentendo, a suo tempo, l'allungamento dei termini per la presentazione di motivi aggiunti — i maxi-processi sollevano problemi non altrimenti risolvibili, atteso che si sono dimostrate inefficaci le misure di controllo poste in essere sulle persone scarcerate per decorrenza dei termini.

Dopo aver sottolineato che, se si vorranno evitare in futuro sempre nuove ed ulteriori emergenze, occorrerà eliminare i maxi-processi, fa presente che, per altro, le precedenti modifiche dei termini di custodia cautelare non hanno mai riguardato i giudizi di impugnazione ed osserva, infine, che il provvedimento non tocca in alcun modo l'articolo 303 del nuovo codice di procedura penale.

Passando quindi ad esaminare il disegno di legge n. 4294, rileva che esso non costituisce, come pure è stato sostenuto da alcuni dei deputati intervenuti, un grave colpo recato al nuovo codice di rito, in quanto si rendeva necessario provvedere con urgenza alla copertura di alcuni uffici giudiziari. Dopo aver osservato che le considerazioni svolte in Senato dal senatore Elia concernevano, in realtà, il merito del provvedimento, più che la sua costituzionalità, per quanto

riguarda le sezioni delle indagini preliminari fa presente che in ragione della complessità ed ampiezza dei compiti affidati a queste ultime si è reso necessario prevedere che a presiederle sia chiamato, nei tribunali più importanti, un magistrato di cassazione, atteso che, fra l'altro, in detti tribunali il presidente della sezione delle indagini preliminari sarebbe stato altrimenti di grado inferiore rispetto al procuratore della Repubblica.

Il Presidente Silvia BARBIERI avverte che la Commissione sarà ora chiamata ad esprimersi partitamente sulle proposte di parere formulate dal relatore in ordine ai due disegni di legge all'ordine del giorno.

La Commissione delibera quindi, su proposta del relatore, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4293, confermando il deputato Vincenzo Binetti quale relatore per l'Assemblea.

Delibera successivamente, su proposta del relatore, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4294, confermando il deputato Vincenzo Binetti quale relatore per l'Assemblea.

La seduta termina alle 12,40.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 25 ottobre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo Spini e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Ettore Paganelli.

Disegno e roposte di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

[Parere della I, della V, della VI, della VIII (ex articolo 93, comma 3-bis), della X e della XI Commissione].

ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali

nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

(Parere della I, della III e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio)

La Commissione prosegue la discussione degli abbinati progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Ricorda altresì che nel corso dell'ultima seduta era iniziata la discussione sull'articolo aggiuntivo 21.023, presentato dal Governo al disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo base, che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

ART. ...

1. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza

mafiosa, nell'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento, o il Prefetto della provincia, nell'esercizio dei poteri ispettivi previsti dalla legge, possono, qualora emergono fondati sospetti di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti e cottimi per la realizzazione di opere e di lavori pubblici ed è necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, promuovere presso i competenti organi statali e regionali gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

21. 023.

Il Governo.

A questo articolo aggiuntivo era riferito il seguente subemendamento:

Dopo le parole: subappalti e cottimi aggiungere le seguenti: noli a caldo o contratti similari.

0. 21. 023. 1.

Rizzo.

Ricorda ancora, che, sempre nell'ultima seduta, la Commissione aveva approvato tale subemendamento.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, parlando sull'ordine dei lavori, fa presente che il gruppo parlamentare della democrazia cristiana, nel corso della mattinata, è impegnato in adempimenti collegati al rinnovo dei propri organi interni. Chiede pertanto, al fine di consentire ai commissari democristiani di partecipare a tali impegni, che la seduta della Commissione non si protragga per l'intera mattinata.

Il relatore Egidio ALAGNA fa presente che, in ogni caso, anche accogliendo la richiesta testè avanzata dal deputato Nicotra, vi sarebbe comunque il tempo utile per completare l'esame degli articoli aggiuntivi riguardanti la materia degli appalti e dei subappalti e dell'articolo 15 precedentemente accantonato. A tale pro-

posito da parte sua chiede che la seduta sia brevemente sospesa per consentire ai gruppi politici e al Governo di valutare informalmente le problematiche sottese all'esame di tali articoli.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA, dichiarato di non opporsi alla richiesta avanzata dal deputato Nicotra, sottolinea però l'esigenza che comunque si recuperino queste pause nello svolgimento dei lavori per evitare ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo SPINI ha dichiarato di associarsi alle considerazioni svolte dal relatore Alagna, il Presidente Virginio ROGNINI, ritenendo che la richiesta del gruppo democristiano sia ispirata alla necessaria misura e prudenza, ritiene che possa considerarsi stabilito che i lavori della Commissione non si protraggano per l'intera mattinata e che comunque terminino una volta esaurito l'esame degli articoli riguardanti la materia degli appalti e dei subappalti.

In accoglimento inoltre della richiesta del relatore sospende brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle 10,10 è ripresa alle 10,45).

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che il Governo ha riformulato l'articolo aggiuntivo 21.023 nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

ART. ...

1. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o il Prefetto della provincia quando, nell'esercizio dei poteri rispettivamente conferiti dalla legge hanno

notizia, sulla base degli elementi comunque acquisiti, di tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti o cottimi per la realizzazione di opere e lavori pubblici, ed è necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, possono promuovere presso i competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'interno Valdo SPINI ha illustrato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023 con la quale si è tenuto conto dei rilievi avanzati nel corso del dibattito in Commissione, il relatore Egidio ALAGNA dichiara di accettare l'articolo aggiuntivo 21.023 nella nuova formulazione.

Il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO esprime le perplessità del gruppo comunista anche sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 21.023, il quale non distingue, come sarebbe invece opportuno, il potere di intervento e di controllo dell'Alto Commissario dai poteri di impulso del prefetto. Ritiene pertanto che esso, per recepire compiutamente le posizioni dei gruppi, andrebbe interamente riformulato nei seguenti termini: « L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti o cottimi per la realizzazione di opere e lavori pubblici, nonché il Prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, intervengono, nell'ambito delle rispettive competenze, presso i competenti organi statali e regionali ai fini degli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ».

Dopo interventi del deputato Bianca GUIDETTI SERRA che ritiene che comunque l'articolo aggiuntivo in questione non faccia altro che prevedere poteri già previsti dalla legge e del deputato Raffaele MASTRANTUONO che ritiene preferibile la riformulazione proposta dal Governo rispetto a quella invece indicata dal deputato Finocchiaro Fidelbo, il relatore Egidio ALAGNA osserva che la differenza tra la proposta del Governo e quella del deputato Anna Maria Finocchiaro Fidelbo sia più formale che sostanziale ed auspica che pertanto si avvenga al riguardo ad una intesa unitaria.

Dopo ulteriori precisazioni del deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo SPINI accetta di riformulare l'articolo aggiuntivo 21.023 nel senso indicato dal deputato Finocchiaro Fidelbo, e con l'ulteriore aggiunta delle parole « comunque acquisiti » dopo le parole « fondati elementi ».

Il Presidente Virginio ROGNONI fa presente allora che, comucclusivamente, l'articolo aggiuntivo 21.023 del Governo deve intendersi dallo stesso riformulato nei seguenti termini:

« 1. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti e cottimi per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, intervengono, nell'ambito delle rispettive competenze, presso i competenti organi statali e regionali ai fini degli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge ».

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ha dichiarato di accettare l'articolo aggiuntivo 21.023 del Governo così come ultimamente riformulato, il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano su tale articolo aggiuntivo che recepisce l'esigenza di prevedere in materia specifici poteri dell'Alto Commissario e dei prefetti.

Dopo dichiarazione di voto contraria del deputato Bianca GUIDETTI SERRA, la Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 21.023 nel testo da ultimo riformulato e come modificato dal subemendamento 0.21.023.1.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo aggiuntivo 21.024 che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche alle associazioni in partecipazione.

21. 024.

Rizzo.

Il Presidente Virginio ROGNONI, constatata l'assenza del deputato Aldo Rizzo, dichiara che si deve intendere che lo stesso abbia rinunciato a tale articolo aggiuntivo.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo aggiuntivo 21.026 che è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

ART. ...

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 ed all'articolo 9 della legge 8

agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché della impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato ».

21. 026

Il Governo.

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ha dichiarato di accettare tale articolo aggiuntivo, il Presidente Virginio ROGNONI avverte che l'articolo aggiuntivo 21.026 sarà posto in votazione per l'eventuale approvazione in via di principio ai fini della trasmissione per il parere alla VIII Commissione ambiente.

La Commissione quindi, previa dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi, dei deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA, Raffaele MASTRANTUONO e Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA, approva, in via di principio, l'articolo aggiuntivo 21.026.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che tale articolo aggiuntivo sarà immediatamente trasmesso alla VIII Commissione ambiente per l'espressione del parere di competenza.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 15 precedentemente accantonato, cui sono riferiti i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

ART. 15.

Sopprimerlo.

* 15. 1.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Sopprimerlo.

* 15. 2.

Mellini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15. 4.

Sostituire le parole: da un quinto a un terzo con *le parole:* da un terzo alla metà.

0. 15. 4. 1.

Ciconte, Bargone, Finocchiaro
Fidelbo.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole da « pari ad un terzo del valore » a « ricevuta in appalto » sono sostituite dalle seguenti: « da un quinto ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Alla condanna consegue la sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per un periodo da tre mesi ad un anno ».

15. 4.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. Al primo comma dell'arti. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo » sono sostituite dalle seguenti « nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. Alla condanna consegue la sospensione dell'iscri-

zione all'Albo nazionale dei Costruttori per un periodo da tre mesi ad un anno ».

15. 5

Il Relatore.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. ...

1. È fatto obbligo all'aggiudicataria dell'appalto di eseguire in proprio tutti i lavori compresi nel contratto di appalto per i quali ha l'iscrizione all'ANC, ovvero, nel caso di raggruppamenti, per le categorie nelle quali sono iscritte le imprese di essi facenti parte.

2. L'aggiudicante dell'appalto, nel redigere il programma dettagliato delle fasi lavorative dell'opera, è tenuta, pena il divieto al subappalto, ad indicare, alla stazione appaltante, per quali lavori o fasi lavorative chiederà l'autorizzazione per il subappalto stesso.

3. L'aggiudicataria, potrà chiedere l'autorizzazione a cedere il lavoro a terzi solo e limitatamente per fasi di lavoro con alto contenuto di specializzazione che avrà precedentemente indicato nel progetto di costruzione.

4. Nella domanda di autorizzazione, l'aggiudicataria dovrà precisare la denominazione della ditta subappaltatrice. La domanda dovrà essere corredata da un attestato dal quale risulti che non esistono forme di controllo o di collegamento secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, tra l'aggiudicataria e/o le imprese facenti parte del raggruppamento, e inoltre dai seguenti documenti:

a) iscrizione all'ANC o equivalente Camera di commercio per imprese artigiane e/o cooperative;

b) posizione INPS-INAIL-Cassa edile;

c) numero dei lavoratori che presumibilmente saranno impiegati e mezzi d'opera dei quali si avvarrà per l'esecuzione della fase di lavoro affidata in subappalto;

d) prezzo pattuito, che non dovrà essere inferiore del 90 per cento a quello stabilito tra il concedente e l'aggiudicatario, come risulti dalla fatture di quietanza.

5. Nei modi e nelle forme previste dall'articolo 15 del CCNL Edili per il settore dell'industria, l'aggiudicatario comunicherà quanto sopra anche alle OOSS di categoria maggiormente rappresentative.

6. In fine, è fatto assolutamente divieto di cedere i lavori oltre il primo grado di affidamento.

7. L'ente appaltante non concederà autorizzazione a subappaltare fasi di lavoro oltre il 30 per cento dell'importo totale dell'appalto.

8. Ai fini della tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, l'aggiudicatario dei lavori è tenuta a predisporre unitariamente la progettazione di costruzione, il piano per la sicurezza del lavoro relativo all'intera esecuzione dell'opera e articolato per fasi lavorative. Detto piano formerà parte integrante del contratto e sarà attuato dall'aggiudicatario anche nelle fasi di lavoro eventualmente ceduti a terzi.

15. 03.

Sapio, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Caccia, Violante.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 è abrogato.

15. 01.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore o dell'affidatario del cottimo nonché delle altre condizioni e requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

15. 04.

Governo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 è abrogato.

15. 02.

Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Recchia, Trabacchi, Turco, Vacca, Violante.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che gli emendamenti 15.1, 0.15.4.1 e 15.4 e gli articoli aggiuntivi 15.03, 15.01, 15.04 e 15.02 sono stati ritirati dai presentatori.

Il relatore Egidio ALAGNA, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 15.5, interamente sostitutivo dell'articolo 15, fa presente che esso deve intendersi riformulato, nel senso che le parole « Alla condanna consegue la sospensione dell'iscrizione all'albo nazionale

dei costruttori per un periodo da tre mesi ad un anno » siano soppresse, dal momento che tale effetto sarebbe previsto dalla normativa vigente già in relazione al solo rinvio a giudizio. Sottopone comunque all'attenzione di tutti l'opportunità di recepire la condizione posta dalla Commissione ambiente, nell'espressione del parere all'articolo 15, relativa alla graduazione della sanzione (da un sesto ad un terzo del valore dell'appalto) in relazione ai parametri del valore dell'appalto, della gravità dell'infrazione, della recidiva.

Il deputato Antonio BARGONE esprime l'adesione del gruppo comunista all'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 15, così come riformulato. In relazione poi alla considerazione del relatore relativa all'opportunità di una graduazione della sanzione, così come indicato dalla Commissione ambiente, fa presente di ritenere preferibile la previsione contenuta nell'emendamento 15.5 di un'ammenda pari ad un terzo del valore, in considerazione del fatto che nell'emendamento del relatore la sanzione è commisurata al valore del subappalto.

Il Presidente Virginio ROGNONI, richiamate all'attenzione della Commissione le due condizioni poste dalla Commissione ambiente all'articolo 15 in sede di espressione del parere cosiddetto « rinforzato », osserva che poiché l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 15 non recepisce tali condizioni, esso sarà posto in votazione per l'eventuale approvazione in via di principio ai fini della trasmissione alla Commissione ambiente per l'espressione del parere di competenza.

Il relatore Egidio ALAGNA ribadisce, in relazione alla seconda condizione posta dalla Commissione ambiente relativa alla sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori nel caso di condanna per subappalto non autorizzato, che tale conseguenza risulterebbe già prevista dalla normativa vigente.

Il Presidente Virginio ROGNONI, constatato l'assenza del deputato Mellini dichiara che deve intendersi che lo stesso abbia rinunciato all'emendamento 15.2.

Dopo dichiarazione di voto contraria del deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, ed avviso del quale sarebbe stato preferibile prevedere una graduazione della sanzione prevista nell'ipotesi di subappalto non autorizzato, e favorevole del deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA che ritiene che l'emendamento 15.5 interamente sostitutivo dell'articolo 15 recepisca il senso delle condizioni poste dalla Commissione ambiente, la Commissione approva, in via di principio, l'emendamento 15.5 interamente sostitutivo dell'articolo 15.

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che il suddetto articolo sarà immediatamente trasmesso alla VIII Commissione ambiente per l'espressione del parere di competenza.

Il seguito della discussione dei progetti di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,25.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Ivo Butini.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3994).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana (1000).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

TREMAGLIA ed altri: Istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero (3341).

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente informa la Commissione che sui provvedimenti in discussione sono pervenuti i pareri favorevoli della I, V e XI Commissione. In particolare il parere della I Commissione raccomanda di valu-

tare l'eventualità di inserire all'articolo 17 del disegno di legge forme di garanzia volte ad assicurare il pluralismo delle associazioni.

Il relatore Franco FOSCHI, ricorda come il testo del disegno di legge e delle due proposte abbinate rappresenti il risultato di un lungo lavoro che fa seguito a quanto emerso dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione e dalla consultazione con le forze sociali e dell'emigrazione. L'approvazione del provvedimento si presenta particolarmente urgente a fronte dell'imminente rinnovo dei COE-MIT.

Il testo approvato all'unanimità dal Senato, costituisce un miglioramento sensibile del progetto originariamente presentato: introduce l'obbligatorietà del parere del Consiglio generale sulle materia che interessano le comunità di emigrati; riduce il numero dei suoi componenti per renderlo più agile e operativo; detta una procedura transitoria in attesa del censimento generale degli italiani all'estero.

Il relatore sottolinea però alcune incertezze riscontrate nella formulazione del testo: ad esso è necessario dare un'interpretazione, che costituisca indirizzo preciso per le norme di attuazione che il Governo dovrà emanare. Ad esempio il « parere » di cui all'articolo 3 dovrebbe essere richiesto obbligatoriamente dal Governo in tutti i casi previsti dal comma 2. Ancora al comma 1, lettera c dello stesso articolo, il termine « concreta » deve essere inteso come « documentata » attività. All'articolo 4, comma 4, appare generica la formulazione riguardante i « discendenti », che può creare numerosi problemi quando si colleghi la disposizione con le procedure di elezione dei membri del Consiglio. A tal fin sottolinea la necessità che una corretta proporzionalità sia assicurata in sede di norme di attuazione.

Segnalato poi come le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 6 e nel comma 6 dell'articolo 9 rappresentino una possibile duplicazione, e possano determinare una presenza di soggetti esterni al CGIE quasi superiore ai componenti lo stesso, ritiene che le norme debbono essere applicate in modo da non far verificare tale situazione. Ancora all'articolo 9 il termine « in margine » deve intendersi, più correttamente e più elegantemente, come « in occasione ».

Tenuto conto di questi rilievi, ritiene tuttavia di dover raccomandare una rapida approvazione del testo in questione, che costituisce parte integrante delle misure interessanti la situazione dei nostri emigrati, misure che non possono in alcun caso essere ritardate, al fine di non creare vuoti tra quanto emerso in sede di Conferenza per l'emigrazione, e quanto disposto dal Parlamento italiano. In ogni caso, per arrivare ad una sollecita approvazione del « pacchetto » emigrazione, auspica che anche alla Camera il provvedimento in discussione possa ricercare una approvazione unanime e che si realizzi una piena ed ampia collaborazione tra tutte le Commissioni che sono interessate ai provvedimenti in materia di emigrazione.

Il Presidente Flaminio PICCOLI condive le esigenze manifestate dal relatore.

Il deputato Mirko TREMAGLIA manifesta la soddisfazione del gruppo MSI per questo provvedimento che corona una sua decennale battaglia, e riconosce i diritti dei cittadini italiani facenti parte della nostra comunità all'estero. Il testo in esame infatti dà finalmente vita ad un organo che assicura rappresentanza ai milioni di cittadini italiani emigrati e colma un vuoto esistente dal 1976.

Deve rilevare tuttavia come tra i compiti del CGIE non siano stati inseriti alcuni di quelli specificamente previsti dalla Conferenza per l'Emigrazione; come il parere del Consiglio pur essendo obbligatorio non sia previsto come vincolante; come ancora al Consiglio stesso non sia affidato alcun potere di iniziativa legislativa, ma solo di « consulenza » per atti del governo; infine il Governo e le regioni dovrebbero essere sempre impegnati a richiedere al Consiglio i pareri di cui all'articolo 3, comma 2 e 3.

Concordando con quanto rilevato dal relatore, osserva come sia eccessiva la previsione della presenza di esperti rispetto ai componenti eletti, ma per non ritardare l'approvazione della legge rinuncia a presentare emendamenti.

Preannuncia infine la presentazione di un progetto di legge costituzionale affinché i rappresentanti degli italiani all'estero possano sedere in Parlamento in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica.

Il deputato Germano MARRI concorda nella sostanza con quanto sostenuto dal relatore e con i rilievi del deputato Tremaglia, e ritiene che il provvedimento debba essere approvato nel più breve tempo possibile, in quanto attuazione concreta del « pacchetto » emigrazione. Permangono tuttavia dei limiti nella formulazione del testo, e spera che il Governo ponga l'attenzione dovuta a superare gli stessi in sedi attuazione.

Circa i pareri che possono essere richiesti al CGIE, mentre giudica oppor-

tuno che il Governo debba richiederli obbligatoriamente, manifesta perplessità per quanto riguarda quelli relativi all'attività delle Regioni, al fine di non « appesantire » il loro lavoro. Auspica poi che le norme di attuazione, ed in particolare quelle previste dagli articoli 4, 5 e 17, siano portate di fronte alle Camere, al fine di una loro attenta valutazione.

Il relatore Franco FOSCHI replicando, sottolinea l'importanza dei poteri di iniziativa che potrebbero essere affidati al Consiglio. Per il momento, ricorda comunque come alcune iniziative possano già essere attuate ai sensi di quanto previsto nell'articolo 2 comma 1, punto b. Auspica al riguardo che il CGIE faccia il più ampio uso possibile di quanto ivi previsto.

Riguardo al pluralismo associativo previsto dall'articolo 13 si augura che sia garantito nel senso più ampio possibile anche alla luce dell'ordine del giorno approvato dal Senato.

Il Sottosegretario per gli affari esteri Ivo BUTINI, ringraziati il relatore e gli oratori intervenuti, assicura che il Governo opererà in modo da superare i ri-

lievi mossi al testo, andando nel senso auspicato dagli oratori. Al momento non appare comunque possibile soddisfare la richiesta di dare rilievo costituzionale al Consiglio, trovandosi la Commissione in sede di discussione di una legge ordinaria; assicura comunque che l'argomento sarà ripreso.

La Commissione approva all'unanimità gli articoli del disegno di legge cui non sono stati presentati emendamenti. Approva poi, sempre all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso. Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1000 e 3341.

Sui lavori della Commissione.

Su richiesta dei gruppi la Commissione rinvia alla seduta di domani il proseguimento della discussione del testo unificato sul commercio delle armi.

Su richiesta del Governo rinvia alla seduta dell'8 novembre lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e del parere su disegno di legge 3934.

La seduta termina alle 10,50.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente, Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Delio Meoli.

Disegni di legge:

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di Porto (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (4200).

(Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore, Salvatore MELELEO, illustra le finalità del provvedimento in esame, che mira a fronteggiare una grave situazione di insufficienza nell'organico delle Capitanerie di porto, che pure devono assolvere un ampio arco di attribuzioni in materia di traffico mercantile, di

diporto nautico, di sfruttamento minerario, di salvaguardia delle coste dall'abusivismo, di tutela delle acque costiere, di controllo della navigazione. Propone pertanto una tempestiva approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Delio MEOLI, concorda con il relatore.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA si associa a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

Il deputato Michele GALANTE sottolinea invece la necessità di ulteriori chiarimenti, che evitino l'insorgere di scavalcamenti e sperequazioni, proprio nel momento in cui si vuol procedere ad un organico riassetto dei problemi del personale.

Dopo che il deputato Guido ALBERINI, a nome del gruppo socialista, ha espresso adesione alla tesi del relatore, il Sottosegretario MEOLI esprime la propria perplessità in ordine ai pericoli di scaval-

camento, cui a suo avviso il provvedimento in esame non dà luogo. Un problema potrebbe invece essere costituito dal coordinamento delle diverse forze di polizia in materia di controllo costiero. In questo caso però la discussione del provvedimento non è la sede opportuna per intervenire, ed il problema va pertanto affrontato in altra sede.

Il deputato Isaia GASPAROTTO non è pregiudizialmente contrario ad approvare il provvedimento; ma si chiede se esso sia in sintonia con il dibattito attualmente in corso in materia di avanzamento. Pertanto auspica il necessario chiarimento, che può avvenire o attraverso la costituzione di un Comitato ristretto o mediante la costituzione di un gruppo di lavoro informale cui partecipi anche il Governo.

Il deputato Mario TASSONE rileva che le preoccupazioni espresse dai deputati Gasparotto e Galante sono di carattere generale e attengono alla grande questione del personale. Quello delle Capitanerie di porto è invece un problema antico, che ha una sua specificità. Ricorda ad esempio che gli ufficiali del Corpo ne chiesero a suo tempo la smilitarizzazione. Ribadisce in proposito la sua preferenza per un deferimento delle questioni concernenti il personale a sedi diverse del *plenum* della Commissione, che non può essere trasformata in una sorta di consiglio di amministrazione. Nel merito, però, il gruppo democristiano è favorevole ad una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il relatore Salvatore MELELEO propone quindi la costituzione di un gruppo di lavoro informale che consenta quanto prima di ottenere il chiarimento richiesto del gruppo comunista, per consentire alla Commissione di procedere domani all'approvazione del provvedimento.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Stelio De Carolis e Delio Meoli.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).

(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Paolo Pietro CACCIA chiede preliminarmente alla Presidenza di attivare le procedure necessarie per un

sollecito trasferimento alla sede legislativa del testo unificato, già definito dalla Commissione vari mesi or sono e che ora parrebbe possibile affrontare positivamente anche in sede legislativa. Qualora, come spera, tale procedura sia sollecitata, sottopone alla Commissione l'opportunità di rinviare la prevista missione negli Stati Uniti, per evitare che la pur importante attività conoscitiva prevalga su quella legislativa.

Il deputato Isaia GASPAROTTO, dopo aver sottolineato che vari sono i provvedimenti urgenti, e che oltre a quello concernente gli ufficiali vi è ad esempio anche quello riguardanti i sottufficiali, invita il Governo ad attestare la sua sensibilità in ordine al problema in esame indicando quali finanziamenti intenda destinarvi, dato che nella finanziaria all'esame del Senato non ve ne è traccia.

Il deputato Giuseppe PISANU rileva che i tempi di lavoro sono stretti e che quindi la Commissione deve determinare la sua scelta in ordine alla missione negli Stati Uniti, sulla base di un'attenta considerazione dei tempi di eventuale approvazione in sede legislativa del testo unificato.

Dopo che il deputato Giovanni PELLEGATTA ha sottolineato l'importanza e l'autorevolezza dei contenuti della missione negli Stati Uniti, e che si deve trovare il tempo sia per le attività conoscitive sia per quelle legislative, il deputato Mario TASSONE rileva che le due esigenze, quella conoscitiva e quella legislativa, devono risultare complementari ed essere armonizzate in una programmazione organica. È chiaro che, in una eventuale alternativa, si debba optare per la produzione legislativa; ma bisogna chiedersi se tale alternativa esista davvero oppure non sia determinata da ritardi di varia natura. Chiede quindi al Presidente di valutare la possibilità di contemperare le due esigenze e, qualora ciò non sia possibile, di annullare la missione.

Il deputato Raniero LA VALLE sottopone alla Commissione l'opportunità di mantenere la visita di studio negli Stati Uniti, che comunque riveste un grande valore, però ridefinendola nei tempi.

Il presidente Valerio ZANONE osserva che la missione negli Stati Uniti, programmata all'inizio della legislatura e autorizzata dal Presidente della Camera ormai da alcuni mesi, offre una particolarissima occasione di approfondimento e di studio, ai più alti livelli possibili. È quindi contrario all'ipotesi di un annullamento ed invita perciò a verificare se sussista davvero una inconciliabilità tra l'effettuazione del viaggio di studio e l'approvazione del testo unificato, in sede legislativa, che deve ancora essere richiesta, a' termini di regolamento, e quindi autorizzata. Meglio dunque deferire ad un Comitato ristretto la verifica delle concrete possibilità del testo di perfezionare il suo iter, condizione preliminare a qualsiasi valutazione sui tempi.

Dopo brevi precisazioni dei deputati Isaia GASPAROTTO, Gastone SAVIO, Paolo Pietro CACCIA, Mario TASSONE, Michele GALANTE, Antonino MANNINO, Mauro DUTTO e Michelangelo AGRUSTI nonché del rappresentante del Governo, la Commissione approva la proposta del Presidente di costituire un Comitato ristretto, con l'intesa che si riunisca immediatamente.

La seduta termina alle 11,30.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stelio De Carolis.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 1 inteso al conferimento della capacità di rifornimento in volo dei velivoli F. 104 S.

(Esame e conclusione).

Il relatore, Michelangelo AGRUSTI, illustra il quadro di riferimento generale e le finalità operative del programma in esame, sul quale propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raniero LA VALLE è contrario, perché il programma risente di una impostazione strategica inattuale: occorre infatti una revisione coraggiosa del modello di difesa che tenga conto delle trasformazioni in corso. In proposito è quanto mai impellente un confronto con il ministro sulle linee portanti cui intende ispirare la sua politica.

Si dichiarano invece favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Giuseppe PISANU, Giovanni PELLEGGATTA, Mauro DUTTO e Antonino MANNINO, il quale precisa che, pur restando valide le osservazioni del deputato La Valle circa l'opportunità di ripensare il modello di difesa, il programma in esame non appare pregiudizievole rispetto ad alcuna configurazione che esso debba assumere.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato La Valle, la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 8 relativo al conferimento di un'adeguata flessibilità di carico (passaggeri e/o materiali) a 2 velivoli cisterna B 707.

(Esame e conclusione).

Il relatore, Michelangelo AGRUSTI, sottopone alla Commissione l'opportunità di esprimere parere favorevole sul programma in esame, di cui illustra le caratteristiche salienti.

Il deputato Antonino MANNINO ritiene ragionevole tale programma e annuncia il consenso del gruppo comunista.

Il deputato Raniero LA VALLE è favorevole, anche in considerazione della possibile doppia utilizzazione, militare e civile del mezzo.

Favorevoli i deputati Mauro DUTTO e Giovanni PELLEGGATTA, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ricerca e sviluppo di un sistema elettroacustico per il progetto del sommergibile anni '90.

(Esame e conclusione).

Il relatore, Gastone SAVIO, illustra caratteristiche e finalità del programma, rispetto al quale propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Sono favorevoli i deputati Mauro DUTTO e Giovanni PELLEGGATTA.

Con l'astensione dei deputati Raniero LA VALLE e Antonino MANNINO, il quale precisa di essere d'accordo nel merito, ma di ritenere altresì indispensabile una discussione di ampio raggio, la Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (annuale) n. SMA 6 relativo all'acquisizione delle componenti telecomunicazioni, supporto logistico e mezzi per la movimentazione dei sistemi radar a medio raggio MRCS-403.

(Esame e conclusione).

Dopo l'illustrazione del relatore, Mario TASSONE, che propone alla Commissione di esprimere parere favorevole, il deputato Antonino MANNINO annuncia l'assenso del gruppo comunista su tale pro-

posta, pur rilevando l'opportunità di un maggiore dettaglio nelle informazioni di spesa.

Favorevoli anche i deputati Raniero LA VALLE, Giovanni PELLEGATTA, Mauro DUTTO, Giuseppe PISANU e Guido ALBERINI, a nome dei rispettivi gruppi, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (pluriennale) n. SMA7 relativo alla definizione, sviluppo e produzione del sistema d'arma « Modular stand of weapon (MSOW) ».

(Esame e conclusione).

Il relatore, Mario TASSONE, illustra il contenuto del programma in esame, sul quale propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raniero LA VALLE ritiene opportuna una sospensione dei lavori per rendere possibile un costruttivo confronto in proposito col ministro, sottolineando l'esigenza di non lasciarsi invischiare nella spirale degli armamenti, per la quale non appena un programma è varato, subito lo si giudica obsoleto e se ne chiede la sostituzione con uno più sofisticato.

Il deputato Giuseppe PISANU giudica invece positivamente il programma, sia nel merito sia nella sua derivazione dalla cooperazione internazionale, e ne chiede l'approvazione immediata.

Il deputato Antonino MANNINO annuncia il voto contrario del gruppo comunista e invita il Governo a ritirare il programma.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Stelio DE CAROLIS, è disponibile a qualsivoglia approfondimento e confronto in proposito, ma chiede alla Commissione di rispettare i termini.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario dei deputati del gruppo comunista e del deputato Raniero LA VALLE, la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma per la costruzione di una unità navale minore ausiliaria per il supporto logistico mobile alle unità di contromisure mine e per le attività del centro addestramento per la guerra di mine (Maricentromine).

(Esame e conclusione).

Il relatore Guido ALBERINI illustra le caratteristiche fondamentali del programma, ed invita la Commissione ad esprimere su di esso parere favorevole.

Il deputato Antonino MANNINO, rilevata sia la scarsa velocità che il ridotto tonnellaggio del mezzo, ritiene opportuno un rinvio che ne consenta un esame più ponderato.

I deputati Giovanni PELLEGATTA, Mauro DUTTO e Paolo Pietro CACCIA annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi; mentre il deputato Luigi D'AMATO concorda con le osservazioni del deputato Mannino.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Stelio DE CAROLIS, si dichiara disponibile a fornire ogni indicazione in proposito, ma sollecita la Commissione ad esprimersi favorevolmente.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

Parere ex articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati sul programma di ammodernamento (pluriennale) n. SMA9 relativo all'acquisizione di n. 3 sistemi per l'intercettazione, l'analisi e la goniometria di radioemissioni da ponti radio.

(Esame e conclusione).

Il Presidente, Valerio ZANONE, in sostituzione del deputato Antonino Perrone, impossibilitato ad essere presente, illustra le caratteristiche del programma in esame, ed invita la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Favorevole il deputato Antonino MAN-
NINO, la Commissione approva all'unani-
mità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 13.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO, indi del Vicepresidente Luigi CASTAGNOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero Mario Angelini.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rivolge al dottor Enrico PUCCI, funzionario addetto alla segreteria della Commissione bilancio, trasferito ad altro incarico, un saluto cordiale accompagnato dal vivo apprezzamento per il lavoro svolto.

Fa presente inoltre alla Commissione che intende riferire in una prossima seduta sui risultati della missione svolta nei giorni scorsi in Gran Bretagna che si collegano per più aspetti a problemi oggetto di iniziative della Commissione. Prenderà pertanto contatto con il ministro del tesoro e il ministro degli esteri per un esame dei risultati della visita secondo una formula già sperimentata in precedenti occasioni.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO in apertura di seduta, presenta le note relative alla copertura delle leggi di spesa per gli anni successivi al triennio compreso nel bilancio pluriennale richiesta dalla Commissione nella seduta del 18 ottobre.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (3934).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Aldo GREGORELLI propone di esprimere parere favorevole in quanto dal provvedimento non sembrano derivare maggiori oneri.

Concorde il rappresentante del Governo, la Commissione approva tale proposta.

Nuovo testo del disegno e della proposta di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Nino CARRUS ricorda come nella seduta del 19 ottobre scorso avesse chiesto al Governo chiarimenti relativi sia agli oneri derivanti dalle modifiche alla normativa relativa all'indennità di missione sia a quelli complessivamente derivanti dall'istituzione dell'indennità di funzione e dalla disciplina applicata alla dirigenza del parastato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ricorda anzitutto che le modifiche della disciplina dell'indennità di missione — portando ad un aumento del loro costo unitario — rendevano necessario, ai fini del contenimento della spesa, una diminuzione del numero complessivo delle missioni.

Con riferimento all'indennità di missione, rileva poi la grande importanza di tale innovazione, il cui carattere profondamente innovativo si evince, fra l'altro, dal comma 3, lettera c), dell'articolo 17 secondo il quale l'adeguamento nel tempo dell'indennità stessa avverrà tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Ciò posto, giova considerare che i commi 1 e 5 del predetto articolo 17 subordinano il riconoscimento della citata indennità all'effettivo esercizio di determinate funzioni; dal che consegue una duplice esigenza in ordine sia alla individuazione e graduazione delle richiamate funzioni sia alla ricognizione delle eventuali altre categorie di personale interessato, oltre i dirigenti civili dello Stato.

Quanto, poi, alla concreta regolamentazione del nuovo emolumento, il provvedimento in esame ne effettua un completo rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza pe-

raltro alcun limite in ordine alla effettiva determinazione delle misure dell'emolumento stesso, se non quello di una mera indicazione dei parametri minimo e massimo entro i quali l'indennità in parola potrà in concreto essere commisurata, tenuto evidentemente conto della variegata gamma di funzioni a livello dirigenziale sussistenti nell'attività statale.

Dalle considerazioni che precedono dovrebbe emergere con sufficiente chiarezza l'impossibilità di correlare il previsto onere annuo di 25 miliardi all'entità del personale interessato. Stante quanto susposto, e non ritenendosi che l'inadeguatezza del menzionato onere possa essere preclusiva all'ulteriore *iter* del provvedimento, la questione non può che essere superata ammettendo la parzialità del richiamato onere. Invero, tenuto anche conto dei tempi in cui potrà realisticamente essere attuata la riforma della dirigenza, nonché la disciplina regolamentare dell'indennità in questione, appare coerente prevedere una decorrenza successiva dell'emolumento, ad esempio dal 1° settembre 1990, operando altresì sulla gradualità nella corresponsione dell'emolumento stesso nell'arco di più esercizi finanziari.

In relazione a quanto precede giova altresì aggiungere che il Governo ha in corso un approfondimento circa le implicazioni finanziarie complessive del provvedimento ai fini di un eventuale accorciamento nelle scadenze temporali ipotizzabili per portare a regime l'emolumento in questione.

Il relatore Nino CARRUS, a seguito delle dichiarazioni rese dal Governo, ritiene che bisognerebbe ricercare il modo per garantire il contenimento del numero complessivo delle missioni, sì da bilanciare i maggiori costi unitari per missione, e delle spese derivanti dall'istituzione dell'indennità di missione, anche con riferimento alla nuova decorrenza proposta dal Governo.

Si riserva pertanto di elaborare nella giornata di oggi uno schema di parere a

ciò conforme, e di sottoporlo nella giornata di domani all'esame della Commissione.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che, nelle sedute precedenti era emerso anche un problema relativo alla dirigenza del parastato, e che sarebbe opportuno approfondire gli aspetti di quantificazione degli oneri da ciò derivanti ovvero adottare altre soluzioni normative. Nell'invitare quindi il relatore a predisporre lo schema di parere appena annunciato, chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti anche su tale punto.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, riservandosi di fornire ulteriori delucidazioni in seguito, dichiara comunque che la via di un differimento temporale dell'entrata in vigore di alcune disposizioni, già proposta in riferimento all'indennità di funzione, può essere degna di attenzione e forse di ulteriori applicazioni.

Il deputato Flora CALVANESE osserva che l'atteggiamento del Governo conferma come il provvedimento parta nel modo peggiore, in quanto permangono seri problemi a proposito della stessa indennità di funzione, la quale non costituisce mero aspetto marginale della riforma, ma ne rappresenta invece momento essenziale. A tale proposito occorre reperire adeguate risorse finanziarie, senza procedere sulla strada di una posposizione dell'entrata in vigore di tali disposizioni, di cui ribadisce la grande importanza ai fini di un riassetto complessivo della dirigenza statale.

Chiede poi al Governo ulteriori chiarimenti in ordine sia all'effettivo numero di beneficiari del provvedimento, e alla possibilità che la stima presente nella relazione tecnica al disegno di legge sia oggi effettivamente superata, e in ordine ai motivi che hanno condotto, all'interno della relazione tecnica, ad inserire nei dati di valutazione stipendi non commisurati al loro valore iniziale ma già comprendenti due anni di anzianità.

La Commissione concorda quindi con la proposta avanzata dal relatore di un breve rinvio del seguito dell'esame alla giornata di domani per predisporre un parere condizionato, che consenta il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Nuovo testo della proposta di legge:

BORTOLAMI ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Alberto MONACI ricorda che in precedenza si era posta l'esigenza di un chiarimento sull'appartenenza delle IPAB al settore pubblico allargato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che non è stato ancora possibile giungere ad un soddisfacente chiarimento relativamente a tale questione, sicché — qualora dovesse essere espresso un parere nella giornata di oggi — continuerebbero a sussistere da parte del Governo notevoli perplessità sul provvedimento.

Il Presidente Luigi CASTAGNOLA rileva come vi sia stata negli ultimi tempi un'apprezzabile frequenza di rinvii, e come tali rinvii non possano essere decisi ricorrendo alla vaga formula « appena possibile », che produce solamente incontrollabili dilazioni temporali.

Il deputato Benedetto SANNELLA ricorda che è stata linea costantemente seguita da parte della V Commissione in passato quella di ritenere che le IPAB rientrassero all'interno del settore pubblico allargato. Rispetto ad allora non sembrano essere intervenuti elementi nuovi, sicché propone di confermare il parere contrario sul provvedimento già espresso.

Il relatore Alberto MONACI rileva che appare necessario considerare la richiesta

di riesame da parte della I Commissione, e che quindi la questione appare bisognosa di adeguato approfondimento. Propone quindi che l'espressione del parere sia rinviato di una settimana.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

Proposte di legge ed emendamento alla proposta di legge:

SCEVAROLLI ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (Approvata dal Senato) (2744).

AULETA ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto AIARDI ricorda che sussistevano notevoli perplessità sulla forma di copertura degli oneri derivanti dagli emendamenti 1. 1 e 2. 1. Chiede pertanto al Governo se su tale questione vi siano nuovi elementi di valutazione.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento a condizione che l'articolo 1 e l'articolo 2 siano sostituiti dai seguenti:

« ART. 1.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita la sede decentrata della Scuola Centrale Tributaria « Ezio Vanoni », istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310, nel comune di Scafati.

ART. 2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentrata di cui all'articolo 1, l'Ammini-

stratore dei Monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architettonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito nel comune di Scafati, via Vitiello, nonché ad adattare le strutture della adiacente scuola collegio della stessa Amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede a carico delle disponibilità, in conto residui, del capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e correlativamente iscritta al capitolo n. 501 del medesimo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle spese di funzionamento della sede decentrata della Scuola Centrale Tributaria « Ezio Vanoni » di Scafati si farà fronte nei limiti degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e del capitolo 140 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ».

Il relatore Alberto AIARDI dopo un breve approfondimento della proposta di parere avanzata dal Governo, dichiara di concordare con essa.

La Commissione approva tale proposta di parere favorevole condizionato.

Disegno di legge:

Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'Ambiente (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (3823).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Gianfranco ORSINI ricorda che nella seduta del 10 ottobre la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole a condizione che fosse soppresso l'articolo 2 che dispone la clausola di copertura. Dopo aver ribadito che l'utilizzo ai fini di copertura di un capitolo di spesa obbligatoria, come il capitolo 1017, contrasta con una specifica norma della legge 468, ricorda come in quella stessa seduta il sottosegretario di Stato per il tesoro avesse confermato che il provvedimento non comportava maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti nello stato di previsoine del Ministero dell'ambiente: sulla base di tale conferma, la Commissione bilancio ha condizionato l'espressione del parere favorevole alla soppressione dell'articolo. Successivamente, in data 19 ottobre, la Commissione lavoro ha richiesto il riesame del parere. Ritiene che si potrebbe accedere ad un parere favorevole non condizionato, allo scopo di non dover rinviare il provvedimento al Senato, solo precisando, con un'osservazione interpretativa da opporre al parere — che il significato normativo dell'articolo 2 non è quello di predisporre la copertura ma è quello di chiarire che l'assunzione in ruolo del personale a contratto del ministero dell'ambiente, assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 349 del 1975, comporta l'esaurimento della norma sostanziale, e conseguentemente l'esaurimento del capitolo 1024. Tale capitolo potrebbe poi essere formalmente soppresso durante l'esame, presso questo ramo del Parlamento, dei documenti di bilancio relativi al 1990.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero Mario ANGELINI dichiara di non aver obiezioni alla soppressione del capitolo 1024 per quanto riguarda il bilancio del 1990 e anni successivi, in quanto non vi è alcuna intenzione da parte del Ministero di procedere a nuove assunzioni sulla base dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 349.

Il deputato Andrea GEREMICCA esprime forti riserve sul fatto che possa

esser sufficiente l'apposizione di un'osservazione, invece che una condizione, al parere favorevole, come proposto dal relatore, per garantire il non ulteriore utilizzo del capitolo 1024, tanto più che al comma 2 dell'articolo 2 viene fatto riferimento non solo al 1989, ma anche ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Con riferimento quindi alle dichiarazioni rese dal sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini presso l'XI Commissione circa il voler impedire, con la formulazione dell'articolo 2 in questione, che con la stabilizzazione del personale precario si venisse a surrogare il personale previsto nell'organico, osserva che sembra essere divenuta una prassi costante delle amministrazioni dello Stato di aggirare il blocco delle assunzioni attraverso la stipula di contratti a tempo determinato, che hanno sbocco, nella maggior parte di casi, ad assunzioni in pianta stabile. Sulla base di tali considerazioni, pur condividendo quanto esposto dal relatore, ritiene che possa essere preferibile un parere condizionato, in luogo di un parere favorevole sia pure con osservazione, che di fatto rinvii alle buone intenzioni del Governo, lo svuotamento del capitale 1024.

Il deputato Giovanni NONNE concorda con la proposta di parere formulata dal relatore; quanto alla soppressione formale del capitolo 1024, a ciò si potrà procedere direttamente durante la sessione di bilancio.

Dopo ulteriori interventi del deputato Benedetto SANNELLA e del relatore Gianfranco ORSINI, la Commissione accoglie la richiesta del sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO di rinviare brevemente l'espressione del parere per le valutazioni che si rendono necessarie in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di legge:

CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili de-

maniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Sergio COLONI osserva che la legge n. 390 del 1986, che disponeva la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di dare in concessione o locazione beni immobili demaniali ad istituzioni culturali, non recava al proprio interno copertura finanziaria, sicché anche la piccola estensione dell'ambito dei beneficiari prevista dal presente provvedimento non sembrerebbe comportare maggiori oneri.

Chiedendo su tale punto chiarimenti al Governo, ritiene possibile — qualora su ciò vi fosse risposta positiva — esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che il provvedimento non appare comportare maggiori oneri.

Il deputato Bruno SOLAROLI rileva che permangono taluni aspetti non perfettamente chiari, e che al proposito all'interno della Commissione di merito era stata deliberata nella scorsa settimana la richiesta di relazione tecnica.

Il deputato Aristide GUNNELLA osserva che non appare opportuno in questo caso subordinare l'espressione del parere da parte della V Commissione all'elaborazione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione di merito: ciò sia per l'autonomia istituzionalmente propria di tale parere, sia perché dal provvedimento non appaiono effettivamente derivare maggiori oneri. Propone quindi di esprimere già nella giornata di oggi parere favorevole.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda con la posizione per cui l'attesa della relazione tecnica richiesta dalla Commissione di merito non è stretta-

mente necessaria; in essa vi possono essere senz'altro elementi di utilità ma senza che essi giungano a configurare una vera e propria necessità.

Il relatore Sergio COLONI dichiara che è possibile aderire ad un breve rinvio dell'espressione del parere in attesa dell'arrivo della relazione tecnica; sottolinea comunque come nel caso presente sembrerebbero sussistere elementi tali da indirizzare già fin d'ora verso l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione concorda con la proposta di rinviare l'espressione del parere fino all'arrivo della relazione tecnica.

La seduta termina alle 10,40.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO, indi del Vicepresidente Gerolamo PELLICANÒ. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio Rubbi, il sottosegretario di Stato per il bilancio Angelo Picano, il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano Montali, e il sottosegretario di Stato per la difesa Clemente Mastella.

Disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1988 (4205).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989 (4206).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1989.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1989.

Esame delle parti dei disegni di legge nn. 4205 e 4206 concernenti lo stato di previsione del Ministero del bilancio.

(Esame e conclusione).

Il relatore Maurizio NOCI rileva che dall'esame dell'assestamento emergono chiaramente incongruenze e carenze nel funzionamento del Ministero del bilancio, che evidenziano la lontananza dello stesso rispetto agli obiettivi che si intendevano raggiungere con la legge istitutiva del ministero. L'attività di programmazione, che avrebbe dovuto costituire la funzione principale del ministero, ha perso infatti progressivamente peso. Ciò non contrasta con la rilevante dotazione finanziaria del conto capitale, in quanto, come rilevato dalla Corte dei conti, la maggior parte dei capitoli svolgono quella che è stata definita una funzione di « contenitore contabile », trattandosi di risorse gestite dalle regioni in base a criteri di riparto e scelte risalenti all'amministrazione di settore.

Dopo aver rilevato che sull'ammontare complessivo del conto capitale la spesa impegnata nel 1988 sui capitoli FIO incide nella misura del 13 per cento, osserva che tutta la strumentazione di cui si avvalgono il FIO e il Nucleo di Valutazione presenta forti carenze che impediscono a questi organismi di intervenire in modo tempestivo e di svolgere con efficacia le funzioni ad essi assegnate. Dopo aver osservato come la legge n. 362 abbia attribuito al governo nella sua collegialità una funzione di programmazione dell'economia nazionale, e che quindi in questo contesto deve essere inquadrato il ruolo del ministero del bilancio, ribadisce la necessità di dar luogo al più presto alla riforma del ministero e alla definizione del suo ruolo nell'attività di programmazione per evitare il prolungarsi di una situazione che tutti riconoscono come non più prolungabile.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA rileva che l'aver rinviato alla data odierna, per una pluralità di motivazioni su cui non vuole soffermarsi, l'esame del rendiconto e assestamento, e il venir meno della sequenza logica e temporale prevista dalla legge n. 362 in ordine alla presentazione dei documenti di bilancio, fa sì che la presente discussione rivesta un valore

esclusivamente formale. Ciò evidenzia come la capacità del Parlamento quale organo di indirizzo in materia di bilancio sia largamente messa in discussione; l'esame del disegno di legge sull'assestamento dovrebbe costituire invece un importante momento di controllo sulle poste di bilancio risultanti al 30 giugno e sulle proposte di modifica presentate dal Governo, e conseguentemente un momento decisionale sull'evoluzione del bilancio stesso nella seconda metà dell'esercizio finanziario. La presente discussione, di carattere puramente rituale, è evidentemente ben lontana da tutto ciò.

Rileva quindi la necessità che il Governo presenti quanto prima la documentazione, richiesta dal Parlamento con apposita mozione, in cui si dia conto dell'efficacia delle misure assunte in questi anni dal Governo per risolvere la questione, più volte sottolineate dalla Corte dei conti, del divario esistente tra le autorizzazioni di spesa e le erogazioni; ritiene che tali misure non siano state adottate, o comunque siano state molto poco efficaci, se è vero che il divario suddetto si è accresciuto negli ultimi anni. Osserva infine che la stessa distanza che separa l'attuale funzionamento del ministero del bilancio da quello rispondente alla piena attuazione della legge istitutiva evidenzia l'opportunità di una revisione profonda di tutti i meccanismi normativi e amministrativi che regolano tale ministero.

Sollecita infine il Governo a mettere a disposizione della Commissione, prima che inizi l'esame del disegno di legge finanziaria presso questo ramo del Parlamento, i chiarimenti richiesti in ordine al funzionamento del FIO: il Governo dovrebbe infatti certificare puntualmente i risultati acquisiti in questi anni, e indicare le misure che si intendono adottare per evitare il ripetersi di quelle inadeguatezze e carenze da tutti riconosciute come tali.

Il deputato Raffaele VALENSISE ricorda che in occasione del dibattito in assemblea sulle mozioni relative al FIO,

lo stesso ministro del bilancio ha dovuto riconoscere che la revisione delle funzioni delle attribuzioni del ministero sia non oltre rinviabile.

Dopo aver ricordato le osservazioni del relatore e del deputato Castagnola su questo punto, rileva che ai sensi della legge n. 362, il documento di programmazione economico-finanziaria dovrebbe essere il punto di arrivo di una attività di programmazione che veda al suo centro il ministero del bilancio: niente di tutto questo è invece avvenuto.

Ricorda quindi che il FIO nacque in occasione di una elaborazione di un'attività di programmazione a medio termine che avrebbe dovuto costituire l'inizio della razionalizzazione dei conti pubblici e che avrebbe dovuto contenere un'indicazione precisa delle priorità nell'utilizzo dei fondi; questo piano non è mai stato definito e ciò fa sì che ci si trovi ora a svolgere una discussione rituale in cui vengono sollevati per l'ennesima volta i problemi di sempre. Concludendo, ribadisce l'improrogabile necessità di una revisione delle strutture e delle funzioni del ministero del bilancio che lo metta in grado di svolgere con efficacia il ruolo ad esso assegnato.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio Angelo PICANO rileva che nei precedenti interventi è stato evidenziato il ruolo determinante che dovrebbe svolgere il ministero del bilancio tanto nella stesura del documento di programmazione economico e finanziaria che nella sua fase attuativa. Formalmente tale ruolo già esiste, sia perché compete al ministero predisporre i documenti necessari al Governo per compiere le proprie scelte, sia perché nell'ambito del ministero sono collocati i vari comitati interministeriali il cui compito è proprio quello di dare attuazione alle direttive in materia di programmazione. Ciò non significa negare la necessità di una riforma, che si rende invece assolutamente improrogabile data l'inadeguatezza delle strutture del ministero e della dotazione del personale rispetto ai compiti previsti. Comunica in merito che

è allo studio del Governo un programma di riforma che ha come scopo di rendere possibile l'integrazione delle sue funzioni di programmazione e attuazione delle direttive.

Per quanto riguarda il FIO, il disegno di legge Fanfani si poneva come obiettivo di dare respiro a questo strumento in attesa della definizione di una riforma più generale. L'attuale ministro del bilancio ha evidenziato che così come è attualmente strutturato, tale organismo non è in grado di raggiungere le finalità volute al momento della sua istituzione. È necessario ad esempio una velocizzazione delle procedure di spesa e il superamento di quei ritardi che rendono meno efficaci le decisioni assunte. D'altra parte, tale problema si inserisce nel discorso più generale che viene affrontato nell'ambito del provvedimento collegato sugli investimenti pubblici presentato al Senato, in cui vengono indicati i criteri da seguire nell'orientamento delle risorse e in cui vengono indicati alcuni interventi organici, in materia di infrastrutture, in settori considerati di importanza prioritaria. Dopo aver auspicato che tale provvedimento sia approvato in tempi rapidi da entrambi i rami del Parlamento, dichiara che il Governo presenterà, entro 60 giorni, una documentazione dettagliata che dia conto dell'utilizzo dei fondi FIO e della motivazione dei ritardi nelle procedure di spesa.

Il relatore Maurizio NOCI prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e ribadisce la necessità di attuare anche in Italia una efficace attività di programmazione. Concludendo invita la Commissione ad accogliere la sua proposta di riferire favorevolmente.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore di riferire favorevolmente sulle parti del disegno di legge di rendiconto dello Stato e del disegno di legge di assestamento del bilancio relative al Ministero del bilancio e programmazione economica.

Esame delle parti dei disegni di legge 4205 e 4206 concernenti lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

(Esame e conclusione.)

Il relatore Vincenzo RUSSO osserva che l'esame dell'assestamento del bilancio del ministero delle partecipazioni statali per il 1989 verte su importi di modesta entità, ed in quanto tale esso è stato rapidamente esaminato ed approvato dal Senato senza apportare modifiche.

In effetti, gli importi delle variazioni, rispetto sia al bilancio complessivo del Ministero, sia — ed in misura ben maggiore — rispetto alle dimensioni del sistema delle partecipazioni statali che il Ministero stesso è chiamato a governare, appaiono trascurabili.

Per quel che riguarda le variazioni in conto capitale, esse sono dovute in misure preminente all'approvazione della legge n. 181 del 1989, riguardante i fondi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche, già largamente dibattuta nei due rami del Parlamento.

L'esame che appare rilevante ed urgente compiere riguarda due aspetti sostanziali:

I. La complessiva rispondenza dell'azione svolta dalle PP.SS. a sostegno dello sviluppo del Paese, in vista degli importanti traguardi di competitività europea che si vanno sempre più avvicinando.

II. La rispondenza dell'attuale assetto istituzionale, inteso nel senso più ampio, ai compiti ed alle necessità operative del sistema delle PP.SS.

Sia sul primo che sul secondo punto possono esprimersi non solo osservazioni e critiche, ma anche costruttive proposte di miglioramento.

Quanto al tema, di grande rilevanza politica, della rispondenza del sistema delle PP.SS. alle necessità di sviluppo del Paese, osserva che i risultati di questi ultimi anni dell'IRI e dell'ENI confermano che si è imboccata la via giusta, che è quella dell'efficienza e della competitività internazionale.

Si è forse lasciata troppo da parte la complessa scelta dei settori strategici, per perseguire obiettivi più strettamente imprenditoriali; si è forse sacrificato troppo il tema dello sviluppo delle aree più svantaggiate del Paese; si è forse seguita una linea troppo privatistica; ma nel complesso i risultati economici e produttivi sono stati positivi, e questo deve essere riconosciuto senza esitazioni.

Risultati migliori si sarebbero forse potuti ottenere se il confronto con le forze politiche e sociali fosse stato gestito in modo più attento e talvolta meno drastico: si sarebbero così potute evitare reazioni e blocchi che spesso hanno rallentato o compromesso determinate scelte strategiche degli Enti.

In questo senso, crede si debba dare un preciso indirizzo al Ministero vigilante perché concentri la propria attenzione più sulla gestione politica che su quella imprenditoriale del sistema.

Ma dove è realmente mancato uno sforzo adeguato del Ministero e degli Enti è sull'aspetto istituzionale.

Su questo argomento crede si possano far proprie molte delle considerazioni della Corte dei conti, che riscontra le anomalie rappresentate da alcune strutture di risanamento gestite al di fuori del sistema delle Partecipazioni statali, come la RIBS (Ristrutturazione industria bieticoltura e saccarifera) e la REL (Ristrutturazione elettronica) e come la stessa GEPI, tutte oggetto di consistenti trasferimenti pubblici, e tutte sostanzialmente carenti in quell'opera diretta di razionalizzazione e risanamento dove invece IRI ed ENI hanno dimostrato di poter raggiungere positivi e concreti risultati.

Ed a queste considerazioni appare opportuno aggiungere la persistente mancanza di coordinamento tra le attività svolte dai tre Enti in aree contigue o addirittura competitive, dove è mancata sia l'opera di indirizzo, sia l'armonica adesione delle forze politiche di Governo.

Le diverse iniziative, le ripetute indagini, non sono riuscite a definire compiutamente dove debbano cominciare e dove debbano finire le competenze di IRI, ENI ed EFIM.

È evidente che toccare queste situazioni ormai in gran parte consolidate, ha implicato l'impatto con interessi industriali di non secondaria grandezza; tuttavia in questi casi si tratta di far raggiungere ad imprese a prevalente o totale partecipazione statale dimensioni sufficienti ad affrontare la concorrenza europea ed internazionale, e non sembra troppo chiedere che questi interessi particolari vengano sacrificati di fronte alle esigenze reali e complessive della collettività nazionale.

In questi giorni si decidono importanti mutamenti alla guida dei maggiori Enti di gestione: credo che l'occasione di oggi sia opportuna per esprimere un preciso auspicio, in particolare al Ministro delle partecipazioni statali, perché le scelte siano finalizzate al raggiungimento di questo generale obiettivo di razionalizzazione, di ridefinizione dei ruoli e dei compiti, e quindi al raggiungimento di un sempre maggior grado di efficienza e competitività.

Raggiunti questi obiettivi, i ricorrenti temi della privatizzazione perdono molta della loro urgenza; a parte discussioni teoriche di scarso interesse operativo, il controllo pubblico o privato di una impresa appare in realtà fattore del tutto secondario rispetto alla effettiva capacità che l'impresa stessa dimostra in termini di produzione di reddito, di ampliamento dell'occupazione, di contributo alla complessiva potenzialità di affermazione del nostro apparato produttivo nel quadro internazionale.

Concludendo invita la Commissione ad accogliere la sua proposta di riferire favorevolmente.

Il deputato Giuseppe SINESIO dichiara di riprendere con questo intervento dopo due anni di assenza un impegno presso la Commissione bilancio che è stato sempre caratterizzato da ragioni ideali volta a ricercare l'interesse del Paese con particolare riferimento alla tutela delle aree più svantaggiate. Ha sempre ritenuto l'obiettivo del riequilibrio territoriale come quello centrale nella po-

litica economica italiana e ritiene che le partecipazioni statali, debbono essere non un mondo a sé, ma uno strumento diretto della politica economica del Governo. La loro azione deve essere perciò strategicamente orientata verso questo obiettivo. Ciò non avviene. Parole recenti del Presidente del Consiglio Andreotti fanno pensare a intenzioni migliori che nel passato. Ma il comportamento del ministro delle partecipazioni statali in questi primi mesi del Governo non è stato conseguente. Gli enti a partecipazione statale insistono in una politica di chiusura di aziende nel Mezzogiorno mentre in altre zone i programmi sono di razionalizzazione e sviluppo produttivo. Il Parlamento non può accettare una linea di questo genere. Si deve invece pretendere dalle partecipazioni statali un indirizzo che risponda agli interessi del Paese e non alle logiche soggettive di singoli dirigenti. Deve riaffermarsi il primato della politica generale sancita in Parlamento nella definizione dei fini da perseguire da parte degli enti di gestione. A questo scopo occorre correggere un errore compiuto con la riforma regolamentare del 1987 che ha fatto prevalere istanze di carattere settoriale nella distribuzione delle competenze in materia di partecipazioni statali tra le Commissioni permanenti. Occorre invece privilegiare fini generali di politica economica riportando l'indirizzo e il controllo alla Commissione generale in materia di politica economica e cioè alla Commissione bilancio. Finalità e ragioni pubbliche devono caratterizzare l'operato delle aziende a partecipazione statale e dunque esse devono rivolgere la loro capacità di sviluppo e di investimento nelle aree dove permangono sacche di povertà e impressionanti livelli di occupazione. Può assicurare fin d'ora che in questa direzione non ci si accontenterà delle parole e proporrà alla Commissione una serie di interventi volti a garantire un cambiamento nell'atteggiamento degli enti e delle società, chiamando se necessario il ministro e i dirigenti a rispondere in Parlamento. Solo dichiarando questo risoluto impegno, può annunciare di votare a fa-

vore dell'assestamento del bilancio 1989 e del rendiconto 1988 per ciò che concerne lo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA ritiene che si debba limitare la presente discussione all'esame dei dati contenuti nella tabella del Ministero delle partecipazioni statali sia per quanto riguarda il rendiconto 1988 che l'assestamento 1989, rinviando più propriamente ad altra seduta la discussione su gli indirizzi in tale materia che il Parlamento intende rivolgere al Governo. Quanto alle questioni concernenti la ripartizione delle competenze in materia di partecipazioni statali tra la Commissione bilancio e le altre Commissioni permanenti, inclusa la Commissione bicamerale, dichiara che il Gruppo comunista non intende affatto mettere in discussione le competenze come attualmente definite.

Sottolinea quindi la contrazione progressiva che si è registrata nel ruolo svolto nel sistema economico da parte delle partecipazioni statali, contrazione che si è verificata anche nel 1989 rispetto all'anno precedente: si può discutere se ciò abbia implicazione positive o negative e si possono ricercarne le ragioni, ma si tratta comunque di un dato di fatto che non è possibile sottovalutare. Ritiene che tale discussione, come pure quella relativa alla rispondenza dell'operato delle partecipazioni statali rispetto agli indirizzi ad essa assegnati, potrà avere luogo in occasione dell'esame del bilancio: auspica che, diversamente dalla precedente sessione, vi siano quest'anno le condizioni per un dibattito approfondito, in occasione del quale il Governo dovrà fornire, in tempi ragionevolmente brevi, i chiarimenti richiesti.

Rileva come in numerosi documenti ufficiali, e tra questi la relazione annuale della Banca d'Italia, emerge chiaramente come il sistema produttivo italiano, ad eccezione di alcuni settori, (mobilio, abbigliamento, tessili, cuoio, calzature) sia fortemente impreparato all'apertura alla concorrenza internazionale che si avrà

alla fine del 1992 con la formazione di un mercato unico europeo. Rispetto a tali problemi che cosa hanno fatto finora e che cosa intendono fare l'ENI, l'EFIM e l'IRI? E ancora, in un anno quale il 1988 in cui si è verificata un'inversione di tendenza nel *trend* occupazionale del settore industriale, nelle aziende delle partecipazioni statali non solo si è registrato un aumento dell'occupazione, ma si è verificata anzi una ulteriore drastica caduta. Ritiene che per dare una soluzione a questi problemi, tra le varie misure che dovrebbero essere adottate è certamente compresa quella riguardante la nomina dei Presidenti e dei dirigenti degli enti di gestione che dovrebbero rispondere esclusivamente a criteri di capacità, professionalità e idoneità rispetto alle funzioni che si intendono loro assegnare.

Quanto infine alla modifica dell'assetto del sistema delle partecipazioni statali, rileva come di fronte ai numerosi ordini del giorno approvati dal Parlamento, il Governo non abbia dato finora risposta: è questo un problema che riguarda non solo l'opposizione ma tutto il Parlamento che viene posto di fronte ad un Governo costantemente inadempiente.

Osserva infine che la tabella in esame non contiene alcun dato circa l'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dall'ammortamento dei prestiti obbligazionari contratti degli enti di gestione: ritiene necessario che il Governo fornisca un'informazione puntuale su tale punto, anche in vista dell'esame della legge finanziaria e dei nuovi documenti di bilancio.

Il deputato Raffaele VALENSISE chiede in quale modo il Governo intenda adempiere alle richieste della Corte dei conti circa le attività editoriali del gruppo EFIM: tali attività infatti persistono da mesi nonostante le numerose censure della Corte dei conti, che sono state riprese anche in risoluzioni parlamentari. Si riferisce in particolare al «Giorno» nei cui editoriali vengono tra l'altro utilizzate terminologie che non sembrano certo confacenti ad un organo

dello Stato: dovrebbe essere chiarita in modo definitivo la politica che gli organi di Stato si propongono con questi editoriali.

Sottolinea quindi l'assoluta mancanza di una politica e di una attività di programmazione per quanto riguarda la costruzione del polo ferroviario: rileva in merito la responsabilità dell'EFIM, che con la sua inerzia ha causato riflessi estremamente negativi sulle aziende operanti in questo settore con ricadute pesanti in termini di occupazione. Ricorda in proposito la situazione in cui versa il complesso delle Officine Meccaniche Calabresi (OMECA), che avrebbe dovuto svolgere una funzione di volano nell'economia locale e la cui attività risulta invece vanificata dalle strategie disattente e incoerenti che le partecipazioni statali svolgono nel Mezzogiorno. Ritiene che tali specifici problemi debbano essere affrontati in occasione del dibattito sulla risoluzione da lui presentata, alla quale sollecita la pronta iscrizione all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, con riferimento alle questioni sollevate nel corso del dibattito, assicura che esse saranno prese in esame già nel prossimo ufficio di presidenza.

Il deputato Pietro BATTAGLIA annuncia la sua astensione nel voto sulla tabella 18 del Ministero delle partecipazioni statali, in quanto nelle aree meridionali ed in particolare in Calabria l'intero settore delle partecipazioni statali non solo risulta essere assente ma anche nocivo, intervenendo attraverso società di servizi che finiscono con lo svuotare e rapinare il territorio locale.

Da questa linea di intervento delle partecipazioni statali, considerata anche la riduzione delle commesse cui stiamo assistendo in questo periodo, non può quindi derivare alcun aspetto positivo.

Il sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Sebastiano MONTALI ri-

corda che nella sede della Commissione bicamerale per la riconversione industriale vi sono state importanti discussioni, con l'approvazione di un documento finale, in seguito all'audizione dei dirigenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali. Tali risultati possono essere tenuti presenti anche in occasione del presente dibattito.

Ricorda poi come anche in sede di CIPE si sia avuto un dibattito ampio ed approfondito sui programmi degli enti interessati.

Il deputato Raffaele VALENSISE desidera precisare che in ogni caso alla Commissione bicamerale per la riconversione industriale non possono essere attribuiti compiti surrogatori delle competenze proprie delle Commissioni di merito, in primo luogo per quanto riguarda la discussione ed elaborazione delle linee di indirizzo. Ne consegue quindi che sia i bilanci sia la allocazione delle risorse restino senza alcun dubbio competenza delle Commissioni permanenti ed in particolare della V Commissione.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva come il fatto stesso che la tabella del Ministero delle partecipazioni statali sia in discussione presso la V Commissione dimostri la piena competenza di quest'ultima per quanto concerne l'ordinamento e gli indirizzi generali del sistema, che è per sua natura un sistema plurisetoriale (industria, trasporti, banche ecc.) unificato da regole e finalità conseguenti alla politica generale del Governo e dall'indirizzo impresso all'intervento pubblico nell'economia.

Le funzioni del Ministero delle PP.SS. sono essenzialmente queste ed è questa la ragione per la quale rientra nella competenza primaria della V Commissione. Sono invece di competenza delle altre Commissioni gli interventi rientranti nel settore di rispettive competenze.

Appare quindi opportuno che, in vista dell'esame dei documenti di bilancio per il 1990, si possa prossimamente svolgere una seduta esclusivamente dedicata all'e-

same degli indirizzi generali del settore delle partecipazioni statali.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire favorevolmente sulle parti del disegno di legge di rendiconto dello Stato e quelle del disegno di legge di assestamento del bilancio relative al Ministero delle partecipazioni statali.

Esame delle parti dei disegni di legge nn. 4205 e 4206 concernenti lo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Esame e conclusione).

Il relatore Aristide GUNNELLA, dopo avere illustrato brevemente i dati, in termini di competenza e di cassa, riguardanti lo stato di previsione assestato del Ministero del tesoro, raffrontandoli con quelli contenuti nel bilancio per il 1990, si sofferma sulla voce « rimborso prestiti »: mentre il dato assestato per il 1989 (circa 27.800 miliardi in termini di competenza e di cassa) non si discosta molto dal consuntivo per il 1988, la voce relativa al 1990 ammonta a 72.000 miliardi: vi è quindi un incremento dal 9 al 24 per cento sul totale dello stato di previsione della spesa del Ministero. Tale aumento è preoccupante in quanto potrà comportare forti tensioni in questo settore, che potranno avere riflessi negativi sui mercati finanziari.

Osserva quindi che le attribuzioni riconosciute al Ministero del tesoro in materia di controllo sulla spesa pubblica richiedono un adeguamento delle strutture organizzative; condivide inoltre le osservazioni della Corte dei conti che sottolinea l'opportunità di un accorpamento di alcune direzioni generali che presentano interdipendenze molto strette e che non possono quindi continuare ad essere settori tra loro separati.

Dopo aver rilevato l'opportunità che il Ministero del tesoro provveda rapidamente a predisporre le relazioni tecniche

su tutti i provvedimenti all'esame del Parlamento al fine di evitare i tempi lunghi connessi alla stesura della relazione che venga richiesta *ad hoc* dalla Commissione parlamentari, osserva come per quanto riguarda i capitoli concernenti la spesa diretta la Mezzogiorno, la massa spendibile sembra adeguata rispetto alle esigenze del settore.

Rileva quindi che il bilancio assestato presenta notevoli riduzioni di stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, conseguenti alle disposizioni della legge n. 155 del 1989 che prevede la riduzione degli stanziamenti di spesa per il 1989 in misura pari al 50 per cento della consistenza dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 1988. Tali disposizioni costituiscono certamente un incentivo ad accelerare le procedure di spesa dei vari ministeri, e a contenere quindi la formazione dei residui. Osserva poi che la spesa relativa al trattamento ordinario e straordinario per personale dovrebbe essere sottoposta ad un controllo rigoroso per evitare il verificarsi di quei fenomeni che ne consentono una ingiustificata lievitazione.

Rileva infine che si è operata una riduzione significativa, non solo in relazione alla formazione dei residui degli stanziamenti relativi alla regione Sicilia, che potrebbe compromettere l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite a tale regione. Ritiene comunque che tale problema e più in generale le implicazioni derivanti dal ridimensionamento del capitolo 6771, concernente il fondo per l'attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale, dovranno essere affrontate compiutamente in altre occasioni. Concludendo invita la Commissione ad approvare la sua proposta di riferire favorevolmente.

Il deputato Francesco NERLI osserva che risultano confermati due ordini di preoccupazioni già in precedenza sollevati.

Anzitutto risulta disatteso il compito istituzionale proprio del Ministero del tesoro rispetto alla gestione del debito pub-

blico, visto che nel 1989 si sarebbe dovuto realizzare un consistente allungamento della durata media della vita del debito. Tale obiettivo non è stato realizzato, e si è anzi arrivati ad un accorciamento di tale durata: non vi è dubbio che tale risultato negativo è da imputarsi ad una non lungimirante politica dei tassi ed al rifiuto delle autorità di politica monetaria ad impegnarsi seriamente in tale direzione.

La spesa complessiva appare poi completamente fuori controllo, se solo si pensa ai vistosi aumenti, in termini di competenza ed in termini di cassa, della spesa corrente. Se si paragona tale situazione con l'evoluzione assai più contenuta delle spese in conto capitale si ha un'ulteriore riprova dell'ulteriore decadimento della qualità della spesa statale in questi anni.

La spesa del Tesoro appare in questa prospettiva rassomigliare sempre più ad un calderone in cui trovano spazio gli interventi più diversi ed in cui risulta di conseguenza difficile procedere ad un serio tentativo di programmazione, separandosi le responsabilità contabili da quelle politiche. Per tali motivi, rilevando come tali aspetti costituiscano un segnale assai preoccupante anche in vista della manovra economica per il triennio 1990-1992, preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla tabella 2 del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio RUBBI concorda con le osservazioni del relatore circa la rilevanza del dato costituito dalla voce « rimborso prestiti » per il 1990; quanto all'ispettorato generale, concorda sull'opportunità di rafforzare le strutture per rendere efficace il controllo che tale organismo è tenuto ad esercitare sull'evoluzione della spesa pubblica. Rileva quindi l'importanza delle disposizioni della legge n. 155 del 1989 ricordate dal relatore che consentono, sia pure *ex post* ed in misura parziale, di limitare il fenomeno di formazione di residui: essi, a fine 1988, superavano com-

pletivamente i 100.000 miliardi. Per questo riguarda la riduzione dei fondi destinati alle regioni a statuto speciale, anche se è vero che gli stanziamenti non sono stati incrementati in misura parzi al tasso d'inflazione, va tuttavia notato che le disponibilità finanziarie di tali soggetti risultano aumentate in misura consistente sul versamento delle entrate.

Quanto alle osservazioni del deputato Nerli sul piano di rientro Amato, osserva che pur essendo stato superato l'obiettivo in termini di fabbisogno del settore statale previsto per il 1988, per quanto riguarda il 1990 la manovra articolata nella legge finanziaria e nei provvedimenti collegati consentirà certamente di rispettare gli obiettivi del Piano per tale anno. Sottolinea quindi come la forte dinamica registrata nella spesa per interessi nel 1988 e nel 1989 sia dovuta in larga misura alla dinamica dei tassi d'interesse conseguente alla limitata disponibilità del mercato a sottoscrivere titoli di Stato a medio e lungo termine. Si dichiara quindi d'accordo circa la preoccupazione emersa in ordine all'eccessivo aumento delle spese correnti rispetto a quelle in conto capitale.

Osserva quindi come per quanto riguarda il bilancio 1990 si dà luogo ad un restringimento sensibile del divario tra dati di competenza e di cassa, al punto che il saldo netto da finanziare risulta inferiore al fabbisogno; non va tuttavia sottovalutato il fatto che i residui e le giacenze di tesoreria che si potrebbero registrare alla fine del 1989 comporterebbero il rischio di un incremento rilevante del fabbisogno medesimo.

La Commissione delibera infine di accogliere la proposta del relatore di riferire favorevolmente sulle parti del disegno di legge del rendiconto dello Stato e quelle del disegno di legge di assestamento del bilancio relative al ministero del tesoro.

La seduta termina alle 13.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Franco PIRO, indi del Vicepresidente Neide UMIDI SALA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Domenico Susi e Stefano De Luca.

Disegno e proposte di legge:

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorere dall'anno 1990 (3852).

(Parere della I e della V Commissione).

PATRIA ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062).

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

Sen. ZANELLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

CORSI ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452).

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

DI DONATO: Nuove norme in materia di lotterie (2484).

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

FIANDROTTI: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65).

(Parere della I, della V e della XII Commissione).

PIRO: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474).

(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975).

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

BELLOCCHIO ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributa-

rio delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126).

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231).

(Parere della I, della V e della XII Commissione).

BUFFONI ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905).

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

BERSELLI: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592).

(Parere della I, della V, della VIII e della X Commissione).

MICHELI: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714).

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

AULETA ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

BRUZZANI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

BELLOCCHIO e FERRARA: Istituzione della Lotteria di Caserta (1383).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

CAMBER: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria di Trieste (1537).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

CAPRILI ed altri: Istituzione delle lotterie nazionali abbinata al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia (1562).

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

PIREDDA: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia Folklore equestre in Sardegna » collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano » (1625).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

SOLAROLI e SERRA: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066).

(Parere della I, della III, della V, della VII, della VIII della IX e della X Commissione).

NARDONE ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione).

BORGOGLIO e PATRIA: Istituzione della lotteria di Asti (2199).

(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).

FILIPPINI GIOVANNA: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239).

(Parere III, della V, della VII e della X Commissione).

SANGUINETI ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

TORCHIO ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283).

(Parere della I, della III, della V e della X Commissione).

GEI ed altri: Lotteria nazionale del lago del Garda (2460).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

BULLERI: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

PERRONE: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

BIANCHINI ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », palio di Faenza (2558).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

MAINARDI FAVA e GRILLI: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione).

FIORI: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2751).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

CARIA ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877).

(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).

ROSINI ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

RIVERA ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria Mondiali 1990 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404).

(Parere della III, della V e della X Commissione).

BASSANINI ed altri: Istituzione della « Lotteria del Mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

CRISTONI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia - Carpi » (3922).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della XII Commissione).

FIORI: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ipólito (4045).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123).

(Parere della I, della III e della V Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il relatore Renato RAVASIO rileva anzitutto che da tempo la Commissione si è posta l'obiettivo di un riordino generale della normativa riguardante le lotterie e i giochi a premio in genere. Già sul finire della precedente legislatura si raggiunse una larga intesa su un testo che venne poi trasfuso nella proposta di legge n. 2062, sottoscritta da deputati di tutti i gruppi. Successivamente, il 7 luglio 1988 la Commissione iniziava l'esame in sede legislativa delle varie proposte di legge presentate in materia; in quell'occasione, il rappresentante del Governo fece presente che nel frattempo presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato era iniziata la discussione sulla proposta di legge n. 805 tendente a prorogare di altri tre anni l'autorizzazione ad effet-

tuare le lotterie di Viareggio e Venezia. Si stabilì pertanto di rimettere la questione all'attenzione del Presidente della Camera affinché, di intesa con il Presidente del Senato, venisse presa una decisione circa l'iter da seguire.

Poco più tardi, in effetti, la Commissione fu informata del fatto che il Presidente del Senato e il Presidente della Camera avevano convenuto di riconoscere alla Camera la competenza ad esaminare in prima lettura i provvedimenti sulla riforma organica del sistema delle lotterie e della loro gestione. Al Senato, intanto, veniva approvata la proposta di legge n. 805 con la quale veniva stabilita l'istituzione di quattro nuove lotterie. La Commissione si è trovata allora di fronte a tre possibili alternative: approvare il testo di quel provvedimento così come pervenuto dal Senato, oppure esaminare tutte le proposte giacenti e perseguire l'obiettivo del riordino generale della materia, oppure, infine, stralciare la parte relativa alla proroga delle lotterie di Viareggio e Venezia e rinviare l'esame della restante parte ad occasioni più opportune. Tenuto conto dell'esigenza di dare certezza alla effettuazione delle lotterie di Viareggio e Venezia, la Commissione decideva di adottare l'ultima alternativa; iniziava così un lungo braccio di ferro tra i due rami del Parlamento, il cui unico risultato consisteva nella mancata approvazione dei vari provvedimenti in esame. Il Governo, pertanto, si vide costretto a porre in essere più decreti-legge, peraltro non convertiti, per consentire l'effettuazione delle lotterie di Viareggio e Venezia.

Nel contempo, il Governo ha presentato anche il disegno di legge n. 3852, che propone di aggiungere alle quattro lotterie autorizzate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, altre lotterie nazionali nel numero massimo di sei, da individuare di anno in anno con decreto adottato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con tale decreto andrà inoltre stabilita, per ciascuna delle lotterie, la destinazione

dei relativi utili. Rilevanti sono le differenze fra il disegno di legge n. 3852 e le proposte presentate da numerosi colleghi, e in particolare la proposta di legge n. 2062, che costituisce il punto più alto di convergenza fra i vari gruppi. C'è un primo problema rappresentato dalla esigenza di fissare criteri precisi per la individuazione delle lotterie da effettuare; a questo proposito, sembra necessario fare riferimento ai criteri della distribuzione geografica, dell'importanza delle manifestazioni collegate alle lotterie e dell'alternanza periodica.

Sembra inoltre lecito domandarsi se sia giusto devolvere parte degli utili derivanti dallo svolgimento delle lotterie agli enti locali e in quale misura ciò deve avvenire, o se invece non si rischi di provocare in tal modo una discriminazione tra i diversi enti locali, che avrebbero tutti il diritto di valorizzare sul piano pubblicitario le loro iniziative e nel contempo di disporre di maggiori risorse per il recupero del loro patrimonio storico, monumentale e artistico, posto che questo è il motivo che ha fatto esplodere la richiesta di istituire nuove lotterie. Sono queste e altre questioni, non ultima l'esigenza di verificare se sia possibile modificare la normativa vigente in ordine alla organizzazione di tombole, pesche e banchi di beneficenza, che consigliano l'istituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito si potrà valutare in tempi ridotti la possibilità di licenziare un testo che persegua l'obiettivo di un riordino dell'intera materia.

Il deputato Riccardo BRUZZANI rileva che agli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 3852 è prevista la sanatoria degli effetti prodotti dai provvedimenti relativi alle lotterie di Viareggio e di Venezia, mentre all'articolo 2 è prevista l'autorizzazione allo svolgimento di complessive dieci lotterie all'anno; tale disegno di legge potrà costituire il testo base per il prosieguo della discussione, ferma restando la necessità di tener conto della proposta di legge n. 2062 e del fatto che è già in discussione al Senato il decreto-legge n. 332.

Da tempo il gruppo comunista ha sollecitato l'adozione di un provvedimento che permetta l'ordinato svolgimento delle attività delle associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro che organizzano tombole, lotterie e pesche di beneficenza; il riordino della normativa in materia non può infatti limitarsi ai soli aspetti fiscali. L'attuale disciplina pone le associazioni e i circoli in grosse difficoltà, nonostante il fatto che il gioco della tombola abbia una lunga tradizione e sia tuttora largamente praticato nel nostro paese e nonostante il contributo che ha assicurato al finanziamento di importanti servizi ricreativi, culturali, sociali e sportivi. Occorre pertanto rendere giustizia ai circoli e alle associazioni; una modifica dell'ordinamento vigente in materia deve tuttavia attenersi a criteri rigorosi, per cui si dovrà stabilire che i giochi devono svolgersi all'interno dei locali della sede sociale e dovranno essere praticati esclusivamente dai soci e loro familiari. Si dovrà infine rispettare un preciso limite per quanto riguarda i premi nonché il divieto di svolgere attività di promozione all'esterno, così come previsto nella proposta di legge n. 2062.

Il gruppo comunista condivide altresì l'indicazione del relatore secondo cui le disposizioni previste all'articolo 1 della proposta di legge n. 2062 siano estese anche ai partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali. La proposta di legge n. 2062 contiene elementi di riforma organica della disciplina in vigore nel senso di regolare lo svolgimento delle lotterie e dei giochi a premi con norme adeguate alla realtà attuale, nonché di dare una effettiva trasparenza delle gestioni fuori bilancio, più volte sollecitata dalla Corte dei conti. Occorrerà comunque approfondire gli aspetti che riguardano l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni che passano ai monopoli, oltre che la composizione del comitato giochi; sembra inoltre necessario permettere lo svolgimento di più lotterie rispetto a quelle esistenti, purché abbiano risonanza nazionale. La necessità di procedere tempestivamente all'approvazione

del provvedimento è peraltro confermata dalle numerosissime proposte di legge avanzate in materia, oltre che dall'urgenza di sanare gli effetti dei provvedimenti relativi alla lotteria di Viareggio, i cui vincitori non hanno ancora percepito dallo Stato i premi, e da quando sta succedendo, per analogia, per la lotteria di Venezia. Appare a questo proposito indispensabile, al fine di raggiungere l'obiettivo di pervenire alla approvazione di una disciplina soddisfacente, discutere ed individuare alcuni criteri di fondo: in primo luogo, va posta l'esigenza di introdurre regole uniformi e non discrezionali per quanto riguarda la ripartizione degli utili delle lotterie stesse. Il disegno di legge n. 3852, nella sua scelta di delegificazione, attribuisce una amplissima discrezionalità al Governo su cui il gruppo comunista non si può dichiarare d'accordo. Bisogna invece che il Parlamento stabilisca una ripartizione che valga come regola generale per tutte le lotterie; in secondo luogo, per quanto riguarda le autorizzazioni per lo svolgimento di nuove lotterie, non sembra si possa prescindere dal considerare con particolare attenzione quelle di Viareggio e di Venezia che già esistono da sette anni, avendo assicurato apprezzabili risultati in termini di incassi. Delle sei lotterie attualmente esistenti, gli utili di quattro vanno totalmente allo Stato, mentre per quanto riguarda le altre due per un lungo periodo gli utili sono stati destinati interamente ai comuni, e quindi al 50 per cento ai comuni ed al 50 per cento allo Stato, e poi ancora al 25 per cento ai comuni ed al 75 per cento allo Stato. Le regole devono essere univoche: non può infatti ripetersi quanto si verificò nella scorsa legislatura, allorché in Commissione fu approvata l'autorizzazione allo svolgimento della lotteria di Montecatini e la Commissione bilancio espresse un parere negativo, proprio per la ripartizione degli utili, sulla base di quanto era allora previsto per le lotterie di Viareggio e di Venezia. L'assenza di regole univoche e la esistenza di due lotterie che prevedevano l'assegnazione degli utili interamente ai comuni sono state le ragioni che

hanno determinato la moltiplicazione delle proposte di legge presentate in materia.

Sembra altresì opportuno valutare se il numero di lotterie da autorizzare debba essere di dieci o dodici all'anno e se tra queste ve ne debba essere una a carattere internazionale. Una volta stabiliti precisi criteri di orientamento per quanto attiene al numero di nuove lotterie da autorizzare, si impongono scelte coerenti anche per le altre questioni; occorre tener presente in proposito che le lotterie esistenti sono state autorizzate tenendo conto che le prime quattro coincidevano con avvenimenti da valorizzare e le altre due rispondevano a finalità di recupero del patrimonio storico e architettonico, per quanto riguarda Venezia, e il carnevale per Viareggio. Per le eventuali nuove lotterie non potrà quindi valere soltanto il criterio del sostegno finanziario alle realtà locali, altrimenti tutti i comuni avrebbero diritto ad una lotteria. Va pertanto tenuta in considerazione la finalità della manifestazione da valorizzare; occorre inoltre attribuire la dovuta importanza alla rilevanza ed alla credibilità dell'avvenimento abbinato. A questo riguardo, la valutazione sulla scelta da compiere deve essere rigorosa, escludendo pertanto le manifestazioni improvvisate o poco significative. In questo modo si potrà oltre tutto evitare che si producano esiti negativi per lo stesso risultato finanziario. Va inoltre stabilita una ripartizione geografica equilibrata, per quanto possibile; è altresì da considerare un equilibrato scaglionamento delle date di svolgimento delle lotterie, e degli avvenimenti da abbinare ad esse, per evitare sovrapposizioni. Occorre essere consapevoli delle conseguenze che questi criteri determinano; essi sono volti infatti ad escludere tutte le iniziative di esclusiva rilevanza comunale il cui unico obiettivo sia di incrementare il volume di risorse a disposizione degli enti locali. D'altra parte, si potrà stabilire un meccanismo che permetta di attribuire a tutti i comuni una quota delle entrate ottenute stabilendo la destinazione di parte degli

utili al fondo investimento per gli enti locali.

In sostanza, a giudizio del gruppo comunista non sarebbe accettabile un orientamento che preveda di conferire al Governo una illimitata discrezionalità; pur ammettendo il ricorso alla delegificazione, si dovranno quindi stabilire precisi criteri in base ai quali individuare le lotterie da istituire. Potrebbe a questo proposito risultare utile stabilire un criterio di rotazione tra le varie manifestazioni meritevoli di autorizzazione.

Il deputato Renzo PATRIA esprime apprezzamento per gli interventi del relatore, di cui apprezza il contributo di apertura, e del collega Bruzzani, che largamente condivide. Il gruppo democristiano è favorevole alla proposta di istituire un Comitato ristretto, nel cui ambito dovranno essere fissati criteri precisi tanto sui tempi di rotazione tra le varie lotterie, quanto sulla distribuzione degli utili, quanto sulla trasparenza della gestione. Se si volesse invece individuare sin d'ora qualche singola lotteria, molti colleghi potrebbero proporre, a cominciare da quella da collegarsi alla fiera di Milano. Sottolinea infine la necessità di definire una normativa aggiornata per quanto riguarda le lotterie locali e i giochi minori, con l'individuazione dei potenziali titolari.

Il presidente Franco PIRO invita i colleghi a valutare la serietà della questione in gioco, nella quale non possono essere ignorate le necessità di chi segnala interessi locali, se non si vuole incorrere nella contraddizione di sostenere pubblicamente una posizione per assumerne poi un'altra in privato. La proposta del deputato Patria è infatti, ad esempio, sicuramente condivisa anche dai deputati Colucci, Usellini, Sterpa, ed altri. È stato giustamente sostenuto che occorre fissare criteri, in primo luogo per quanto riguarda la distribuzione degli utili, le cui percentuali non possono essere frutto del caso, ora penalizzando ora premiando questo o quell'ente locale, oppure solo l'e-

rario. Esiste un problema di *marketing*, per il quale una inflazione di lotterie finirebbe per determinare una loro scarsa attrazione sul pubblico, e appare pertanto quanto mai opportuna una delegificazione in materia, sull'esempio di altri paesi.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 3085, volta ad istituire una lotteria del mare al fine del risanamento del mare Adriatico, ricorda come essa rechi la firma di molti presidenti di gruppo e di rappresentanti di tutti i gruppi: come presidente della Commissione ha ricevuto pressioni autorevoli per sollecitarne l'iter. Non esiste peraltro alcuna ragione per dire sin d'ora dei sì o dei no a questa o a quella proposta: importante è che il Governo valuti l'opportunità di procedere sulla base di criteri chiari, oggettivi e trasparenti. Quanto poi alla lotteria collegata ai mondiali del 1990, finalizzata alla costruzione di impianti sportivi per handicappati, ricorda di aver presentato un emendamento che la Commissione approvò e il Governo mostrò di comprendere. La proposta di legge n. 3665 non riguarda invece né un collegio elettorale né un singolo gruppo.

Manifesta infine la sua intenzione di non mancare di rispetto ad alcuno dei duecentocinquanta parlamentari che si sono rivolti a lui, in quanto presidente, con riferimento a questa materia; né d'altronde può continuare questo stillicidio quotidiano. Dà quindi la parola al deputato Rosini, che ne ha fatto richiesta.

Il deputato Giacomo ROSINI, nell'auspicare che in futuro non sarà costretto ad insistere lungamente prima di poter intervenire nella discussione, ritiene opportuno precisare alcuni aspetti che sono emersi dagli interventi sin qui svolti.

Nel dichiararsi d'accordo circa la necessità di stabilire criteri precisi in base ai quali definire una normativa organica in materia di lotterie, sottolinea la opportunità di evitare semplificazioni che potrebbero risultare inaccettabili; la istituzione della lotteria del mare, in questo senso, non deve considerarsi acquisita

non rientrando, a suo giudizio, nel novero di quelle alle quali si deve attribuire carattere prioritario. Né sembra corretto assegnare una differente attenzione ai diversi parlamentari presentatori delle varie proposte di legge in esame, considerato oltretutto il fatto che appare quanto meno discutibile l'ipotesi di risolvere il problema del risanamento dell'Adriatico con una lotteria. Seguendo questa logica, si potrebbe infatti giustificare la richiesta di istituire una lotteria per la protezione della montagna, oppure a favore dei parchi nazionali.

Avendo il relatore Ravasio rinunciato alla replica, il sottosegretario Domenico SUSI, replicando, sottolinea che il Governo auspica l'approvazione di misure idonee a garantire la sanatoria, che appare urgentissima, degli effetti prodotti dai provvedimenti relativi alle lotterie di Viareggio e di Venezia. Il Governo ritiene altresì necessario procedere quanto prima, vista la ristrettezza dei tempi, ad autorizzare lo svolgimento delle stesse lotterie per il 1990, nonché della lotteria legata ai campionati mondiali di calcio; non ritiene invece che la lotteria del mare sia da introdurre fra quelle da effettuare nel prossimo anno.

Il Governo, d'altra parte, non intende assumere posizioni rigide né per quanto riguarda la definizione del numero delle lotterie da autorizzare nell'ambito del provvedimento organico di riordino del settore, né per quanto riguarda i problemi specifici delle lotterie locali; piuttosto, auspica che il lavoro del Comitato ristretto, alla cui istituzione si dichiara favorevole, possa svolgersi con la necessaria tempestività.

La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto.

Il presidente Neide UMIDI SALA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

Proposte di legge:

PATRIA ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411).

(Parere della I e della V Commissione).

RUSSO RAFFAELE ed altri: Modifiche della disciplina del gioco del lotto (2556).

(Parere della I e della V Commissione).

ANDREOLI: Modifiche alla disciplina del gioco del lotto (4163).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il relatore Renzo PATRIA illustra il lavoro svolto dal Comitato ristretto, presentando il seguente testo che ha raccolto il consenso della maggioranza del Comitato, e sul quale ritiene che debbano essere richiesti ed acquisiti i pareri delle Commissioni I, V e XI in tempi utili a consentirne la definizione prima della sessione di bilancio:

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:

« L'importo di ciascuna scommessa fissato in lire 1.000, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50.000. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2.000.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.

2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.

3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.

4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi precedenti si provvede a cura del Ministro delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13. Il capitolato d'onere è sottoposto preliminarmente al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere nel termine di 60 giorni dalla trasmissione.

5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto, è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'onere in base ai seguenti criteri:

a) per il primo scaglione fino a due-mila miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;

b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire

ciascuno ed i restanti pari a 1.000 miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982 n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

2. L'importo di cui al primo comma può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle vendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque, sette e nove anni dalla data di entrata in vigore del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento, quindicimila e ad ogni rivendita richiedente, purché venga, in questa ultima fase, assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto ministeriale previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco e comunque tenendo conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, e garantendo la redditività, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei punti di raccolta già affidati in concessione, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevito-

rie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500.000 annue.

ART. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle concessioni è trasferito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede tramite i propri Ispettorati compartimentali.

2. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.

3. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di reciproche cessioni tra vendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e terzo comma del successivo articolo 12 della presente legge ».

4. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

ART. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto della disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge, la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidariamente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di un settimana conseguito nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo.

5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendi che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere

pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

ART. 8.

1. Il versamento dei proventi estrazionali relativi alla raccolta del gioco del lotto effettuato oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

2. Tale reato, qualora trattasi di mancato versamento parziale, si configura ed è perseguibile solo in caso non venga effettuato versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

ART. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonché il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio ».

ART. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Il presidente Neide UMIDI SALA avverte che sono stati presentati al testo del relatore i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma 5, lettera a), sostituire le parole due mila miliardi, con le seguenti: mille miliardi.

2. 1

Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani, Visco.

All'articolo 5, al comma 4, sostituire le parole: potrà essere rideterminata in più o in meno con le seguenti: potrà essere rivista.

5. 1

Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

All'articolo 5, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: di importo pari a due terzi del valore della attrezzatura assegnata.

5. 2

Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

All'articolo 6 sopprimere il comma 1.

6. 1

Bellocchio, Umidi Sala, Bruzzani.

Avverte che trasmetterà il testo del relatore e gli emendamenti alle Commissioni investite del provvedimento in sede consultiva e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11,15.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11,25. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono il ministro dell'industria, commercio ed artigianato Adolfo Battaglia e i sottosegretari di Stato per le finanze Domenico Susi e Stefano De Luca.

Disegno di legge:

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il presidente Franco PIRO, relatore, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza si era convenuto che gli emendamenti relativi al testo del provvedimento in esame dovessero essere presentati entro la giornata di ieri; pur precisando che tale accordo non deve intendersi in senso rigido, sollecita tuttavia i colleghi, in qualità di relatore, a presentare quanto prima eventuali emendamenti, per consentirgli di valutarli attentamente.

Ricorda altresì che nello stesso ufficio di presidenza si era convenuto di concludere l'esame in Commissione entro giovedì 26 ottobre per assicurare la possibilità di calendarizzare il provvedimento in Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio; ritiene pertanto opportuno rispettare le scadenze stabilite, considerata la rilevanza del disegno di legge in esame.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea che intende anzitutto replicare alle considerazioni svolte dal relatore a conclusione della sua relazione; in particolare, precisa che il gruppo comunista non ha mai impedito alla maggioranza di esprimere il rapporto di fiducia che la lega al Governo: infatti, non è propria del gruppo comunista la logica del tanto peggio, tanto meglio.

Con riferimento ad una intervista rilasciata ad un quotidiano dal presidente Piro, nella quale questi precisa di ritenersi presidente della maggioranza, intende richiamare l'attenzione sulla neces-

sità che siano rispettate le norme regolamentari che non possono essere stravolte; se questo infatti dovesse accadere, il gruppo comunista ricorrerebbe a tutti gli strumenti a sua disposizione per ottenere il rispetto delle garanzie previste dal regolamento.

Relativamente alla proposta avanzata dal relatore di richiedere il trasferimento alla sede legislativa, rileva che il gruppo comunista, pur essendo al momento contrario, potrebbe modificare atteggiamento qualora la maggioranza si dimostrasse disponibile ad accogliere i suggerimenti e le proposte che emergeranno nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Ciò vale proprio in considerazione del principio per cui *pacta sunt servanda*, affinché la *joint venture* Enimont costituisca davvero una occasione per favorire la ristrutturazione industriale nel settore chimico, salvaguardando contemporaneamente l'ambiente, l'occupazione e gli investimenti, specie nel Mezzogiorno. Il gruppo comunista, in sostanza, ritiene possibile concludere in Commissione l'esame del provvedimento entro la seduta di domani per permettere una sua calendarizzazione in Assemblea prima dell'avvio della sessione di bilancio. Il ritardo con il quale il Parlamento sta procedendo nel portare a compimento l'esame dei provvedimenti concernenti l'operazione Enimont non può comunque essere attribuito alla responsabilità del gruppo comunista, che non è ricorso all'ostruzionismo né allo stravolgimento delle normali procedure parlamentari; le successive reiterazioni dei decreti-legge concernenti l'agevolazione fiscale dell'operazione Enimont cui il Governo è stato costretto prescindono infatti dall'atteggiamento del gruppo comunista. Piuttosto, la decadenza dell'ultimo decreto-legge, in seguito al mancato riconoscimento da parte dell'Assemblea dei requisiti di necessità e di urgenza, è riconducibile alle assenze oltre che alle dissociazioni aperte di alcuni colleghi di maggioranza.

Il provvedimento in esame interviene appunto per sanare gli effetti prodotti dai precedenti e mai convertiti decreti-legge, tanto è vero che esso riguarda esclusiva-

mente l'Enimont mentre sarebbe stato opportuno adottare una normativa di più ampia portata che considerasse anche le esigenze delle piccole e medie imprese; per questo motivo non appare condivisibile la proposta del relatore di eliminare il termine « sanatoria ».

Relativamente all'operazione Enimont, che si trova in uno stadio di realizzazione già avanzato, si pongono una serie di problemi: in primo luogo, sulla base di notizie riportate da alcuni giornali, sembra lecito domandarsi in che misura si possa considerare compatibile il ruolo strategico che si attribuisce alla *joint-venture* con le tensioni emerse fra i due *partners*. Andrebbe inoltre chiarito se corrisponde a verità la notizia secondo la quale la Montedison intenderebbe rinunciare all'operazione vendendo le azioni in suo possesso, essendo venuto meno il suo interesse per l'iniziativa; in sostanza, ci si può domandare se è opportuno favorire una operazione stante l'attuale clima avvelentato all'interno dell'Enimont, e considerato altresì il contenuto di un documento riservato proveniente dai settori responsabili della gestione finanziaria dell'Enimont stessa da cui risulta una riduzione dell'utile rispetto alle previsioni originarie per circa 200 miliardi. E ancora, mentre era stato assicurato che l'operazione avrebbe creato nuove prospettive di occupazione di sviluppo produttivo, vari colleghi, anche dei gruppi di maggioranza, hanno denunciato con interrogazioni al Governo la chiusura di numerosi impianti. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, lo stesso presidente Necci in un articolo sul *Sole 24 ore* di giovedì scorso riconosce la impossibilità di realizzare i progetti immaginati in un primo momento. Considerato infine il fatto che nella ripartizione delle cariche elettive interne vi è stata una evidente ingerenza da parte di alcuni partiti, tale da aggravare ulteriormente i già pesanti motivi di tensione, non sembra lecito attribuire, come ha fatto il relatore, un atteggiamento leonino ai gruppi di opposizione che si limitano invece ad esprimere dubbi e perplessità fondati.

Allo scopo di garantire che le finalità cui l'operazione avrebbe dovuto ispirarsi siano rispettate e per dare risposta alle perplessità emerse, preannuncia infine la presentazione di alcuni emendamenti.

Il deputato Wilmo FERRARI rileva che nella politica industriale del Governo, di cui il provvedimento in esame costituisce un momento significativo, è evidente una grave incongruenza che il Parlamento dovrebbe rimuovere: non appare infatti accettabile che, a fronte di considerevoli agevolazioni concesse all'Enimont, il Governo faccia mancare stanziamenti a favore delle piccole e medie imprese e in particolare del settore dell'artigianato. Oggi l'Artigianocassa è bloccata e i tempi per l'assegnazione dei fondi relativi al 1989 appaiono proibitivi; per questo motivo propone che gli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 3884, recante appunto, così come la proposta di legge n. 3723, norme per il finanziamento del fondo assegnato all'Artigianocassa, siano aggiunti come emendamenti al provvedimento in esame.

Il deputato Massimo SCALIA manifesta la totale contrarietà del gruppo verde alla proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, che investe motivi generali di principio tali da richiedere il dibattito in Assemblea. L'opposizione dei verdi risponde a ragioni tanto di metodo che di sostanza. Quanto al metodo, ricorda che la Commissione attività produttive concluse una sua indagine conoscitiva con un documento di indirizzo concernente anche l'accordo tra ENI e Montedison; nulla di quel documento conclusivo è stato trasfuso nell'accordo, e qui subentrano le ragioni di sostanza della sua opposizione al disegno di legge: è stato già infatti notato che la ristrutturazione sta generando una forte conflittualità interna tra i gruppi, e inoltre non si è ritenuto di richiedere le necessarie contropartite, né hanno trovato posto all'interno dell'accordo le consociate Erbamont e Himont; è stato quindi

completamente disatteso il principio della conoscenza preventiva della nocività e della tossicità delle produzioni chimiche e quello del loro impatto sanitario, non essendo stata recepita la cosiddetta direttiva Seveso. Esiste infine una problematica, anch'essa completamente disattesa, relativa agli scopi bellici della produzione chimica, che dovrebbe invece risultare al di sopra di ogni sospetto.

Nessuno di questi vincoli è stato rispettato: preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti qualificanti su questi punti da parte dei deputati del gruppo verde, i quali, ove non vedessero recepite le loro istanze, non potranno non assumere un atteggiamento coerente con quanto vanno sostenendo a proposito di un provvedimento che appare del tutto privo di correlazione con contropartite di interesse generale.

Il deputato Giuseppe RUBINACCI, nell'augurarsi di assistere ad una svolta con la nuova presidenza della Commissione, prende atto che neanche questo ennesimo provvedimento cambia in alcun modo la sostanza sottesa ai precedenti. Il suo auspicio è che il Parlamento non venga meno alle proprie prerogative, accettando di svolgere funzioni a favore di questo o di quello, mentre la legislazione non deve sostanzialmente che di norme generali. La fretta del Governo ha prodotto il ritorno, dopo quasi un anno, all'iniziale disegno di legge, che appare tanto morbido all'apparenza quanto duro nella sua sostanza. La stessa relazione che lo accompagna riconosce d'altronde la giustezza di quanto da parte della destra si è sempre sostenuto a proposito del problema, di carattere generale, del regime di tassazione delle plusvalenze.

Si chiede a questo punto che cosa in realtà si intenda sanare: di certo il Parlamento non può ridursi ad avallare il sistema delle tangenti, mentre deve invece ottenere dal Governo che venga reso noto il dato relativo all'ammontare dell'agevolazione fiscale che viene concessa. Gli emendamenti che intende presentare sono volti ad estendere a tutti il beneficio, de-

terminando una condizione di generalità che restituisca dignità al provvedimento, che si rivela altrimenti offensivo. Ove venisse accolto il principio della generalità, il gruppo del MSI-destra nazionale sarebbe anche disposto a rivedere il suo atteggiamento negativo rispetto alla proposta di trasferimento in sede legislativa. Dopo aver ricordato l'esigenza che sia previsto il rientro al lavoro delle maestranze licenziate dall'Enichem a Montemarciano, in provincia di Ancona, si dichiara infine favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il deputato Vincenzo VISCO ritiene che sia anzitutto essenziale chiarire la natura del provvedimento in esame che è un atto di sanatoria, di carattere eccezionale, proposto dopo la decadenza del decreto-legge n. 318 del 13 settembre 1989. Rileva altresì che la maggioranza ha un impegno cui deve far fronte perché nel frattempo sono state avviate una serie di iniziative volte alla realizzazione della operazione Enimont; peraltro, già in precedenti occasioni fu precisato che si intendeva adottare un provvedimento rivolto specificamente all'Enimont, tanto è vero che quando si è affrontato il problema del trattamento fiscale dei conferimenti in una logica più ampia, nell'ambito del disegno di legge n. 3124, il Governo ha ritenuto correttamente di adottare una soluzione diversa. Il ministro dell'industria fu pertanto quanto meno incauto nell'avanzare una interpretazione del disegno di legge n. 3425 per cui escludeva che quello fosse un provvedimento *ad hoc*. Trattandosi di un provvedimento di sanatoria, è comunque necessario stabilire che cosa si intenda sanare, stante il fatto che sono emersi una serie di elementi per cui risultano infondati alcuni dei dati che erano stati forniti in un primo momento relativamente all'Enimont, il cui collocamento in borsa sembra costituire un caso esemplare di *insider trading* perché, a cominciare dai dirigenti della società stessa, si è fatto di tutto per gonfiare i prezzi delle azioni, che infatti ora sono in ribasso. Pertanto,

se ci deve essere una sanatoria, è necessario che siano fornite sufficienti garanzie riguardo alla attendibilità dei programmi industriali e degli impegni assunti.

Va infine rilevato un problema al quale il ministro delle finanze dovrebbe dedicare la propria attenzione avendo, in qualità di ministro del lavoro del precedente Governo, dichiarato che il provvedimento di agevolazione a favore dell'Enimont comportava oneri finanziari; in effetti, in base ad alcuni calcoli, risulta che le misure agevolative previste dovrebbero comportare costi pari a 150-200 miliardi circa all'anno. Invita pertanto il Governo a provvedere alla necessaria copertura finanziaria preannunciando che in caso contrario proporrà, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, una questione pregiudiziale in relazione alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il deputato Mario USELLINI sottolinea la necessità di definire una normativa che consenta di stabilire regimi fiscali che non risultino penalizzanti per le imprese minori, e ricorda che il Governo è stato sollecitato più volte ad intervenire in tal senso. Auspica pertanto che il Governo ribadisca l'impegno, già assunto in precedenti occasioni, a proporre entro l'anno un provvedimento che assicuri un trattamento fiscale più vantaggioso dei realizzi patrimoniali per le piccole e medie imprese, così come avviene in altri paesi, come in Francia.

Relativamente alla bocciatura in Assemblea del decreto-legge n. 318, precisa che, a giudizio del gruppo democristiano, essa è riconducibile al fatto che nel testo di quel provvedimento erano state inserite disposizioni oggettivamente estranee per materia, tanto più che si trattava di norme interpretative per le quali non sembrava giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Quanto al provvedimento in esame, ritiene sia difficile intervenire su delibere ed atti già adottati per il rischio che ne potrebbe conseguire per la quotazione in borsa del titolo Enimont; preannuncia co-

munque la presentazione di un emendamento volto a evitare che il settore artigianale continui a sopportare le conseguenze della mancata presentazione da parte del Governo di una normativa in materia di trattamento fiscale dei realizzi patrimoniali.

Dopo che il deputato Antonio BELLOCCHIO ha precisato di aver sottoscritto l'emendamento Usellini relativo all'Artigiancassa, oggetto di due proposte di legge di cui una presentata dal gruppo comunista, il presidente Franco PIRO, relatore, replicando, precisa, con riferimento all'intervento del collega Bellocchio, la sua assoluta consapevolezza del ruolo del presidente di Commissione nel senso di garantire l'equilibrio istituzionale senza per questo nascondere la solidarietà nei confronti della maggioranza che come presidente lo ha espresso e di cui si sente parte attiva.

Il testo del provvedimento in esame è stato già approvato in sede parlamentare. Quanto alla reiezione del precedente decreto-legge nella votazione sui requisiti di costituzionalità, ci sarebbe da escludere, a rigor di logica, un significato di auto-sconfessione della Camera, la quale si è invece probabilmente espressa, in quella circostanza, su una norma recata dal decreto-legge ma estranea alla questione Enimont. Chiede pertanto alla maggioranza di confermare il provvedimento nel testo del Governo, al quale non intende proporre modifiche neanche per chiamare « convalida » quella che è indicata come « sanatoria ». Puntuale appare l'osservazione del collega Bellocchio relativa allo stato della riorganizzazione con riferimento alla compatibilità dei dirigenti: si tratta tuttavia di materia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Non crede che si sia in presenza di un peggioramento della situazione complessiva, anche se certo non può sottovalutare quanto sia preoccupante quella che investe ad esempio, dal punto di vista occupazionale, l'impianto di Crotone; c'è però da chiedersi quanta parte di questo ipotizzato peggioramento sia addebitabile ai ritardi legislativi.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo all'Artigiancassa, nel rimettersi al Governo non può tuttavia esimersi dal considerare come il precedente decreto-legge sia stato investito di critiche perché conteneva la norma sul condono, e dunque le stesse critiche dovrebbero colpire l'inserimento di materia altrettanto estranea. Anche al collega Scalia fa osservare come le sue argomentazioni entrino nella sfera di autonomia contrattuale tra le parti. Ringrazia quindi il collega Rubinacci per l'augurio formulato, e ne condivide la valutazione sull'iniustizia dell'attuale regime di tassazione delle plusvalenze; per quanto riguarda tuttavia l'estensione della norma da realizzarsi con la generalizzazione dell'intervento, si porrebbero rilevanti problemi di gettito. Con riferimento infine all'osservazione del collega Visco circa fenomeni di *insider* di cui si sarebbero resi responsabili i dirigenti, conviene sull'esistenza di situazioni di borsa che lasciano a desiderare. Manifesta perplessità, conclusivamente, su una norma concernente gli ammortamenti inserita nel disegno di legge finanziaria.

Dopo che il deputato Giuseppe RUBINACCI ha precisato che a suo avviso non esiste il danno fiscale da fusione paventato dal collega Visco, in quanto la fusione comporta nuova attività e nuovi investimenti, il presidente Franco PIRO, relatore, ricorda che il collega Visco ha quantificato in 150-200 miliardi il beneficio-danno provocato dalla norma, con ciò sollevando una questione di chiarificazione con riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa o di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di

partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere entro il 28 settembre 1989 da società esistenti alla data del 15 maggio 1989 si applica la disciplina fiscale prevista nel comma 2 a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) abbia verificato che:

a) ciascun conferimento concorre in misura rilevante alla riorganizzazione e allo sviluppo delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti sono effettuati in società che fin dal 15 maggio 1989 esercitano, anche attraverso società controllate o collegate, la stessa attività produttiva di quella svolta dalle società di cui sono apportate le partecipazioni o dell'azienda o complesso aziendale conferito o attività complementari; i conferimenti possono essere altresì effettuati anche in società che vengono costituite allo scopo di acquisire, anche attraverso conferimento di partecipazioni azionarie e non azionarie, aziende o complessi aziendali relativi alle medesime attività o attività complementari;

c) le operazioni non intevengono tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esclusi i casi di operazioni preparatorie dei conferimenti di cui alla lettera b);

d) esistono negli statuti delle società destinatarie dei conferimenti o nei patti parasociali tra le società conferenti, clausole che garantiscano il rispetto dei programmi di cui alla lettera a) con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno, alla salvaguardia dell'occupazione, al ripristino dei valori ambientali.

1-bis) Qualora le clausole di cui al punto d) del comma 1 non siano state previste negli originari accordi e nella delibera del CIPE le società interessate possono integrare la documentazione presentata ai fini della applicazione della disciplina fiscale di cui al comma 2.

2. Il 75 per cento della differenza fra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distinta-

mente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si considera realizzo il conferimento delle relative azioni o quote in una società esistente o da costituire, purché avvenga nell'ambito di una operazione che nel suo complesso soddisfi le condizioni la cui sussistenza è stata accertata dal CIPE; le azioni o quote ricevute per effetto di questi conferimenti conservano il costo finale di quelle conferite e ad essi non si applica la disciplina prevista nel presente comma, né quella del comma 3.

2-bis. La agevolazione fiscale di cui al comma 2 è soppressa qualora il CIPE accerti il mancato rispetto del programma di cui al comma 1, lettera a), costitutivo del diritto alla disciplina fiscale agevolata.

1. 1.

Bellocchio, Visco, Auleta, Umidi
Sala, Romani, Serra, Pascolat, Samà.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: entro il 28 settembre 1989 da società esistenti alla data del 15 maggio 1989 con le seguenti: a tutto il 31 dicembre 1992.

1. 2.

Parigi, Rubinacci.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) ciascun conferimento è finalizzato alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dai valori in causa.

1. 3.

Parigi, Rubinacci.

All'articolo 1, al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: fin dal 15 maggio 1989.

1. 4.

Parigi, Rubinacci.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 costituiscono sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318.

2. 1.

Bellocchio, Visco, Auleta, Umidi Sala, Romani, Serra, Pascolat.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero del tesoro - aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01.

Usellini, Grillo Salvatore, Serrentino, Colucci, Visco, Bellocchio, Parigi, Provantini, Righi, Azzaro, Bortolani, Ciaffi, Degennaro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Patria, Pellizzari, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Tarabini, Vito, Bianchini, Corsi, Balestracci, Castagnetti Pierluigi, Rojch, Orsenigo, Antonucci, Torchio, Bonetti, Rebullia, Carrus, Coloni, Soddu, Azzolini, Gelpi, Armellin.

Rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 16. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere alla X Commissione, a norma del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il presidente Franco PIRO avverte che il presidente della X Commissione gli ha comunicato che quell'ufficio di presi-

denza, pur valutando positivamente il significato dell'iniziativa assunta dalla Commissione finanze con la proposta di procedere allo stralcio del titolo V, ha ritenuto di non accedervi, ritenendo più opportuno, ai fini di una rapida definizione legislativa della materia, mantenere il carattere unitario del disegno di legge n. 3755.

Avendo il relatore Mario USELLINI preso atto della decisione della X Commissione, e invitato quindi i colleghi a dar vita al dibattito onde pervenire all'espressione del parere cosiddetto rinforzato, il deputato Antonio BELLOCCHIO prende anch'egli atto della decisione assunta nell'ufficio di presidenza di quella commissione e, accogliendo l'invito del relatore, sottolinea l'importanza e la delicatezza del titolo V del disegno di legge in esame. Il dibattito in proposito è animato dagli interventi del ministro del tesoro, ora in Senato, ora mediante interviste: il ministro Carli sembra non contestare più la separatezza tra banca e impresa, affrontando la questione come conseguenza logica del processo di privatizzazione in atto. La linea sembra essere quella di non limitarsi alla vendita di beni demaniali per contribuire al risanamento della finanza pubblica, ma di procedere anche alla cessione di quote di aziende in mano pubblica, e in effetti i tre o quattro gruppi capitalistici di maggior peso sono pronti a questa prospettiva. C'è dunque da chiedersi se si tratti di una strada percorribile e se non sia invece pericolosa. Negli anni settanta l'attuale ministro del tesoro proponeva di tramutare i debiti accumulati dalle industrie nei confronti del sistema bancario in quote di proprietà, mentre oggi si sostiene l'inverso.

Il gruppo comunista sostiene con forza la necessità di difendere l'indipendenza amministrativa e gestionale degli enti creditizi, al fine di tutelare il risparmio. Occorre in proposito aver cura che nessun condizionamento esterno possa mutare gli assetti in presenza di un margine netto di intermediazione rispetto alla

massa amministrata che appare ridottissimo. A fronte di nodi tanto complessi emerge la necessità di regole rigorose e prestabilite, non manipolabili secondo convenienze e interessi. Va data soluzione a problemi di rilievo quali quello concernente il conflitto di interesse quando la banca sia di proprietà di un'impresa e viceversa. In Germania, che è la patria della banca mista, gli istituti di credito possono controllare le imprese ma oggi si assiste ad una inversione di tendenza, motivata dall'esigenza di tutelare l'industria rispetto alla banca.

In ordine all'opportunità di evitare l'ingresso di partecipanti indesiderabili, il testo del Senato appare insufficiente e rivela la sua natura di compromesso, mentre si avverte il bisogno di altre regole più efficaci e più garantiste: lo stesso limite del 20 per cento non impedisce infatti l'acquisizione del controllo da parte di un consorzio. Con riferimento all'articolo 27, al comma 1 appare troppo alta per le banche di grandi dimensioni la quota del 10 per cento, e devono inoltre essere più strettamente chiuse le maglie per quanto riguarda le partecipazioni indirette. Segnalata l'esigenza di introdurre un protocollo di autonomia, penalmente sanzionato, in merito al comma 3, sottolinea il rischio che l'attività assicurativa possa fungere da cavallo di Troia dell'industria per sfondare il limite del 20 per cento.

Avendo il sottosegretario Maurizio SACCONI precisato che per questo caso il limite deve considerarsi valido in quanto il riferimento è inteso al gruppo industriale comunque controllato o controllante, il deputato Antonio BELLOCCHIO ritiene necessaria una maggiore chiarezza in proposito, troppo larghe risultando le maglie del testo; fermo restando il limite del 20 per cento per la singola impresa, occorrerebbe stabilire che l'insieme dell'intervento dell'industria non deve superare il 49 per cento. Blanda appare poi la formulazione del comma 4; in merito alla partecipazione di istituti stranieri in enti creditizi italiani, la Banca d'Italia do-

vrebbe accertare che nel paese di provenienza vigano condizioni di separatezza almeno equivalenti a quelle italiane. Con riferimento all'articolo 28, a proposito del quale sembra opportuno stringere maggiormente l'impegno della Banca d'Italia, il comma 6 reca una sanatoria semplicistica, che potrebbe rivelarsi un veicolo di allargamento delle maglie, mentre più opportuno sarebbe introdurre un limite di cinque anni. Quanto all'articolo 29, infine, sembrano rimanerne escluse situazioni di possibile conflitto di interesse, al punto di suggerire un allargamento a tutti i soggetti del riferimento all'articolo 2359 del codice civile.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, ricordato come in Commissione attività produttive si sia riconosciuta la funzione di stimolo dell'iniziativa assunta dalla Commissione finanze, ribadisce la ferma intenzione del Governo di ridurre all'essenziale gli emendamenti; opportuno appare il rinvio a strumenti flessibili, e in questo senso ritiene che la X Commissione potrebbe approvare, sulla base del parere della Commissione finanze, un ordine del giorno di indirizzo al CICR.

Il deputato Vincenzo VISCO ricorda che in Commissione già è stato lungamente discusso il problema dei rapporti fra banca e industria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'evoluzione dell'ordinamento del settore bancario e finanziario; in quella occasione non vi fu nessuno che volle mettere in discussione il principio della separatezza tra banca e industria, che fu invece riaffermato come misura idonea ad evitare il rischio di canalizzazioni del risparmio nell'esclusivo interesse di alcuni soggetti. Peraltro tale principio, che è adottato nella maggior parte dei paesi industrializzati, fu affermato con particolare vigore nella legge bancaria del 1936; appare pertanto necessario definire una normativa che si attinga a quei criteri e che preveda un sistema in grado di operare a prescindere dai rapporti di forza tra imprese creditizie e industriali. La soluzione prospettata

nel provvedimento in esame non appare a questo proposito soddisfacente; in particolare, sembra necessario verificare se sia opportuno mantenere la delega in bianco di fatto attribuita al Governo o se invece non sia più opportuno stabilire criteri precisi ai quali l'esecutivo dovrebbe attenersi. In sostanza, sembra necessario che la Commissione esprima un parere che rappresenti efficacemente alla Commissione attività produttive le sue valutazioni e le sue preoccupazioni.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che all'articolo 20 c'è una evidente asimmetria, peraltro già sottolineata dal relatore, fra le competenze assegnate alle diverse autorità di vigilanza nei vari settori, che potrebbe risultare penalizzante per l'ISVAP. Un ulteriore problema riguarda l'articolo 27, laddove non è chiarito sufficientemente il significato del concetto di controllo, considerato oltretutto il rischio che, ricorrendo ad opportune intese, sia possibile violare di fatto le disposizioni che fissano il limite massimo di capitale azionario di un ente creditizio che un singolo soggetto può acquisire. Va inoltre approfondita la questione sollevata dal relatore concernente i soggetti operanti nel settore finanziario e andrà valutata anche l'opportunità di introdurre una norma che stabilisca criteri precisi per quanto riguarda la partecipazione delle banche al capitale azionario di imprese operanti in altri settori. È stata altresì sollevata la questione relativa alle banche estere: anche in questo caso appare opportuno stabilire disposizioni più esplicite, mentre per quanto riguarda i conflitti di interesse si può giudicare positivamente l'attuale formulazione dell'articolo 29, purché si preveda che gli amministratori siano nominati secondo il criterio di indipendenza e di reale autonomia.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI richiama l'attenzione sulla necessità di evitare irrigidimenti eccessivi che potrebbero invalidare l'efficacia del provvedimento in discussione, come è avvenuto per la legge sull'editoria in cui si sono

inserirle disposizioni troppo rigide che ne hanno determinato il fallimento. Pertanto, se si intende precisare i criteri in base ai quali il CICR dovrà operare, la X Commissione potrà adottare un ordine del giorno piuttosto che emendare il testo in esame. Quanto alla questione relativa al rapporto fra banche e assicurazioni, precisa che al momento agli istituti di credito non è consentito acquisire partecipazioni in imprese assicuratrici. Ritiene infine che la Commissione debba fare il possibile per evitare che il rinvio nell'espressione del parere possa comportare eventuali ritardi nell'approvazione da parte della Commissione attività produttive del provvedimento.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea di non ritenere ammissibile l'attribuzione alla Commissione della responsabilità di eventuali ritardi nell'approvazione del provvedimento da parte della Commissione di merito, che può comunque procedere nell'esame degli articoli del provvedimento in attesa del parere.

Il presidente Franco PIRO ricorda l'importanza dell'impegno manifestato dalla X Commissione in risposta all'iniziativa della Commissione finanze, nonché l'urgenza di risolvere legislativamente la questione, urgenza che fece addirittura ipotizzare, nella precedente seduta, il ricorso da parte del Governo allo strumento decretizio. Nel sottolineare l'importanza di quanto sta avvenendo proprio in questi giorni attorno al sistema creditizio italiano, dà la parola al relatore per la sua replica.

Il relatore Mario USELLINI può nella replica fornire una risposta politica ai problemi sollevati, ma non ancora proporre un parere articolato. I problemi, per essere risolti, devono infatti essere

affrontati e, dato il loro spessore e l'interesse istituzionale della Commissione per il titolo V, che non è una leggina, richiedono di procedere con calma. Il parere della Commissione finanze è rinforzato sull'articolo 20 e sul titolo V, ma non si possono ignorare i problemi connessi anche alle altre parti del disegno di legge, come quella relativa alla competenza nella scelta dell'Autorità, posta in capo ai Presidenti delle Camere. Garantisce comunque il suo assoluto impegno, tanto nella veste di relatore che di capogruppo democristiano, circa la rapidità: già nella sua relazione, infatti, non escluse l'ipotesi del decreto-legge.

Il presidente Franco PIRO, nel sottolineare la grande rilevanza che il Governo attribuisce ai tempi di vigenza del provvedimento, ricorda come la Commissione addivenne alla proposta di stralcio proprio per dar prova dell'intenzione di svolgere un lavoro legislativo in tempi tali da scongiurare il ricorso alla decretazione d'urgenza; delle esigenze di questi tempi occorrerà pertanto continuare anche ora a tener conto.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO sottolinea che l'ipotesi prospettata dal Governo è impraticabile perché non è possibile trasformare il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, in un ordine del giorno; rileva altresì che non si possono aggirare i problemi emersi negando l'esistenza di evidenti nodi politici.

Il presidente Franco PIRO rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle 17,10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,15. — Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO, indi del Presidente Mauro SEPPIA.

Sulla pubblicità dei lavori della Commissione.

Il Presidente Costante PORTATADINO avverte che i rappresentanti del gruppo comunista hanno chiesto che la seduta odierna venga ripresa con l'impianto televisivo a circuito chiuso; ritiene che, se non vi sono obiezioni, la richiesta possa essere accolta.

Nessuno opponendosi, così resta stabilito.

Relazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del garante dell'attuazione della legge per l'editoria sulle questioni relative al sistema di relazioni all'interno dell'impresa editoriale.

Introduce con un'ampia relazione il garante dell'attuazione della legge per l'e-

ditoria, professor Giuseppe SANTANIELLO, cui rivolgono domande, richieste di chiarimento e di integrazioni i deputati Francesco SERVELLO, Giorgio MACCIOTTA, Franco BASSANINI, Vincenzo BUONOCORE, Aldo ANIASI.

Replica quindi agli intervenuti il professor Giuseppe SANTANIELLO, che il Presidente Mauro Seppia ringrazia per l'ulteriore occasione di riflessione offerta alla Commissione con il dibattito odierno.

La seduta termina alle 11,5.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11,15. — Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO, indi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Intervengono il ministro della

N.B. - Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del professor Giuseppe Santaniello è pubblicato in allegato a pag. 147.

pubblica istruzione Sergio Mattarella ed il ministro per i beni culturali e ambientali Nicola Facchiano.

Disegno di legge:

Nuova disciplina degli esami di maturità (3544).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Costante PORTATADINO, nel ricordare che in una precedente seduta si è già svolta la relazione introduttiva, propone, e così resta stabilito, che al disegno di legge in esame sia abbinata la proposta di legge Savino n. 2333.

Il deputato Nicola SAVINO, illustrando la sua proposta di legge, concorda anzitutto sulla necessità espressa dal relatore di addivenire quanto prima ad una riforma degli esami di maturità.

Il relatore ha infatti puntualmente sottolineato due aspetti: anzitutto l'alta percentuale dei maturi che è suscettibile di provocare situazioni di ingiustizia in quelle commissioni dove è elevato il numero dei non maturi; a ciò si aggiunge un diffuso clima di disaffezione dei commissari esterni testimoniato dai numerosi casi di rifiuto della nomina.

Questi limiti già di per sé giustificano la necessità di un'inversione di rotta.

Per quanto riguarda l'elevatissima percentuale di promossi, essa è causata dall'attuale sistema che affida agli insegnanti interni il giudizio di valutazione sull'ammissione ed ai membri esterni il giudizio di maturità; in realtà né gli uni, né gli altri si assumono il più delle volte la responsabilità di respingere uno studente.

Ciò provoca un abbassamento dei livelli di preparazione degli studenti che è strettamente collegata alla dequalificazione subita in questi anni dall'università, favorendo un ampliamento degli accessi all'università che risulta spesso eccessiva e non di rado demagogica. La realtà è che la libertà di scelta dello studente va

coordinata con una politica di programmazione degli accessi universitari.

Per quanto riguarda il problema della commissione valutatrice, ritiene che il nodo fondamentale sia quello di non confondere il giudizio di maturità con il profitto, che indica invece il livello di conoscenza delle singole materie. Mentre il profitto dovrebbe essere rilevante ai fini dell'accesso all'università, il giudizio di maturità concerne un profilo più ampio e cioè la capacità del giovane di porsi in modo attivo nei confronti del mondo esterno.

Strettamente connesso alla necessità di modificare l'esame di maturità è poi il problema dell'inutilità dell'esame di riparazione. Ciò conferma che i singoli aspetti non possono essere settorializzati, ma deve esservi una logica comune nella riforma del sistema di valutazione.

Eliminando gli esami di riparazione si pone infatti un altro problema, costituito dal valore legale della sufficienza; sembrerebbe infatti preferibile tenere distinto il risultato nelle singole discipline dalla promozione, nel senso di non attribuire rilevanza giuridica alla sufficienza ai fini della promozione. Occorrerebbe perciò adottare un nuovo criterio che tenga distinti i due profili e preveda invece appositi corsi pubblici di recupero per quegli studenti che siano promossi con una o più insufficienze.

È evidente pertanto che un provvedimento di riforma degli esami di maturità non può limitarsi a modificare unicamente la composizione delle commissioni, bensì, in modo più radicale, deve costituire l'occasione per un ripensamento dell'intero sistema scolastico che permetta di offrire un maggiore livello qualitativo del servizio.

Da queste considerazioni è scaturita la sua proposta in cui una nuova disciplina dell'esame viene collegata all'introduzione di un nuovo sistema di valutazione che distingua, come già detto, il profilo della maturità da quello del profitto.

In questa prospettiva, è evidente che i membri interni e quelli esterni debbono avere compiti diversi in relazione alle di-

verse funzioni che debbono svolgere. I docenti interni dovrebbero valutare unicamente il profitto nelle singole materie, anche se questo aspetto non dovrebbe influire ai fini della promozione; la commissione esterna dovrebbe invece, in un secondo momento, valutare unicamente il profilo della maturità dello studente.

Il sistema sarebbe perciò articolato in tre settori: un giudizio di orientamento, uno di profitto ed uno di maturità.

Indubbiamente, qualora si verifici una discrepanza tra i diversi giudizi, il diploma verrebbe ad assumere un valore ridotto, nel senso che spetterebbe alle singole università, nella loro autonomia, stabilire il livello minimo di preparazione e di risultati richiesti dallo studente per l'accesso ai singoli corsi.

Il deputato Gerolamo RALLO osserva che già nella relazione svolta dal relatore scaturiscono i motivi per cui una riforma dell'esame di maturità è ormai urgente ed improcrastinabile.

La normativa attualmente in vigore è infatti ancora quella, in teoria transitoria, del 1969 e che nei fatti è stata invece prorogata, anno dopo anno, fino ad oggi.

L'esame, così com'è attualmente strutturato, costituisce una sorta di burla, come confermano le statistiche sulle percentuali di promossi che non denotano, come i numeri farebbero credere, un elevamento della qualità della scuola.

Condivide nelle grandi linee la nuova disciplina prospettata dal disegno di legge, che sembra ispirata ad una maggiore serietà degli esami e ad una distinzione sui due possibili significati del diploma, volto cioè a fornire un'abilitazione professionale o a costituire un titolo per l'accesso all'università.

Concorda con quanto affermato dal deputato Savino sull'opportunità di tenere distinti gli aspetti del profitto da quelli più generali della maturità. Non può peraltro rinunciare a sottolineare un possibile rischio; infatti, facendo prevalere il giudizio di maturità, può verificarsi l'ipotesi di un candidato che non raggiunga la sufficienza in alcune materie

ed essendo invece dichiarato maturo, possa successivamente iscriversi ad un corso universitario corrispondente ad una di quelle materie dove si è dimostrato insufficiente. Per evitare tale rischio, ritiene opportuno che un giudizio sulle singole materie abbia valore vincolante per l'accesso ai singoli corsi di laurea.

Con riferimento alla struttura delle commissioni giudicatrici, non condivide l'impostazione del disegno di legge, favorevole ad un aumento dei membri interni; in tal modo si perpetuerebbe, sia pure con un diverso rapporto, la disomogeneità tra membri interni e membri esterni.

Sembrerebbe invece preferibile prevedere una commissione di soli membri interni con il Presidente come unico membro esterno, in analogia a quanto già avviene negli esami di scuola media inferiore.

In tal modo, si potrebbe assicurare una composizione armonica della commissione e tale risultato potrebbe essere ugualmente raggiunto qualora si prevedesse una commissione formata da soli membri esterni e con un unico membro interno.

Considera altresì farraginoso il sistema di assegnazione dei punteggi così come delineato nel disegno di legge e ne auspica perciò la semplificazione, mentre concorda sulla prospettata revisione delle scuole magistrali.

In conclusione, pur con questi miglioramenti, si augura che il provvedimento possa avere un *iter* celere.

Il deputato Francesco CASATI sottolinea, a nome del gruppo democristiano, l'importanza di un provvedimento ormai atteso da anni e che proprio per questo ha creato un clima di scarsa fiducia sulle capacità del Parlamento di vararlo in tempi brevi. Al fine di favorirne una rapida approvazione, il suo gruppo chiederà nel prossimo Ufficio di Presidenza che venga predisposto un calendario serrato dei lavori, nella convinzione che l'approvazione di tale provvedimento costituirebbe una risposta concreta alle attese del mondo studentesco.

Nel merito, ritiene complessivamente buono il piano del disegno di legge, se pure suscettibile di miglioramenti, ribadendo in ogni caso la contrarietà ad inutili allungamenti dell'*iter*.

In particolare, ritiene importante perfezionare la parte relativa alla composizione delle commissioni. La soluzione proposta (un terzo di membri interni e due terzi di membri esterni) appare infatti inadeguata.

Sembrirebbe preferibile ipotizzare una commissione composta unicamente da docenti interni, con l'eccezione del Presidente. Ricorda che su questo tema si è discusso a lungo ed è sempre stato difficile trovare una soluzione concordata tra i vari gruppi.

Le esperienze acquisite negli ultimi anni attestano però la difficoltà di garantire che le commissioni nominate a livello centrale siano di fatto operanti nelle singole scuole, mentre i presidenti si trovano spesso a dover sopperire all'ultimo momento alla mancanza dei commissari nominati, facendo ricorso a personale del tutto impreparato.

Tali problemi non sussisterebbero nell'ipotesi di una commissione formata da docenti interni. D'altra parte, non è neanche vero, come sostiene qualcuno, che tale composizione non assicurerebbe un giudizio rigoroso. Nella realtà dei fatti le statistiche dimostrano che la selezione più drastica viene effettuata nei primi due anni della scuola secondaria superiore, con la presenza perciò di docenti interni, mentre il sistema attuale degli esami di maturità, che prevede il ricorso a membri esterni, evidenzia un'altissima percentuale di promossi.

Da queste considerazioni, si può presumere perciò che un collegio formato unicamente da membri interni possa essere più rigoroso di uno formato da membri esterni.

Tale soluzione, oltre a permettere di esprimere un giudizio più attento sul singolo alunno, provenendo da professori della stessa classe, comporterebbe evidentemente anche un risparmio per il bilancio statale.

Ribadisce comunque che, pur con questi rilievi, le linee fondamentali del provvedimento appaiono fondate e si augura perciò una rapida approvazione; ritiene in particolare che il Parlamento dovrebbe approvare la nuova disciplina prima della fine dell'attuale anno scolastico, cosicché possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 1990-91.

Il deputato Giovanni BRUNI, nel concordare, sulla base della sua lunga esperienza di professore e di membro di commissioni di esame, sulla necessità di una rapida riforma degli esami di maturità, ritiene che questa possa essere l'occasione anche per mettere a punto le linee generali di riordino del sistema scolastico.

Da questo punto di vista ritiene essenziale che la scuola sia ispirata dal principio di selettività; la selettività infatti non significa eliminare gli studenti insufficienti, ma individuare le inclinazioni dei singoli allievi.

D'altra parte, un sistema che priva gli studenti della possibilità di cimentarsi con esami seri, è dannoso in primo luogo per gli stessi studenti, in quanto li disabituata a quella selezione che di fatto si verifica poi al momento dell'università, trovandoli spesso del tutto impreparati ad affrontarla in modo positivo e questa è la causa principale del fenomeno sempre più preoccupante della cosiddetta mortalità universitaria.

Un altro punto centrale è quello di favorire l'aggiornamento dei docenti e l'elevazione del loro standard professionale affinché siano in grado di svolgere sempre meglio il compito educativo loro affidatogli ed oggi assai più complesso di una volta, in considerazione dei numerosi stimoli culturali provenienti da più parti agli studenti.

Riguardo alla valutazione dell'esame, ritiene che il profitto non possa essere disgiunto dal giudizio di maturità, se si vuole evitare che questo si riduca ad un contenitore vuoto che non esprime un livello adeguato di preparazione culturale. Questa considerazione giustifica quello che rappresenta il nodo centrale del prov-

vedimento in esame, e cioè la necessità che la nuova disciplina dell'esame di maturità sia ispirata a garantirne la selettività; ciò significa che il giudizio di maturità non può non essere vincolante per lo studente per quanto riguarda l'accesso ai corsi universitari.

Il Presidente Bianca GELLI, per consentire ai rappresentanti di tutti i gruppi di intervenire nella discussione di un provvedimento di notevole importanza, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 13).

Proposta di legge:

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza (2698).

(Parere della V Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Aldo ANIASI, illustrando la proposta di legge, si sofferma sull'importanza della Biblioteca italiana per ciechi, una istituzione tanto prestigiosa quanto poco conosciuta.

La difesa e il potenziamento di tale Biblioteca è una esigenza che nasce dal valore insostituibile per i non vedenti del libro Braille, come hanno dimostrato i più illuminati tifloghi.

La Biblioteca ha però sempre dovuto affrontare gravi difficoltà dovute a carenza di finanziamenti, di spazi e di personale.

Lo Stato ha aumentato il contributo ordinario in favore della Biblioteca elevandolo alla somma di 450 milioni annue. Ma questa somma non è più sufficiente alla Biblioteca per svolgere la propria attività e attuare le sue altre finalità: favorire l'istruzione dei ciechi, elevarne le preparazioni culturali, formarne la competenza tecnica e la qualificazione

professionale per avviarli ad una vera e non fittizia integrazione.

Il predetto aumento, in sostanza, ha consentito la sopravvivenza dell'Ente, ma non il decollo dello stesso verso una dimensione nuova di respiro europeo, così come sembrerebbe auspicabile.

I crescenti costi di gestione hanno ormai assorbito l'aumento del contributo ed è stato necessario pertanto assumere una nuova iniziativa, intesa ad evitare il collasso della Biblioteca.

Per realizzare sempre meglio le finalità istituzionali la Biblioteca deve poter svolgere un'azione attiva e qualificata, deve assumere cioè il ruolo di una istituzione nazionale che sia posta in grado di promuovere realmente e di contribuire sostanzialmente alla crescita culturale e al conseguente pieno inserimento sociale delle persone non vedenti.

Diversamente dal passato, nella nuova realtà caratterizzato dal positivo fenomeno dell'integrazione scolastica, professionale e sociale dei non vedenti, nonché dal decentramento della formazione professionale, i compiti della Biblioteca sono cresciuti a dismisura. Il cieco non è più il destinatario di interventi consolatori, ma deve essere sempre più partecipe della realtà culturale e sociale in cui vive, per non restare spettatore passivo e marginalizzato della sua precipitosa evoluzione.

In assenza di un sostanziale intervento dello Stato ben difficilmente l'Ente potrà però far fronte a tutte le nuove esigenze che vi vengono configurando.

Il potenziamento di questa Biblioteca diventa dunque una necessità improcastinabile: già nei primi mesi del 1990 le difficoltà finanziarie potranno portare al blocco dell'attività e alla sospensione del pagamento delle retribuzioni al personale.

È augurabile che si riesca in tempo utile ad evitare il collasso di una struttura tanto originale, tanto prestigiosa, tanto preziosa.

Il deputato Giancarlo TESINI nel concordare, a nome del gruppo democristiano, sull'ampia relazione svolta, esprime tuttavia una perplessità relativa

all'articolo 2. Ritiene infatti incongruo che la copertura finanziaria del provvedimento sia rintracciata attingendo all'accantonamento, previsto nel fondo speciale di parte corrente, relativo alle « università non statali legalmente riconosciute ».

Il deputato Maria Luisa SANGIORGIO, nel concordare con le osservazioni svolte con ampiezza ed incisività dal relatore, che ha sottolineato in modo puntuale l'importanza della proposta di legge di cui lei stessa è cofirmataria, intende soffermarsi brevemente su due punti.

Anzitutto, ribadisce che la biblioteca per ciechi continua a svolgere una funzione preminente, nonostante la presenza delle nuove tecniche di lettura per non vedenti e, anche nel mondo della scuola, svolge un'indispensabile funzione di integrazione didattica, mettendo a disposizione degli alunni gli opportuni strumenti.

In secondo luogo, osserva che il provvedimento in esame si inserisce in un quadro più generale quale quello di predisporre gli adeguati strumenti legislativi per una politica attiva per i non vedenti; in quest'ottica ritiene che tale provvedimento costituisce un primo passo per una maggiore sensibilizzazione su questo argomento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, ritiene che sarebbe ingiustificabile se la Commissione non trovasse, nelle pieghe del bilancio statale, una copertura di una somma così esigua e volta a finanziare un provvedimento di tale rilievo.

Il relatore Aldo ANIASI, nel riservarsi di presentare un apposito emendamento all'articolo 2 teso ad identificare una copertura finanziaria più idonea, preannuncia, che una volta perfezionato il testo dell'articolo 2, proporrà il trasferimento alla sede legislativa.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, Nicola FACCHIANO, si dichiara favorevole al provvedimento, prendendo atto dell'impegno del relatore di rintrac-

ciare una più adeguata copertura finanziaria.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,25.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11,5. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando Facchiano.

Il Presidente Mauro SEPPIA, nel constatare con rammarico che il rappresentante del Governo non è ancora arrivato, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 13,30).

Disegno di legge:

Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Aldo ANIASI, illustrando il provvedimento, ricorda che nell'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 67, che prevede l'erogazione « alle imprese editrici di particolare valore » (cooperative, imprese che si sono impegnate a non distribuire utili nei cinque anni successivi alla riscossione dei contributi e che hanno ricavi pubblicitari inferiori al 40 per cento dei costi, organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) di mutui diretti all'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio 1986, è sorto il problema se i mutui stessi possano essere accordati, anche qualora il bilancio stesso si sia concluso con un utile.

La tesi che la presenza di utili escluda dall'ammissione al finanziamento cause-rebbe conseguenze aberranti. Si ipotizzi infatti la situazione di due imprese una delle quali abbia chiuso il bilancio al 31 dicembre 1986 con un utile di un milione e l'altra che abbia chiuso il bilancio con un passivo di un milione. La prima sarebbe esclusa da ogni finanziamento, mentre la seconda potrebbe ricevere un finanziamento per l'intero passivo pari a decine di miliardi: una differenza di due milioni nei risultati di esercizio delle due imprese provocherebbero una differenza di miliardi nell'ammontare dei benefici acquisiti da ognuna di esse.

La logica e il buon senso impongono, con evidenza, di evitare tale sperequazione. È d'altronde universalmente nota la circostanza che la presenza di utili nel bilancio di un singolo esercizio può perfettamente convivere con un profondo squilibrio finanziario di una impresa. Squilibrio che è, appunto, quello che la legge ha voluto eliminare con questo tipo di intervento.

Per evitare le suaccennate sperequazioni e per consentire il risanamento delle imprese gravate da un patologico livello di indebitamento, si può operare solo sottraendo gli eventuali utili realizzati nell'esercizio 1986 dall'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai fini della concessione del finanziamento.

Tale interpretazione è confermata dai lavori parlamentari e dalla stessa misura del rifinanziamento del fondo di copertura dell'articolo 12 della legge n. 67/1987, operato dalla legge n. 338 del 1988. Tale rifinanziamento è stato, infatti, di tale entità da manifestare in modo evidente la volontà del legislatore di rendere applicabili i finanziamenti in questione senza le ipotizzate esclusioni.

La norma interpretativa contenuta nel 1° comma dell'articolo 1 del disegno di legge governativo, si fa carico di tale problema eliminando le ambiguità del testo dell'articolo 12 della legge 67/1987 e chiarendo in modo esplicito il procedimento

di sottrazione degli eventuali utili dal computo dei debiti al cui ammontare deve essere rapportato il finanziamento.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 precisa le condizioni – di tempo e di contenuto – alle quali è sottoposta l'erogazione dei finanziamenti in questione nelle ipotesi di cessione di azienda.

Con l'articolo 2, infine, si fissa un termine per la presentazione delle domande relative a questi tipi di mutui in modo da impedire – a distanza di oltre tre anni dalla chiusura dell'esercizio 1986 – nuove domande su questa voce ed evitare, così, la necessità di successivi ricorsi a provvedimenti di rifinanziamento del relativo fondo.

Preannuncia quindi la presentazione dei seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 aggiungere il comma 2-bis: Per giornali periodici di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il regime previsto dall'articolo 74, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

1. 1.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 dell'articolo 1 aggiungere il comma 3-bis: I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8,9, 10 e 11 della legge n. 67 del 25 febbraio 1987 possono essere ceduti agli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli Istituti Previdenziali.

All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

1. 2.

Il Relatore.

Con riferimento al primo emendamento, ricorda che l'articolo 22 della legge n. 67/1987 aveva disposto l'estensione ai « giornali periodici » dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA già vigente per i giornali quotidiani.

Il D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, nell'assoggettare all'IVA, dal 1° gennaio 1990, le vendite dei « periodici » e dei quotidiani, ha stabilito che « per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ». La legge ha, così, voluto unificare il trattamento fiscale di tutta la stampa periodica, eliminando quelle distinzioni tra « periodici », « giornali periodici » e « altre pubblicazioni periodiche » che esistevano nella legislazione precedente e che creavano gravi problemi interpretativi dato l'uso spesso indistinto delle locuzioni stesse.

Malgrado tale esplicita volontà del legislatore di unificare il trattamento fi-

scale di tutta la stampa periodica è, però, insorto il problema del trattamento fiscale da riservare alle « altre pubblicazioni periodiche », registrate come tali presso la cancelleria del Tribunale, di prezzo superiore alle lire 5.000. Tale categoria di periodici era prevista dalla legge istitutiva dell'IVA (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972) e ad essa era applicabile un regime diverso da quello applicabile ai periodici. In particolare è insorto il problema se la legge n. 67/1987, nel disporre l'estensione del regime dei quotidiani ai « giornali periodici », abbia o meno inteso riferirsi a tutta la stampa periodica o abbia lasciato immutata la precedente disciplina delle « altre pubblicazioni periodiche ».

Nonostante la competente Direzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia espresso un avviso nel senso della estensione del regime agevolativo all'intero settore, permangono, in proposito, da parte del Ministero delle Finanze resistenze a superare, in via amministrativa, l'ostacolo rappresentato dalla differenza formale tra la dizione della legge n. 67/1987 e quella del D.L. n. 69 del 1989 (convertito in legge n. 154/1989).

L'emendamento proposto intende risolvere tale problema, fornendo una interpretazione autentica dell'articolo 22 della legge n. 67 del 1987, al fine anche di evitare l'insorgere di un vastissimo contenzioso, a causa di una interpretazione restrittiva, adottata dal Ministero delle Finanze a oltre due anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 67/1987, durante i quali, in assenza di ogni indirizzo interpretativo, esse la hanno applicata nel senso della unitarietà di trattamento di tutta la stampa periodica.

Ritiene, pertanto, che sarebbe, singolare e contraddittorio che in applicazione di una norma (quella della legge n. 154/1989) mirante esplicitamente ad unificare il trattamento tributario dei periodici, si stabilissero, e per di più retroattivamente, distinzioni che tutti ritenevano superate.

La fondatezza dell'emendamento proposto è del resto confermata dall'atteggiamento favorevole alla sua approvazione

manifestato dallo stesso Ministro delle Finanze.

Per evitare, comunque, ogni onere a carico dello Stato si prescrive la non rimborsabilità delle somme eventualmente versate a titolo di IVA dalle imprese produttrici dei beni in questione.

La norma non comporta, pertanto, alcun onere a carico dello Stato.

Con riferimento al secondo emendamento proposto, osserva che l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 67 del 1987 è stata effettuata con notevoli ritardi dovuti a due ordini di ragioni: la complessità degli adempimenti amministrativi necessari per l'accertamento del titolo delle imprese e per la quantificazione del relativo credito; la insufficienza dei fondi stanziati con la legge n. 67. Di fatto le imprese hanno finora incassato solo i contributi relativi all'anno 1986 e un anticipo di circa il trenta per cento sui contributi relativi all'anno 1987.

Nel valutare gli effetti negativi di tale situazione occorre considerare che i contributi per la generalità delle imprese editrici di giornali quotidiani sono cessati con il 31 dicembre 1987, mentre per gli anni successivi i contributi sono erogabili solo alle imprese considerate dal legislatore « di particolare valore »: cooperative, giornali di partito, giornali che realizzano insufficienti entrate pubblicitarie (meno del 40 per cento dei loro costi complessivi) e che non distribuiscono utili.

Il danno dei ritardi su tale particolare tipo di imprese è, ovviamente, tanto più grave, quanto meno solida è la loro struttura patrimoniale e si esplica in modo particolarmente negativo proprio perché le imprese stesse, contando su entrate ritenute certe perché previste dalla legge, hanno assunto impegni e realizzato iniziative per fronteggiare le quali sono oggi costrette a ricorrere all'indebitamento. I ritardi nell'erogazione vengono così ad annullare gli scopi perseguiti dal legislatore, innescando quel circuito perverso dell'indebitamento che la legge aveva voluto spezzare con il suo intervento.

Per superare tale stato di cose, si propone di rendere applicabile al caso in

questione l'istituto della cessione dei crediti, già previsto, in via generale, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48: « I datori lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti ». Tale disposizione è stata, però, resa praticamente inutilizzabile per questo caso — come per tutti gli altri casi di crediti delle imprese verso lo Stato — dalla successiva circolare applicativa del Ministero del Tesoro del 16 febbraio 1989.

Con l'emendamento proposto verrebbero eliminati, pertanto, gli ostacoli frapposti a livello amministrativo all'applicazione della citata norma di legge, regolandone le modalità applicative.

Al fine di tutelare gli Istituti previdenziali da ogni rischio, l'emendamento prevede, peraltro, che la cessione debba essere preceduta da una dichiarazione del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento. Per evitare, d'altra parte, ogni discrezionalità nel rilascio di tali dichiarazioni e per superare la prevedibili resistenze burocratiche, con l'emendamento si prevede l'obbligo del Servizio a rilasciare la certificazione entro due mesi dalla domanda; domanda che, può, però, essere presentata solo dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi; dopo un periodo di tempo, cioè, più che sufficiente per consentire agli uffici l'espletamento rigoroso di tutte le necessarie istruttorie.

Osserva infine che l'emendamento non comporta alcuna nuova spesa a carico del bilancio dello Stato, in quanto riguarda semplicemente modalità di estinzione di debiti già certi e quantificati dello Stato verso le imprese. Debiti per il cui assolti-

mento il disegno di legge finanziaria 1990 ha già previsto (tab. A – Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ripiano debiti settore editoriale) l'accensione di un mutuo da parte dell'Ente erogatore (ENCC) con rate di ammortamento annue di 52 miliardi di lire.

Il Presidente Bianca GELLI, per consentire ai gruppi ed al Governo di valutare gli emendamenti preannunciati dal relatore, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

Proposta di legge:

QUERCIOLI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano (1554).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Il relatore Aldo ANIASI, nel rinviare alla relazione svolta durante l'esame in sede referente, conferma l'importanza del provvedimento, riservandosi peraltro di presentare alcuni emendamenti volti a migliorarne il testo.

Il Presidente Bianca GELLI apre quindi la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il Presidente Bianca GELLI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, quarta riga, dopo la parola: attività aggiungere: di ricerca.

1. 1.

Il relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il comma 3-bis:

La Triennale è autorizzata a promuovere e a realizzare, anche in collabora-

zione con altri soggetti pubblici e/o privati, un organismo autonomo incaricato di progettare e realizzare in Milano il Museo nazionale del design.

1. 2.

Il relatore.

All'articolo 6 sopprimere il comma 2.

6. 1.

Il relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene nominato Presidente dell'Ente il consigliere indicato dal comune di Milano tra i membri di cui al punto a) del comma precedente.

7. 1.

Il relatore.

All'articolo 15, comma 1, dopo la parola: pubblici aggiungere le seguenti: di notevole rilievo.

15. 1.

Il relatore.

All'articolo 15 sopprimere il comma 2.

15. 2.

Il relatore.

Dopo che la Commissione ha approvato, favorevole il Governo, l'emendamento 1. 1 del relatore, si apre un breve dibattito sull'emendamento 1. 2 del relatore cui partecipano i deputati Elio QUERCIOLI, Rodolfo CARELLI ed Aldo ANIASI.

Avendo quindi la Commissione approvato in linea di principio, favorevole il Governo, l'emendamento 1. 2 del relatore, il Presidente Bianca GELLI avverte che esso sarà inviato alla I ed alla V Commissione per il prescritto parere.

Risultano quindi approvati gli articoli 2, 3, 4 e 5, cui non sono stati presentati emendamenti. La Commissione successivamente, su proposta del Presidente Bianca GELLI, delibera di accantonare l'articolo 6 ed il relativo emendamento 6. 1 essendo quest'ultimo collegato al successivo emendamento 7. 1 del relatore.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 7. 1 del relatore – su cui il Governo si è rimesso alla Commissione – che sarà inviato alla I Commissione per il prescritto parere.

Dopo aver approvato gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, cui non sono stati presentati emendamenti, la Commissione approva in linea di principio l'emenda-

mento 15. 1 del relatore su cui il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

Dopo che il relatore Aldo ANIASI ha insistito per la votazione del suo emendamento 15. 2, la Commissione approva in linea di principio, contrario il Governo, l'emendamento 15. 2 del relatore che sarà inviato alle Commissioni I e V per il parere di competenza.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia infine il seguito della discussione per permettere che vengano acquisiti i necessari pareri.

La seduta termina alle 14.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 11,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Curci, il sottosegretario di Stato per il bilancio, Marte Ferrari, ed il sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato, Giuseppe Fornasari.

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3907).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana (2163).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che il rinvio della precedente seduta si era reso necessario perché intervenissero le opportune intese tra i vari gruppi in ordine a cinque problemi fondamentali: valutazione di impatto ambientale, impianti di trazione a fune, esclusione dell'applicazione della conferenza dei servizi alle zone tutelate, collegamenti intervallivi, e coordinamento con la legge sulla difesa del suolo. Date le soluzioni raggiunte, ritiene esistano le condizioni per riprendere i lavori con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il deputato Sergio ANDREIS fa presente che dalle intese raggiunte è lecito

supporre che si apporteranno delle modifiche di ordine finanziario all'articolo 1. Sottolineato che lo stanziamento per la sola Valtellina è notevolmente superiore ai fondi stanziati per la legge sulla difesa del suolo riferita a tutto il territorio nazionale, propone l'accantonamento di questo articolo, il cui esame potrà svolgersi al momento opportuno.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ritiene che l'eventuale accantonamento dell'articolo 1 non debba essere ricondotto ad un raffronto tra finanziamenti fra loro non omogenei.

Il deputato Eugenio TARABINI sottolinea con estrema sfiducia quanto accaduto finora: ogni qualvolta in sede di comitato ristretto si è pensato si fosse intrapresa la strada per una soluzione comune dei problemi si è verificato poi in Commissione un atteggiamento del tutto opposto. Cita la seduta del 28 settembre nella quale l'onorevole Andreis ebbe a dire che i lavori della Commissione si sarebbero potuti concludere entro il 15 ottobre. Non solo ciò non è avvenuto, ma si è avuta una progressiva complicazione dei rapporti che ha portato soltanto ad un inasprirsi della battaglia che da più parti è condotta per ostacolare l'approvazione di questa legge. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di accantonamento dell'articolo 1, che ritiene collegata ad un capzioso confronto tra i finanziamenti disposti da questo provvedimento rispetto a quelli della legge sulla difesa del suolo.

Il Presidente Giuseppe BOTTA ritiene che sia comunque un importante segnale l'andare avanti nell'esame dell'articolato pur accantonando l'articolo 1.

Il deputato Eugenio TARABINI, precisando la sua posizione, ritiene non si possa postporre l'ordine di votazione degli articoli. A questa soluzione sarebbe preferibile rinviare l'esame del provvedimento.

Il deputato Edoardo RONCHI, sottolineando il rilevante onere di spesa che questa legge comporta, ritiene opportuno rinviare l'esame dell'articolo 1 in modo che si possa valutare con trasparenza il modo in cui è disposto l'impegno dei finanziamenti.

Il deputato Sergio ANDREIS intervenendo per fatto personale, risponde alle osservazioni svolte dall'onorevole Tarabini facendo presente che si sta cercando di addebitare ai gruppi di opposizione taluni contrasti che invece sono all'interno della maggioranza. Fa per l'appunto riferimento non solo alle accuse roventi che socialisti e democristiani si sono scambiate in questi giorni in merito alle opere di ricostruzione di questi primi due anni, ma anche ad una nota di stampa dell'onorevole Medri nella quale si sottolinea la necessità di una approfondita revisione del testo in esame. È pertanto inutile far riferimento ad una presunta volontà dilatoria dei gruppi d'opposizione.

Il Presidente Giuseppe BOTTA ritiene opportuno che l'onorevole Medri, mai intervenuto sinora, esponga in Commissione la propria posizione in merito a questo provvedimento.

Il relatore, Paolo MARTUSCELLI, fa presente che in recentissimi incontri informali cui ha partecipato, il collega Medri si è dichiarato d'accordo sulle linee seguite nell'elaborazione del testo in esame e non ha dato notizia del comunicato stampa in questione. Del resto sono già stati predisposti alcuni emendamenti volti proprio a perseguire gli obiettivi del deputato Medri.

Quanto all'accantonamento dell'articolo 1, non vorrebbe che sia messa in discussione l'individuazione dell'ambito territoriale effettuata dall'articolo stesso. Non è contrario all'accantonamento purché sia messo in condizione di presentare ed illustrare gli emendamenti predisposti sulla base degli incontri tenuti negli ultimi giorni.

Il deputato Dino MAZZA sottolinea come molte delle proposte via via presentate dal gruppo verde siano state già recepite. Ora viene messa in discussione addirittura la dotazione finanziaria del provvedimento. Occorre, quindi, che si dica chiaramente se si dà luogo ad un ostruzionismo preconcetto o se si intende confrontarsi realmente sui contenuti.

Ritiene che gli interventi sulla stampa, di qualsiasi tenore essi siano, non possano essere utilizzati quale elemento di intimidazione dell'organo parlamentare nell'organizzazione dei suoi lavori. Se vi sono, poi, incrinature nella maggioranza, lo si verificherà in sede di discussione e votazione in Commissione.

Nel lamentare che alla disponibilità ad un sereno confronto si risponde con l'ostruzionismo, ribadisce la condanna di

qualsiasi intimidazione del libero lavoro dei deputati.

Si svolge un breve dibattito in merito alla prosecuzione dei lavori cui prendono parte il Presidente, Giuseppe BOTTA, e i deputati Eugenio TARABINI, Sergio ANDREIS e Massimo SERAFINI, al termine del quale la Commissione delibera l'accantonamento dell'articolo 1.

Il deputato Giancarlo GALLI propone un rinvio della discussione per consentire un ulteriore chiarimento fra i gruppi.

La Commissione consente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla settimana che inizierà il 6 novembre prossimo.

La seduta termina alle 12,20.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Edda FAGNI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso.

Testo unificato delle proposte di legge:

BOTTA ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

LUCCHESI ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il deputato Giordano ANGELINI chiede, a nome del gruppo comunista, un rinvio della discussione alla prossima settimana di lavoro: il gruppo comunista sta predisponendo alcuni emendamenti per il

perfezionamento del testo che saranno pronti soltanto tra alcuni giorni.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO dichiara la disponibilità del Governo al rinvio, con l'intesa che nella prossima settimana si proceda alla sollecita decisione.

Concordando la Commissione il seguito della discussione è inviato alla prossima seduta utile anche in relazione al calendario dei lavori della Camera, e presumibilmente a giovedì 2 novembre.

La seduta termina alle 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,50. — Presidenza del Vicepresidente Edda FAGNI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso e per i lavori pubblici Francesco Curci e Francesco Nucara.

Testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

(Parere della I e della V Commissione, nonché dell'VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1201).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché dell'VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe SANTONASTASO chiede il rinvio del seguito dell'esame del testo unificato alla prossima settimana, per consentire l'ulteriore necessaria riflessione in sede governativa.

Il deputato Silvano RIDI, relatore sulla proposta di legge n. 1201, manifesta dissenso rispetto all'atteggiamento complessivo assunto dal Governo in merito al provvedimento sul trasporto rapido di massa. Il testo elaborato in comitato ristretto alla presenza dei rappresentanti del Governo è fortemente modificato rispetto all'originario testo del disegno di legge n. 3527. La posizione del governo rispetto al testo Comitato ristretto non sembra d'altronde chiaramente definita. Sarebbe di conseguenza opportuno questa mattina un dibattito in Commissione che consentirebbe di comprendere la linea del Governo e se la richiesta di rinvio da esso avanzata sia finalizzata ad un chiarimento interno all'esecutivo oppure sia mossa soltanto da intenti dilatori. Occorre anche un'ulteriore discussione fra i gruppi sul testo del Comitato ristretto; discussione che potrebbe fornire utili lumi al Governo per i suoi chiarimenti interni.

Il sottosegretario Giuseppe SANTONASTASO constata come le parole del deputato Ridi evidenzino ampiamente le ra-

gioni per le quali il Governo chiede un breve rinvio dell'esame: cioè la verifica di un indirizzo unitario in sede governativa sul provvedimento.

Dopo che il deputato Giacomo MACCHERONI si è dichiarato d'accordo con la richiesta di rinvio avanzata dal Governo e che il deputato Silvano RIDI ha constatato, stante l'insistenza del Governo, la necessità di consentire all'esecutivo le ulteriori riflessioni interne, il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

Disegno di legge:

Provvedimenti urgenti per la sicurezza e modifiche ad alcune norme di comportamento della circolazione stradale (3675).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Giacomo MACCHERONI ricorda che il disegno di legge n. 3675, denominato convenzionalmente « pacchetto sicurezza stradale », fu presentato inizialmente dal Governo al Senato, ma poi ritirato e ripresentato alla Camera su richiesta di questa Commissione, in relazione al già avanzato dibattito presso la Camera su una serie di questioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale.

Fa quindi presente che all'ordine del giorno della Commissione sono pendenti altre numerose proposte di legge in materia di circolazione stradale: alcune oggettivamente vertenti sulla stessa materia del disegno di legge all'ordine del giorno; altre comunque vertenti su questioni connesse. Ritiene utile proporre alla Commissione l'abbinamento di queste proposte di legge al disegno di legge n. 3675. Si tratta delle proposte di legge n. 221 sulla circolazione dei ciclomotori (Colucci e Piro), n. 743 sulla limitazione della velocità degli autoveicoli (Lodigiani), n. 2007 sulla istituzione della patente B provvisoria

(Poti), n. 2299 sulla copertura dei carichi trasportati con autotreni (Boato e altri), n. 2517 sui proventi delle oblazioni e sanzioni pecuniarie connesse alla circolazione stradale (Gei e altri), n. 2616 sulla velocità degli autoveicoli (Testa Enrico e altri), nonché del disegno di legge governativo n. 3272 sulla modifica dell'articolo 93 del codice della strada, e ancora delle proposte di legge n. 3450 sui limiti di velocità (Tassi e altri), n. 3480 sulle sanzioni per i limiti di velocità (Leoni), n. 3624 sugli scarichi dei veicoli (Leoni), n. 3773 sulla cessazione della circolazione dei veicoli a motore (Grippio e altri), n. 3905 sulla sicurezza stradale e le cinture di sicurezza (Tassi e altri), n. 3943 sull'esonero dalle cinture di sicurezza nei centri urbani (Caria e altri), n. 4106 sull'esonero dalle cinture di sicurezza nei centri urbani (Alagna e D'Amato Carlo) e n. 4114 sulla sicurezza stradale (Testa Antonio e altri).

Propone altresì che si proceda oggi stesso alla costituzione di un Comitato ristretto cui affidare il compito di elaborare un testo unificato del disegno di legge n. 3675 e delle proposte sopra richiamate.

Avverte infine che altre proposte di legge in materia di circolazione stradale pendono davanti alla commissione in sede legislativa. Si tratta in particolare delle proposte di legge nn. 173, 710-bis, 1021-bis, 1216, 1293, 1650 e 2162. Per esse non è possibile l'abbinamento al disegno di legge n. 3675 stante la diversa sede di assegnazione (legislativa e non referente). Tuttavia una volta costituito il Comitato ristretto in sede referente, nulla vieta di lavorare avendo anche presente la sostanza dei progetti assegnati in sede legislativa così da recepirne, se del caso, il contenuto nel testo unificato che il Comitato ristretto elaborerà. In tal modo sarà possibile pervenire ad una normativa sufficientemente organica su tutte le questioni a vario titolo all'esame della Commissione in materia di circolazione stradale.

Il deputato Giordano ANGELINI ritiene essenziale, prima di affrontare il cosiddetto « pacchetto sicurezza stradale », conoscere quale sia l'orientamento del Governo circa l'emanazione del nuovo codice della strada.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco NUCARA fa presente che gli uffici governativi stanno attivamente lavorando su uno schema di nuovo codice, la cui completa elaborazione richiede però ancora tempo. Il lavoro comunque è ben avviato.

Il relatore Giacomo MACCHERONI ricorda che per la riforma del codice della strada pende al Senato, davanti alla VIII Commissione, un disegno di legge delega. Ritiene incongruo che i due rami del Parlamento lavorino separatamente sulla tematica della circolazione stradale, col rischio che il lavoro della Commissione trasporti della Camera sul « pacchetto sicurezza » venga vanificato dalle direttive che il Senato volesse impartire al Governo in sede di legge delega per la riforma del codice della strada. Riforma del codice della strada e pacchetto sicurezza stradale devono essere esaminati in modo unitario presso l'uno o l'altro ramo del Parlamento. Chiede pertanto che il Governo, coerentemente con la decisione a suo tempo assunta di spostare dal Senato alla Camera la prima lettura sul « pacchetto sicurezza stradale », proceda ad analogo trasferimento per quanto riguarda il disegno di legge delega per la riforma del codice della strada (atto Senato n. 1755).

Il deputato Giordano ANGELINI precisa che il gruppo comunista non pretende una discussione approfondita sul disegno di legge n. 3675 oggi stesso, ed è disponibile anche alla istituzione di un Comitato ristretto. A ciò si dovrà procedere però solo dopo un esauriente dibattito preliminare in Commissione, che chiarisca una volta per tutte l'orientamento del Governo. In questo senso è

inaccettabile l'osservazione del Sottosegretario Nucara che gli uffici governativi stanno lavorando sulla riforma del codice della strada: su questa riforma si sta lavorando da anni, senza che emergano risultati concreti.

Il deputato Pino LUCCHESI riconosce che tanto il relatore che il collega Angelini abbiano posto esigenze reali. Occorre evitare di procedere ancora in modo frammentario in materia di circolazione stradale, adottando provvedimenti parziali quali oggettivamente è il disegno di legge n. 3675. In tal senso concorda con la richiesta di richiamare dal Senato alla Camera la delega per la riforma del codice della strada, nonché con l'esigenza di verificare l'attuale linea del Ministero dei lavori pubblici. È quindi necessario che per il seguito dell'esame il Governo intervenga con una posizione organica su tutta la materia e con indicazioni chiare per le iniziative in corso e da avviare.

Il deputato Silvano RIDI concorda con la preoccupazione del collega Lucchesi che la Commissione venga ingolfata da una serie di provvedimenti frammentari che, se anche tradotti in legge, rischierebbero di esser posti nel nulla dalla contestuale approvazione, al Senato, della legge delega per la riforma del codice della strada. Proprio per evitare ciò è essenziale un confronto chiarificatore con il Governo.

Il relatore Giacomo MACCHERONI riconosce l'utilità, prima di affrontare il lavoro in Comitato ristretto, di un confronto chiarificatore con il Governo. Questo presuppone tre cose: indicazioni concrete sulla riforma del codice della strada; un giudizio del nuovo Governo sul « pacchetto sicurezza stradale »; la verifica degli indirizzi complessivi del Governo in materia. Il primo ad essere interessato a questo chiarimento complessivo è proprio il Governo. Conclude osservando che occorre indubbiamente una svolta nella produttività legislativa, ma occorre anche sapere per quale ragione

leggi approvate incontrano tante difficoltà in sede di attuazione, e cosa faccia il Governo per rimuovere queste difficoltà.

Il deputato Severino CANNELONGA ritiene che molte contraddizioni e disfunzioni, in materia di circolazione stradale, anche nell'attuazione di leggi approvate, derivino dall'incongruo accavallamento di competenze tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero dei trasporti. A livello parlamentare analogo accavallamento di competenze esiste tra Commissioni Trasporti e Lavori Pubblici della Camera, e anche qui occorrerebbe rinnovare una richiesta di chiarificazione alla Presidenza della Camera.

Il Presidente Edda FAGNI ritiene che le ragioni delle difficoltà siano molte, compresi gli avvicendamenti ministeriali. Ritiene comunque che una prima questione da risolvere sia quella della sede di esame dei progetti di legge in materia di circolazione stradale, e particolarmente della delega della riforma del codice della strada e del « pacchetto sicurezza stradale ». Questi due provvedimenti devono essere ricomposti presso lo stesso ramo del Parlamento, sia esso la Camera o il Senato. Prega pertanto il Governo di farsi carico del problema. Concorda infine con la proposta di istituire un Comitato ristretto sul disegno di legge n. 3675 e proposte da abbinare, dopo però avere acquisito l'orientamento del Governo nella sua collegialità.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco NUCARA si è impegnato ad investire il Governo delle questioni sollevate oggi in Commissione, la Commissione approva la proposta del relatore di abbinare al disegno di legge n. 3675 le proposte di legge nn. 221, 743, 2007, 2299, 2517, 2616, 3272, 3624, 3450, 3480, 3773, 3905, 3943, 4106 e 4114.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Michele VI-SCARDI. — Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia.

Proposte di legge:

Senatori PETRARA ed altri; ALIVERTI ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata dal Senato) (2241).

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

CRISTOFORI: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394).

(Parere della I e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

SEPPIA: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548).

(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

LODIGIANI ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740)

(Parere della I, della II e della VI Commissione).

FERRARE MARTE e DEL PENNINO: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930)

(Parere della I, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

VISCARDI ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102).

(Parere della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione).

CARIA ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione).

BOATO ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti di gas (2244).

(Parere della II, della XI e della XII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle abbinare proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Benito Mario BORTOLAMI ricorda che nella seduta del 4 maggio 1989 la Commissione aveva proceduto all'adozione di un nuovo testo unificato delle abbinare proposte di legge concernenti la sicurezza, la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti tecnici riformulato per tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti; ricorda, altresì, che tale testo era stato trasmesso all'VIII Commissione ambiente affinché questa potesse esprimere sul medesimo un nuovo parere. Fa quindi presente di aver proceduto, attraverso il confronto operato con le forze sociali maggiormente interessate al provvedimento e con il contributo dei diversi gruppi della Commissione, all'elaborazione di un nuovo testo che modifica in alcuni punti il testo già adottato dalla Commissione nella citata seduta del 4 maggio scorso e di cui dà lettura:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua;

e) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

ART. 2.

(Soggetti abilitati).

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al successivo articolo 3 da parte dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento – di almeno un anno consecutivo – alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento – di almeno due anni consecutivi – alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, con qualifica di specializzato nelle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni – escluso quello computato ai fini dell'apprendistato – effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita Commissione nominata dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, dei quali un rappresentante degli organi professionali, un rappresentante dei colleghi ed i restanti designati dalle organizzazioni più rappresentative degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge. La Commissione è presieduta da un docente tecnico di ruolo universitario o di un istituto tecnico industriale.

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza dal diritto di cui al comma 1, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Progettazione degli impianti).

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, è obbligatoria la redazione dei progetti da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non è obbligatoria la progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 al di sotto dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

ART. 7.

(Installazione degli impianti).

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutte le installazioni di impianti elettrici e di impianti a gas realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dai precedenti commi.

ART. 8.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica).

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1989 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

ART. 9.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto dell'impianto di cui all'articolo 6.

ART. 10.

(Certificato di abitabilità e di agibilità).

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 11.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri).

1. Sono esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

ART. 12.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti, tra quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme e da quelle che saranno inserite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 13.
(Verifiche).

1. Per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi anche della collaborazione di liberi professionisti iscritti agli albi di cui al comma 1 dell'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14.

2. Gli enti interessati sono tenuti al rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente comma entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

ART. 14.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere della commissione di cui al comma successivo emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione. In esso sono precisati i limiti per i quali non risulti obbligatoria la redazione dei progetti di cui all'articolo 6, definendo i criteri e le modalità in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita un'apposita Commissione permanente, presieduta dal competente direttore generale del Ministero o suo delegato e composta da: sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate; sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali.

3. La commissione permanente di cui al comma precedente esprime pareri per la redazione e l'aggiornamento del regolamento di attuazione di cui al primo comma del presente articolo e collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

ART. 15.
(Sanzioni).

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o Albo di cui all'articolo 2, comma 1, dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi Albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

ART. 16.
(Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali).

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

ART. 17.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Auspica, in conclusione, che il nuovo testo possa incontrare il consenso della Commissione così che, una volta acquisiti i necessari pareri delle Commissioni I e VIII Commissione, si possa procedere ad una sua rapida approvazione.

Dopo che i deputati Rosanna MINOZZI e Giovanni BIANCHINI hanno condiviso le proposte del relatore, il Presidente Michele VISCARDI sottolinea come, in ragione dei profili finanziari correlati alle modifiche proposte, risulti opportuno acquisire anche il parere della V Commissione bilancio.

La Commissione delibera quindi di trasmettere tale testo alle Commissioni I, V e VIII affinché su di esso possano esprimere un nuovo parere.

La seduta termina alle 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni e il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Gianni RAVAGLIA sottolinea come la filosofia sottesa al progetto

di legge in esame rappresenti un indirizzo coerente per lo sviluppo dell'imprenditoria del nostro Paese e che tale indirizzo si configuri per molti aspetti positivamente. Il progetto di legge risponde infatti contemporaneamente al soddisfacimento di tre esigenze imprescindibili: quella della tutela del mercato e della concorrenza, quella della garanzia che la necessaria crescita dimensionale delle imprese non danneggi il consumatore e quella che l'estensione dei controlli sul sistema economico non determini una ulteriore espansione e prevaricazione da parte del sistema politico. Ritene, quindi, che nell'affrontare alcune delle questioni collegate alla tematica della tutela della concorrenza e del mercato e già sottolineate nella relazione del Presidente Viscardi non si debba perdere il riferimento all'impostazione complessiva del progetto di legge. Così è ad esempio per la questione della cosiddetta « doppia barriera », cioè della doppia regolazione, a livello nazionale ed a livello comunitario, delle fattispecie oggetto della disciplina antitrust: ritiene che il testo approvato dal Senato si muova in linea con l'obiettivo dell'unificazione del mercato europeo in quanto lascia alla competenza della comunità europea quelle fattispecie che ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della comunità economica europea e non crea quindi inutili sovrapposizioni normative o anche disparità di trattamento degli operatori economici italiani rispetto a quelli degli altri Paesi comunitari. Lo stesso può dirsi per la questione della mancata definizione del concetto di posizione dominante poiché, accanto all'intrinseca difficoltà oggettiva di giungere ad una puntuale sua definizione, non si è voluto precisare una fattispecie attraverso la predisposizione di ben determinati parametri e *standard* in quanto non essendovi un analogo riscontro nella normativa comunitaria, dove tale nozione si è venuta precisando attraverso l'esperienza giurisprudenziale, si sarebbe potuta an-

che qui determinare una disparità di trattamento delle imprese italiane.

Una questione altrettanto importante che merita una riflessione è quella concernente il rapporto tra l'Autorità garante della concorrenza ed il Governo ovvero il rapporto tra il CIPE e l'Autorità. Ritiene che, a tal riguardo, il testo approvato dal Senato raggiunga un ottimo equilibrio tra le due posizioni che si sono tradizionalmente confrontate e che vedono schierati, da un lato, coloro che vogliono impedire qualsiasi discrezionalità della parte politica e, dall'altra parte, coloro che intendono affidare *tout court* all'organo politico i compiti decisionali. Nella stessa ottica di avere attenzione alla coerenza complessiva del disegno predisposto dal progetto di legge in esame occorre ritenere non opportuna la possibilità, avanzata dal relatore, di prevedere la nomina di rappresentanti del CNEL tra i componenti dell'Autorità garante della concorrenza; sempre in quest'ottica l'obbligo di notifica preventiva delle intese intercorse tra imprese ha invece una sua validità logica, anche se ciò può comportare un aggravamento delle procedure burocratiche, per evitare che l'Autorità intervenga solo *ex post*. Infine sono da esaminare le questioni relative all'articolo 20 e al Titolo V del progetto di legge in esame. Per quanto riguarda il primo, sottolinea che anche nel settore dell'editoria esiste comunque un meccanismo a garanzia dell'intervento dell'Autorità; per quanto riguarda, invece, il complesso rapporto tra banche ed industria ritiene che, tenuto conto che il testo del Titolo V del progetto di legge rappresenta un accordo frutto di un equilibrio complessivo tra le forze politiche, la Banca d'Italia e il Ministero del tesoro che non deve essere stravolto, non possa accedersi alla richiesta avanzata dalla Commissione finanze di procedere ad uno stralcio di tale parte del progetto di legge che costituisce invece, ancora una volta, un tutt'uno con il disegno complessivo della normativa che si vuole varare.

Ritiene, in conclusione, che per l'insieme delle considerazioni svolte il pro-

getto di legge, pur perfettibile, vada approvato rapidamente nello stesso testo trasmesso dal Senato così da poter dotare il Paese di una legge moderna e di poter disporre prontamente dei fondi già stanziati nella legge finanziaria per il 1989 almeno per dare avvio alle complesse procedure previste dalla disciplina per la tutela del mercato e della concorrenza.

Il deputato Giulio QUERCINI, ringraziato il Presidente Viscardi per la sua relazione, puntuale nella lettura di sintesi del testo del Senato, ricca di accenni alle normative operanti in altri paesi, condivisibile nella netta affermazione del rilievo politico e dell'urgenza temporale che assume l'approvazione della legge, si rammarica per il fatto che a tale urgenza la Commissione non abbia finora saputo corrispondere pienamente, essendo trascorsi ormai oltre sette mesi dall'approvazione del testo da parte del Senato. Ritiene tuttavia che si possa recuperare il ritardo accumulato lavorando ora speditamente e con impegno licenziando il progetto di legge come pare possibile, in poche serrate sedute.

Certo sette mesi sono pochi rispetto ai quasi quarant'anni trascorsi dal primo testo legislativo presentato nel lontano 1950 dal gruppo liberale e dai quasi trenta dal progetto presentato dal gruppo comunista nel 1960, primo firmatario Giorgio Amendola. All'origine del prolungato rifiuto di inserire nella legislazione italiana una normativa *anti-trust*, vi è stata l'idea che esistesse una qualche incompatibilità fra tale normativa e la specifica struttura industriale italiana, bisognosa di incentivare e non di frenare la crescita anche dimensionale delle sue imprese. I fatti hanno dimostrato l'infondatezza di tale asserita incompatibilità.

È successo tutto il contrario. Dove da più tempo hanno operato norme di tutela della concorrenza lì, anche nell'ultimo decennio, si è sviluppato di più il processo di oligopolizzazione dell'industria, in forme più trasparenti e meno lesive del libero funzionamento dei mercati, dell'ac-

cesso ad esso di nuovi soggetti, dei diritti dei consumatori, della trasparenza dei poteri economici e finanziari. In Italia, anche per l'assenza di norme di regolazione del mercato, ad un minimo di integrazione oligopolistica delle imprese si è accompagnato un massimo di concentrazione del potere economico, finanziario e politico in pochissimi gruppi e grandi famiglie del capitalismo nazionale. Chi fino ad oggi ha contrastato e tuttora contrasta una moderna legge per la concorrenza, non aveva e non ha a cuore la crescita anche dimensionale delle imprese italiane, ma la conservazione e l'incremento dell'abnorme concentrazione di potere in poche mani forti, sottratte ad ogni regola di trasparenza, di libero accesso e di concorrenza sul mercato. Aveva ed ha a cuore il mantenimento di un « capitalismo oligarchico » ed il rifiuto di un « capitalismo democratico » — per usare le espressioni risuonate in una recente discussione interna alla Confindustria. Sei gruppi che capitalizzano il 70 per cento della Borsa italiana e controllano il 65 per cento dell'informazione, sono la peculiarità perversa del capitalismo nazionale da aggredire con un insieme di norme, di cui questa sulla concorrenza è solo un aspetto pur rilevatissimo.

In tale quadro il limite più serio del testo legislativo all'esame della Commissione riguarda l'assenza in esso di ogni riferimento al concetto di gruppo e di collegamento di gruppo fra imprese: un aspetto della necessaria riforma al diritto societario che da dieci anni (disegno di legge Andreotti del gennaio 1979) attende invano di trovare attenzione nelle maggioranze di governo e per il quale giace alla Camera una proposta di legge del PCI e della Sinistra Indipendente che non riesce a trovare la via dell'Aula per la sordità della maggioranza. Al Senato il gruppo comunista ha deciso di non rappresentare la disciplina organica in materia di gruppo all'interno della legge sulla concorrenza, per non appesantirla di norme che possono trovare migliore collocazione in altro, apposito, provvedimento

e per non dare alibi ai molti che volevano e vogliono rinviare ancora il varo della legge all'esame della Commissione. Ribadisce però la stretta connessione logica e politica delle due normative e rinnova l'invito ad una rapida discussione e deliberazione sulla proposta di legge sulla disciplina dei gruppi. Sul merito del testo quale è giunto dal Senato, il giudizio del gruppo comunista è complessivamente positivo. Esso porta fortemente il segno sia delle proposte del senatore Rossi, sia del lavoro in Commissione del gruppo comunista. Ma c'è di più ed è un'affermazione forse insolita per una forza di opposizione: quel testo è migliorabile, ma il timore è che il meglio non finisca per divenire nemico del bene; che per fare meglio si finisca per rinviare, riaprire dibattiti complessi, entrare in un lungo *tunnel* di miglioramenti alla fine del quale possa esservi non una legge migliore, ma l'ennesima impotenza del Parlamento a fare una buona legge sulla regolazione della concorrenza.

In concreto: il gruppo comunista è disponibile ad approvare la legge così come è giunta dal Senato e ad approvarla in sede legislativa, concentrando su un punto soltanto le modifiche da apportare. Il punto riguarda la norma sulla separazione fra banca ed impresa, dove viene fissato al 20 per cento il tetto della presenza di società non finanziaria al capitale delle banche. Concorda con l'osservazione del Presidente Viscardi: occorre esplicitare nel testo che in nessun caso più società non finanziarie possono controllare la maggioranza di un ente creditizio. Con questa sola modifica di sostanza propone di approvare la legge nel testo che è giunto dal Senato e di farlo in Commissione in sede legislativa.

Quanto alle altre osservazioni del Presidente Viscardi, di alcune non sfugge l'interesse, altre appaiono meno convincenti. Tutte, salvo quella richiamata paiono di rilievo non dirimente rispetto all'esigenza di fare presto. In particolare quanto riguarda rapporto fra legislazione comunitaria e nazionale: la soluzione del Senato — pur difforme da quella soste-

nuta inizialmente dal gruppo comunista e favorevole alla doppia barriera, comunitaria e nazionale, pare comunque soddisfacente perché consente in ogni caso all'autorità nazionale di avviare indagini e segnalare tutte le infrazioni possibili (esiste di fatto la doppia barriera nella individuazione del possibile illecito); garantisce che in ogni caso una delle due autorità adotti una decisione conclusiva (se quella europea non lo fa entro un certo tempo o si dichiara incompetente, infatti, tutti i poteri tornano all'autorità nazionale); evita infine rischio, paventato da alcuni, di due possibili e difformi decisioni su una stessa fattispecie.

Per quanto riguarda la reciprocità di trattamento di cui all'articolo 25 ritiene che essa debba intendersi riferita ai soli paesi extra-comunitari. Inoltre, la difficoltà di definire univocamente i limiti dimensionali e di concentrazione di mercato oltre i quali si configuri una posizione dominante, ha sconsigliato i senatori di introdurre una descrittiva della posizione dominante su cui pure il testo del senatore Rossi presentava una formulazione al tempo stesso flessibile e penetrante che potrebbe anche essere recuperata.

Sui rapporti fra Autorità per la concorrenza e Governo la soluzione del testo, per quanto all'apparenza macchinosa, pare interessante, tenuto conto dell'aspro contenzioso che l'ha preceduta. L'essenziale è che in tutto il testo è fatto salvo il potere della Autorità di dire essa l'ultima parola sia sulle intese, sia sull'abuso di posizione dominante, sia sulle concentrazioni. Per questo non pare persuasiva l'ipotesi del Presidente Viscardi di attribuire al Governo il potere di impugnazione del divieto di intese e del divieto di concentrazione quando ricorrano interessi nazionali alla concentrazione in determinati settori produttivi. Occorre scegliere: o si riconduce alla responsabilità ultima del Governo tutta l'attività (compresa la nomina) della Commissione — ed è soluzione degnissima, ma scartata al Senato per la preoccupazione prevalente nella situazione italiana, di non affidare ai go-

verni ed ai partiti di maggioranza nuovi poteri e facoltà di condizionamento e compensazione rispetto ai soggetti economici — oppure si segue la logica presente in questa legge, dell'Autorità autonoma e indipendente, ed allora il governo può solo intervenire *ex-ante*, con le sue decisioni di politica industriale (ad esempio le delibere CIPE in tema di politiche settoriali), delle quali l'Autorità deve tener conto, ma alle quali non è vincolata rispetto alle specifiche finalità delle proprie decisioni. D'altronde risulterebbe del tutto incongruo affidare all'Autorità e non ad un organo politico come il CIPE la definizione di interessi nazionali in materia di politiche industriali. Dissente, infine dalla ipotesi avanzata dal Presidente Viscardi di eliminare l'obbligo di notifica preventiva per concentrazioni fra imprese di oltre 500 miliardi di fatturato. La norma tende proprio a tutelare le imprese da interventi successivi all'avvenuta operazione di concentrazione e che potrebbero arrecare danno economico e conseguenze indesiderate nei mercati finanziari.

Il progetto di legge all'esame della Commissione è frutto di un significativo sforzo di convergenza fra i senatori e le forze politiche che ha trovato in Senato l'opposizione praticamente isolata del senatore Carli, oggi ministro del tesoro. Fuori dal Parlamento ha visto e vede un'opposizione chiassosa ed insistita dell'attuale gruppo dirigente della Confindustria. Tale opposizione si è venuta via via restringendo, da quella di principio iniziale, poi a quella orientata a delegare tutto alla sola legislazione comunitaria, poi a quella tesa ad eliminare le concentrazioni dagli oggetti della legge; infine si è concentrata contro le norme sulla separazione fra banca ed impresa. È timore del gruppo comunista che chi ha tanto contrastato la legge, sperando in lavori ancora perché il Parlamento non riesca ad approvarla e che tempi lunghi, procedure complesse, perfezionismi eccessivi possano ancora riuscire ad affossarla. L'accenno di ieri del Presidente della Commissione finanze relativa all'eventualità di un de-

creto governativo sul rapporto banche-imprese non finanziarie, avrebbe la sua motivazione formale nella preoccupazione che la Commissione attività produttive finisca per ritardare l'approvazione della legge sulla concorrenza. Tale eventualità se dovesse avere qualche riscontro nella maggioranza al di là della opposizione personale dell'onorevole Piro sarebbe a giudizio del gruppo comunista gravissima: per la Commissione attività produttive e per il Parlamento. La Commissione può tutelarsi accelerando al massimo l'approvazione della legge (due o tre settimane possono essere ampiamente sufficienti); se si dovessero davvero allungare i tempi, il Parlamento potrebbe comunque tutelarsi stralciando in Commissione finanze la norma sulle banche. Ritiene che ciò non sarà necessario perché, ne è sicuro, tutta la Commissione condivide l'intenzione manifestata nella relazione dal Presidente Viscardi di fare presto e bene. L'impegno dei Commissari comunisti sarà a tal fine pieno e convinto.

Il deputato Giuliano CELLINI sottolinea come l'esame del disegno di legge « Norme a tutela della concorrenza e del mercato » segni indubbiamente un momento di particolare importanza, sia per il significato intrinseco del provvedimento che per le implicazioni di carattere politico ed anche culturale che esso richiama e sottintende. Finalmente si sta per porre fine ad una situazione di grave ritardo legislativo che ci ha portati ad essere l'unico paese, tra quelli più altamente industrializzati, privo di una normativa *anti-trust* a tutela della libera concorrenza e del mercato. Un ritardo che ovviamente è la risultante di una serie eterogenea di fattori, di varia natura, in cui fondamentalmente si sono combinate una buona dose di disattenzione politica e una visione alquanto distorta e incomprensibilmente conservatrice di alcuni settori dell'imprenditoria nazionale. Pertanto, il fatto di essere giunti al punto in cui ci si trova con l'*iter* del disegno di legge in questione permette di rimarcare, in primo luogo, l'avvenuta acquisizione di

una più larga e profonda consapevolezza del problema e della conseguente esigenza di farvi fronte. Una esigenza che è resa sempre più impellente dalle dinamiche in atto, certamente non da oggi, nel sistema economico nazionale ed internazionale. La globalizzazione dei mercati, l'elevato grado di competizione, la valenza strategica che in questo contesto hanno assunto l'innovazione tecnologica e la ricerca, sono tutti fattori che hanno alimentato e continuano ad alimentare un imponente processo di ristrutturazione e ridefinizione degli assetti economici nazionali con una chiara ed accentuata spinta all'accrescimento delle dimensioni di impresa e a concentrazioni di tipo verticale ed orizzontale. A nessuno può sfuggire l'accelerazione che questo quadro subirà dall'approssimarsi della scadenza del mercato unico europeo del 1992. È in atto, come ricordava il relatore nel suo intervento, una tendenza alla « oligopolizzazione » come diretta conseguenza degli orientamenti sopra descritti; una tendenza che se non trova dinanzi a sé degli argini ben definiti che ne precludano eventuali sviluppi perversi, rischia di alterare e compromettere le logiche della concorrenza e di una proficua dinamica di mercato con risvolti e ramificazioni di valore negativo che possono perfino travalicare la mera sfera economica. Ecco, allora, l'urgenza per il nostro paese, anche per scongiurare il pericolo niente affatto remoto che esso diventi una sorta di ventre molle nel cuore dell'Europa, di superare l'attuale situazione di vuoto legislativo in materia e di giungere quanto prima al varo di una disciplina. Ritiene che esistano le condizioni per evitare che questa affermazione si riduca ad un semplice e doveroso auspicio. Il testo del disegno di legge approvato dal Senato offre all'attenzione della Commissione un quadro normativo agile e rigoroso sui cui contenuti si può esprimere un convinto e sostanziale consenso che, se anche non esclude l'introduzione di possibili ed anzi auspicabili emendamenti migliorativi, certamente fa apparire improponibili ipotesi di stravolgimenti che finirebbero col ri-

portare in alto mare tutta la questione, chissà per quanto tempo ancora.

Con riguardo alle linee generali che caratterizzano la normativa in esame, un primo e fondamentale apprezzamento di valore merita essere rivolto al tipo di approccio che si realizza. Le diverse fattispecie (intese, posizione dominante, operazioni di concentrazione) che, garantendo innanzitutto una armonizzazione con la legislazione comunitaria, vengono contemplate non lo sono all'insegna di un proposito di penalizzazione o, addirittura, inibitorio nei loro riguardi.

Come ha sottolineato il Presidente Viscardi nella sua relazione, questo disegno di legge ha un taglio positivo: esso non è stato concepito contro qualcuno o contro qualcosa, ma a favore di determinate regole e situazioni che definiscono un interesse collettivo che, come tale, va salvaguardato e garantito. Affermare il principio della trasparenza del mercato, impedire la formazione di barriere all'entrata che mortificano l'iniziativa di nuovi attori economici, difendere i consumatori non significa ostacolare la crescita dell'economia, ma evitare che questa acquisti forme selvagge e degenerate. Pure la definizione delle modalità di nomina e di composizione e dei poteri dell'istituzione alla quale spetta il compito di vigilare ed assicurare il rispetto della presente normativa, appare condivisibile. L'Autorità presenta la connotazione di organismo tecnico, dotato di autonomia e indipendenza rispetto all'esecutivo.

Una delle parti certamente più importanti e delicate del disegno di legge riguarda il rapporto tra imprese e banche. In via preliminare ritiene pertinente ed opportuno l'inserimento di questa problematica nel contesto del provvedimento in questione, così come giudica valido il principio, in esso affermato con una serie di norme molto rigide, della separazione tra queste due sfere di attività. Sempre a questo proposito, ritiene privo di fondamento e meritevole di attenzione il rilievo critico avanzato dal relatore laddove, al di là delle quote massime di

partecipazione fissate per ciascuna impresa, richiama l'esigenza di una garanzia più generale tesa a precludere anche a più imprese la possibilità di acquisire il controllo della maggioranza di un ente creditizio.

Sottolinea, in conclusione, che le riflessioni sviluppate, che definiscono in linea generale la posizione del gruppo socialista sul testo all'esame della Commissione, saranno ulteriormente specificate quando si passerà all'esame degli articoli, fase in cui non mancherà il contributo positivo del suo gruppo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI intende svolgere talune considerazioni sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, anche con riferimento alle disposizioni recate dal titolo V - che reca norme in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi - per il quale la VI Commissione finanze, che esamina in sede consultiva il provvedimento, ha espresso un orientamento volto a prospettare alla Commissione attività produttive la possibilità di uno stralcio di quel titolo. Questo rappresenta una parte a sé stante ed organica nel complesso normativo, come si desume anche dal dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento che ha portato alla formulazione di quelle disposizioni. Il Ministero del tesoro auspica una rapida approvazione del disegno di legge ed il titolo V è stato concepito in parallelo all'esame dei problemi concernenti la trasformazione della banca pubblica, ritenendosi, in corrispondenza di questo fenomeno, di normare l'apertura a terzi del capitale degli enti creditizi.

Nel merito della normativa proposta fa presente che appare opportuno dotare l'autorità di vigilanza sul sistema bancario dei poteri previsti dal disegno di legge ed è necessario che tale strumentazione intervenga con urgenza, in considerazione di ciò che potrà verificarsi prima del gennaio 1993, onde evitare che aziende extracomunitarie o portatrici di interessi eventualmente in conflitto pos-

sano entrare nel mercato italiano anzitempo occupando posti di rilievo. L'esigenza di una normativa di tal genere, volta a garantire l'autonomia della gestione bancaria da qualsiasi azionista in potenziale conflitto di interessi, è stata d'altra parte già sottolineata nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la VI Commissione finanze: con essa si definisce un fine certo e si dota l'autorità competente di strumenti dotati di adeguata flessibilità. Né potrà accadere, sulla base delle norme contenute nel disegno di legge, che cinque imprese o gruppi industriali possano controllare la totalità del capitale di un istituto di credito, a meno che si ritenga che venga autorizzata dalla Banca d'Italia un'attività non consentita dalla normativa attualmente prevista dal disegno di legge.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI ha fatto presente che la Banca d'Italia è delegata all'attuazione delle direttive del CICR e che la normativa attualmente prevista dagli articoli 27, 28 e 29 del disegno di legge non comporta l'esclusione della possibilità di accordi di gruppi che portino al possesso del 100 per cento del capitale di un istituto di credito, trattandosi comunque di evitare interpretazioni capziose della disciplina recata dal disegno di legge che, pur corse nei mesi passati, non hanno trovato smentite, il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI fa presente che la disciplina recata dal Titolo V non consente un accordo di cinque gruppi per il controllo del capitale degli enti creditizi e che, d'altra parte, la normativa è stata elaborata tenendo presente non solo le grandi banche ma anche quelle piccole che operano in un ambito limitato.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che sui banche pubbliche e le casse di risparmio la parte pubblica intende mantenere il controllo osservando come non appaia possibile dar luogo, per altri settori, a normative difformi.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA, ringraziato il Presidente Viscardi per la precisione delle osservazioni svolte nella sua relazione, intende sottolineare, da un lato, l'importanza da tutti riconosciuta del progetto di legge all'esame della Commissione e, dall'altro lato, le difficoltà presenti e future che potrebbero frapporsi ad una sua rapida approvazione. Rileva, in particolare, l'esigenza e la necessità di approvare il progetto di legge prima dell'inizio alla Camera della sessione di bilancio così da avviare subito le iniziative per la costituzione della Autorità facendo in modo così che, a partire dal 1° gennaio 1990, essa possa essere a tutti gli effetti operativa. Oltre a ragioni generali, richiamate in tutti gli interventi, di procedere con rapidità vi è la necessità di poter utilizzare i fondi già a disposizione per il 1989; sottolineato come il testo approvato dal Senato sia il frutto di importanti accordi tra tutti i gruppi che costituisce un delicato punto di equilibrio politico, ritiene che la eventuale presentazione di emendamenti migliorativi al testo in esame, sempre possibili, andrebbero valutati proprio alla luce di quanto è avvenuto al Senato e della riconosciuta esigenza di procedere in tempi rapidi al varo di una normativa riguardante la tutela del mercato e della concorrenza. A queste ragioni occorre aggiungere, a suo giudizio, una riflessione più generale concernente la necessità che una disciplina come quella *antitrust* abbia bisogno di sperimentazione operativa e di verifica sul campo e che, pertanto, onde evitare che, come spesso accade, il meglio risulti nemico del bene, sia preferibile approvare tale progetto di legge nello stesso testo licenziato dal Senato e rinviare ad un momento successivo, dopo una adeguata fase di sperimentazione, la possibilità di procedere ad una sua migliore definizione. Sottolinea, altresì, come non giungere ad una definitiva approvazione del testo prima della sessione di bilancio possa comportare uno slittamento della

definizione conclusiva della normativa a dopo tale sessione di bilancio aprendo quindi spazio per emendamenti migliorativi che comporterebbero, a loro volta, una navetta tra i due rami del Parlamento giungendo così ad un periodo dell'anno in cui, a causa delle prevedibili turbolenze politiche connesse alle scadenze elettorali, diverrebbe quasi impossibile impedire un ulteriore slittamento dei tempi di approvazione del progetto di legge in esame. Ribadisce, quindi, la decisa posizione del Governo che, forte anche del largo consenso registratosi al Senato, non è intenzionato ad accogliere emendamenti che stravolgano il senso e la coerenza complessiva del progetto di legge. Si augura, in conclusione, che il dibattito generale possa chiarire tutte le questioni emerse dagli interventi svolti così da imprimere una accelerazione all'iter di discussione del progetto di legge giungendo, anche attraverso l'utilizzo della sede legislativa, ad una sua rapida e definitiva approvazione.

Il Presidente Michele VISCARDI, ricordato come la Commissione si sia espressa più volte sulla necessità di approvare in tempi rapidi una normativa per la tutela del mercato e della concorrenza, da ultimo anche nei recenti incontri avuti in sede comunitaria e internazionale con soggetti politici ed istituzionali nel corso della missione effettuata nel mese di settembre, fa presente comunque che il testo all'esame della Commissione dovrà comunque essere esaminato nuovamente nell'altro ramo del Parlamento in quanto per lo meno per ciò che concerne l'articolo 31 del testo esso non può essere approvato nella formulazione attuale poiché in questo periodo dell'anno possono essere impegnati esclusivamente i fondi già destinati per il 1989. Ricorda, altresì, che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei gruppi, ha assunto l'impegno di definire il testo prima dell'inizio della sessione di bilancio e che in tal senso egli stesso ha

proceduto a sollecitare i pareri delle Commissioni competenti per accelerare l'iter del progetto di legge. Ritiene, quindi, che allo stato degli atti si possa prevedere nei tempi stabiliti di giungere alla conclusione dell'esame del progetto di legge.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA sottolinea che le considerazioni ora svolte non tolgono valore al rilievo politico del problema del numero e della qualità degli emendamenti. Se si tratta di apportare rilevanti modificazioni al testo del disegno di legge valgono le valutazioni da lui prima formulate, mentre se la questione riguarda esclusivamente l'articolo 31 del testo del progetto di legge essa potrebbe essere utilmente risolta utilizzando la norma dell'articolo 126, comma 12, del regolamento del Senato che permette di derogare al divieto di esame di progetti di legge che impegnino fondi durante la sessione di bilancio per i disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari. Ribadisce in conclusione la necessità di approvare celermente il progetto di legge dando così anche un preciso segnale politico al Paese.

Il deputato Antonio MONTESSORO, ritenuto che sarebbe necessario giungere ad un chiarimento nella maggioranza e nel Governo sulla controversa questione riguardante il rapporto tra banche e imprese, ribadisce la posizione favorevole del gruppo comunista a giungere ad una rapida approvazione del progetto di legge facendo salve le eventuali iniziative emendative che si riterranno necessarie.

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia quindi il seguito dell'esame degli abbinati progetti di legge alla seduta di domani 26 ottobre 1989.

La seduta termina alle 11,45.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 12. — Presidenza del Presidente Michele VI-SCARDI, indi del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani.

Audizione, ex articolo 143, comma 3, del regolamento, del ministro delle partecipazioni statali sull'attuazione della legge n. 181 del 15 maggio 1989.

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Intervengono, quindi, i deputati Antonio MONTESORO, Angelo ROJCH e Alberto PROVANTINI, il Presidente Michele VI-SCARDI, i deputati Vito NAPOLI e Bruno ORSINI.

Al termine il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI risponde alle domande e alle richieste di chiarimenti.

La seduta termina alle 13,45.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 13,45. — Presidenza del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il ministro delle partecipazioni statali Carlo Fracanzani.

Svolgimento di interrogazioni.

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI rispondendo all'interrogazione Provantini ed altri n. 5-00925, concernente l'affidamento di commesse a società private da parte dell'Eni, fa presente che in primo luogo è opportuno precisare che il Ministero delle partecipazioni statali non dispone di poteri auto-

rizzatori in ordine alle fasi dell'attività contrattuale posta in essere dagli enti di gestione e dalle società dagli stessi controllate. Sul piano informativo si è peraltro appreso dall'Eni, su richiesta del ministero, che l'Enichem (oggi Enimont) per dar corso ai propri programmi di investimento, ha sempre indetto gare di appalto tra ditte specializzate nei campi specifici. Sulla base di questi criteri generali la Terni Industrie Chimiche ha finora affidato alla CTIP (Compagnia Tecnica Internazionale Progetti) due commesse. Nel 1986 è stato conferito a tale società l'incarico di rifacimento dell'impianto di produzione del policarbonato del valore di 30 miliardi. La CTIP ha, inoltre, ottenuto una commessa di due miliardi per il potenziamento del sistema di abbattimento del cloro. Tali affidamenti sono avvenuti, secondo quanto riferisce l'Eni, sulla base della migliore offerta in termini tecnico-economici. Sempre sulla base dei predetti criteri di selezione la Terni Industrie Chimiche ha affidato alla società Eurotecnica l'incarico di realizzare la finitura dell'impianto di policarbonato in precedenza citato, per un valore di 23 miliardi. Recentemente, infine, la gara relativa all'impianto di calco urea è stata vinta dalla società Snamprogetti. La relizzazione dell'opera è attualmente nella fase iniziale.

Anche per gli investimenti futuri nell'area di Nera Montoro le aziende Eni faranno ricorso a gare per l'affidamento degli appalti a ditte specializzate senza scelte pregiudiziali. Da tempo è in esercizio a Nera Montoro un impianto di termodistruzione nel perimetro dello stabilimento dell'Alcantara SpA, realizzato a suo tempo dalla Snamprogetti la quale sta, altresì, seguendo tutte le operazioni di miglioramento tecnologico e di modifiche, finalizzate all'utilizzo di tale impianto anche per rifiuti tossici e nocivi provenienti dal territorio e da terze imprese industriali. Tutte le operazioni di normale esercizio dell'impianto di termodistruzione, così come le modifiche ed i miglioramenti tecnologici, sono concordati con la regione Umbria e con le auto-

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro delle partecipazioni statali è pubblicato in allegato a pag. 167.

rità locali che hanno la competenza in materia.

Il Ministero delle partecipazioni statali, peraltro, non ritenendo sufficienti gli elementi forniti dall'Eni circa il contenuto dell'interrogazione, ha invitato l'Eni stesso, con telex, a far conoscere: a quali imprese è stata rivolta la richiesta di presentare l'offerta per le commesse poi affidate alla CTIP; i criteri specifici in base ai quali è stata prescelta, nelle due fattispecie, la CTIP; se e quali rapporti esistono o siano esistiti tra la predetta CTIP (Compagnia Tecnica Industriale Progetti) e la Compagnia Tedesca Industriale Petroli citata nella interrogazione.

Il Presidente Alberto PROVANTINI, replicando per la sua interrogazione n. 5-00925, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta dal ministro ma insoddisfatto per quanto emerge dalla stessa e, in particolare, per il fatto che l'Eni a tutt'oggi non abbia ancora fornito, nemmeno allo stesso Ministero delle partecipazioni statali una risposta convincente alle questioni sollevate nella interrogazione. Ciò rende tutta la situazione molto grave: sia per tale reticenza dell'Eni nello spiegare le scelte operate, sia perché sono stati concessi subappalti per la realizzazione di lavori per la costruzione degli impianti delle proprie aziende dell'area di Nera Montoro a società private al centro di vicende non molto chiare. Ringrazia quindi il ministro delle partecipazioni statali per la risposta fornita che consente di avere un'autorevole punto di vista su queste vicende che coinvolgono il rapporto tra la politica industriale, la trasparenza delle procedure e la questione morale.

Il ministro delle partecipazioni statali Carlo FRACANZANI rispondendo all'interrogazione Provantini ed altri n. 5-01660, concernente le iniziative del Governo per dare attuazione alla legge n. 181 del maggio 1989 e gli altri interventi previsti per la ristrutturazione delle aree colpite da crisi siderurgica, fa presente che nello scorso mese di luglio si è provveduto, di

concerto per quanto di competenza con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, a presentare al CIPI il Programma speciale di reindustrializzazione e il Programma di promozione industriale della SPI previsti dall'articolo 5 della legge n. 181 del 15 maggio 1989. Il 18 settembre scorso il Governo ha provveduto, con decreto interministeriale n. 331, agli adempimenti, relativi alle misure sociali, previsti dalla legge suddetta, emanando un articolato regolamento concernente il pensionamento anticipato, l'avvio di attività di lavoro autonomo od associato e il ricollocamento del personale delle imprese interessate dal piano di risanamento della siderurgia. Nella seduta del 13 ottobre scorso il CIPI ha approvato i due programmi suddetti ed ha, altresì, deliberato i criteri e le modalità di utilizzo del fondo speciale istituito dalla legge citata a supporto dei due programmi stessi. Tali programmi prevedono le seguenti misure di intervento: il programma speciale di reindustrializzazione che comporta la realizzazione di 47 iniziative in grado di generare 7190 nuovi posti di lavoro, per un investimento fisso valutato in 1716 miliardi; il programma di promozione industriale della SPI che prevede, a sua volta, la realizzazione di 5000 posti di lavoro con investimenti fissi all'ordine di 780 miliardi.

Complessivamente i nuovi posti di lavoro risulteranno pari a 12.190 unità, comporteranno un investimento fisso per circa 2500 miliardi ed un fabbisogno finanziario di oltre 3400 miliardi. Con specifico riferimento alle aree di crisi prioritarie previste dall'articolo 5 della legge suddetta precisa che: nell'area di Napoli, caratterizzata già di per sé da un tessuto industriale ampiamente diversificato, si è optato per accrescere la presenza nel settore aerospaziale nell'intento di realizzarvi un polo consistente dal punto di vista dimensionale, fortemente integrato, tale da competere, in modo qualificato con l'industria aeronautica europea. Nella stessa logica, saranno realizzati a Napoli importanti interventi nel campo della manutenzione degli aeromobili. Con la lo-

calizzazione poi nell'area del progetto concernente lo sviluppo del *software* per telecomunicazioni si viene a creare un secondo polo, in un settore ad elevato contenuto tecnologico e di ricerca con ricadute positive non solo in termini industriali ma anche in termini di interrelazione con l'ambiente universitario e, più in generale, scientifico.

Nell'area di Taranto, accanto alla ribadita presenza nella siderurgia con il rilancio del più grande centro produttivo nazionale, si costituirà una società per l'impiantistica che rappresenterà un riferimento per l'intero meridione e si realizzeranno iniziative diversificate sia nel campo della manifattura (aeronautica, spazio, energia, utilizzo di sottoprodotti siderurgici, agro-industria) che della ricerca e della formazione. A ciò si aggiunge un intervento volto a sviluppare la moderna distribuzione.

Per Terni viene riconfermato lo specifico ruolo nella siderurgia speciale con una serie di progetti miranti allo sviluppo di attività nella metallurgia qualificata (in particolare produzione di titanio, dal quale il Paese è tributario all'estero) e nelle seconde lavorazioni di acciaio inossidabili. Iniziative sono, inoltre, previste nel campo della ricerca e della formazione. Uno specifico progetto è mirato allo sviluppo della moderna distribuzione. Nell'area di Genova, facendo riferimento a quella che appare l'esigenza più sentita dall'imprenditoria locale ci si è attivati per un riutilizzo industrialmente valido, delle aree dismesse della siderurgia. È stata costituita allo scopo un'apposita società che curerà la bonifica e prima infrastrutturazione dell'area di Campi in cui troveranno allocazione taluni dei progetti proposti. Al di là di tale iniziativa si interverrà con progetti caratterizzati dall'impiego di tecnologie innovative, con iniziative che rappresentano verticalizzazioni a completamento del ciclo siderurgico, con interventi nel campo dei servizi di manutenzione e della grande distribuzione oltre che nello sviluppo dell'informatica a supporto delle esigenze della regione. Per quanto riguarda i criteri di

utilizzo del fondo speciale sono i seguenti: l'incidenza del fattore occupazionale, con particolare riferimento all'assorbimento degli esuberanti siderurgici; gli oneri differenziali derivanti dalla specifica localizzazione delle iniziative, ove non coincida con quella ottimale per le società proponenti; la localizzazione delle iniziative con opportune graduazioni dei livelli di incentivazione tra le aree meridionali e quelle del Centro-Nord; il contenuto di innovazione, ricerca e formazione delle iniziative e le loro correlazioni con le realtà scientifiche, tecnologiche ed economiche locali; l'entità dei mezzi propri necessari alle società per conseguire i risultati economici previsti nei programmi.

La delibera anzidetta stabilisce, altresì, le procedure per l'erogazione dei contributi e, al fine di accelerare al massimo la realizzazione delle iniziative di reindustrializzazione e di promozione industriale, stabilisce — in rapporto al riconoscimento *ope legis* (comma 3-bis dell'articolo 5 della legge n. 181 del 1989) della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per le iniziative medesime — che i termini per l'inizio delle espropriazioni ed il compimento dei lavori sono fissati, rispettivamente, in mesi dodici ed anni quattro a decorrere dalla data della delibera stessa. Relativamente alle iniziative di promozione industriale della SPI, per quanto concerne l'estensione dell'ambito territoriale di riferimento delle aree prioritarie di crisi siderurgica (Genova, Terni, Napoli e Taranto) ai comuni di altra provincia, viene stabilito che i 30 chilometri previsti dall'articolo 8 della legge n. 181 del 1989 per l'individuazione dei comuni stessi siano calcolati in linea d'aria; inoltre, sono individuati tali comuni in apposito allegato alla delibera. Al fine dell'applicazione dell'articolo 7 comma 5, della legge n. 181 del 1989 relativo agli interventi di promozione industriale, e per quanto di competenza del Ministero delle partecipazioni statali, si provvederà a proporre appena possibile al CIPI la ripartizione dei 60 miliardi del fondo speciale di reindustrializzazione alle aree di crisi siderurgica

non prioritarie. In ordine all'applicazione del regolamento comunitario Resider il Ministero dell'industria, competente in materia, ha fatto presente che, ha provveduto a comunicare agli uffici della Commissione CEE le zone del centro-nord, individuate dal Governo italiano come quelle entro le quali sarà applicato il provvedimento di sostegno alle piccole e medie imprese. Anche l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, con legge 15 maggio 1989, n. 181, (concernente il rifinanziamento ed alcune modificazioni della legge n. 49 del 1985 credito della cooperazione) è subordinata all'autorizzazione della Commissione della CEE, cui il provvedimento è stato notificato.

Per quanto concerne, infine, l'attivazione complessiva delle capacità progettuali della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nelle zone di reindustrializzazione siderurgica, strumento essenziale di tale impegno potrà essere rappresentato dal recente disegno di legge di iniziativa governativa (AS 1986), presentato in allegato al disegno di legge finanziaria, recante interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale. Tale provvedimento, nel delineare nuove procedure di valutazione, approvazione e finanziamento degli investimenti pubblici, consentirà un più efficiente intervento programmatico dello Stato anche nelle aree di reindustrializzazione.

Il Presidente Alberto PROVANTINI, replicando per la sua interrogazione n. 5-01660, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Ricorda, infatti, che l'interrogazione era stata rivolta affinché il Governo decidesse in merito all'attuazione della legge n. 181 del 1989: ora ciò è stato fatto anche se con un grave e immotivato ritardo, ma i due atti, cioè il decreto interministeriale e la delibera del

CIPi aprono nuovi problemi. Si tratta, infatti, di una decisione che non risponde ai problemi riguardanti l'attuazione della citata legge: non vi è risolto il problema del rapporto tra il tetto fissato dei prelievi e il diritto soggettivo dei lavoratori ad accedervi: si ripropone, quindi, il problema di chi decida sul merito della questione. In secondo luogo, per quanto riguarda le aree oggetto dell'intervento legislativo, si è di fronte ad una situazione per cui il Parlamento decide dei criteri per l'individuazione dei comuni beneficiari degli interventi e il Governo si attiene, invece, ad una posizione che è di sostanziale non scelta tra i diversi comuni, operando così un indebito ampliamento di tali soggetti e creando delle aspettative alle quali si sa già di non poter corrispondere. Preso atto che, secondo le dichiarazioni del ministro delle partecipazioni statali, i fondi destinati alla SPI risultano sufficienti, chiede che ciò venga garantito non solo per l'attuazione del piano speciale ma anche per quello promozionale e se ne assicuri pertanto un adeguato finanziamento necessario a creare effettivamente i dodicimila posti di lavoro previsti nelle aree indicate. Ritiene, in ultimo, grave la risposta del ministro delle partecipazioni statali in riferimento a quella parte della sua interrogazione che chiedeva conto dell'attuazione data all'ordine del giorno presentato in Assemblea e accolto dallo stesso ministro per conto del Governo allora in carica per impegnare l'insieme dell'intervento statale per la ristrutturazione delle aree colpite da crisi siderurgica. Tale impegno viene nella realtà eluso e, comunque, rinviato ad una futura legge; si tratta, invece, di dare seguito ad un impegno assunto in Parlamento e che corrisponde ad una precisa scelta politica che è stata comune della Camera e del Governo stesso.

La seduta termina alle 14,5.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Ugo Grippo.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizione urgente in materia di pubblico impiego (4211).

(Parere della I, della II, della IV e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda come nella seduta precedente si è svolta la relazione e la discussione sulle linee generali cui è seguita la costituzione di un Comitato ristretto che si è riunito nella giornata di ieri. Prima di procedere

all'esame degli articoli avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al personale che si trovi in condizione di esubero a seguito della definizione delle piante organiche, da effettuarsi mediante analisi funzionale dei carichi di lavoro, a livello di comparto ed intercompartimentale sia in sede nazionale che territoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, si applica la mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325.

2. Il personale soggetto a mobilità d'ufficio che non accetti la destinazione assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1. 1.

Lucenti, Calvanese, Picchetti,
Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

2. 4.

Calvanese, Lucenti, Solaroli.

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: al 10 ed al 25 per cento aggiungere la seguente: le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, così come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle Camere di Commercio.

2. 3.

Rotiroti, Vazzoler.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto stabilito dalle norme vigenti, agli allievi operai, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità nei corsi delle apposite scuole istituite presso le Forze armate, sono conferiti i relativi posti disponibili, senza concorso con la sola domanda di assunzione.

2. 5.

Pallanti, Gasparotto.

All'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Il comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente:

« Possono essere espletati i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura dei posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo ».

2. 1.

Gelpi, Bianchi, Antonucci, Cavicchioli, Vazzoler, Rotiroti.

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A modifica di quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56, qualora le liste di collocamento della sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, gli enti locali possono procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie concorsuali, se ancora valide, secondo la vigente normativa.

2. 2.

Gelpi, Bianchi, Antonucci, Cavicchioli, Vazzoler, Rotiroti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è aggiunta la seguente lettera:

c) ai servizi educativi e sociali per l'infanzia, ai servizi sociali per gli anziani, per i portatori di handicap, per le tossicodipendenze.

2. 0. 1.

Lucenti, Calvanese, Solaroli,
Lodi Faustini Fustini, Migliasso, Pellegatti, Pallanti, Ghezzi.

L'articolo 4 è soppresso.

4. 3.

Pallanti, Lucenti, Calvanese,
Ghezzi, Picchetti, Lodi Faustini Fustini, Samà.

L'articolo 4 è soppresso.

4. 5.

Cavicchioli, Mastrogiacomo, Vazzoler.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella

posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984 n. 425, deve intendersi l'incremento stipendiale per classi e aumenti periodici maturato nella posizione di provenienza in misura corrispondente al tempo di permanenza minimo richiesto nella stessa per il passaggio alla qualifica o al livello retributivo superiore. Nei casi in cui l'accesso alla qualifica superiore è consentito solo a ruolo chiuso tale incremento va commisurato rispetto al tempo di effettiva permanenza.

4. 2.

Calderisi.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

4. 1.

Gelpi, Bianchi, Antonucci.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile, nella qualifica alla quale la pensione stessa è riferita, e dell'indennità di buonuscita.

4. 4.

Pallanti, Picchetti, Ghezzi.

L'articolo 5 è soppresso.

5. 1.

Gelpi, Bianchi, Antonucci.

L'articolo 5 è soppresso.

5. 2.

Calvanese, Lucenti, Pallanti,
Picchetti, Sanfilippo, Ghezzi,
Samà, Pellegatti, Rebecchi.

L'articolo 5 è soppresso.

5. 4.

Cavicchioli, Mastrogiacomo,
Vazzoler.

All'articolo 5, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

2. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4 ai maggiori trattamenti pensionistici in godimento, spettanti o comunque dovuti per identità di situazioni giuridiche sostanziali in forza di efficacia riflessa di precedenti giudicati.

5. 3.

Pallanti, Picchetti, Ghezzi.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.1.

Il deputato Giuseppe LUCENTI lo illustra brevemente sottolineando come il gruppo comunista intende, con tale emendamento, sopperire all'attuale situazione di arbitrarietà mediante la quale sono definiti gli eccessi o le carenze nell'organico; manca, infatti, il presupposto fondamentale che è quello della predefinizione dei cosiddetti carichi di lavoro. A tale esigenza intende dare risposta la riformulazione del primo comma secondo l'emendamento presentato, mentre il secondo comma è volto a rendere più realistica l'attuazione della disciplina in materia di mobilità di ufficio.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale ricorda che il Comitato ristretto ha espresso un giudizio sostanzialmente contrario sull'emendamento 1.1, prende la parola il relatore Luciano GELPI che esprime parere contrario.

Il Ministro della Funzione pubblica Remo GASPARI si associa al parere con-

trario del relatore aggiungendo che senza l'utilizzazione di uno strumento sanzionatorio appare difficile mettere in pratica la mobilità di ufficio.

Dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUCENTI il quale dichiara di insistere nella votazione del proprio emendamento, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 1.1 il quale risulta accolto.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.4.

Il deputato Giuseppe LUCENTI nell'illustrarlo, osserva che ci si trova di fronte ad un ulteriore blocco delle assunzioni nel settore pubblico.

Dopo aver ricordato le assicurazioni del Ministro Cirino Pomicino durante la discussione del provvedimento relativo al pubblico impiego di accompagnamento della legge finanziaria del 1988, sul fatto che non ci sarebbero stati ulteriori blocchi al turn over, osserva come gli enti locali si troveranno in una situazione di estrema difficoltà per garantire un livello di servizi accettabile per la collettività.

Il deputato Luciano GELPI, intervenendo per dichiarazioni di voto rileva che se da una parte condivide alcune indicazioni del collega Lucenti, dall'altra chiare sono le difficoltà che possono derivare dalla abrogazione del comma 2 dell'articolo 2.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 2.4 che risulta respinto con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il deputato Raffaele ROTIROTI illustra il proprio emendamento 2.3.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che in Comitato ristretto vi era stato un orientamento sfavorevole su tale emendamento.

Il relatore Luciano GELPI esprime la convinzione personale di sostenere l'e-

mendamento 2.3 considerato che le Camere di commercio rientrano, nella pratica, nel comparto degli Enti locali.

Il Ministro della funzione pubblica Remo GASPARI, considerato che le questioni poste dall'emendamento non sono di grande rilievo, esprime il parere favorevole del Governo anche nella constatazione della situazione di difficoltà in cui versano le Camere di commercio più piccole.

Il deputato Raffaele ROTIROTI, intervenendo per dichiarazioni di voto, osserva che la esiguità del personale in servizio presso le Camere di Commercio determina la impossibilità di sostituzione del personale stesso al momento del pensionamento.

Il deputato Giuseppe LUCENTI, intervenendo anch'egli per dichiarazioni di voto, sottolinea come mentre il Governo ha dichiarato di non accogliere l'emendamento 2.4 che si riferiva a situazione analoga per gli enti locali, lo stesso Governo, il relatore, la maggioranza esprimono ora un giudizio favorevole sull'emendamento 2.3 che attiene ad una realtà sostanzialmente identica, pur se riferita alle sole Camere di Commercio. A suo giudizio, si tratta di una contraddizione palese.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale ribadisce che l'emendamento non si pone in posizione contraddittoria con le posizioni emerse a proposito dell'emendamento 2.4, pone in votazione l'emendamento 2.3 che risulta accolto.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.5.

Il deputato Novello PALLANTI, nell'illustrarlo, sostiene che il gruppo comunista non intende comportarsi quale il paladino sostenitore dello smantellamento dell'articolo 16 della legge 156 del 1987. Gli preme, peraltro, sottolineare che le

giuste esigenze di una trasformazione di tale normativa non possono condurre ad atteggiamenti demolitori bensì ad una presa di posizione seria e costruttiva. Nel caso specifico dei destinatari dell'emendamento in questione, osserva che si tratta di allievi operai che hanno frequentato una scuola presso le forze armate, di durata biennale, la quale prevede al termine, il conferimento di un attestato di idoneità relativo alle mansioni svolte nella suddetta scuola.

L'intento non è quello di operare tanto una deroga alla legge 56, quanto contrastare ad una interpretazione contraria che ha reso sostanzialmente impossibile l'assunzione di tali allievi operai e per i posti disponibili senza concorso e con la sola domanda di assunzione.

Il deputato Luciano GELPI invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.5 per poterlo, eventualmente, valutare in modo più approfondito qualora dovesse essere ripresentato in sede di Comitato dei nove.

Il deputato Fortunato BIANCHI esprime il proprio voto favorevole all'emendamento 2.5 che rende giustizia ad allievi che svolgono un duro corso preparatorio e ai quali viene negata la possibilità di assunzione.

Dopo che anche il Ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI si associa alla proposta di ritiro del relatore ed il deputato Novello Pallanti la accoglie, l'emendamento 2.5 viene ritirato.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.1.

Il relatore Luciano GELPI osserva che ci si trova davanti ad un argomento più volte approfondito trattandosi di mettere nella condizione, gli enti locali, di procedere con celerità di fronte a situazioni di carenza dell'organico. D'altra parte ricorda come ci si sia comportati in modo analogo a proposito di altre situazioni di

difficoltà per cui si augura l'approvazione del suo emendamento.

Il Ministro della funzione pubblica Remo GASPARI, prendendo la parola per esprimere un giudizio contestuale sugli emendamenti 2.1 e 2.2, desidera sottolineare come il Governo è favorevole in quanto si tratta di rispondere ad una necessità di eliminare una situazione di litigiosità mediante una norma che, comunque, assume carattere transitorio.

Il deputato Andrea BORRUSO, intervenendo per dichiarazioni di voto, manifesta il suo assenso all'emendamento 2.1 il quale dimostra le difficoltà di applicazione dell'articolo 16 della legge 56 che, nella pratica, ha finito per rendere più rigide e non flessibili le modalità di assunzione nella pubblica amministrazione. Dopo aver sottolineato, pertanto, la necessità di ritornare nelle sedi più appropriate per le modifiche da apportare all'articolo 16, osserva che la sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 della legge 554 del 1988 assume una portata innovativa.

Il deputato Sergio VAZZOLER, intervenendo per dichiarazioni di voto, esprime il consenso del gruppo socialista sull'emendamento 2.1 che risponde ad esigenze pressanti particolarmente sentite negli enti locali.

Il deputato Novello PALLANTI chiede ai presentatori degli emendamenti 2.1 e 2.2 di ritirarli in quanto se le questioni sollevate sono concrete, è altrettanto vero che si rende necessario risolverle non procedendo per singoli spezzoni quanto in un disegno organico di riforma. Di conseguenza, e il suo intervento vale come dichiarazione di voto, qualora tali emendamenti non vengano ritirati esprime il voto contrario del gruppo comunista.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI sottolinea come l'articolo 16 della legge 96 non ha certo risposto alle aspettative che ne sottendevano la stesura. Se di ciò de-

vono farsi carico sia il Governo sia le forze parlamentari, è altrettanto vero che occorre in questo momento dare risposte precise a situazioni urgenti.

Il deputato Fortunato BIANCHI sottolinea anch'egli le storture che derivano dall'attuale formulazione dell'articolo 16 della legge 56 il quale ha comportato danni non irrilevanti. Tuttavia il Governo ha giustamente sottolineato il carattere transitorio della norma introdotta dagli emendamenti 2.1 e 2.2 che rispondono ad esigenze concrete degli enti locali e alla necessità di non procrastinare oltre la soluzione dei problemi che ne derivano. Di conseguenza esprime il proprio voto favorevole sui due emendamenti invitando l'onorevole Pallanti a rivedere la sua richiesta di invito al ritiro.

Il Ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI aggiunge che gli inconvenienti sollevati dall'ANCI sono notevoli e pertanto auspica l'approvazione dei due emendamenti che, come in precedenza detto, si configurano quali norme transitorie nei confronti di una situazione di estrema litigiosità. Assicura, inoltre, come una volta esaurita la fase relativa alla contrattazione con il comparto degli enti locali, l'impegno ad organizzare riunioni al fine di elaborare correttivi alle disfunzioni create dall'articolo 16 della legge 56.

Dopo un breve intervento del deputato Andrea BORRUSO di richiesta di chiarimento, prende la parola il deputato Flora CALVANESE che invita al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.2 i quali, peraltro, potrebbero essere ripresentati in sede di Comitato dei nove. Certamente si rende conto dell'importanza dei sopracitati emendamenti ma, a suo giudizio, non si tratta, come sostenuto anche dal Ministro, di norma transitoria. Dopo aver sottolineato come il Parlamento ha un vero e proprio dovere morale verso coloro i quali hanno creduto, iscrivendosi alle liste, di poter essere avviati all'impiego nella pubblica amministrazione, manife-

sta il dubbio che le patologie alimentate dall'articolo 16 della legge 56, non trovino una base solo in quella normativa ma anche nella cattiva gestione della riforma che le amministrazioni hanno fatto in questi anni. Ribadisce, in conclusione, l'invito al ritiro dei due emendamenti preannunciando, qualora tale proposta non sia accolta, il voto contrario del gruppo comunista.

Il deputato Orazio SAPIENZA, intervenendo per dichiarazioni di voto, afferma di condividere le argomentazioni svolte dall'onorevole Calvanese. Per questi motivi non se la sente di votare in senso favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 dal momento che non è possibile continuare a consentire che, attraverso meccanismi di deroga, si neghi ai giovani provenienti dal Mezzogiorno l'accesso alla pubblica amministrazione. Si tratta a suo giudizio di una beffa inaccettabile che rende una cattiva immagine del Parlamento.

Il deputato Luciano GELPI osserva che il taglio del dibattito non era quello che lui si era prefigurato ed aveva auspicato dal momento che intendeva solamente parlare di sanatoria di situazioni sperequate. Dopo aver espresso condivisione sulle affermazioni dell'onorevole Calvanese, circa l'articolo 16 della legge 56, ribadisce come l'intento dei due emendamenti 2.1 e 2.2 è quello di cercare di porre freno ad una situazione di squilibrio.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Andrea BORRUSO il quale invita al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.2, il deputato Luciano Gelpi accede a tale richiesta. La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 2.0.1.

Il relatore Luciano GELPI prende atto che il Comitato ristretto si è espresso nella seduta di ieri in senso contrario a tale emendamento.

Dopo un breve intervento del Ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI

che esprime parere contrario a nome del Governo, prende la parola il deputato Giuseppe LUCENTI che chiede di insistere nella votazione del suo emendamento ribadendo, peraltro, di non capire la valutazione negativa manifestata dal rappresentante del Governo.

Dopo ulteriori brevi interventi del Presidente Vincenzo MANCINI che sottolinea come l'elencazione operata dall'articolo aggiuntivo 2.0.1. rischia di portare all'esclusione di taluni servizi sociali già presenti, e del Ministro della funzione pubblica che si allinea a tale considerazione, la Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 2.0.1.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti soppressivi 4.1 e 4.5.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI che ricorda come su tali emendamenti vi era stato un giudizio sostanzialmente favorevole in sede di Comitato ristretto, prende la parola il deputato Giorgio GHEZZI il quale intervenendo sull'articolo 4, sostiene che nel comma 2, parimenti di quanto avviene nell'articolo 5, ci si trova di fronte ad una norma che contraddice l'orientamento costante della giurisprudenza che prevede la integrale valutazione delle azianità di servizio. In realtà, osserva che al secondo comma dell'articolo 4 del decreto si può riconoscere una certa apertura, ma gli emendamenti 4.1 e 4.4 intendono rispondere in modo ancora più opportuno alle esigenze dei destinatari. Conseguenzialmente esprime il parere favorevole del gruppo comunista su entrambi gli emendamenti chiedendo, comunque, ai presentatori chiarimenti in ordine alla dizione che si legge nell'emendamento 4.1 a proposito della ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

Il Presidente Vincenzo MANCINI osserva che il testo dell'emendamento 4.1 è una trascrizione di una sentenza del T.A.R.. Chiede, quindi, ai presentatori de-

gli emendamenti 4.3 e 4.5 se essi intendano ritirarli, sulla base dei chiarimenti emersi a proposito degli emendamenti 4.1 e 4.4 sui quali, peraltro, il Comitato ristretto aveva espresso in subordine agli emendamenti interamente soppressivi 4.3 e 4.5 un parere favorevole.

Il deputato Novello PALLANTI ritira l'emendamento 4.3.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI ritira il proprio emendamento 4.5.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone, quindi, in votazione l'emendamento 4.2 che il deputato Franco RUSSO dichiara di far proprio, stante l'assenza del presentatore.

La Commissione lo respinge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone, quindi, in votazione l'emendamento 4.1. La Commissione approva. L'emendamento 4.4. viene ritirato.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4 interamente soppressivi dell'articolo 5.

Il deputato Giorgio GHEZZI desidera svolgere, a proposito dell'articolo 5, considerazione che ha già in parte fatto a riguardo del secondo comma dell'articolo 4. Infatti, anche in questa circostanza, ci si trova di fronte ad un atteggiamento che non considera una pronuncia giurisprudenziale, cioè una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 501 del 1988. A tal proposito, ricorda come in Commissione Affari costituzionali, il Presidente Labriola abbia a sua volta avuto modo di manifestare le proprie perplessità circa le modalità di attuazione di una pronuncia della giurisprudenza costituzionale che ha configurato la illegittimità di interventi in materia pensionistica che portino a trattamenti economici diversificati sulla base del collocamento in quiescenza dell'interessato. La questione centrale, infatti, è proprio quella della mancata ap-

plicazione della sentenza n. 501 dal momento che il Governo ha emanato una normativa, quella per l'appunto contenuta nell'articolo 5, che sembra andare nella direzione opposta tanto da essere tacciata anch'essa dal sospetto di illegittimità. Dopo aver ricordato come siano ingiustificate le preoccupazioni sostenute dal precedente Ministro del tesoro, rileva che pochi in realtà sono i destinatari della sentenza della Corte Costituzionale i quali vengono a trovarsi finalmente in una condizione perequata rispetto ai colleghi andati in pensioni dopo il primo luglio 1983, e ciò in giusta applicazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Conclude il proprio intervento ribadendo la necessità di una equiparazione oggettiva all'interno di una categoria quale quella dei magistrati attualmente trattata in modo differenziato a seconda dell'anno di andata in quiescenza.

Il deputato Andrea BORRUSO osserva come si tratta di una questione assai dibattuta durante le discussioni dei precedenti decreti. Tuttavia, desidera sottolineare come non gli risulti chiaro per quale motivo si voglia a tutti i costi applicare la sentenza della Corte Costituzionale relativa ai magistrati laddove non si procede con la stessa pervicacia nei confronti del personale della scuola a proposito del quale è intervenuta, anche in tal caso, una simile pronuncia.

Dopo un breve intervento di protesta del deputato Giuseppe LUCENTI, il deputato Andrea BORRUSO prosegue il suo intervento osservando che una collocazione più adatta di un discorso volto a perequare i trattamenti pensionistici è piuttosto quello di un provvedimento organico di riforma. Qualora si dovesse accogliere, invece, un emendamento soppresivo all'articolo 5, si rischia di creare una situazione predefinita, cristallizzata e pertanto non più governabile.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI osserva che l'onorevole Ghezzi ha apportato motivazioni concettualmente fondate circa

il rapporto tra la sentenza n. 501, l'articolo 5 e l'emendamento soppresivo.

Dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUCENTI, il quale ricorda a se stesso e alla Commissione, come il gruppo comunista ha difeso in sede di Comitato ristretto l'opportunità di una approvazione di tale emendamento soppresivo, prende la parola il relatore Luciano GELPI che ritira il proprio emendamento 5.1 invitando i presentatori degli emendamenti 5.2 e 5.4 a ritirarli.

Il Ministro della funzione pubblica Remo GASPARI esprime condivisione per le osservazioni dell'onorevole Borruso circa le complicazioni che possono derivare dall'approvazione di un emendamento soppresivo della norma contenuta nell'articolo 5. Non bisogna poi dimenticare che cassando l'articolo 5 si opera in un settore, quello dei magistrati che è uno dei comparti in cui più elevati sono i livelli retributivi. Conclude esprimendo il voto contrario agli emendamenti soppresivi che comportano unicamente soluzioni parziali.

Il deputato Novello PALLANTI, intervenendo per dichiarazioni di voto, motiva il mantenimento dell'emendamento 5.2 per il fatto che esso tende a garantire quella esigenza di uniformità di trattamento che tanto chiaramente è stata individuata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Certamente non è favorevole a soluzioni parziali per i vari comparti del pubblico impiego ma desidera chiarire che il vero nodo politico della questione concerne in fatto che il Governo deve con chiarezza dire quali sono le sue intenzioni sulla materia evitando di procedere in modo saltuario e disorganico. Per tali motivi dichiara il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento 5.2.

Dopo che il deputato Francesco RAIS dichiara di ritirare l'emendamento 5.4, il Presidente Vincenzo MANCINI pone in

votazione l'emendamento 5.2 che risulta respinto con il parere contrario del Governo e del relatore.

Il deputato Novello PALLANTI ritira l'emendamento 5.3.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone, quindi, in votazione il mandato al relatore di riferire favorevolmente e oralmente in Assemblea riservando la nomina dei componenti il Comitato dei nove.

La Commissione approva.

Ordine dei lavori.

Il Presidente Vincenzo MANCINI propone alla Commissione una inversione dell'ordine del giorno proseguendo l'esame in sede referente con le proposte di legge nn. 3170, 3786, 4089 concernenti l'indennità di maternità delle libere professioniste.

La Commissione consente.

Il deputato Franco RUSSO osserva che vi è incongruenza tra l'aver fissato la riunione in sede referente sul testo unificato 3039 relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali alle ore 17 di questo pomeriggio dal momento che in contemporanea sono previste votazioni in Assemblea.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda all'onorevole Russo che nel momento in cui l'Ufficio di Presidenza ha stabilito il calendario dei lavori non si era ancora a conoscenza del fatto che l'Aula avrebbe dovuto procedere a votazioni in pari orario. In ogni caso, considerata la situazione di concomitanza che si è venuta a creare, crede di interpretare l'osservazione del collega Russo come una proposta a prevedere, per la seduta pomeridiana, unicamente l'esame delle proposte di legge nn. 2192, 4073 e

4226 concernenti l'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983.

Così resta stabilito.

Proposte di legge:

LODI FAUSTINI FUSTINI: Indennità di maternità per le libere professioniste (3170).

BREDA: Indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia (3786).

ANSELMI ed altri: Tutela della maternità per le donne libere professioniste (4089).

(Parere della I, della II, della V e della XII Commissione).

(Esame e costituzione di un Comitato ristretto).

Il relatore LODI FAUSTINI FUSTINI osserva che mentre le proposte nn. 3170 e 4089 si riferiscono a tutte le libere professioniste, la proposta n. 3786 si limita ad istituire l'indennità di maternità per le farmaciste titolari di farmacia.

L'orientamento delle tre proposte di legge le pare il medesimo: estendere alle libere professioniste le provvidenze economiche in caso di maternità che il Parlamento ha ormai riconosciuto a tutte le lavoratrici dipendenti e autonome.

Ricorda molto rapidamente l'iter dell'istituto « indennità di maternità » nella legislazione:

Con la prima legge di tutela della lavoratrice madre, la legge 26 agosto 1950, n. 860, e con quella successiva, 30 dicembre 1971, n. 1204, il nostro Paese si è posto senza dubbio fra quelli più avanzati nel mondo in materia di tutela della maternità, ma il limite di quelle leggi era dato dal fatto che la protezione sul piano economico, e quindi indirettamente anche su quello fisico e psichico, era limitata alle lavoratrici dipendenti.

Nel 1971 vi fu un tentativo di estendere la prestazione anche alle lavoratrici autonome, ma alla fine tutto si risolse con una sorta di assegno, per queste lavoratrici, di 50.000 lire.

Solo 16 anni dopo, con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, si è riusciti a superare questa ingiustizia e a riconoscere anche alle lavoratrici autonome (artigiane, contadine e commercianti) una indennità pari a quella delle lavoratrici dipendenti in caso di maternità.

Ora, tra le donne che lavorano sono rimaste escluse da questa prestazione solo le libere professioniste.

Non si tratta di una moltitudine di donne. In base ad elaborazioni su dati ISTAT relativi ai nati 1980-1985 e alla posizione nella professione o condizione non professionale della madre, risulta che le libere professioniste che vanno in maternità sarebbero 3.500-4.000 all'anno. Ma non è certo il numero ridotto delle interessate che riduce l'ingiustizia, oggi ancora più stridente, specie dopo l'approvazione della legge n. 546 del 1987.

Tutte e tre le proposte di legge nelle relazioni sottolineano l'esigenza che il valore sociale della maternità ha assunto appieno dallo Stato e quindi il sostegno economico alla maternità sia gradualmente trasferito da onere a carico dei lavoratori a onere a carico dell'intera collettività. A suo parere, cioè, una vera politica selettiva di fiscalizzazione degli oneri sociali, dovrebbe porre al primo posto la fiscalizzazione totale degli oneri di maternità.

Se questa è la linea verso cui andare, le pare giusto per tanto eliminare questa ingiustizia che vige tutt'ora per queste lavoratrici, le libere professioniste.

Rileva, quindi, che le proposte di legge Lodi e Anselmi prevedono che il contributo sia eguale a quello che pagano artigiani, commercianti e contadini, e cioè 18.000 lire annue, mentre la proposta di legge Breda prevede invece che detto contributo sia di 50.000 lire per i farmacisti.

La proposta di legge Lodi prevede inoltre che l'indennità di maternità per le libere professioniste sia rapportata al reddito medio denunciato ai fini IRPEF dalla categoria di appartenenza. Si avrebbe

così una indennità diversa per avvocate o commercialiste, una indennità più strettamente legata al livello di reddito.

La proposta Anselmi prevede invece una indennità di maternità rapportata all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera.

La proposta Breda prevede un rapporto diretto con lo stipendio dei lavoratori dipendenti dalle farmacie. Per tutte le altre normative, l'indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo, indennità in caso di aborto, le proposte sono eguali.

Poiché come si è visto le differenze fra le varie proposte di legge sono lievi e comunque trascurabili, ritiene che sia possibile giungere ad una formulazione di un testo unificato. Per questo propone la istituzione di un Comitato ristretto cui affidare anche il compito di sentire il parere delle Casse di previdenza interessate.

Prima di concludere desidera porre un problema che è sorto esaminando le proposte di legge. Si va ad istituire l'indennità di maternità per le libere professioniste iscritte ad un ordine o a una cassa di previdenza ma resta comunque il problema delle figure nuove di libere professioniste prive di altre tutele previdenziali. Pensa alle interpreti, alle ragazze che organizzano congressi, alle fisioterapiste libere professioniste, ecc. Si tratta, in linea generale, di nuove professioni cui si dedicano le donne più giovani.

In questo momento non ha soluzione da proporre, ma pensa che anche di questo problema dovrà farsi carico il Comitato ristretto per avanzare eventuali proposte alla Commissione.

Il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Ugo GRIPPO interviene brevemente per manifestare il consenso del Governo su di una iniziativa, quella contemplata dalle proposte in esame, che va oltretutto nella direzione di una attuazione della normativa comunitaria, pur restando necessario un appro-

fondito esame delle proposte stesse, soprattutto per quelle che sono le conseguenze di carattere finanziario. Conclude dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, prima di dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, chiede alla Commissione di pronunciarsi circa l'abbinamento formale della proposta 3786 alle proposte nn. 3170 e 4089.

La Commissione consente.

Il deputato Teresa MIGLIASSO esprime, a nome del gruppo comunista, voto favorevole circa la proposta di costituzione di un Comitato ristretto che possa rapidamente e utilmente lavorare al fine della elaborazione di un testo capace di raccordare gli elementi più validi delle tre proposte in esame. Tali proposte, infatti, sono in gran parte analoghe ed affrontano con determinazione e coerenza il problema dell'attribuzione del valore sociale della maternità a donne libere professioniste. Si tratta di un passo in avanti notevole che tuttavia non deve far trascurare come, in relazione allo sviluppo tumultuoso di nuove attività, la problematica dell'indennità di maternità deve essere globalmente considerata.

Il deputato Giovanna TEALDI esprime soddisfazione e consenso a nome del gruppo democristiano sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto auspicando un rapido iter legislativo dei provvedimenti in esame.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, esauritasi la discussione sulle linee generali, pone in votazione la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto e invita i Gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

Ordine dei lavori.

Il Presidente Vincenzo MANCINI chiede alla Commissione di valutare se il poco tempo a disposizione consenta di riprendere in modo adeguato l'esame del testo unificato sullo sciopero.

Dopo brevi interventi dei deputati Franco RUSSO, Italiceo SANTORO ed Andrea BORRUSO, la Commissione conviene di rinviare l'esame di tale provvedimento alla giornata di domani.

La seduta termina alle 12,30.

Comitato permanente pareri.

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 15. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 25, 288, 484, 501:

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone handicappate.
(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Fortunato BIANCHI avverte il Comitato che il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio in quanto impossibilitato a partecipare all'odierna seduta.

Il deputato Ivana PELLEGGATTI esprime le perplessità del gruppo comunista circa il fatto che il breve rinvio concesso già durante la seduta precedente, aggiungendosi a quello odierno, sembra far pensare ad un atteggiamento dilatorio del Governo che essa, peraltro, stigmatizza.

Il deputato Luciano GELPI comprende le osservazioni della collega Pellegatti dal momento che il provvedimento riveste notevole importanza e merita un urgente considerazione. Tuttavia è convinto che

non esista una volontà dilatoria del Governo che segue, al contrario, con serio impegno il testo dovendo anche valutare il raccordo tra la normativa in questione, le conseguenze di carattere finanziario e la legge finanziaria del 1990 che non prevede stanziamenti al riguardo.

Il Presidente Fortunato BIANCHI rinvia il seguito dell'esame del testo unificato ad un'altra seduta.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 166, 436, 567, 966, 1203, 1878, 1946, 2655:

Obiezione di coscienza.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il deputato Bruno ANTONUCCI, dopo aver illustrato la portata di un provvedimento importante quale quello in esame, sottolinea che l'ambito di competenza della Commissione lavoro riguarda in particolare gli articoli 7, 12, terzo comma, e 18. Non avendo particolari questioni da sollevare propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo brevi interventi dei deputati Francesco SAMÀ e Luciano GELPI che esprimono il voto favorevole, rispettivamente dei gruppi comunista e democristiano, il Presidente Fortunato BIANCHI pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

La seduta termina alle 15,15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 17. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Proposte di legge:

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di

cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi, ed esonerativi (4073).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI osserva che le tre proposte in esame sono di contenuto identico ed intendono chiarire la portata delle norme vigenti in tema di perequazione automatica delle pensioni nei riguardi dei trattamenti pensionistici costituiti, oltre che dalla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, anche da trattamenti cosiddetti integrativi assicurati da fondi interni di previdenza presso alcuni enti pubblici.

Dopo aver ricordato come l'interpretazione letterale data dall'INPS e da alcuni ministeri assume carattere restrittivo, sottolinea come i provvedimenti in questione intendono dare una opportuna risposta garantendo i titolari di pensioni integrative che attualmente subiscono danni rilevanti circa il metodo di calcolo della pensione. Propone, di conseguenza, un rapido iter di tali proposte chiedendo il trasferimento in sede legislativa.

Dopo un breve intervento del deputato Orazio SAPIENZA, che consente con la proposta del relatore, prende la parola il deputato Novello PALLANTI, il quale, dopo aver anch'egli manifestato apprezzamento per l'intervento del relatore esprime parere favorevole per il trasferimento in sede legislativa, preannunciando la presentazione di un emendamento concernente l'applicazione della indennità integrativa per coloro i quali cessano dal servizio al compimento di sessant'anni.

Dopo un breve intervento del deputato Raffaele ROTIROTI il quale ribadisce la necessità di un *iter* spedito, il Presidente Vincenzo MANCINI, acquisito il consenso dei gruppi democristiano, comunista e socialista, si riserva di acquisire quello dei

gruppi assenti e del Governo circa la proposta avanzata dal relatore di trasferimento in sede legislativa.

La seduta termina alle 17,15.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI, indi del Vicepresidente Lino ARMELLIN, indi del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il ministro della sanità, Francesco De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (4214).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione esamina l'articolo 1 del decreto-legge.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1.

Del Donno, Nania.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 2.

Del Donno, Nania.

All'articolo 1, sopprimere il comma 4.

1. 3.

Del Donno, Nania.

All'articolo 1, comma 8, alle parole: 30.000 per ciclo di cura, sostituire con: 50.000.

1. 4.

Del Donno, Nania.

All'articolo 1, sopprimere il comma 8.

1. 5.

Bassi Montanari.

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dal seguente:

« Le spese sostenute da aziende produttrici e importatrici di farmaci, di cui

alle lettere a) e b), del comma 4, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, nemmeno nei limiti di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

1. 6.

Bassi Montanari.

All'articolo 1, comma 5, sopprimere le parole: La quota fissa per ricetta è elevata a lire 3.000.

1. 7.

Bassi Montanari, Gramaglia, Bertone.

All'articolo 1, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

Al fine di eliminare la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta misure finalizzate a regolamentare le indagini multiple precisando che le medesime non possono essere prescritte più di una volta ogni 12 mesi per lo stesso paziente, salvo la necessità, documentata da motivata relazione medica, di completare l'iter diagnostico o di replicarlo. Analoga documentata relazione medica è d'obbligo qualora specifiche forme morbose, per le loro caratteristiche, esigano prescrizioni multiple di prestazioni strumentali e di laboratorio a intervalli anche inferiori a 12 mesi.

1. 8.

Bertone, Gramaglia, Bassi Montanari.

All'articolo 1 sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. A partire dal 1° gennaio 1990, in attuazione del disposto di cui al comma

3 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, costituito dai farmaci di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge 11 marzo 1988, n. 67, è diviso in due fasce, rispettivamente denominate: A/1 e A/2.

5-bis. Le specialità medicinali incluse nella fascia A/1 sono completamente gratuite, compresa la ricetta. Detta fascia comprende, nell'ambito di ciascuna categoria terapeutica, esclusivamente i farmaci che rispondano ai seguenti requisiti: comprovata efficacia terapeutica; favorevole rapporto beneficio-rischio; economicità rispetto ai farmaci della stessa categoria, tenuto conto della quota eventualmente riconosciuta, in sede di determinazione del prezzo, per la ricerca scientifica; dosatura ottimale in funzione del ciclo di terapia; semplicità e chiarezza nella classificazione, nonché nella esposizione delle indicazioni terapeutiche, della posologia e delle possibili controindicazioni; confezionatura in quanto possibile atta a prevenire usi accidentali, con particolare riguardo ai bambini. La fascia A/1 comprende inoltre i prodotti ad uso contraccettivo e di profilassi contro il rischio di contagio dell'AIDS, nonché i galenici per la terapia del dolore in soggetti affetti da gravi patologie.

5-ter. La fascia A/2, tenuto conto delle esigenze di una progressiva razionalizzazione della produzione, del mercato e dell'uso dei farmaci, comprende temporaneamente e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1990:

a) le specialità medicinali che, a parità di corrispondenza ai criteri delle specialità incluse nella fascia A/1, non rispondano al requisito dell'economicità;

b) le specialità medicinali la cui efficacia terapeutica risulti marginale o tuttora in discussione o non sufficientemente comprovata, sempre che sia accertato che il loro impiego non comporti rischi per la salute degli assuntori.

1. 9.

Gramaglia, Bertone, Guerzoni, Bassi Montanari.

All'articolo 1, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Alle specialità incluse nella fascia A/2 si applica una quota di partecipazione alla spesa, da parte degli assistiti, nella misura del 30 per cento del prezzo di vendita per il primo anno, del 40 per cento per il secondo e del 50 per cento per il terzo anno, sempre con arrotondamento alle 500 lire superiori.

1. 10.

Gramaglia, Bertone, Guerzoni,
Bassi Montanari.

All'articolo 1, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. La consistenza numerica delle specialità incluse nella fascia A/2 in sede di prima attuazione, è successivamente ridotta, con conseguente esclusione dal prontuario di un corrispondente numero di prodotti, del 15 per cento entro il 31 dicembre 1990, del 30 per cento entro il 30 giugno 1991, fino a raggiungere, entro il 31 dicembre 1991, il 50 per cento dell'ammontare iniziale. L'esclusione è disposta sulla base della verifica della rispondenza dei farmaci ai requisiti di cui al comma 7, lettere a) e b). La fascia A/2 è definitivamente eliminata dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale entro il 31 dicembre 1992.

1. 11.

Gramaglia, Bertone, Guerzoni,
Bassi Montanari.

All'articolo 1, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere i seguenti:

5-sexies. Alla classificazione delle specialità medicinali, da effettuarsi ai sensi dei commi 5, 6 e 7, nonché all'individuazione delle specialità da escludere dal prontuario a norma del comma 7-ter, provvede con proprio decreto il Ministro della sanità su motivata proposta della commissione consultiva unica del farmaco

ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Gli atti della predetta commissione sono pubblici. Su motivata risposta in conformità ai criteri, in quanto applicabili di cui al comma 6, il Ministro della sanità provvede altresì, con proprio decreto, all'individuazione dei farmaci, di uso esclusivamente in ambito ospedaliero e ambulatoriale specialistico, da includere nell'elenco allegato al prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 19, comma 4, lettera b) e comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5-septies. Onde garantire la fornitura ai fini dell'impiego, soprattutto in ambito ospedaliero, di specialità medicinali incluse nella fascia A/1 e nell'elenco allegato al prontuario che, a seguito delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si rendessero indisponibili sul mercato nazionale, il Ministro della sanità è autorizzato ad assumere tempestivamente tutte le misure necessarie all'approvvigionamento, anche direttamente all'estero e alla disponibilità dei prodotti da parte delle strutture sanitarie. L'onere finanziario corrispondente a tali misure è posto a carico delle strutture sanitarie medesime.

5-octies. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, di concerto con le regioni e sentito l'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità di adeguati programmi di monitoraggio miranti: alla raccolta dei dati sui profili farmaco-terapeutici e tossicologici delle specialità medicinali registrate e in commercio; all'accertamento di impieghi impropri delle specialità predette; alla valutazione delle condizioni che determinano l'impiego, nell'ambito del SSN, sia di farmaci della fascia A/2 indicati al comma 7 lettera a), in luogo di quelli della fascia A/1, sia dei farmaci della fascia A/2 in genere. Vengono a tal fine utilizzati fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del SSN.

5-nonies. A far tempo dal 1° gennaio 1990, il prontuario del SSN contiene, per le singole categorie di farmaci: le informazioni essenziali sullo stato delle conoscenze scientifiche riguardanti l'efficacia terapeutica dei farmaci stessi e il rapporto beneficio-rischio; l'indicazione delle priorità d'impiego delle diverse specialità sulla base del doppio criterio dell'efficacia e dell'economicità; la precisazione delle condizioni alle quali è consentito il ricorso, in casi particolari, a prodotti di meno elevata priorità in luogo di prodotti di più elevata priorità. Le attività di informazione scientifica sui farmaci, sia di competenza delle unità sanitarie locali, sia svolte direttamente dall'industria farmaceutica, in particolare dagli informatori scientifici, devono uniformarsi ai criteri predetti.

5-decies. Il Ministero della sanità, di concerto con le regioni, promuove entro l'anno 1990, una campagna di educazione sanitaria mirante ad informare gli operatori sanitari e la popolazione sulla circostanza che i farmaci della fascia A/1 rispondono, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, a tutte le esigenze della terapia in ambito extraospedaliero o extra ambulatoriale, esplicitando le ragioni per le quali il ricorso a specialità medicinali della fascia A/2 non può recare benefici aggiuntivi e non risponde ai criteri della buona pratica medica. Per la realizzazione di tale campagna vengono utilizzati fondi a destinazione vincolata, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle attività dei servizi informativi del SSN.

1. 12.

Gramaglia, Bertone, Guerzoni,
Bassi Montanari.

Il deputato Luigi BENEVELLI manifesta l'intenzione del suo gruppo di avere un confronto serrato tra Governo e Parlamento sulla politica del farmaco ed esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul fatto che il Ministro abbia presentato il documento sulla situazione farmaceutica italiana. Tuttavia, muove al-

cune critiche, in particolar modo per quanto riguarda la concezione del farmaco come merce. Sottolinea che si è riusciti a definire il ruolo della Commissione unica del farmaco ed a stabilire cosa lo Stato debba garantire ai cittadini in termini soprattutto di sicurezza per i farmaci.

Rammenta di avere già chiesto una audizione della Commissione unica per il farmaco la quale, in considerazione della sua composizione è un interlocutore di indubbio rilievo. Non è d'accordo con le conclusioni tratte dal Ministro, che ha praticamente liquidato il problema fondamentale della revisione del prontuario terapeutico.

Sottolinea l'importanza della questione dei farmaci galenici, che non ha trovato ancora soluzione.

I medicinali registrati in Italia corrispondono a 11.234 confezioni, di cui 6.351 incluse nel prontuario, secondo la seguente ripartizione: 224 confezioni esenti da *ticket* (farmaci salvavita), 5.389 confezioni con il *ticket* al 30 per cento e 738 confezioni con il *ticket* al 40 per cento. Queste ultime riguardano farmaci di scarsissimo valore terapeutico.

Evidenzia la diversa incidenza percentuale sulla spesa lorda delle tre fasce inserite nel prontuario terapeutico e rileva che i farmaci compresi nello stesso possono essere suddivisi in base al loro grado di documentazione dell'efficacia clinica, a seconda che questa sia documentata pienamente, insufficientemente documentata o non documentata. Il *ticket*, nell'attuale assetto del prontuario, non ha senso: sussiste una contraddizione tra l'esistenza di esenzioni e la funzione moderatrice della spesa propria del *ticket*.

Sottolinea che l'attività della Commissione ai fini della revisione del Prontuario non è stata finora guidata da nessun criterio esplicito preliminarmente stabilito. La fascia dei farmaci al 40 per cento è andata formandosi in momenti successivi con criteri eterogenei (le 10 categorie del 1984, inizialmente destinate tutte all'esclusione programmata, gli « assimila-

bili », e così via). In particolare, dal marzo al luglio 1989 la Commissione unica per il farmaco ha avuto all'ordine del giorno solo la revisione delle specialità medicinali registrate ai fini del loro mantenimento o meno in commercio e non già la revisione del prontuario, anzi, ogniqualvolta le valutazioni della Commissione concernenti la revisione delle specialità in commercio tendevano a tradursi in proposte concernenti il mantenimento o meno nel prontuario, queste proposte sono state sempre accantonate dalla Presidenza (Il Direttore Generale Poggiolini), in quanto non pertinenti. Solo alla ripresa dei lavori della Commissione a settembre, di fronte alla cosiddetta revisione anticipata del prontuario stabilita dal Ministro, sono state utilizzate da parte della Direzione Generale alcune delle valutazioni formulate in sede di revisione delle specialità in commercio per l'identificazione di un'area più allargata del 40 per cento corrispondente ai cosiddetti farmaci « per indicazioni minori ». Peraltro, l'ultimissima proposta della Direzione Generale annulla anche tale approccio, ponendo tutti i farmaci, senza distinzione di qualità, al 40 per cento, salvo alcuni appartenenti a gruppi patologia-specifici ma di scarsa incidenza sulla spesa (antiparkinsoniani, antiaritmici, sieri, vaccini, immunoglobuline, ecc.) che resterebbero al 30 per cento. Quest'ultimissima proposta del Ministero corrisponde ad una mancata revisione del prontuario, anzi alla abolizione di fatto dello stesso.

Auspica una revisione continua del prontuario effettuata da organismi permanenti, in conformità alle direttive CEE ed a criteri di qualità ed in relazione alle conoscenze scientifiche ed alle esigenze economiche; ritiene necessario, altresì, l'individuazione di altre forme di risparmio diverse dal balzello generalizzato del ticket al 40 per cento.

Chiede una suddivisione dei farmaci attualmente inclusi nel prontuario in quattro fasce, tenendo conto della loro diversa efficacia terapeutica documentata,

ed in particolare: l'esenzione dal ticket di quei farmaci indirizzati a patologie specifiche, in analogia agli attuali « salvavita »; l'esclusione dal prontuario dei farmaci da banco, dei farmaci privi di documentazione di efficacia clinica, di quelli di modestissima rilevanza terapeutica. Ritiene che la valenza etica del problema comporti una considerazione non unilaterale delle questioni riguardanti l'industria farmaceutica e sottolinea l'importante ruolo della qualità della spesa. Invita a riflettere ancora sull'efficacia del lavoro riguardante la revisione del prontuario: in merito, si assiste spesso a ricorsi delle industrie farmaceutiche presso il Consiglio Superiore della sanità, avverso le decisioni riguardanti l'inserimento nel prontuario.

Nel dare atto dello sforzo compiuto dal Ministro per fornire con questo documento una base di approfondimento, riafferma il valore della discussione che si sta svolgendo e richiama tutti i gruppi ad un impegno leale per giungere ad una votazione finale che rispecchi con chiarezza le varie posizioni sin qui assunte. Ritiene, comunque, a differenza di quanto sostenuto dal Ministro, che vi siano ancora grossi problemi irrisolti.

L'onorevole Mariella GRAMAGLIA è dell'avviso che dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 risulti un meccanismo assolutamente pericoloso. Ritiene questa una premessa importante dato che si sta affrontando il problema dei ticket sanitari in tutta la sua portata.

La sinistra indipendente ha sin qui criticato il sistema dei ticket per ragioni di equità, ma a questo punto non resta che sottolineare come questo sistema funziona soltanto per i non furbi. Giudica opportuno che si affronti anche il problema di chi ricorre impropriamente all'uso dei farmaci anche per difetti nelle prescrizioni mediche. Non valuta positivamente le discriminazioni in base alle diverse patologie, in quanto esistono fasce di età per le quali anche patologie minori possono richiedere adeguati interventi.

Ritiene che sarebbe stato opportuno includere il complesso dei farmaci al 40 per cento nella cosiddetta categoria « salvavita ».

È opportuno un chiarimento sul prontuario e sul problema di questi farmaci, che costituiscono una famiglia spuria, composta sia dai medicinali di comprovata efficacia terapeutica per patologie minori, sia da quelli la cui efficacia terapeutica non è comprovata. Questi ultimi secondo il Ministro devono essere sicuri, ma non necessariamente produttivi di effetti; è dubbio che vi sia alcun vantaggio in questo tipo di classificazione, se non per le industrie farmaceutiche, che fanno affidamento sull'utilizzo di quei farmaci per i quali la comunità garantisce una buona fetta del ricavo (cioè il 60 per cento). Trova sorprendente che un Ministro liberale favorisca ed assista le industrie per prodotti non soddisfacenti dal punto di vista terapeutico; ritiene altresì di primaria importanza che vengano realizzati piani per lo sviluppo e la ricerca. Nota la carenza nel documento del Ministro di richiami ad alcuni Paesi esteri quali l'Olanda o la Danimarca, le cui esperienze potrebbero invece rappresentare un punto di riferimento rilevante. Sottolinea la coerenza del suo emendamento con quanto ha esposto ed evidenzia la necessità di limitare a 1500 confezioni i farmaci da inserire nel prontuario, secondo criteri di efficacia, e senza spesa per l'utente qualunque sia la patologia. I farmaci di non comprovata efficacia dovrebbero essere esclusi nel giro di tre anni dal prontuario, ed analogamente si dovrebbe fare nel campo diagnostico, con il divieto di ripetere gli stessi esami nel giro di dodici mesi, se non per gravi motivi documentati dal medico.

Il deputato Sergio MORONI, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in discussione, si dichiara d'accordo sul ticket, così come è configurato nel testo. Evidenzia come l'attuale proposta del gruppo della sinistra indipendente sia ancor più austera rispetto ad una prece-

dente proposta del gruppo stesso. È necessario aggiornare il prontuario evitando la suggestione della sua intangibilità. Rileva alcune discordanze nel documento del Ministro, che necessitano di un chiarimento da parte della Commissione unica sul farmaco.

Il deputato Mario PERANI sottolinea che una pressoché unanime decisione del Parlamento affidò alla Commissione unica del farmaco le competenze per il riordino del prontuario, per cui ritiene scarsamente corretto rimettere in discussione i principi espressi con quella deliberazione. Considera valido il principio della maggiore o minore gravità delle patologie come linea discriminante per la classificazione dei farmaci nel prontuario ed esprime una valutazione positiva sul documento presentato dal Ministro, pur sottolineando che la revisione del prontuario non deve avere carattere eccezionale, bensì deve essere continua sia alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, sia in considerazione di ragioni economiche e di farmacovigilanza. La filosofia che sta alla base del ticket potrebbe essere superata, se parallelamente si restituisse un assegno di malattia da attribuire annualmente ai veri destinatari e titolari delle esenzioni; ma su questo aspetto è difficile maturare giudizi definitivi.

Rileva che l'esperienza e la prassi farmaceutica, sia commerciale che industriale, smentiscono l'assunto secondo cui meno specialità farmaceutiche comportano meno spesa e che il ricorso inevitabile all'autotutela non è sempre uno strumento utile. Tuttavia, il problema inerente al contenimento della spesa non esaurisce tutti i problemi rilevanti. I dati forniti dal Ministro testimoniano che l'Italia non è il paese che spende di più in materia e che si è giunti ormai ad un confronto ed ad un adeguamento con gli altri paesi della CEE, con risultati apprezzabili.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI, dopo aver sottolineato l'importan-

tanza del documento del Ministro, si dichiara concorde con i punti illustrati dall'onorevole Gramaglia, ma non invece con l'approccio generale di politica sul farmaco che ha ispirato il documento stesso, attribuisce un ruolo fondamentale all'industria farmaceutica, trascurando invece, segnatamente per le piccole patologie, l'esigenza primaria della tutela della salute. Sottolinea come il farmaco abbia comunque effetti modificativi dell'equilibrio dell'individuo e ne auspica un uso moderato, grazie all'apporto dei medici e di una adeguata educazione sanitaria: questo è l'approccio culturale che si dovrebbe trovare nel documento.

In questa ottica è necessaria non solo una revisione continua del prontuario farmaceutico, ma anche una eliminazione di molti farmaci dal prontuario, mentre invece è da abolirsi la quota fissa sulla ricetta, che non rappresenta una forma di ticket moderatore. È necessario che le detrazioni fiscali per le varie espressioni di propaganda farmaceutica (viaggi, convegni, etc.) vengano eliminate in relazione ad una prospettiva di contenimento dei consumi.

Dopo aver sottolineato il ruolo rilevante della prevenzione, del riscontro diagnostico, del contenimento della spesa e della tutela della salute, invita ad una realistica considerazione dei dati sulle esenzioni, che denunciano situazioni evasive richiedenti provvedimenti efficaci (si pensi ad alcuni Comuni, dove la quota degli esentati è pari al 90 per cento).

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE, dopo aver invitato ad una discussione concreta e ad un mutamento della politica del farmaco, sottolinea come senza una conoscenza reale dei dati non si possa migliorare il contenuto del prontuario. Si richiama all'intervento dell'onorevole Benevelli, i cui dati hanno posto l'esigenza di un chiarimento da parte del Ministro, in particolar modo per quanto concerne l'esclusione di alcune confezioni dal prontuario. Altre confezioni dovrebbero essere comprese nella prima fascia « salvavita », che dovrebbe essere am-

pliata rispetto all'attuale classificazione, a differenza della seconda fascia (« farmaci di documentata efficacia terapeutica ») per la quale è necessaria una riduzione. Dopo aver sottolineato i risultati a cui si perverrebbe, qualora venisse approvata la sua proposta, sottolinea che la stessa costituirebbe un'operazione qualitativa sul prontuario e invita il Ministro ad una chiara presa di posizione, in particolar modo sull'adeguamento alle nuove scoperte scientifiche. È opportuna una maggiore trasparenza se si vuole ottenere un effettivo contenimento dei costi. Esprime dubbi sul mantenimento di certi farmaci all'interno del prontuario, in quanto ciò costituisce un vero e proprio reato.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione prestata al suo documento, sottolinea che le questioni prospettate nella discussione non possono essere risolte esclusivamente con lo strumento legislativo, che costituirebbe da un lato uno strumento non utile ai fini di un aggiornamento continuo del prontuario, dall'altro uno strumento ingombrante, che impegnerebbe ed intaserebbe oltremodo la Commissione. Il rinnovo continuo del prontuario è un impegno sia scientifico, sia giuridico e non gli sembra che considerare il farmaco come una merce debba necessariamente essere spunto di preoccupazioni. Evidenzia come l'industria farmaceutica italiana abbia bisogno di incentivi da parte del Governo per non dover soccombere dinanzi alla concorrenza straniera e per poter investire adeguatamente nella ricerca che è dispendiosa (ad esempio la ricerca sulla cancerogenesi clinica). Circa il problema della Commissione unica sul farmaco, ricorda che essa è un organismo di carattere consultivo e che non è operazione del tutto corretta chiamarla ad interloquire presso il Parlamento; sarà caso-mai un direttore generale competente o un rappresentante del Consiglio Superiore della Sanità a poter rispondere in Parlamento alle questioni prospettate.

Ricorda come già i prodotti galenici siano previsti quali prodotti da banco e come pure l'85 per cento dei farmaci italiani siano registrati in tutto il mondo: problemi di sicurezza per l'individuo non sussistono. Dai dati ISTAT si evince che il 77 per cento delle visite mediche trovano sbocco in una prescrizione e si impegna a discutere della questione in sede di contratto nazionale e ad attuare forme di controllo sulle letture ottiche delle confezioni; per quanto riguarda sia le esenzioni sia le modalità di autorizzazione alle stesse è opportuno ricorrere allo strumento modulabile del decreto interministeriale, che permetterà di modificare la composizione delle fasce di farmaci.

Le discordanze sottolineate dall'onorevole Moroni non sono tali, né vi è contrasto tra farmaco sicuro e farmaco non efficace: considerazioni di carattere biochimico, sulle modifiche a livello molecolare, consentono di affermare che tale distinzione non è contraddittoria, ma, anzi, sarebbe un errore escludere dal prontuario quei farmaci la cui efficacia non è comprovata ma che, in taluni casi, hanno riscosso largo consenso.

Sottolinea la tendenza esistente al consumo anche per farmaci di rilevante importanza: infatti le richieste servono spesso a fare la scorta di farmaci, cosa che crea non pochi problemi a molti medici (in sede di trattativa per il contratto nazionale chiederà loro una maggiore rigidità in materia); ciò considerato ben si comprende la logica della compartecipazione alla spesa sanitaria. Circa i dati comparatistici richiamati dall'onorevole Gramaglia, ritiene che il sistema italiano sia più assimilabile a quello francese, per esempio, che non a quello olandese o danese, in quanto diverse sono le esigenze da soddisfare in relazione alle differenti situazioni.

Ribadite le esigenze di modulazione e di controllo della spesa farmaceutica, esprime preoccupazione per i criteri elettorali a cui sono improntate le scadenze temporali dei concorsi presso le USL, specialmente al Sud; rammenta che

quelle USL che hanno manifestato l'intenzione di passare all'assistenza indiretta, sono state invitate a non decidere autonomamente. Come già emerso dinanzi alla Commissione sanità del Senato invita il Parlamento ad indagare pure sul problema dei fondi del ministero e sull'uso delle risorse. Circa il problema del metodo dei prezzi, ricorda che vi sono industrie i cui prezzi sono diversi in relazione ai diversi momenti in cui le registrazioni sono state effettuate ed esprime l'esigenza di una maggiore equità in materia, rimanendo in attesa di risposte da parte del Parlamento.

La materia della deducibilità non è di facile né di semplicistica trattazione.

Il deputato Luigi BENEVELLI chiede una breve sospensione per poter presentare alcuni emendamenti all'articolo 1.

Il Presidente Giorgio BOGI sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,50 è ripresa alle 13,15).

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Entro il 30 ottobre 1989 il Ministro della Sanità, su parere conforme della Commissione Unica del Farmaco, adotta un provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico nazionale, ferma restando la scadenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, per la revisione definitiva del prontuario del Servizio Sanitario Nazionale.

7. La Commissione Consultiva Unica del Farmaco è organo tecnico per fornire le indicazioni di revisione del prontuario terapeutico secondo le conoscenze scientifiche e le esigenze economiche.

7-bis. La Commissione Unica del Farmaco, entro il 30 novembre 1989, formula la proposta per la suddivisione del prontuario terapeutico nazionale in quattro fasce secondo i principi dell'efficacia terapeutica, della qualità e della economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione.

7-ter. Entro il 31 dicembre 1989 tutte le confezioni di farmaci prive della documentazione di efficacia clinica, ovvero farmaci di modestissima rilevanza terapeutica, oppure farmaci che potrebbero costituire prodotti da banco, sono esclusi dal prontuario terapeutico.

7-quater. L'uso dei farmaci ad alto costo e ad indicazioni particolari circostanziate può avvenire esclusivamente o in regime ospedaliero o di day hospital o su prescrizione specialistica circostanziata: Interferon, Calcitoninaspray, Timostimolina e Timopentina, Ormone della crescita.

1. 13.

Benevelli, Tagliabue, Bernasconi, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Dignani Grimaldi, Brescia, Colombini.

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:

« Le spese sostenute da aziende produttrici ed importatrici di farmaci per promuovere ed organizzare viaggi per congressi e convegni relativi a specialità medicinali di cui alle lettere a) e b) del comma 4, sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa nei limiti comunque non superiori all'1,5 per cento quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della Sanità con proprio decreto da emanarsi entro e non oltre il 30 novembre 1989, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Conse-

guentemente è modificato il comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 74 ».

1. 14.

Benevelli, Tagliabue, Bernasconi, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Dignani Grimaldi, Brescia, Colombini.

All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Sono abolite tutte le forme di compartecipazione dei cittadini sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le cure termali, sulle visite specialistiche e sulle prescrizioni farmaceutiche. Il Ministro della Sanità e le Regioni provvedono, entro il 30 novembre 1989, alla revoca delle convenzioni con i laboratori privati di diagnostica strumentale e di laboratorio che non si sono adeguati al DPCM 10 febbraio 1984.

9-ter. I laboratori pubblici di diagnostica strumentale e di laboratorio assicurano il servizio per 12 ore al giorno per tutti i giorni della settimana.

9-quater. Per il potenziamento dei laboratori pubblici di diagnostica strumentale e di laboratorio sono destinati, attraverso le Regioni, 1.500 miliardi della quota di 10.000 miliardi già ripartiti, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

1. 15.

Benevelli, Tagliabue, Bernasconi, Mainardi, Montanari Fornari, Sanna, Dignani Grimaldi, Brescia, Colombini.

Dopo che il relatore Giuseppe SARETTA e il sottosegretario di Stato alla sanità Mariapia GARAVAGLIA hanno espresso parere contrario a tutti gli emendamenti presentati, la Commissione passa alla votazione degli emendamenti stessi.

Gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3, assenti i presentatori, dopo essere stati fatti propri dal deputato Benevelli, sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 1. 8 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il deputato Franca BASSI MONTANARI ha specificato che il quinto comma dell'articolo 1 non costituisce un elemento per un ticket moderatore, la Commissione respinge l'emendamento 1. 7.

Gli emendamenti 1. 9, 1. 10, 1. 11, 1. 13, 1. 14, 1. 15 e 1. 5 sono respinti.

L'emendamento 1. 4, assenti i presentatori, si intende rinunciato.

L'emendamento 1. 6 è respinto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire all'Assemblea e delibera di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente Giorgio BOGI si riserva di nominare il Comitato dei Nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giorgio BOGI, constatata l'indisponibilità del gruppo comunista a

partecipare all'Ufficio di Presidenza, annuncia l'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà giovedì 26 ottobre 1989 alle ore 9, avente ad oggetto « Comunicazioni del Governo sulle caratteristiche della spesa sanitaria »; deliberazione di una indagine conoscitiva sulla spesa sanitaria; discussione del disegno di legge 3958 « Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione ».

Dopo che il deputato Giuseppe SARRETTA ha auspicato la soluzione del problema inerente all'Ufficio di Presidenza ed ha rammentato i provvedimenti di più urgente discussione, e dopo che il deputato Luigi BENEVELLI ha sottolineato la necessità che vengano effettivamente svolte alcune interrogazioni a cui il Ministro deve rispondere in Commissione, il Presidente Giorgio BOGI preannuncia che in una delle prossime sedute la Commissione esaminerà la possibilità di una calendarizzazione a più lungo termine.

La seduta termina alle 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 25 ottobre 1989, ore 15. —
Presidente del Presidente BARCA.

Procedure informative.

Audizione del signor Eneko Landaburu Il-larramendi, direttore generale per le politiche regionali presso la Commissione CEE.

In apertura di seduta il presidente Barca ringrazia a nome della Commissione il signor Landaburu per la cortesia dimostrata accogliendo l'invito e per l'aiuto che potrà dare indicando il quadro delle politiche regionali e l'incidenza della recente riforma dei fondi strutturali sul funzionamento degli aiuti comunitari.

Il senatore TAGLIAMONTE chiede quali siano le prospettive della politica comunitaria in vista della scadenza del 1992.

Chiede ancora quali siano gli sviluppi della decisione CEE n. 318 del 2 marzo 1988. A suo avviso la situazione presenta aspetti preoccupanti dal momento che la

Commissione CEE può decidere di non autorizzare ulteriormente il regime di aiuti per il Mezzogiorno.

Il deputato GEREMICCA dice che il superamento degli squilibri dipende anche dalla solidarietà dei Paesi membri e della Comunità internazionale. Tuttavia il problema principale riguarda la politica economica e sociale, gli elementi che a livello sovranazionale dovranno caratterizzarla. Dice questo dal momento che esiste una spinta ad affidare al mercato il funzionamento del sistema economico, mettendo in ombra priorità strutturali, e con il risultato di aggravare ulteriormente gli squilibri.

Chiede infine una valutazione sulle politiche regionali di altri Paesi.

Il senatore VIGNOLA dice che malgrado un documento della Commissione CEE si impegni ad attuare una politica per le aree depresse, tutto rimane affidato alle politiche della concorrenza.

Sostiene inoltre che nel rapporto Delors si sottolinei la esigenza di politiche strutturali, mentre nei Paesi membri sta

andando avanti una politica che privilegia gli investimenti infrastrutturali.

Il Presidente BARCA ricorda come il Regolamento n. 2052/88 imposta la riforma dei fondi strutturali definendo tra l'altro cinque obiettivi specifici prioritari sui quali far concorrere più fondi. Chiede se la CEE ha un sistema di monitoraggio per assicurare il coordinamento di aiuti comunitari e nazionali.

Il signor Landaburu ringrazia per la opportunità che gli si offre di svolgere un dibattito sulla politica regionale comunitaria. Tanto più che si è entrati in una fase più matura in cui è necessario un incontro ed una collaborazione permanente tra istituzioni legislative ed esecutive.

Ricorda come in dieci anni si è assistito ad una moltiplicazione dei fondi destinati alla politica comunitaria. Questo strumento costituisce un appoggio dall'esterno alle politiche nazionali, nel senso che non esiste una presenza in loco delle istituzioni comunitarie. Il che costituisce indubbiamente un difetto che si ripercuote sul funzionamento intrinseco dei meccanismi di agevolazione.

L'altro difetto riguarda la tendenza (che non può essere sottaciuta) a condizionare con pressioni di vario genere le politiche regionali, le quali non hanno poi un impatto reale sull'economia.

Ricorda come nel 1985 l'ingresso di Spagna e Portogallo abbia sortito l'effetto di ampliare il quadro degli squilibri regionali e porre perciò l'esigenza di misure più ambiziose e importanti.

Ricorda inoltre come l'Atto unico europeo per la prima volta inserisce nei testi comunitari la necessità di una politica regionale. Si pongono però delle esigenze concrete.

La prima esigenza riguarda la dimensione dei fondi strutturali che devono essere rapidamente raddoppiati.

La seconda esigenza si è concretata nella definizione di cinque obiettivi specifici prioritari sui quali far concorrere più fondi strutturali. Chiarisce a questo proposito secondo quali criteri sarà operata

la distribuzione dei fondi tra i cinque obiettivi specifici.

Un ulteriore elemento di rafforzamento nel quadro della riforma riguarda il metodo di lavoro che deve svilupparsi nel senso di garantire un impegno congiunto tra Comunità e Paesi membri. Il problema in particolare riguarda la necessità di garantire la aggiuntività degli stanziamenti, evitando vi sia una riduzione corrispondente dei fondi nazionali per le politiche regionali, come è avvenuto in Inghilterra e in Spagna.

Dopo aver detto di un accordo siglato con il Ministro per il Mezzogiorno, che copre l'arco del prossimo quinquennio, ricorda come gli investimenti in infrastrutture sono necessari ma non risolvono i problemi dello sviluppo.

Sostiene che la situazione è nettamente migliorata negli ultimi mesi, ma che sarà necessario produrre uno sforzo perché i fondi siano integrati nella maniera più rapida ed efficace; diversamente non sarà possibile ottenere fondi supplementari.

Ritiene che il dinamismo economico non possa risolvere i problemi dello sviluppo. Si rende quindi necessaria una politica di convergenza e di progressiva integrazione a tutti i livelli, a cominciare dalla politica monetaria. Ritiene che il processo sarà lungo e laborioso e che la necessità di politiche regionali non verrà meno nel 1992, dato che in quella data gli obiettivi di riequilibrio non saranno raggiunti.

Riassumendo il signor Landaburu sostiene che la situazione ha fatto progressi negli ultimi anni ma il processo non potrà dirsi concluso nel 1992.

Al senatore Vignola risponde di non essere un fanatico della politica delle infrastrutture, nel senso che gli investimenti in quel settore sono necessari ma non sufficienti.

Dopo aver sostenuto che la politica comunitaria segue l'indirizzo di limitare i fondi ai Paesi ricchi per consentire una utilizzazione piena nelle regioni più povere, dice che in futuro si porrà in tutta la sua forza il problema della integra-

zione. Il problema non è facilmente risolvibile dal momento che i fattori di integrazione non possono essere introdotti dall'esterno e con la forza.

Conclude facendo l'esempio dell'Italia dove sussistono problemi aperti a livello politico; di coordinamento tra i livelli istituzionali; di adattamento alle regole nuove che comportano spesso perdite dei fondi rimasti inutilizzati.

Il senatore TAGLIAMONTE insiste sulla questione del coordinamento chiedendo, affinché la Commissione si faccia promotrice di indirizzi adeguati, notizie più precise in merito ai PIM.

Il deputato LAURICELLA ritiene utile un paragone con Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia. Se i problemi del coordinamento dovessero sussistere in tutti i Paesi, se ne dovrebbe concludere che l'intervento comunitario abbia bisogno di miglioramento.

Il signor Landaburu risponde che i PIM costituiscono un modello teorico rivelatosi insoddisfacente, per via soprattutto della insufficiente preparazione delle regioni e degli altri livelli istituzionali. Tuttavia, nonostante i limiti di un approccio volontaristico, ricorda che in Francia si è avuto un buon successo. Non altrettanto in Grecia ed in Italia. Per fare un esempio che riguarda questo ultimo Paese cita il caso della Sicilia, della Calabria e della Campania dove a distanza di tre anni non sono stati avviati programmi concreti.

Risponde infine al deputato Lauricella dicendo che in altri Paesi esistono esperienze diverse, non assumibili sotto un unico modello interpretativo.

Si riserva infine di far pervenire alla Commissione dati aggiornati e comparativi relativamente alla realizzazione del

terzo e quarto obiettivo prioritario, riguardanti rispettivamente la disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani.

Il PRESIDENTE ringrazia il signor Landaburu per il taglio del suo intervento il cui spirito non è estraneo alla ricerca e alla riflessione che la Commissione bicamerale conduce da tempo su questi problemi. Ritiene d'altra parte di dover dare atto al Presidente del Senato di aver autorizzato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva limitata all'audizione di un funzionario della Commissione CEE, consentendo così di utilizzare gli spazi regolamentari per l'acquisizione da parte della Commissione bicamerale di preziosi elementi informativi. Ritiene tuttavia di prospettare l'opportunità che i regolamenti del Senato ricevano ulteriori modifiche migliorative, in modo da tener conto della esigenza di mantenere un costante rapporto tra i livelli istituzionali degli Stati membri e le istituzioni della politica comunitaria.

Sul programma dei lavori.

Il senatore TAGLIAMONTE, a nome anche di parlamentari appartenenti ad altri Gruppi, prospetta l'opportunità di rinviare la seduta di questa sera convocata per le ore 19 e dedicata all'esame del disegno di legge recante: « Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale ».

Il Presidente BARCA accoglie la richiesta e decide per la sconvocazione della seduta che viene rinviata a martedì 7 novembre alle ore 18.

La seduta termina alle 16,30.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416)

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIUSEPPE SANTANIELLO, GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA, SULLE QUESTIONI RELATIVE AL SISTEMA DI RELAZIONI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA EDITORIALE

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	149
Audizione del professor Giuseppe Santaniello, garante dell'attuazione della legge recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sulle questioni relative al sistema di relazioni all'interno dell'impresa editoriale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	154, 155, 161, 165
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	149
Aniasi Aldo	161
Bassanini Franco	158
Buonocore Vincenzo	159
Macciotta Giorgio	156
Santaniello Giuseppe, <i>Garante dell'attuazione della legge per l'editoria</i>	149, 156, 161
Servello Francesco	154, 155, 156

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che i rappresentanti del gruppo comunista hanno chiesto che la pubblicità della seduta odierna venga assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Audizione del professor Giuseppe Santaniello, garante dell'attuazione della legge recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sulle questioni relative al sistema di relazioni all'interno dell'impresa editoriale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Giuseppe Santaniello, garante dell'attuazione della legge recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sulle questioni relative al sistema di relazioni all'interno dell'impresa editoriale.

Ringrazio il professor Santaniello per aver cortesemente e tempestivamente accolto l'invito a svolgere questa relazione.

Desidero sottolineare che l'audizione odierna, richiesta da alcuni colleghi commissari, si pone in un modo nuovo e, spero, interessante nel rapporto tra il garante dell'attuazione della legge per l'editoria e le Commissioni parlamentari, nel senso che per la prima volta ci apprestiamo ad utilizzare la competenza del garante stesso e del suo ufficio per comprendere meglio la situazione che si va determinando all'interno dell'impresa editoriale. Per la prima volta, quindi, svolgiamo un'audizione che eccede i limiti della consueta relazione semestrale, ovvero della necessità di approfondire le problematiche relative alla concentra-

zione: in precedenza erano sempre stati questi, infatti, i temi dei nostri incontri con il garante.

Mi sembra pertanto doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento al professor Santaniello per il particolare tipo di consulenza e di supporto che ci offre.

GIUSEPPE SANTANIELLO, *Garante dell'attuazione della legge per l'editoria*. Rivolgo il mio deferente saluto all'onorevole presidente ed a tutti i commissari, che desidero ringraziare per avermi conferito questo compito che costituisce per me un grande onore.

Ho rimesso agli atti della Commissione la mia relazione in merito ai temi assegnatimi, pertanto mi limiterò a svolgere alcune considerazioni aggiuntive.

Vorrei dire innanzitutto che l'argomento oggi all'esame della Commissione non è nuovo, anche se ha acquistato via via nel tempo sempre maggiore attualità e rilevanza. Il tema, com'è noto, fu sfiorato durante i lavori dell'Assemblea costituente: dico sfiorato perché la preoccupazione preminente — come era giusto, in quel momento — fu quella di introdurre, nel primo avvio del processo di maturazione democratica, i canoni fondamentali che garantissero la libertà di stampa da condizionamenti esterni, quali la censura, il sequestro o i vari provvedimenti autorizzatori.

Per trovare un punto di riferimento che ancora conservi la sua validità, dobbiamo ricordare che l'argomento al nostro esame fu affrontato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nel corso della VI legislatura, esattamente nel 1974. Ciò potrebbe costituire per noi un valido punto di partenza, perché il lavoro svolto allora conserva ancora, in alcuni punti centrali, attualità di valori, di obiettivi e di problematiche, nonostante sia profondamente mutato il quadro, dal 1974 ad oggi; infatti, sono

intervenuti notevoli fattori di cambiamento nel settore della stampa e nell'organizzazione interna dell'impresa editrice, come in generale dell'impresa di informazione, un concetto questo che si riferisce tanto all'editore della carta stampata, quanto a quello radiotelevisivo.

Dal 1974 ad oggi, quindi, è indubbiamente intervenuto il concorso di molteplici fattori, che in quel momento il Parlamento non poteva prendere in considerazione (non essendo ancora emersi). Mi riferisco in particolare ai grandi temi (che definirei addirittura « massicci », per la loro consistenza), dell'innovazione tecnologica, del rapporto pubblicità-informazione e del quadro di relazioni fra le tre componenti di base: proprietà editoriale, direzione e corpo redazionale. Naturalmente, gli elementi citati sono stati investiti dalla rivoluzione elettronica e, nel particolare momento attuale, vengono interessati dal confronto, dalle tappe di avvicinamento che occorrerà realizzare nell'Europa a dodici, nella quale il sistema dell'informazione costituisce certamente uno tra i più rilevanti mezzi di integrazione.

I punti che vennero in rilievo nel corso dell'indagine conoscitiva del 1974 sono gli stessi che ancora oggi rappresentano l'arco portante di tutta la materia: la proprietà editoriale, il direttore, i comitati di redazione e, quindi, il modo in cui comporre gli equilibri all'interno dell'impresa editrice bilanciando i diversi interessi. Tali interessi, infatti, pur essendo idealmente convergenti nell'ambito di una comunità giornalistica, spesso entrano in frizione tra di loro.

L'indagine conoscitiva svoltasi durante la VI legislatura si concluse con un documento di maggioranza di grande interesse e con altri tre di minoranza, redatti dai gruppi comunista, liberale e del movimento sociale italiano-destra nazionale. Le quattro relazioni, pur nella differenza delle posizioni assunte, presentavano comunque un denominatore comune su molti punti fondamentali. Nel documento conclusivo di maggioranza si ravvisò l'esigenza di interventi legislativi miranti a

stabilire alcune linee-guida per il complicato sistema di rapporti interni all'impresa editoriale ed, in particolare, si pose il problema del ruolo da assegnare alla proprietà editoriale (all'editore, quindi).

Ricordiamo del resto che il 1974 rappresentava, cronistoricamente, un momento particolarmente caratterizzato da forti tensioni ideologiche e dai contrasti sociali che talvolta si presentarono nello scenario degli « anni grigi » del nostro paese.

Per quanto riguarda il ruolo della proprietà, erano particolarmente intensi, in quel momento, alcuni movimenti di opinione (sorti a vari livelli anche dottrinali) i quali tenendo conto anche dell'esperienza di altri paesi vicini come la Francia miravano a configurare, ove possibile, una scissione tra il soggetto economico dell'attività editoriale ed il soggetto di pensiero una definizione, questa, formulata da uno studioso della materia. Si pensava, quindi, sul piano concreto del diritto positivo, di poter realizzare — ove fosse opportuna e necessaria — questa scissione, nella convinzione che una visione dualistica consentisse di salvaguardare maggiormente l'autonomia del corpo redazionale e la libertà di stampa. In verità, il documento di maggioranza risentiva del clima che si era determinato in quel momento cronistorico; esso non era, pertanto, alieno dal prospettare la possibilità di forme che, senza incrinare alla base quel concetto, accettassero l'idea di una contitolarità, anche da parte dell'editore, della libertà di stampa.

Vi fu un approfondimento — si potrebbe dire anche una sofisticazione, ma non è forse il termine esatto — secondo il quale, pur esistendo questa contitolarità della libertà di stampa dell'editore, come del direttore e del corpo redazionale, si evidenziò che la libertà dell'editore era incentrata su quella di diffondere il pensiero; successivamente altri soggiunsero in tale dibattito abbastanza raffinato che, sì, l'editore era libero di diffondere il pensiero, però, in effetti, si trattava di opinioni non sue, ma affidate al soggetto di pensiero.

Ad ogni modo, prescindendo da questa sottilizzazione, non vi è dubbio che anche nel 1974 venne riconosciuta all'editore la contitolarità della libertà di stampa, ravvisandosi però l'esigenza di bilanciare i rapporti e di chiedere l'intervento del legislatore. Il documento di maggioranza, elaborato nel 1974, era prevalentemente incentrato sulla figura del direttore: già allora si diceva — ed è un tema ricorrente anche oggi — che bisognava conferire maggiori poteri e rafforzare quella figura, in quanto anello di congiunzione fra la proprietà ed il corpo redazionale (anche se qualcuno lo definì, per così dire, l'anello di Darwin perché, attraverso una catena evolutiva aveva subito mutamenti profondi).

Non bisogna poi dimenticare che, nella concezione ottocentesca della libertà di stampa, chi deteneva la proprietà del mezzo era anche libero di manifestare il pensiero (non si era ancora ai traguardi dello Stato contemporaneo); pertanto, esisteva davvero questo anello darwiniano, per cui non era allora infrequente che la figura del direttore si identificasse con quella del proprietario della testata.

Quel documento di maggioranza ravvisava altresì l'opportunità che il corpo redazionale fosse sempre più partecipe dei momenti fondamentali che scandiscono la gestione dell'impresa di informazione, esprimendosi positivamente circa le linee di uno statuto dell'impresa.

I documenti di minoranza, elaborati nell'ambito di questa piattaforma dialettica, in definitiva non si discostavano molto. Per esempio, nel documento curato dal partito liberale si affermava che, pur concettualmente distinte, queste due posizioni andavano composte in maniera equilibrata, così come era detto anche nel documento di maggioranza; in quello del movimento sociale italiano-destra nazionale si sottolineava l'esigenza di bilanciare i poteri, ma senza trascurare i diritti dell'editore. Fra i documenti di maggioranza e di minoranza non vi era, comunque, contrapposizione, poiché il nocciolo fondamentale del problema aveva trovato concordi pressoché tutti.

A seguito del ricordato documento del 1974, nel quale si richiedeva un intervento legislativo, per la verità non fu assunta alcuna iniziativa. Soltanto in occasione della discussione della legge n. 416 del 1981 il problema ritornò all'attenzione del Parlamento. Tuttavia in quella sede (si può anche ricordare l'intervento dell'onorevole Bassanini, che trattò specificamente del tema) si affermò che la fonte preminente doveva essere quella contrattuale; ciò, a mio avviso, è giusto, in quanto la fonte contrattuale è la negoziazione collettiva che rappresenta la grande forza di sviluppo della materia. Pertanto, si ritenne opportuno estrapolare dalla legge n. 416 le linee-guida inerenti all'assetto interno dell'impresa editoriale.

In mancanza di un intervento legislativo è toccato, quindi, alla negoziazione collettiva il compito storico di portare avanti una linea di sviluppo e di comporre nella sede negoziale collettiva sia i contrasti, sia — com'è auspicabile — le convergenze fra le tre componenti di base. Bisogna riconoscere che la contrattazione collettiva ha adempiuto molto bene a questo ruolo, anzi il nostro contratto collettivo nazionale, rispetto ad altri settori delle imprese di diritto comune, è, a detta di tutti, anche più avanzato.

La contrattazione collettiva ha consentito nel campo dell'editoria televisiva e della carta stampata l'ingresso, senza eccessivi traumi, di un progresso tecnologico davvero imponente che, se in tutti gli altri settori dell'economia del paese ha avuto enorme rilevanza sotto forma di rivoluzione elettronica, in quello dell'informazione si è rivelato addirittura l'asse portante dello sviluppo. L'informazione si gioca proprio sull'innovazione tecnologica, molto più di quanto non accada negli altri settori. Se esaminassimo il passaggio dal contratto collettivo nazionale dei giornalisti del 1965 al penultimo ed all'ultimo, constateremmo che già nel penultimo cominciavano ad entrare due fattori importanti, il problema dell'innovazione tecnologica e quello del modo in cui garantire l'autonomia del corpo redazionale

di fronte alla proprietà. Questo perché, come è stato rilevato, la proprietà è formata di tre componenti, ognuna delle quali, in base ai principi generali, guarda prevalentemente allo scopo per il quale è inserita nell'impresa di informazione.

È chiaro che l'editore persegue la finalità del profitto, che gli è consentita dall'ordinamento, ed è rivolto più al processo e meno al prodotto. Il processo tecnologico consente, infatti, una linea di sviluppo economico e può favorire la diffusione dei mercati: esso è un avanzamento dal punto di vista culturale, ma può esserlo anche sul piano economico. D'altra parte, i due aspetti non sono dissociabili, poiché non vi è una scindibilità concettuale fra l'editore e la comunità giornalistica; non dimentichiamo che, laddove vi è la libertà di iniziativa economica, lì si consolida anche la libertà di manifestazione del pensiero e, se è travolta la prima libertà, lo è anche la seconda.

Questi equilibri, per la verità, sono alquanto instabili, perché il mondo culturale è fortemente dialettico; ciò vuol dire che si tratta non di una sorta di Arcadia, ma di una realtà con connotazioni tipiche della civiltà democratica, che caratterizzano la cultura, la ricerca e l'informazione. Questi ultimi sono settori molto tormentati, attraversati da forte dinamismo e quindi anche da possibili tensioni, in particolare all'interno dell'impresa di informazione.

Detto questo, bisogna ricordare rapidamente che i due ultimi contratti collettivi hanno introdotto la disciplina delle innovazioni tecnologiche, del rapporto pubblicità-informazione e dei piani editoriali, chiamando a partecipare la comunità redazionale attraverso il comitato di redazione (un organo che, nella stampa italiana, ha svolto un ruolo di punta per la salvaguardia degli interessi del corpo redazionale).

Gli interessi dei soggetti del mondo dell'informazione non devono essere considerati come *tranches*, come « fette »; essi, pur essendo anche diversificati — e ciò è naturale — sono interagenti. Quindi,

la composizione equilibrata di una « fetta » di interessi reagisce automaticamente sull'equilibrio o il disequilibrio della sfera di interessi dell'altra componente, che devono convivere armonicamente, com'è implicito nell'espressione « comunità giornalistica ».

Per quanto riguarda la situazione attuale, ho avvertito l'esigenza (rappresentata al presidente di questa Commissione), di acquisire le opinioni dei soggetti collettivi rappresentanti il settore, sia pubblici, sia privati; in particolare, le opinioni del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, della Federazione degli editori e della Federazione nazionale della stampa italiana.

L'acquisizione di tali opinioni è estremamente importante, essendo quei soggetti collettivi i rappresentanti non solo delle categorie e di tutta la vita ed i fermenti che attraversano ogni testata (sia della carta stampata, sia radiofonica, sia televisiva), ma anche degli interessi generali.

Adottando la vecchia tripartizione, ancora valida, tra editori, direttore e comunità giornalistica, ho cercato di illustrare i contributi offerti da questi soggetti rappresentativi del settore, all'interno dell'allegato alla mia relazione che — ripeto — ho consegnato alla presidenza.

Per quanto riguarda il binomio editore-comunità giornalistica, potremmo dire che gli organismi del settore si orientano verso il riconoscimento della contitolarità della libertà di stampa ed effettivamente potremmo sostenere che lo spirito dualistico, di separatezza, che caratterizzava nel passato il rapporto tra la gestione economica ed il soggetto di pensiero, si sia oggi largamente attenuato.

Accanto al riconoscimento del ruolo della proprietà e della contitolarità rispetto al precetto costituzionale, è naturalmente auspicabile che si incrementino quelle forme che per loro natura già compenetrano di per sé l'indirizzo proprietario e quello gestionario dell'informazione; mi riferisco, per esempio, al fenomeno cooperativistico recepito nell'articolo 9 della legge n. 67 del 1987, per le imprese edi-

trici di particolare valore. L'incremento di questa linea di sviluppo, che costituisce un'alternativa valida alla forma non più dualistica, ma dicotomica attualmente esistente, già si registra in altri paesi. Per esempio, in Francia, dopo il famoso esperimento di *Le Figaro* del 1950, le società di redattori si sono moltiplicate; lo stesso è avvenuto in Germania, dove peraltro la gestione costituisce un *trend* in tutte le imprese. Esiste poi la figura inglese dell'*editor*, che è contemporaneamente gestore aziendale e dell'informazione.

Tornando al nostro ordinamento, la figura del direttore è indubbiamente centrale, tant'è che intorno ad essa si svolge il più intenso dibattito. Infatti, la figura del direttore ha rapporti triangolari, da un lato con la proprietà, dall'altro con il corpo redazionale e dall'altro ancora con il pubblico dei lettori. Egli rappresenta il giornale di fronte non solo all'editore, ma anche al paese, il che è importantissimo e non deve essere dimenticato.

Nella relazione del Consiglio dell'ordine e della Federazione della stampa ho riscontrato l'affermazione concorde della necessità di rafforzare i poteri di autonomia del direttore; anzi, la Federazione della stampa teme che la figura del direttore « venga spinta verso lidi manageriali », il che vorrebbe dire alterarne la natura.

Il direttore deve rappresentare la comunità giornalistica: se si occupa di *marketing* o di giochi a premio, lo si snatura ed il giornale rimane privo del suo centro unificante.

Questa istanza, a mio avviso giusta, è stata prospettata sia dal Consiglio dell'ordine, sia dalla Federazione della stampa. Per la verità, a tale proposito, entrambi questi soggetti di rappresentanza di interessi collettivi sostengono che l'autonomia contrattuale, anche se raffigurata come nell'ultimo contratto collettivo, sia insufficiente ed inadeguata ed affermano che occorrerebbe un intervento legislativo per rafforzare maggiormente, con norme di guida, la figura del direttore.

Rifacendomi all'indagine conoscitiva del 1974, è chiaro che tra la legge e

l'autonomia contrattuale vi è una notevole differenza in termini di flessibilità. L'autonomia contrattuale, correttamente governata da strumenti più agili, consente di tenere il passo giorno per giorno con le tendenze, gli orientamenti e gli interessi. La legge per sua natura è strumento meno elastico; se la si volesse approvare, come da alcuni viene proposto, in questa materia, dovrebbe risultare un provvedimento di larghi principi, di linee-guida. Giustamente, afferma la Fedarstampa, il termine « statuto » può sembrare un pò troppo retorico, troppo solenne ed enfatico: sarebbe sufficiente dire che occorre una buona legge di principio sull'informazione.

La figura del direttore, dunque, è quella sulla quale più si accentrano i problemi di sviluppo in sede sia legislativa, sia di autonomia contrattuale. La posizione della Federazione editori è che l'equilibrio interno dell'impresa, così come scaturito dalla regolamentazione contrattuale, sia funzionale ed adeguato a rispondere alle esigenze del sistema. In sostanza, perciò, la Federazione medesima non ravvisa la necessità del cosiddetto statuto; anzi, nel corso dell'indagine conoscitiva del 1974, oppose una questione di principio perché, se lo statuto si fosse sviluppato (è un problema di contenuti, ovviamente) come sembrava in base a quel momento di forti tensioni e contrasti sociali, e fosse stato rivolto a scindere la contitolarità dell'informazione, ciò avrebbe potuto incrinare — affermò la Federazione editori — la fruizione della libertà di stampa da parte dell'editore.

Il terzo elemento sul quale intendo soffermarmi è l'autonomia del corpo redazionale, un'esperienza questa istituzionalizzata attraverso i comitati di redazione solo nel 1965. L'accordo Buozzi del 1947 fu il primo a prevedere la figura dei comitati di redazione, ma solo come facoltativa, anche se, con tale facoltatività, si attribuivano i poteri che furono poi sviluppati nell'autonomia negoziale, nel senso di partecipare ai momenti fondamentali della vita dell'impresa d'informazione.

Il problema sottolineato da quasi tutti i rappresentanti del settore è quello di intervenire con linee-guida nel settore delle sinergie. La Federstampa, in particolare, rileva come già la norma introdotta nell'ultimo contratto collettivo (quello valido per il biennio 1989-1990) abbia costituito un primo supporto per poter disciplinare tale fenomeno, paventando però, che se esso « debordasse » dallo spirito della norma contrattuale, si potrebbero verificare fenomeni di appiattimento dell'informazione o quelli dei cosiddetti giornali-fotocopia. Secondo la Federstampa e lo stesso Consiglio dell'ordine, perciò, non sarebbe da escludere una linea di guida legislativa con un valore orientativo — come ogni precetto legislativo — valido per tutti. Il tema relativo ai processi di innovazione, di ristrutturazione tecnologica e di sinergie, quindi, costituisce uno degli argomenti di maggiore rilievo.

Anche il tema dello statuto, quindi, se viene disegnato in norme di guida, in norme di indirizzo, non è visto certo con disfavore dalla Federazione della stampa e dal Consiglio dell'ordine.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

GIUSEPPE SANTANIELLO, *Garante dell'attuazione della legge per l'editoria*. Come dicevo, invece, nella posizione attuale la Federazione editori ravvisa come superflua una linea statutaria, ritenendo soddisfacente l'equilibrio raggiunto.

In conclusione, ricordo che ho acquisito, come di dovere, relazioni che, proprio perché provengono dagli organismi di base, hanno una loro obiettività informativa (anche se questa è la forza di ogni informazione perché, se essa non rappresentasse punti dialettici, rischierebbe di risultare non veritiera). La Commissione cultura aveva chiesto con tanta perspicacia di sapere come si presenti il quadro ricognitivo del sistema di relazioni all'interno dell'impresa editoriale al momento presente. Sottolineo che, in

base alla regolamentazione contrattuale ed all'autonomia delle parti, vi sono indubbiamente punti soddisfacenti: ciò va detto, perché risponde alla realtà. Accanto a punti soddisfacenti, però, si pongono esigenze di modifiche migliorative, di più intensi sviluppi, particolarmente nel settore delle comunicazioni di massa, che è in continuo dinamismo, in impetuosa crescita; perciò, occorre fare in modo che sia sempre garantita la centralità del giornalista. Tutto ciò, ovviamente, va considerato accanto a tutti gli altri fattori dello scenario, come l'innovazione tecnologica massiccia e la pubblicità, che richiede, naturalmente, un bilanciamento delle risorse tra i vari *media*, in modo da essere funzionalizzata alla libertà dell'informazione e da non divenirne, per certi versi, il motore.

Accanto a questi temi, si pone oggi una prospettiva che sovrasta quasi tutto il sistema dell'informazione, quella sovranazionale. Anch'essa, direi, pone problemi, ed anzi forse intensifica ed accelera le questioni già presenti al Parlamento italiano dal 1974. Non vi è dubbio infatti che, dovendo inserirci all'interno delle dodici società civili che compongono l'Europa rinnovata, anche il settore dell'informazione, come equilibri interni, abbia bisogno di una linea di guida da parte del legislatore, sia pure ampia e di larghe vedute, che non risulterebbe inopportuna.

PRESIDENTE. La discussione conseguente alle dichiarazioni del garante dell'attuazione della legge per l'editoria è indubbiamente di grande importanza. Tuttavia, vorrei ricordare che con la seduta di questa mattina non si pensava di esaurire tale dibattito, essendo stato ritenuto più opportuno che questo avvenisse in una prossima seduta, la cui data dovremo stabilire, così da consentire un adeguato approfondimento sul merito delle questioni.

FRANCESCO SERVELLO. Debbo francamente ammettere di essere rimasto stupefatto nell'ascoltare la relazione del garante

dell'attuazione della legge per l'editoria, una relazione portata sul piano istituzionale, contenente elementi di studio e di proposta per il futuro. Essa indubbiamente esige un'attenta riflessione e non si può pensare di esaurire la relativa discussione in tempi eccessivamente ristretti.

Siamo chiamati a pronunciarci su una materia che definirei di studio — in questo senso, la relazione del garante meriterebbe forse un'apposita pubblicazione —, mentre attendiamo ancora indicazioni di merito (che forse verranno nel corso del dibattito) sullo stato attuale dell'editoria in Italia. Nella relazione si trattano i grandi temi, gli importanti avvenimenti che potranno avvenire sul piano interno ed internazionale, ma non si dice che l'editoria non funziona dal punto di vista degli impegni legislativi nei confronti degli editori. Mi riferisco, in particolare, alla piccola editoria per ciò che concerne i contributi: in questo campo, com'è noto, dobbiamo registrare uno spaventoso ritardo; la piccola editoria rischia di morire per i tassi bancari che sono davvero proibitivi. Pur tuttavia, nonostante le tasse aumentino e la pressione fiscale diventi insopportabile, i pubblici poteri non assumono alcun impegno per quanto riguarda i contributi.

In più, se non erro, la Camera si accinge ad esaminare la legge De Mita sui mutui agevolati, contenente una piccola innovazione non di natura sostanziale; sta di fatto, però, che se non si finanzia nuovamente il capitolo riguardante i mutui, si continua a legiferare sul vuoto. Questa è la realtà delle cose!

Vorrei, pertanto, richiamare la responsabilità istituzionale anche del garante, affinché intervenga in maniera diretta e precisa sul dicastero del tesoro e sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, perché davvero siamo fuori da ogni termine accettabile, direi dal lecito.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che con l'audizione odierna non ci si era proposti lo scopo di riprendere un nostro dibattito generale. I temi sollevati furono posti con determinazione nella precedente

seduta anche dal rappresentante del Governo. Si trattava di approfondire un aspetto particolare, quello delle sinergie. Per quanto riguarda la seduta di stamane, riterrei opportuno che venissero poste domande ulteriormente esplicative al garante; si tratterà poi di stabilire per una successiva seduta il prosieguo del dibattito. Nel frattempo, riprenderemo contatto con il rappresentante del Governo, ed in quella sede più opportunamente dovrà essere posta la questione dei contributi.

FRANCESCO SERVELLO. Sono effettivamente questioni separate, ma sono anche interdipendenti. Il garante deve intervenire non solo sui « sacri principi », ma anche su quelle questioni che condizionano il funzionamento del settore editoriale.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha sollecitato il garante perché intervenga nei confronti del Governo affinché la parte finanziaria della legge sull'editoria e gli impegni in quest'ambito assunti dall'esecutivo siano affrontati rapidamente. Egli ha altresì chiesto che si faccia fronte ai ritardi nella contribuzione a favore dell'editoria e che si rifinanzi, nell'ambito della legge finanziaria, il capitolo apposito, così da non lasciare vuoti tali da creare situazioni difficili per il settore considerato.

Si tratta evidentemente di un problema che va affrontato con il Governo. Il garante avrà senz'altro la sensibilità — ma solo di questo si tratta — di seguire il problema che tuttavia, lo ripeto, è destinato ad una figura istituzionale diversa. Nella seduta legislativa, che seguirà quest'audizione, avremo modo, com'è già avvenuto in altre occasioni, di porre il problema al rappresentante del Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Si tratta di una distinzione che è molto importante sul terreno politico. Qui si gira attorno a problemi di enorme portata: basti pensare che la normativa esistente finisce per agevolare soltanto determinati gruppi.

Pertanto, si tratta di una questione vitale per la piccola e media editoria.

Evidentemente non è sufficiente che il garante si rechi a visitare — cosa che d'altronde fa simpaticamente — giornali e gruppi editoriali, dove può ben rendersi conto dei problemi esistenti sotto il profilo dell'ammodernamento tecnologico, chiaramente legati ai finanziamenti; peraltro, se egli non può disporre personalmente dei fondi — magari potesse farlo! — dovrebbe farsi interprete delle esigenze del settore.

GIUSEPPE SANTANIELLO, *Garante dell'attuazione della legge per l'editoria*. Per la verità, mi sono già adoperato con il precedente Governo, ed anche recentemente, per rappresentare i problemi in oggetto. Mi ripropongo, comunque, di avere un colloquio diretto con il responsabile del settore e colgo quest'occasione per informare che ho già ricevuto i rappresentanti degli editori e che domani ho in programma un incontro con un'altra associazione.

Per quanto sta in me, come loro sanno, sto cercando di fare la mia parte. Devo dire che, quando ho rappresentato la situazione al precedente Governo, ho trovato ascolto particolarmente presso un ministro e, dopo aver ottenuto l'opportuna autorizzazione, ho anche mandato copia di una lettera agli editori.

Tuttavia, al garante non è riservato uno spazio normativo. Ho avuto modo di verificare che in alcune interrogazioni parlamentari si lamenta — e giustamente — non solo il ritardo con il quale vengono erogati i contributi, ma anche la lungaggine delle commissioni a causa della quale, anche nel caso in cui esista la copertura finanziaria, l'erogazione dei contributi risulta fortemente tardiva. Ben diverso sarebbe se la legge prevedesse per il garante la possibilità di intervenire in queste commissioni per svolgere un'opera di guida e di accelerazione. Una simile norma organizzativa costituirebbe un dato giuridico che consentirebbe a tutti di essere più tranquilli, convinti e sollecitati. Se, invece, questo dato giuridico

manca, tutto resta affidato all'intervento di questo o quel soggetto istituzionale.

FRANCESCO SERVELLO. In determinate occasioni, però, il garante non può ignorare la propria autorità che pur esiste. Infatti, sui suoi interventi interferiscono molti giornali e televisioni.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor presidente, vorrei ringraziare il garante — in modo non formale — per la relazione, la quale supera largamente le aspettative mie e dei colleghi che insieme con me hanno richiesto una informativa in materia.

L'esposizione del professor Santaniello offre una serie di spunti sui quali ritengo la Commissione, nella sua responsabilità, dovrà ulteriormente lavorare, anche se occorrerà leggere attentamente le note illustrative fornite. Tuttavia, approfitto di questa occasione per porre talune domande.

Premetto che rispetto all'inizio degli anni ottanta le condizioni sono largamente mutate: quando il *club* — si diceva poc'anzi con il collega Aniasi — che approvò la legge n. 416 si riferiva al recupero delle condizioni di economicità delle testate, fondamentalmente pensava al rapporto tra le testate stesse ed il mercato; infatti era il periodo in cui non si superavano i 5 milioni di copie. Oggi tale orizzonte è dietro le nostre spalle, infatti operano due fattori che influenzano profondamente la realtà: mi riferisco alla pubblicità (che può contribuire all'equilibrio delle testate) ed alle sinergie.

A mio avviso, si sono modificate le condizioni del rapporto con il mercato, le quali rendevano forte la comunità giornalistica. Infatti, se l'economicità di una testata deriva dal suo rapporto con i lettori, la comunità giornalistica sarà forte; se viceversa l'economicità consegue da un sistema di sinergie e dal mercato pubblicitario, è ovvio che conterà di più il direttore commerciale rispetto alla stessa comunità giornalistica. Dal punto di vista legislativo, il problema consiste nel riuscire a restituire ai giornalisti un peso

tale da consentirgli l'esercizio dell'autonomia negoziale, per operare nell'ambito contrattuale come si è verificato ultimamente. Allo stato non mi sembrano sufficienti gli strumenti a disposizione delle redazioni se le due condizioni di economicità esterna che ho indicato corrispondono al vero. Di conseguenza, occorrerebbe forse ripensare alla norma *anti-trust*, in relazione alla quale la percentuale del 20 per cento fu ritenuta adeguata, forse eccessivamente bassa, nel senso cioè che si potesse al limite sopportare un *trust* con una maggiore quantità di copie nel mercato. A suo tempo, però, nessuno si accorse che cinque gruppi uniti arrivano al 100 per cento e che la concentrazione al 20 per cento è bassa per un solo gruppo, mentre è alta se si procede ad una concentrazione da parte di più soggetti. Il garante non ritiene utile predisporre un meccanismo di concentrazione per effetto del quale due gruppi uniti arrivino non al 40, ma al 35 per cento, tre gruppi al 50 per cento invece del 60, e così via, seguendo una successiva scalettatura al ribasso?

VINCENZO BUONOCORE. Tecnicamente è difficile.

GIORGIO MACCIOTTA. Certo, poiché si tratta di smobilizzi; d'altra parte, non è accettabile che il primo arrivato assuma una posizione di assoluto predominio. Invito, quindi, il professor Santaniello ad analizzare un'ipotesi del genere.

Quanto alla seconda domanda, vorrei sapere se non sarebbe opportuno definire una serie di diritti irrinunciabili dell'operatore dell'informazione, i quali non possano essere ricusati nemmeno attraverso deroghe contrattuali. Il tema delle sinergie, com'è affrontato nei contratti, è facilmente superabile se la moneta corre oltre certi livelli! Pertanto, chiedo se si possa iniziare ad ipotizzare un « tessuto » di diritti irrinunciabili degli operatori dell'informazione, alla stregua di esperienze estere.

Il tema delle sinergie ha assunto una rilevante importanza: esistono giornali che rischiano di essere fotocopie l'uno

dell'altro, nonostante siano stampati in realtà geografiche completamente differenti (mi riferisco al *Nuova Venezia*, al *Nuova Sardegna* e al *Tirreno*).

COSTANTE PORTATADINO. È un esempio di colonizzazione del continente!

GIORGIO MACCIOTTA. Dipende; probabilmente è un esempio che si ricollega piuttosto all'Agenzia dei giornali locali. Quindi, domando: si può ipotizzare una quota di risorse proprie delle singole testate che non si riduca a semplice cronaca locale, ma sia la « fattura » del giornale? E in questa logica, l'unificazione attraverso strutture — da me ritenuta inevitabile — tipo Agenzia dei giornali locali, non può obbligatoriamente essere ricondotta al modello della *holding* rovesciata, nel senso cioè che sono i giornali ad essere titolati dello strumento unificatore e non viceversa, come di fatto si verifica? Ovviamente, riferendomi ai giornali, penso non solo alla proprietà della struttura che può modificarsi in tempi brevi (personalmente provengo da una esperienza nella quale Rovelli, a giorni alterni, rovesciava la struttura delle sue società a seconda della convenienza dei contributi per le imprese chimiche), ma anche al ruolo di direzione della stessa struttura unificata. Nella realtà della AGL ho constatato una progressiva degradazione del ruolo delle testate rispetto all'Agenzia, la quale se in un primo tempo forniva i servizi richiesti dalle testate, progressivamente li ha imposti. In che misura questo meccanismo può essere rovesciato attraverso l'imposizione di garanzie contrattuali?

In questo quadro è possibile pensare ad una normativa di base che imponga non solo il comitato di redazione — sulle cui origini legislative il garante si è soffermato —, ma anche il comitato di gruppo, fornendo a quest'ultimo particolari poteri per quanto riguarda la gestione complessiva del gruppo stesso?

Infine, all'epoca dell'approvazione della legge n. 416, si ipotizzarono taluni elementi di trasparenza circa le condizioni dell'operatore dell'informazione. Se-

condo me, il fatto che giornalisti rivestano incarichi particolari in determinati uffici stampa, o siano consulenti di taluni gruppi, non rende un servizio all'informazione. A parere del garante, è possibile imporre all'interno di uno statuto tipo dell'azienda giornalistica alcuni obblighi, in base ai quali le eventuali collaborazioni siano pubblicate sulle testate? Penso non a divieti, ma alla trasparenza dell'informazione; in effetti, è un aspetto che trascurammo nel 1981 e che forse oggi vale la pena di riconsiderare. Inoltre, poiché la CONSOB per conoscere la proprietà di un'azienda impone la comunicazione dei dieci principali azionisti, per rendere noti i rapporti pubblicitari, non si potrebbe stabilire che l'aggregato delle entrate pubblicitarie e l'articolato dei dieci principali inserzionisti vengano allegati al bilancio?

Avviandomi alla conclusione, vorrei sapere se vi sono suggerimenti che il garante può fornire alla Commissione circa un pre-articolato che tenga conto delle esperienze straniere, specifiche, da lui acquisite in questo periodo.

FRANCO BASSANINI. Mi associo al ringraziamento rivolto dal presidente al professor Santaniello per la sua relazione, che è molto ricca e stimolante: proprio per questo motivo mi sembra opportuno rinviare gli approfondimenti e la discussione su di essa ad un altro momento.

Devo rivolgere subito due domande al garante per dell'attuazione della legge per l'editoria. Mi sembra che egli abbia giustamente sottolineato nella relazione un fatto ormai acquisito e, credo, non contestato da nessuno, anche nel mondo politico e culturale, ossia che l'impresa editoriale presenta sostanzialmente due profili, due dimensioni. Da un lato, infatti, si tratta di un'impresa che si misura sul mercato, tende a realizzare un profitto e quindi adotta le soluzioni organizzative — per esempio le sinergie — che consentono di massimizzare il profitto ed aumentare la quota di mercato. Dall'altro lato, però, essa rappresenta uno strumento di realiz-

zazione della libertà di informazione, del diritto alla manifestazione del pensiero, del diritto all'informazione e così via.

Se non ho letto troppo affrettatamente la relazione presentata alla Commissione, mi sembra che nella parte relativa allo statuto ed ai rapporti interni all'impresa non si dia conto di una corrente di pensiero che negli ultimi tempi ha avuto qualche sviluppo, secondo la quale proprio in relazione a questa caratterizzazione dell'impresa giornalistica, forse, andrebbero previsti uno statuto particolare o norme particolari per le imprese editoriali (o, se si vuole, per le imprese di informazione), che sono inserite nell'ambito di grandi gruppi con attività od interessi prevalenti al di fuori del settore dell'informazione. Ciò, infatti, pone problemi dal punto di vista sia dei risultati in termini di economicità dell'impresa, sia di quegli interessi pubblici garantiti dalla Costituzione, rappresentati (come ho ricordato) dalla libertà di informazione, di manifestazione del pensiero e così via. Si corre il rischio, cioè, che il metro utilizzato sia quello del gruppo, non dell'impresa o del settore editoriale e che, di conseguenza, gli interessi pubblici ricordati siano piegati ad interessi e logiche di gruppo.

Lo stesso problema si presenta anche in altri settori: pensiamo al rapporto industria-banca o industria-società di assicurazioni e via dicendo. In questi ultimi settori (è qui presente un maestro della materia, l'onorevole Buonocore, per cui mi limiterò soltanto ad alcuni cenni, per non correre il rischio di essere corretto o smentito), si discute in termini non soltanto di limiti alla possibilità di partecipare alla proprietà o di esercitare un controllo, ma anche di inserimento nello statuto dell'impresa — banca o assicurazione — di norme che garantiscano un'autonomia della gestione. La questione è rilevante anche ai nostri fini. Vorrei, pertanto, chiedere al professor Santaniello se il fatto di non aver dedicato attenzione a questo tema significhi che a suo avviso esso non è rilevante, ossia che non è necessario un approfondimento in merito a

norme particolari che garantiscano l'autonomia della gestione quando l'impresa editoriale appartenga ad un grande gruppo, oppure se (al contrario) possiamo chiedergli di svolgere qualche ulteriore riflessione sull'argomento. La mia richiesta deriva dal grande peso che noi attribuiamo, a ragion veduta, alle opinioni del garante per l'editoria. A me sembra si tratti di un tema da sviluppare, anche ai fini di una nostra eventuale attività legislativa, in quanto esso rappresenta ormai un grosso problema, con il quale i tre quarti dell'informazione italiana si trovano a dover fare i conti.

Anche la seconda questione che intendendo affrontare comporta la richiesta al garante di un ulteriore — del resto, apprezzatissimo — lavoro. Mi sembra (e lo dimostra anche l'intervento del collega Macciotta) che a questo punto la questione delle relazioni interne all'impresa editoriale sia congiunta, in modo persino inestricabile, con la questione della riforma delle leggi nn. 416 e 67. Lo stesso riferimento che il professor Santaniello ha voluto gentilmente dedicare ad un mio intervento svolto in Assemblea nel 1980, dimostra quanto la situazione si sia venuta di fatto modificando: certamente io non ripeterei le stesse considerazioni di allora, perché troppe cose sono cambiate e, del resto, anche la vivacità dell'attività sindacale e contrattuale di allora non è paragonabile con l'attuale stato delle relazioni all'interno del settore. Proprio per tali motivi, mi chiedo se il garante non possa predisporre un'altra relazione, fornendoci con essa le sue considerazioni sugli altri profili di aggiornamento e di revisione dell'attuale disciplina del settore editoriale. Non vi è dubbio, infatti, che si pone il problema (ricordato dal collega Macciotta) di verificare l'adeguatezza delle norme sui limiti di concentrazione, forse non solo rivedendo la quota del 20 per cento, ma anche occupandosi del settore dei periodici — nel quale, egualmente, si verificano fenomeni di concentrazione — e delle interrelazioni tra periodici e quotidiani. Non parlo anche delle interconnessioni con il settore radiotelevisivo,

perché su tale tema ci scontreremo con note difficoltà politiche ed anche perché è comunque in corso al Senato l'iter di una legge sulla materia. Non vi è dubbio, in ogni caso, che anche solo per il settore editoriale le leggi nn. 416 e 67 si rivelano insufficienti.

Ovviamente, tutto ciò esula dalla specifica richiesta da noi rivolta al professor Santaniello in vista dell'audizione odierna, però ritengo che dovremmo congedarci da lui chiedendogli un'ulteriore relazione, naturalmente scusandoci per il nuovo impegno di cui lo graviamo. La prospettiva da assumere, ripeto, non può che essere quella di ipotizzare una serie di norme che contemporaneamente dettino disposizioni sullo statuto interno dell'impresa e rivedano la disciplina delle concentrazioni e la garanzia del pluralismo.

VINCENZO BUONOCORE. Dopo aver ringraziato il garante dell'attuazione della legge per l'editoria per la sua relazione, desidero prendere le mosse proprio dall'ultima considerazione del collega Bassanini.

Personalmente, concepisco la funzione del garante come comprensiva anche di un compito di stimolo del dibattito e di studio dei problemi, perché egli dispone di un osservatorio molto particolare, del quale non sono dotati né il Parlamento né altri organi politici.

I colleghi Bassanini e Macciotta hanno sollevato il problema delle sinergie. Mi è parso di capire che tra gli elementi di novità, che il garante ha citato nel raffrontare la situazione del 1980 a quella attuale, ci fosse anche quello di un allargamento del concetto di impresa editoriale, fondamentale per capire lo stato del dibattito. Non ho lo stesso pudore (se il collega mi consente questo termine) dimostrato dall'onorevole Bassanini nel considerare il rapporto tra carta stampata e televisione, perché se non partiamo da questo punto, cioè dall'allargamento del concetto di impresa editoriale, non arriveremo a concepire uno statuto dell'impresa editoriale. Esso, invece, è a

mio avviso necessario, non perché si vada verso una parcellizzazione degli statuti delle imprese, ma perché quella editoriale presenta notevoli peculiarità, non soltanto dal punto di vista della gestione e quindi della garanzia dell'autonomia di direttore e giornalisti, ma anche da quello tecnico-giuridico.

Non ho ancora letto la relazione, ma mi riprometto di farlo al più presto, per approfondire i temi del dibattito, in quanto considero che metodologicamente sia questo il modo migliore per affrontare la problematica. A questo punto, non si potrà dire che non esista una base di studio sulla quale il Parlamento possa lavorare.

Vorrei porre l'accento su due questioni. Per quanto riguarda lo statuto dell'impresa ho già affermato che, secondo me, esso è necessario, perché esiste il problema delle concentrazioni. Voglio aggiungere un'altra considerazione a quanto ha detto l'onorevole Bassanini: se procederanno le intese tra banca ed industria, ad onta delle distinzioni di pensiero tra Carli e Ciampi, ovviamente si porranno ulteriori problemi, perché la concentrazione potrà essere trasversale (cioè non vi sarà una partecipazione diretta). Se oggi è difficile districarsi all'interno dei pacchetti azionari per il gioco delle partecipazioni, immaginiamoci cosa avverrà quando vi sarà, anche dal punto di vista della realtà dell'impresa, una compenetrazione od un ingresso delle banche nell'impresa privata; il professor Santaniello è giurista troppo fine per non intuire quale sarà la situazione.

Mi è parso di capire che la Federazione della stampa, nel corso di un'indagine svolta dal garante, si è dichiarata soddisfatta dell'equilibrio di fatto raggiunto fra le tre figure preminenti all'interno dell'impresa. Vorrei sapere se si tratti semplicemente, per così dire, di un'impressione da parte di quella Federazione, se cioè essa sia mossa dall'esigenza del *quieta non movere*, oppure se la soddisfazione manifestata abbia una base, non solo sulla situazione di fatto, ma anche in

relazione all'assetto normativo contrattuale (i contratti collettivi, oppure altre fonti di secondo grado).

Una questione a mio avviso molto importante, ma che invece è stata poco approfondita, è quella della figura del direttore *manager*. Noi sappiamo che nei paesi di *common law* la divaricazione fra il pensiero e l'amministrazione è un dato costante, non soltanto nei giornali, ma anche in altri contesti: pensiamo alle università od alle realtà in cui esiste questa compenetrazione all'interno dell'impresa. A tale proposito si rende necessario un approfondimento, proprio a garanzia dell'autonomia del direttore, quando egli sia coinvolto anche nella gestione. Infatti, si sono verificati recentemente casi in cui la questione della gestione ha influito sulla permanenza di una persona alla direzione di un giornale.

Pur studiando da ben trent'anni la cooperazione, nutro dei dubbi che nel contesto italiano — e d'altra parte esistono numerosi esempi in quest'ultimo decennio — possa essere utilmente sfruttato il modello cooperativistico. Dico questo a ragione veduta, perché recentemente abbiamo assistito a casi in cui il modello cooperativistico è fallito; se, infatti, esiste un settore che non « tira » nel contesto cooperativo è proprio quello culturale. L'esempio del *Figaro* ricordato dal garante mi sembra difficilmente riproducibile. La mia diagnosi è con prognosi molto riservata, non nel senso della mortalità, ma in quello peregrino dell'espressione. Vorrei perciò sapere dal professor Santaniello se egli ritenga esistano nuovi elementi, sollecitazioni o condizioni di fatto che lo inducano a pensare, al di là delle ipostatizzazioni o dei modelli concettuali, che questa sia una delle strade percorribili. Ciò non vale solo per i giornali locali perché essi, come il collega Macciotta sa benissimo, anche prescindendo dai contributi, sono in attivo. Ho vissuto in Sardegna per otto anni ed in Sicilia per sei (a causa dell'insegnamento) ed ho constatato che quelli locali, soprattutto dal punto di vista delle informazioni di carattere generale, sono giornali

che non stimolano affatto, perché riproducono notizie già diffuse, spesso addirittura con qualche giorno di ritardo. Tuttavia essi hanno una funzione locale importantissima. Pertanto, allo stesso modo in cui a suo tempo mi sono battuto per le televisioni locali, ora difendo i giornali locali.

Ci riferiamo sempre ai grandi quotidiani di informazione od alle principali stazioni televisive e non ci rendiamo conto di quale sia il potere — a garanzia del pluralismo — esercitato dai giornali locali. Sarò maniacale, ma ricorderò ancora una volta il potere di una rubrica di un giornale dedicato ai programmi televisivi, la quale può influenzare le massaie, fornendo un'informazione non sempre esatta, per esempio, su quanto avviene in Parlamento. In questo quadro di carattere generale, vorrei conoscere l'opinione del garante in relazione al potenziamento della stampa locale in zone in cui questa è tradizionalmente assente, ma non dal punto di vista della mera riproduzione o dei giornali-tipo, che si diffonderanno sempre di più grazie all'avanzamento della tecnologia. Come il garante sa, alcuni importanti giornali si diffonderanno a livello locale, dedicando molto più spazio di quanto non facciano attualmente alle cronache locali: in che modo ciò può interferire con la questione della stampa locale?

Queste sono le domande che intedevo porre, pur auspicando che il dibattito sui profili concettuali che il professor Santaniello ha sollevato possa essere ulteriormente sviluppato.

ALDO ANIASI. Mi associo ai ringraziamenti formulati nei confronti del garante ed esprimo il mio apprezzamento per la relazione molto chiara e precisa, che ha risposto alle nostre richieste e che stimolerà i nostri successivi interventi.

Vorrei chiedere se il garante — visto che fa cenno nella sua relazione anche ai poteri dei direttori di testate giornalistiche radiotelesive, nonché alla Carta delle garanzie della carta stampata e del settore radiotelesivo — non ritenga che si debba assoggettare ogni testata allo

stesso statuto dell'impresa giornalistica, trattando di questo argomento con particolare riguardo, data la molteplicità dei problemi. Esiste, infatti, qualche difficoltà nel definire che cosa sia una testata giornalistica e l'informazione, specialmente per quanto riguarda le emittenti locali.

In secondo luogo vorrei sapere se il garante non ritenga opportuno approfondire il ruolo ed i poteri che gli sono stati attribuiti, se non reputi necessaria una migliore regolamentazione e se le strutture di cui dispone siano o meno sufficienti. Dovremo, infatti, affrontare la questione del garante e dei comitati di garanzia sia in occasione del provvedimento sull'emittenza radiotelesiva, sia a proposito della nuova legge, che presto discuteremo, sul sistema dell'emittenza radiofonica.

PRESIDENTE. Do la parola per la replica al professor Santaniello.

GIUSEPPE SANTANIELLO, *Garante dell'attuazione della legge per l'editoria*. La prima delle domande dell'onorevole Macciotta riguarda due temi fondamentali: la pubblicità e le sinergie. Come egli ha osservato esattamente, si tratta di fattori che hanno profondamente mutato lo scenario, e quindi anche i problemi e le loro prospettive di soluzione rispetto a quando, nel 1981, fu emanata la legge sull'editoria.

Certamente, sono due fattori che incidono fortemente sull'autonomia del corpo redazionale, tant'è vero che, come ho ricordato nella mia relazione, nel rapporto inviatomi dalla federazione della stampa viene rilevato come, successivamente all'entrata in vigore dell'ultimo contratto, quello rinnovato l'anno scorso, il tema che ha formato oggetto degli accordi aziendali abbia riguardato proprio la disciplina della pubblicità e delle sinergie.

Questa è la riprova che si tratta di uno dei punti caldi ancora oggi del sistema di relazioni nel settore dell'informazione. D'altra parte la pubblicità, così come è oggi, costituisce un fattore condizionante: ciò è innegabile.

La riforma del 1981 rappresentò il passaggio dalla gestione dell'impresa editoriale da parte delle famiglie — quindi, da un sistema fondato su criteri paternalistici — a forme di gestione industrializzata, con i conseguenti aspetti positivi e negativi (questi ultimi costituiti appunto dalle incidenze collegate a presenze molto massicce e qualche volta totalizzanti, come quella della pubblicità).

Colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Borri per ricordare una sua affermazione degna di considerazione, pronunciata nel corso di un convegno, allorché rilevò che la pubblicità non deve diventare il motore dell'informazione. Mi sia consentito dire che la pubblicità, da fattore ausiliante, rischia di diventare fattore egemonizzante; è questo il punto dolente che influisce sulla libertà e sull'autonomia del corpo redazionale e, per tale motivo, merita di essere ulteriormente approfondito.

Questo dato di fatto risulta anche da un rapporto di due anni fa che il Dipartimento per l'informazione presso la Presidenza del Consiglio commissionò al centro studi dell'Università di Bologna. In quel rapporto si rileva che vi è ormai, nelle fasce alte dell'editoria, una coincidenza tra la concentrazione della pubblicità e quella delle testate, tanto che si potrebbe stabilire una sorta di equazione.

Allora, tenendo conto di questo elemento, acquista validità quella « carta delle garanzie » (questa mi sembra la definizione più valida, rispetto a quelle di statuto o legge sull'informazione), già affiorata nel corso dell'indagine conoscitiva del 1974.

Non vi è dubbio che il tema delle sinergie, posto dall'onorevole Macciotta, chiami in causa la questione dei diritti irrinunciabili. Per la prima volta nel contratto collettivo compare una clausola che cerca di disciplinare i limiti delle sinergie, affermando infatti che i processi sinergici debbono non incidere sui beni occupazionali, ma tendere al miglioramento qualitativo; debbono determinare non una omogeneizzazione del prodotto culturale bensì enunciazioni. Un provvedimento le-

gislativo, in virtù della forza che compete al precetto normativo per la sua validità, potrebbe intervenire utilmente per evitare che — attraverso queste forme esasperate in cui prevale l'interesse del primo termine, primo in ordine logico — la proprietà editoriale possa badare eccessivamente al processo e non al prodotto.

Il processo produttivo, naturalmente, ha determinato modalità di condotta ai fini della massimizzazione del profitto, mentre il prodotto è rappresentato dalla notizia, dall'informazione con quella determinata pubblicità, come è stato rilevato anche oggi dagli onorevoli commissari. L'onorevole Bassanini poc'anzi sosteneva che la notizia, pur essendo un prodotto economico perché implica costi economici di produzione, è soprattutto una garanzia civile. In sostanza, si ha duplicità dell'impresa, duplicità di natura e dello stesso tessuto informativo. E poiché il problema esiste, ritengo opportuno moderare — ovvero introdurre fattori equilibranti — l'equazione determinatasi tra concentrazione pubblicitaria e concentrazione delle testate.

Il divario di ordine temporale, fra la legge del 1981 e lo scenario attuale, viene colto nelle percentuali. La legge del 1981 badò allora al fenomeno più emergente dei quotidiani, modulatori dell'opinione pubblica; mentre sfuggì il settimanale che in quel momento non presentava l'impeto registrato attualmente (o lo aveva in misura attenuata). L'importanza dei settimanali si è oggi notevolmente accentuata; una percezione questa che si evidenzia anche soltanto dalla confezione esteriore degli stessi. Per la verità, va ricordato che in quegli anni il settimanale non veniva calcolato — ai fini della legge sull'editoria — presso altri ordinamenti, mentre attualmente il sistema inglese, all'interno del quale esistono limiti affidati in larga misura alla discrezionalità dell'organo garante, rispecchia una situazione nella quale la discrezionalità ha giocato un ruolo positivo. Fino a pochi anni fa anche in quel sistema i settimanali non venivano calcolati, attualmente invece lo sono: naturalmente mi riferisco ai setti-

manali che fanno opinione, non a quelli come *Il Foro italiano*, o altri che servono al medico e all'ingegnere, perché questi non sono modulatori dell'opinione pubblica.

Il tema chiamato in causa dall'onorevole Macciotta, riguardante le agenzie, mi sembra pertinente. Di recente ho esaminato studi che si riferivano alle agenzie, nei quali si rilevava che queste ultime sono in crisi di trasformazione e si rischia di alterare il loro ruolo originario, dal momento che offrono un prodotto semilavorato e qualche volta finito. Tutto ciò comprime la creatività del giornalista e di conseguenza l'autonomia del corpo redazionale, attenuando il gioco dialettico. Ogni giornale deve rappresentare una voce, ma se questa la si trova preconfezionata nelle « fredde miniere » dell'informazione, ciò significa che si deve rimeditare il ruolo delle agenzie nell'ambito di una specifica normativa e di una carta delle garanzie. Mi pare, con la necessaria sintesi di tempo, di avere così risposto — almeno *in prima facie* — alle domande dell'onorevole Macciotta.

L'onorevole Bassanini ha incentrato la sua prima domanda sullo statuto dell'impresa, che possiamo anche chiamare carta delle garanzie (non è importante l'aspetto nominalistico). Effettivamente si avverte questa esigenza ed anche, se si tratta di un profilo che non ho trattato esplicitamente nella mia relazione, ho ricordato però che anni or sono, da parte del Ministero di grazia e giustizia fu affidata ad una commissione formata da autorevoli giuristi la confezione di uno statuto dell'impresa. In quell'occasione emerse tale esigenza, come risulta anche dagli atti editi a cura del Centro di prevenzione di Milano — dal quale si sono sempre avuti commenti di buon livello — che, appunto, pubblicò il lavoro di tale commissione, dal quale, tra l'altro, provengono interessanti contributi forniti dall'onorevole Buonocore e dal professor Ferri. Sempre in quella occasione affiorò anche il tema di uno statuto generale dell'impresa, che non dimenticasse le specificità dello statuto dell'impresa di informazione.

Si tratta di un'ipotesi, ma credo che una volta delineato all'interno dello statuto l'oggetto dell'impresa di informazione, si dovrebbe poi affermare che essa deve avere il suo centro intellettuale nell'attività informativa. In proposito, in un recente libro che è inutile citare, vi è un riferimento a questo problema « intracentrato » o « extracentrato »: ebbene, che non sia extracentrata, questa impresa! L'oggetto statutario deve essere, in via primaria, la produzione dell'informazione. Personalmente, sono convinto che con una norma del genere si potrebbero soddisfare le esigenze prospettate sia dall'onorevole Bassanini, sia dall'onorevole Buonocore.

In ordine all'invito rivoltomi (di predisporre una relazione sulla riforma della legge n. 416 del 1981), me ne sento onorato e sarò ben lieto di predisporre un documento, da fornire a questa Commissione sulle prospettive di riforma della legge sull'editoria, con particolare riguardo ai problemi emersi nell'odierno dibattito.

Ho trovato molto interessanti le domande poste dall'onorevole Buonocore, il quale si è ricollegato al tema dell'impresa editoriale che può essere ben caratterizzata nel quadro di uno statuto dell'impresa in generale. In proposito si possono richiamare i lavori preparatori della commissione di giuristi cui mi sono riferito poco fa (che, però, non sono mai sfociati in un progetto legislativo vero e proprio, rimanendo a livello di studio). Indubbiamente una carta dell'impresa di informazione sarebbe opportuna, proprio per la specificità che questa impresa possiede attualmente all'interno del tessuto civile ed economico del paese. I problemi della concentrazione trasversale, quindi, indubbiamente esistono.

Rispondendo ad un'altra domanda dell'onorevole Buonocore, sottolineo che, nell'ambito di quanto ho potuto prospettare, ho ricordato l'avviso della Federazione editori. Mi permetto una rettifica della quale non vi è bisogno, poiché il concetto è chiaro: si tratta della Federazione editori, non della Federstampa. La Federa-

zione editori effettivamente esprime, nella sua recentissima relazione (sette od otto cartelle a disposizione degli onorevoli commissari), l'opinione che l'equilibrio attuale sia soddisfacente. Vi è poi il punto di vista dell'altra parte (nel senso contrattuale ed anche in quello dei ruoli), quella dei giornalisti. La visione della Federstampa è diversificata, poiché ritiene che, nonostante la presenza, nel recente contratto di lavoro giornalistico, di taluni aspetti soddisfacenti, ve ne siano altri da disciplinare in sede legislativa: pertanto, il pensiero della Federstampa collima con quello del Consiglio dell'ordine.

La logica dell'editore, rispetto al ruolo che riveste nell'impresa d'informazione, è che la situazione attuale rispecchi mediamente un determinato equilibrio finalizzato — secondo una definizione non mia — al processo produttivo. La posizione della Federstampa è finalizzata invece al prodotto dell'informazione. Il processo produttivo, naturalmente, è tutto giocato sulle linee economiche della profittabilità; mentre il prodotto dell'informazione non lo è, perché appartiene alla collettività. Il processo economico appartiene all'editore, che detiene il capitale di rischio, ma il prodotto dell'informazione, ripeto, appartiene alla collettività, e questo è fuori discussione.

L'onorevole Buonocore ha poi giustamente ricordato il problema della stampa locale. Quest'ultima, effettivamente, riduce un pò le dimensioni della problematica. Bisogna innanzitutto distinguere due tipi di stampa locale: quella che sorge come voce di collettività territorialmente delimitate, e l'altra che costituisce un irraggiamento dei gruppi centralizzati. La prima è deconcentrata e decentrata, la seconda è soltanto una *longa manus* (*longa* territorialmente) dei gruppi: pertanto, è necessario articolare il discorso, a seconda dell'una o dell'altra formula.

Nella mia relazione ho soltanto intravisto, per economia di tempo, un altro argomento, senza approfondirlo. Ma giustamente l'onorevole Aniasi ha chiesto quale sia il trattamento, dal punto di vista dell'equilibrio delle componenti, de-

gli equilibri interni, riguardanti oggi un'editoria che nel 1980 era ancora di lontanissimo sfondo, cioè quella televisiva commerciale, privata. Nel 1980, come tutti sappiamo, tale editoria si trovava ancora in una sorta di limbo, non essendo né legittimata né delegittimata. Il fenomeno dei *network* si è verificato e consolidato dopo il 1980; quindi non si è trattato di miopia del legislatore, poiché quest'ultimo segue i fenomeni che si prospettano al momento e non è tenuto a fare il profeta. Com'è noto, l'ultimo contratto collettivo dei giornalisti (quello del 25 giugno 1986) venne esteso, attraverso un accordo integrativo, anche al lavoro giornalistico alle dipendenze della radiotelevisione pubblica. Si ravvisarono molti problemi di adattamento, e innanzitutto quello di ricondurre il concetto di giornalismo (che in fondo, in maniera abbastanza chiara, affiorava dalla normativa contrattuale della carta stampata), a forme inedite che vanno sempre più moltiplicandosi, soprattutto nell'editoria televisiva. Il mezzo tecnico, infatti, è potentemente soggetto a sollecitazioni avveniristiche e le modalità di composizione del prodotto influenzano direttamente il comportamento e la natura della funzione giornalistica. Nel servizio pubblico, naturalmente, non vi è più il rapporto triangolare, perché l'editore è uno solo (anche se poi si pone il problema del pluralismo interno). Se ciò da una parte sembra semplificare i problemi, dall'altra può anche complicarli, perché la pluralità dei soggetti editoriali agevola sempre l'elaborazione e la composizione delle tesi. Infatti, la normativa dell'articolo 6 era più articolata sui poteri del direttore.

Comunque, il servizio pubblico perlomeno ha ricevuto una estensione della disciplina, anche se un pò costrittiva (una sorta di letto di Procuste, data l'esistenza di nuove figure). Il problema rimane tale, invece, per la radiotelevisione privata. Non dimentichiamo infatti che, accanto ai grossi *network* esiste una rete pulviscolare di piccole e medie emittenti televisive e radiofoniche, per le quali, anche dato il numero (mi pare che nel censi-

mento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni risultasse superiore a 2 mila) ...

ALDO ANIASI. Più di 4 mila.

GIUSEPPE SANTANIELLO, *Garante dell'attuazione della legge per l'editoria*. Sì, è una rete pulviscolare. Pertanto, risulta assai difficile individuare innanzitutto un tratto comune, poiché ogni disciplina normativa ha bisogno di estrarre dalla generalità, dalla pluralità indefinita e indeterminata, connotati comuni. L'argomento sollevato dall'onorevole Aniasi, perciò, non solo è di grande validità, ma deve anche essere affrontato e approfondito.

In conclusione, mi soffermo, su richiesta dell'onorevole Aniasi, sulla mia esperienza, considerata dal punto di vista giuridico (sono infatti gli istituti giuridici che oltre a contare, costituiscono la forza vitale della democrazia, e non le persone). L'istituto, a mio parere, dunque, ha una grandissima forza innovativa. Tutti sappiamo — del resto sono presenti parlamentari che hanno lavorato alla legge — che per la prima volta lo Stato italiano ha deciso l'intervento pubblico nel settore dell'informazione: è la prima volta che, ispirandosi, in maniera completa o imperfetta, a modelli già validi nelle democrazie pluraliste (Stati Uniti d'America, Francia, Repubblica federale di Germania e Gran Bretagna), si introduce anche la figura del garante. Il valore storico dell'istituto è grande. Certamente, tenendo conto del periodo in cui fu varata (il 1981), la figura è largamente superata dai tempi. Vi è bisogno di identificare, attraverso formule più idonee, le concentrazioni.

Ho visto con compiacimento — sia chiaro, un compiacimento di cittadino —

il disegno di legge sulla tutela della concorrenza già approvato dalla competente Commissione del Senato presieduta dal senatore Cassola, in cui si individua la concentrazione anche attraverso i vincoli organizzativi di carattere economico e le intese. Tale provvedimento è, quindi, improntato ad una visione moderna ed attuale del settore.

La legge sull'editoria, invece, è arretrata; ricordo che in essa è contenuta una norma per la quale il garante, che dispone di poteri reali, vieta le concentrazioni, sia pure al termine di un procedimento che è a garanzia di tutti.

Se la Commissione mi affidasse l'onore di compilare una breve relazione in materia, sottolineerei che i poteri del garante, come presidio di garanzia anzitutto per gli interessati, devono essere proceduralizzati. Il garante, prima di assumere qualunque provvedimento, deve convocare le parti, dare un termine a difesa, istruire eventualmente un atto intermedio che fissi un termine. Se tutto questo non avviene, che potere democratico è quello del garante?

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il garante per l'editoria, per la cortese disponibilità dimostrata verso la Commissione.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali alle 17.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI, ONOREVOLE
CARLO FRACANZANI, SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALBERTO PROVANTINI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani, sull'attuazione della legge 15 maggio 1989, n. 181:	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	169, 174, 177, 178, 179, 180, 181
Provantini Alberto, <i>Presidente</i>	177, 179, 181, 185, 187
Fracanzani Carlo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	169, 185
Montessoro Antonio	174, 179
Napoli Vito	179, 180, 181
Orsini Bruno	179, 180, 181
Rojch Angelo	176, 177

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12.

Audizione del ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani, sull'attuazione della legge 15 maggio 1989, n. 181.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, del ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani, sull'attuazione della legge 15 maggio 1989, n. 181.

Vorrei raccomandare ai colleghi di fare in modo che il ministro possa concentrare le proprie risposte sull'argomento oggetto dell'audizione, senza che l'attività odierna si trasformi in un'indagine a 360 gradi sulle questioni più generali di settore o relative alle partecipazioni statali.

CARLO FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*. Prima di entrare nel merito della trattazione odierna, ritengo opportuno richiamare alcune considerazioni di carattere generale relative al problema siderurgico che, del resto, costituisce una premessa per il tema specifico dell'odierna audizione.

Ho già avuto modo di affermare proprio in questa sede, nell'ambito dell'audizione tenutasi il 24 novembre 1988 e nel corso dei lavori svolti successivamente per la conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, che il problema della siderurgia assumeva rilievo nazionale ad alta valenza politica e, come tale, andava affrontato e risolto con il concorso ed il consenso delle forze politiche istituzionali rappresentative, nonché delle forze economiche e sociali interessate.

Il Parlamento ha svolto al riguardo un ruolo molto attivo; in particolare, questa Commissione, sia attraverso la citata audizione e la rapida conversione in legge del decreto in oggetto, sia con la risoluzione dell'8 giugno 1988 nella fase iniziale dell'intero processo, ha dato un contributo decisivo di analisi e proposizione fornendo al Governo precisi indirizzi. A questi ultimi il Governo si è attenuto con coerenza, per quanto concerne il merito delle deliberazioni di sua competenza, il metodo seguito ed il sostanziale rispetto dei tempi previsti.

L'industria siderurgica internazionale è stata interessata a partire dal 1974 da una crisi strutturale senza precedenti, che ha imposto vasti interventi di riassetto impiantistico e produttivo in tutti i paesi industrializzati. Le azioni attuate nel nostro paese nel periodo 1981-1987, pur significative per addivenire ad un adeguamento dell'offerta all'evoluzione della domanda, non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico, sia per il mancato raggiungimento degli *standard* di efficienza programmati sia per i progressi realizzati nel frattempo dalla concorrenza.

Il costo per la collettività della crisi siderurgica nell'ultimo decennio supera i 13 mila miliardi di lire, risorse che avrebbero potuto essere destinate ad impieghi produttivi. Per evitare la prospettiva di un dissesto irrecuperabile, si è pertanto formulato un piano di risanamento, in fase di avanzata realizzazione, con l'obiettivo di pervenire entro il 1990 ad una situazione di stabile equilibrio economico attraverso interventi organici di ristrutturazione industriale, societaria, patrimoniale, finanziaria ed organizzativa.

Tale piano di ristrutturazione deve dare la risposta definitiva in tema di risanamento, non solo per l'osservanza di regole comunitarie, ma, prima ancora, per coerenza con i criteri interni di economicità che guidano il sistema delle partecipazioni statali.

La ristrutturazione industriale costituisce il momento imprenditoriale dell'intervento complessivo messo in atto da Governo e Parlamento per superare la crisi e fronteggiarne le conseguenze sul piano economico e sociale. In effetti, con l'approvazione da parte del CIPI, lo scorso 13 ottobre, del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, viene completato un disegno molto impegnativo che, per la prima volta nel nostro paese, ha correlato contestualmente un incisivo processo di ristrutturazione con specifiche misure sociali di rivitalizzazione economica delle aree maggiormente colpite. Tale disegno è stato avviato formalmente nel giugno dell'anno scorso, con l'approvazione da parte del CIPI del primo piano di risanamento della siderurgia a partecipazione statale e del connesso programma di reindustrializzazione, nel quale venivano indicate le linee guida essenziali di un progetto che ha poi assunto la concretezza di un vero e proprio piano di intervento.

Per tradurre quanto più celermente possibile le indicazioni del piano in strumenti operativi, il Ministero si è subito attivato, ben consapevole del fatto che la natura politica dell'intero programma veniva enfatizzata proprio dai problemi occupazionali nelle aree più critiche, questioni per le quali era necessario trovare rapidamente soluzioni credibili. Al tempo stesso era necessario dare contenuti concreti alle esigenze che le soluzioni adottate e le proposte operative connesse trovassero il più ampio consenso possibile. Quindi, ci si è fatti carico di attuare un procedimento molto serrato di valutazione e confronto sia all'interno del sistema sia all'esterno, con le forze politiche istituzionali centrali e locali e con le organizzazioni sindacali.

Fra le tappe più significative di tale procedimento va ricordato l'accordo, intervenuto il 15 novembre 1988, fra il Ministero delle partecipazioni statali, l'IRI e le organizzazioni sindacali, relativo ai contenuti del programma di reindustrializzazione.

Il confronto sviluppato con il sindacato non è stato certamente il semplice assolvimento di un obbligo formale. In effetti, fin dalla definizione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico sono stati avviati confronti articolati su ogni aspetto, in rapporto sia al piano di risanamento sia alla promozione di misure alternative per lo sviluppo delle aree colpite dalla crisi. Determinante è stato il riconoscimento che un pacchetto compensativo efficace non poteva più basarsi su misure di sovvenzione « a pioggia » né sulla cristallizzazione di situazioni industriali ormai insostenibili, ma che esso doveva fondarsi su misure che costituissero il presupposto per un nuovo processo di sviluppo economico generatore di ricchezza e, solo in virtù di ciò, duraturo.

In linea con tale impostazione, il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali allora sottoscritto costituisce un positivo momento di convergenza in merito alla filosofia, alle modalità ed agli obiettivi seguiti ed all'adeguatezza dei progetti individuati. A seguito di tale intesa — e nel presupposto, puntualmente verificatosi, di una pronta approvazione sia dei piani di reindustrializzazione sia delle misure sociali di sostegno — sono stati siglati importanti accordi sindacali in sede locale che stanno positivamente contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del piano di risanamento.

Il decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989, convertito dalla legge n. 181 il successivo 15 maggio, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, costituisce un altro momento di importanza fondamentale per l'attuazione della strategia definita nell'ambito delle partecipazioni statali. Voglio ricordare al riguardo la larghissima adesione con cui le forze politiche hanno supportato il

provvedimento, adesione che dà il segno dell'importanza attribuita alla legge.

L'insieme delle misure in cui si articola tale atto normativo è, com'è noto, suddiviso in due parti: da un lato, reca misure tendenti ad attenuare l'impatto sociale ed occupazionale degli interventi derivanti dal piano di risanamento della siderurgia; dall'altro, riguarda la disciplina e l'incentivazione degli interventi di reindustrializzazione nelle aree colpite dalla crisi, basata su due pilastri fondamentali, cioè su progetti validi sul piano economico e sulla disponibilità delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

Un terzo momento è rappresentato dal decreto ministeriale n. 331 del 18 settembre 1989, contenente le disposizioni operative in materia di pensionamento anticipato e, in generale, di misure sociali per i lavoratori interessati dalla crisi siderurgica; tale provvedimento, già operativo, costituisce la risposta in termini di garanzia alle implicazioni della crisi per i singoli lavoratori del settore.

Il quarto ed ultimo momento consiste nella ricordata approvazione, da parte del CIPI, del piano di reindustrializzazione e di promozione industriale, diretto a dare risposta alle aree maggiormente colpite.

Soffermandomi particolarmente su questi due ultimi momenti, per quanto riguarda i contenuti delle decisioni, devo osservare che le misure di sostegno sociale, di cui alla legge n. 181 del 1989 e al relativo decreto di attuazione, si articolano in una serie di ammortizzatori e di meccanismi di incentivazione degli esodi che costituiscono una soluzione innovativa rispetto ai preesistenti istituti contemplati nel nostro ordinamento.

Innanzitutto, si stabilisce fino al 31 dicembre 1991 la facoltà di prepensionamento a cinquant'anni per i lavoratori siderurgici, compresi i dirigenti, in possesso dei requisiti prescritti. Un'ulteriore misura di sostegno concerne la possibilità di usufruire della capitalizzazione del trattamento di integrazione salariale, pari a 36 mensilità per il centro-nord e a 42 mensilità per il Mezzogiorno, a favore dei

lavoratori siderurgici che intendano intraprendere un'attività di lavoro autonomo od associato e che pertanto presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro.

In tema di collocamento, si introducono misure di incentivo per agevolare il reimpiego dei lavoratori siderurgici che fruiscono del trattamento di integrazione salariale. Si prevede, infatti, una riduzione degli oneri contributivi per un periodo di 36 mesi a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato i predetti lavoratori.

Nell'ipotesi di passaggio ad altra azienda, si stabilisce, inoltre, la corresponsione di un assegno integrativo mensile per coprire l'eventuale differenziale retributivo fra il trattamento economico percepito presso l'azienda di provenienza e quello inizialmente spettante presso il nuovo datore di lavoro.

Le misure di sostegno sociale contenute nella legge n. 181 del 1989 hanno trovato puntuale attuazione nel citato decreto ministeriale n. 331 del 18 settembre 1989. Ai fini della completezza sul piano delle fonti di disciplina, va inoltre richiamata la recentissima circolare n. 206 del 3 ottobre 1989, con la quale l'INPS, con espresso riguardo all'istituto del prepensionamento anticipato, ha fornito le istruzioni applicative della legge e del successivo regolamento attuativo. Questo per quanto riguarda le misure sociali.

Per quanto concerne, invece, le misure di reindustrializzazione, il programma complessivo è articolato su azioni immediatamente operative (con una visione di lungo periodo) tra loro coerenti e sinergiche che possono concorrere a determinare la riqualificazione del tessuto produttivo del territorio, divenendo veicolo per la diffusione di processi tecnologici avanzati.

Questa attenzione ad agire conformemente alle specificità territoriali, unitamente alla salvaguardia delle esigenze economiche ed aziendali ed allo sforzo di coordinamento e di coinvolgimento di tutte le componenti attive presenti, costituiscono i fondamentali principi dell'azione organica di politica industriale approvata dal CIPI.

Il convincimento di fondo, comune ai progetti approvati, è che il migliore approccio per la riduzione sistematica della disoccupazione sia quello di favorire la promozione, il mantenimento e l'evoluzione di progetti imprenditoriali economicamente validi, nell'assunto che una redditività precaria comprometta comunque anche la possibilità di sviluppo di nuove capacità produttive.

La definizione operativa dei progetti presta particolare attenzione alla corrispondenza tra le professionalità presenti nei territori e quelle necessarie per la realizzazione dei progetti stessi, prevedendo quindi i processi formativi da attivare per favorire tale corrispondenza. Si ritiene con ciò di poter soddisfare la necessità di gestire una situazione critica per programmare un impiego di risorse in grado di attivare un processo di sviluppo economico avanzato sulla base di un'azione di respiro nazionale.

I riferimenti principali del piano di reindustrializzazione sono stati innanzitutto l'individuazione di aree prioritarie di crisi, su cui focalizzare un articolato programma aggiuntivo ed interventi caratterizzati da elementi di organicità e di proiezione dinamica nei confronti del territorio; è stato posto in essere, inoltre, uno stretto coordinamento di importanti realtà industriali del gruppo IRI, a ciascuna delle quali è stato affidato un ruolo specifico nel quadro del disegno di intervento complessivo.

In concreto, alla società Italimpianti è stato affidato il ruolo di ingegnere sistemista per quanto riguarda i riflessi territoriali degli insediamenti, con particolare riguardo alla bonifica delle aree siderurgiche; alle altre società operative, il compito di individuare progetti industriali economicamente validi indirizzati in prevalenza a settori a tecnologia avanzata e rispondenti alle esigenze della reindustrializzazione delle aree in crisi; alla SPI, quello di promuovere iniziative imprenditoriali con operatori privati e di realizzare direttamente centri integrati di servizi all'imprenditorialità; alla Iritech, strutturata per svolgere attività di *venture*

capital, quello di promuovere nuove iniziative in compartecipazione con privati in ambiti caratterizzati da forte innovatività.

In estrema sintesi, i piani operativi si articolano su sei livelli: nuove iniziative industriali a tecnologia avanzata; ampliamento di iniziative industriali esistenti; attività di ricerca e di formazione specialistica; centri commerciali; interventi di supporto imprenditoriale; interventi di *job creation*.

Il piano complessivo di intervento si articola su due linee fondamentali. La prima è rappresentata dal programma speciale di reindustrializzazione con progetti che riguardano il settore aeronautico, lo spazio, l'energia rinnovabile, i nuovi prodotti siderurgici e metallurgici, gli interventi nel settore agroindustriale, il *software* per le telecomunicazioni e l'industria, i servizi tecnici avanzati alle imprese, lo sviluppo nel Mezzogiorno di competenze nella progettualità impiantistica e nella sistemistica ambientale, le attività di ricerca avanzata e di formazione specialistica indirizzata principalmente alla siderurgia, nonché le iniziative nel campo della moderna commercializzazione.

Gli interventi di supporto imprenditoriale di *job creation*, che costituiscono invece la seconda parte del piano complessivo, e cioè il programma di promozione industriale, si riferiscono alla creazione, da parte della SPI, di BIC e CISI nelle aree di maggior crisi e alla promozione di iniziative imprenditoriali di rilievo locale, da realizzarsi sia attraverso l'assunzione di partecipazioni di minoranza sia mediante gli strumenti predisposti dalla legge, cioè finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale.

Il progetto complessivo si caratterizza per una visione sistemica fondata sul raccordo dei provvedimenti decisi sul piano istituzionale con quelli strettamente operativi e su un'interazione attiva di soggetti per i quali sono stati individuati, in funzione delle competenze specifiche, i compiti da assolvere.

È in fase di approntamento la delibera per la destinazione dei 60 miliardi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 181 del 1989 alle altre aree di crisi siderurgica al di là di quelle considerate prioritarie e a cui va la destinazione dei 600 miliardi.

Complessivamente il programma speciale di reindustrializzazione prevede la realizzazione di 47 iniziative in grado di generare 7.190 nuovi posti di lavoro, per un investimento fisso valutato in 1.716 miliardi ed un fabbisogno finanziario di 2.516 miliardi. Il programma di promozione industriale prevede, a sua volta, la realizzazione di 5 mila posti di lavoro con investimenti fissi dell'ordine di 780 miliardi ed un fabbisogno finanziario valutato in oltre 900 miliardi. In totale, i nuovi posti di lavoro risultano pari a 12.190, comportano un investimento fisso per circa 2.500 miliardi ed un fabbisogno finanziario di oltre 3.400 miliardi.

Sinteticamente, rispetto alle previsioni formulate il 15 novembre 1988 in sede di presentazione del programma di reindustrializzazione alle organizzazioni sindacali, si viene a determinare un'occupazione addizionale di 516 unità interamente individuate nell'ambito del programma speciale di reindustrializzazione. Distinti per singole aree, i nuovi posti di lavoro possono essere così ripartiti: come programma speciale, essi sono per Napoli 2.729, per Taranto 1.617, per Genova 2.119, per Terni 725, per un totale di programma speciale di 7.190 posti. Per quanto concerne la SPI, i posti sono per Napoli 1.550, per Taranto 1.000, per Genova 1.000, per Terni 700, per un totale di 5.000 posti. Il totale globale dei posti per Napoli è di 2.179 (cioè esattamente mille in più rispetto al monte totale degli occupati diminuiti nella siderurgia), per Taranto 2.617, per Genova 3.119, per Terni 1.425, per un complessivo ammontare di 12.190 posti di lavoro.

Il programma di reindustrializzazione è stato concepito tenendo presente le caratteristiche socio-economiche ed industriali delle varie aree, per affiancare ad una pur valida presenza industriale mo-

nosettoriale una serie di insediamenti manifatturieri, di ricerca, di servizi in grado di costituire le premesse per uno sviluppo economico equilibrato e, quindi, meno soggetto a crisi settoriali nelle aree interessate.

Specificatamente, per quanto riguarda Taranto, il piano di risanamento assegna allo stabilimento il ruolo fondamentale di asse portante della siderurgia a partecipazione statale in termini sia di volumi ed assetti produttivi, sia di competitività ed efficienza. Accanto alla ribadita presenza nella siderurgia con un rilancio del più grande centro produttivo nazionale si costituirà una società per l'impiantistica che rappresenterà un riferimento importante per l'area e si realizzeranno iniziative diversificate nel campo sia di manifattura, aeronautica, spazio, energia, utilizzo di sottoprodotti siderurgici, agroindustria, sia della ricerca e della formazione, cui si aggiunge un intervento volto a sviluppare la moderna distribuzione.

Per quanto concerne l'area di Napoli, caratterizzata già di per sé da un tessuto industriale diversificato, si è optato per accrescere la rilevante presenza nel settore aerospaziale nell'intento di realizzare un polo consistente dal punto di vista dimensionale, fortemente integrato, tale da competere in modo qualificato con l'industria aeronautica europea.

Nella stessa logica saranno realizzati a Napoli importanti interventi nel campo della manutenzione degli aeromobili. Con la localizzazione, poi, nell'area del progetto concernente lo sviluppo del *software* per telecomunicazioni, si viene a creare un secondo polo in un settore ad elevato contenuto tecnologico e di ricerca, con ricadute positive in termini non solo industriali ma anche di interrelazione con l'ambiente universitario e, più in generale, scientifico.

Nell'area di Genova, facendo riferimento a quella che appare l'esigenza più sentita dell'imprenditoria locale, ci si è attivati per un riutilizzo industrialmente valido delle aree dismesse dalla siderurgia; è stata costituita allo scopo un'apposita società che curerà la bonifica e la

prima infrastrutturazione dell'area di Campi, in cui troveranno collocazione già taluni dei progetti approvati.

Al di là di tale iniziativa, particolarmente qualificante, si interverrà anche con progetti caratterizzati dall'impiego di tecnologie innovative, con iniziative che rappresentano verticalizzazioni a completamento del ciclo siderurgico, con interventi nel campo dei servizi di manutenzione e della grande distribuzione, oltre che nello sviluppo dell'informatica a supporto delle esigenze della regione.

Per Terni viene riconfermato lo specifico ruolo della siderurgia speciale, con una serie di progetti mirati allo sviluppo di attività nella metallurgia qualificata, in particolare la produzione di titanio, per il quale il paese è tributario dell'estero e, nelle seconde lavorazioni, di acciai inossidabili. Iniziative sono inoltre previste nel campo della ricerca e della formazione; uno specifico progetto è mirato allo sviluppo della moderna distribuzione che, nell'area umbra, risulta particolarmente carente.

A conclusione del mio intervento, credo di poter affermare che sulla difficile vicenda siderurgica il Governo, con il consenso attivo del Parlamento, ha dato prova di decisione nella soluzione dei problemi industriali del settore e, al tempo stesso, di sensibilità verso le ricadute sul piano sociale, recuperando con nuove iniziative economicamente valide le implicazioni della crisi del settore.

Il risultato finale di questo comune sforzo deve essere in primo luogo una siderurgia a partecipazione statale risanata sul piano economico e finanziario ed efficiente sul piano industriale e commerciale; solo così, infatti, il settore può svolgere un ruolo positivo per il paese, costituire garanzia di lavoro stabile e produttivo per decine di migliaia di lavoratori.

In secondo luogo, il programma di reindustrializzazione deve rappresentare una risposta concreta per avviare, specialmente in alcune aree, una nuova fase di sviluppo più moderno, più aderente alle esigenze ed alle vocazioni delle singole

realità. Su entrambi i temi il Ministero delle partecipazioni statali è fortemente impegnato e continuerà a riferire in Parlamento sui progressi compiuti.

Ritengo possa essere utile che i membri della Commissione, a conclusione della mia relazione, ricevano alcuni prospetti specifici sulle singole iniziative di carattere industriale e produttivo che, insieme con le relative tabelle vengono messe a loro disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Fracanzani per la sua relazione e per i documenti che mette a disposizione della Commissione. Abbiamo già ricevuto dagli uffici del Ministero delle partecipazioni statali la proposta di deliberazione del CIPI ed abbiamo provveduto a distribuirli insieme con gli allegati sintetici; inoltre, sono disponibili presso la Commissione per la consultazione i due volumi che si riferiscono al piano speciale di reindustrializzazione. Anche per quanto riguarda gli specifici documenti cui si è da ultimo riferito il ministro, provvederemo alla loro distribuzione.

ANTONIO MONTESSORO. Ritengo, sia in base a quanto riferito dal ministro, sia alla luce delle esperienze in corso nelle aree di crisi siderurgica, che si confermi il giudizio circa l'importanza dello strumento rappresentato dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Al contributo per la sua approvazione il gruppo comunista, con pieno senso di responsabilità, non si è sottratto. Tuttavia, è necessario da parte mia svolgere alcune considerazioni di carattere critico in ordine al modo in cui oggi la legge viene attuata.

Innanzitutto, va posta una questione di metodo. Lo stesso ministro ricordava opportunamente il ruolo svolto dal Parlamento e dalla nostra Commissione per l'approvazione del provvedimento. Essendo quest'ultimo assai complesso, soprattutto con riferimento alla sua fase attuativa, delle cui difficoltà ritengo vi sia piena cognizione da parte nostra, considero criticabile il metodo di riferire in

Commissione soltanto dopo che il CIPI ha assunto determinate decisioni. Naturalmente non contesto il metodo dal punto di vista della legittimità, ma soltanto da quello dell'opportunità, visto che a mio avviso la procedura avrebbe dovuto essere invertita.

Ritengo che se la nostra Commissione avesse avuto la possibilità di svolgere una discussione prima dell'approvazione della delibera da parte del CIPI, la stessa avrebbe potuto fornire al Governo, ed in particolare al ministro delle partecipazioni statali, una serie di suggerimenti utili per una migliore definizione del meccanismo oggetto della delibera stessa.

Mi limito a svolgere due considerazioni critiche di carattere generale.

La prima considerazione riguarda i mezzi finanziari a disposizione della legge n. 181 del 1989. Si tratta di una questione — sulla quale abbiamo sofferto parecchio nel corso della discussione di tale provvedimento — che concerne sia l'aspetto delle misure sociali, sia quello della reindustrializzazione. Quanto alle misure sociali, si è compiuto un grande sforzo per riuscire a ricondurre ad un minimo di equità un provvedimento che rischiava, invece, di sfuggire a tale logica, affrontando soltanto una parte delle questioni che hanno interessato i lavoratori investiti dai processi di ristrutturazione della siderurgia. Da questo punto di vista, la carenza persiste: e noi dobbiamo dire una parola chiara sul modo in cui intendiamo eliminarla. Credo che vi sia un problema relativo all'equità di trattamento dei lavoratori della siderurgia pubblica od ex pubblica per le classi 1939, 1940 e 1941: in proposito, mi limito a fare l'esempio della FIT (sulla quale tra l'altro era sorto, nella fase convulsa della definizione e dell'approvazione del provvedimento, un problema di errore materiale da noi tutti riconosciuto). Tuttavia anche per i lavoratori della siderurgia privata si pone un problema di equità e di perequazione nei trattamenti. Da questo punto di vista, ritengo che il disegno di legge finanziaria per il 1990 dovrebbe mettere a disposizione le risorse necessa-

rie per affrontare e per risolvere definitivamente tale problematica. Erano state avanzate ipotesi circa l'iter legislativo di alcuni provvedimenti: si era parlato della famosa legge di riforma della cassa integrazione guadagni, della quale però, dopo la formazione del nuovo Governo, non si è più sentito parlare. Bisogna dunque pervenire ad un punto di chiarimento.

La stessa questione — quella cioè che definirei come il rifinanziamento della legge n. 181 del 1989, o comunque la fissazione di un nuovo quadro finanziario in cui collocare tale problematica — si pone anche per quanto attiene all'aspetto della reindustrializzazione, giacché, a quanto pare, a seguito della nota delibera del CIPI, può essere finanziata soltanto una parte dei progetti che sarebbe possibile avviare nelle singole aree di reindustrializzazione. Abbiamo a disposizione alcune tabelle, per quanto riguarda le diverse aree che sono più ampie, dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro, di quelle contenute nella suddetta delibera. Si tratta, dunque, di rinforzare l'aspetto relativo ai mezzi finanziari.

La seconda considerazione critica riguarda la ripartizione dei finanziamenti. Com'è noto, la legge non risolveva, o meglio risolveva soltanto in parte questo problema, nel senso che stabiliva una quota fissa di finanziamenti per le aree del Mezzogiorno rispetto a quelle dell'Italia centro-settentrionale, ma poi non prevedeva una ripartizione all'interno di tali aree. Nella delibera del CIPI, invece, si opera una ripartizione ulteriore tra l'IRI e la SPI e, quindi, una ripartizione che indica le aree ed i comuni di appartenenza. Ritengo che la mancata definizione, per ciascuna delle quattro aree di reindustrializzazione riconosciute come prioritarie, di una quota di investimenti rappresenti un grave errore, perché, in tal modo, continua a persistere un'eccessiva discrezionalità, affidata all'IRI, alla SPI ed alle autorità di Governo, rispetto alla quale resta indeterminata una nostra reale possibilità di controllo, tenendo conto anche del numero davvero molto elevato di comuni che sono stati indicati

come facenti parte delle aree di reindustrializzazione prioritarie. Se, infatti, tale è diventato il numero dei comuni, il problema di un limite alla discrezionalità si pone come problema che riguarda non solo il Governo, ma anche il Parlamento.

ANGELO ROJCH. Ho ascoltato con molta attenzione l'esposizione introduttiva svolta dal ministro Fracanzani ed ho trovato l'insieme delle linee indicate per la reindustrializzazione nel settore della siderurgia rappresentative, forse, del provvedimento più organico fino ad oggi assunto nel nostro paese: ho individuato cioè, nella chiara esposizione svolta dal ministro Fracanzani, una linea di azione ben definita negli obiettivi, negli strumenti e nelle articolazioni sul territorio (del che non ho trovato alcun precedente in Italia).

Indubbiamente, al di là degli aspetti attuali, questo giudizio non può non essere discusso. Personalmente, ho individuato nel provvedimento un aspetto negativo, forse proprio perché si tratta di un provvedimento organico.

Abbiamo registrato un impegno notevole dell'IRI — e di tutte le società collegate — indirizzato alle aree di crisi siderurgica per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi previsti nel provvedimento in oggetto, di modo che l'IRI e le società collegate hanno finito per coprire tutte le potenzialità esistenti nel Mezzogiorno, nei settori tecnologicamente avanzati. Pertanto, se un'altra regione pensasse di puntare su iniziative in tali settori, le vedrebbe tutte sostanzialmente assorbite dall'IRI e dalle società preposte alla reindustrializzazione nel settore della siderurgia. Per fare un esempio concreto, quando ho cercato di comprendere quali fossero le possibilità esistenti per la Sardegna, mi è stato risposto da tutti: « Siamo impegnati per la siderurgia ». Ho apprezzato questo impegno, ma mi domando: qual è la situazione che si è venuta a creare nel Mezzogiorno? Esistono alcune regioni — mi riferisco sicuramente alla Sardegna, alla Calabria ed a talune aree della Sicilia — che sono state com-

pletamente emarginate dai contratti di programma approvati negli ultimi due anni, per una cifra complessiva di 8 mila miliardi; a tale proposito ricordo quelli della Texas, della FIAT e dell'Olivetti. Se consideriamo inoltre che l'ente più dinamico, l'IRI, concentra la sua attività nelle aree della siderurgia, è lecito domandarsi che fine il Governo voglia far fare a queste regioni.

In tali zone — credo di non parlare solo per la Sardegna — l'ENI resta immobile, incapace di produrre e di prospettare soluzioni industriali. Pertanto, il problema che pongo come spunto di riflessione è relativo all'assoluta esigenza di un impegno del Governo affinché siano riconsiderati tutti i precedenti interventi di reindustrializzazione, equiparandoli a quanto avviene nel settore della siderurgia. Infatti, mentre si è avuto in Sardegna, in Calabria ed in alcune altre zone un intervento della *ex* SIR per la reindustrializzazione, in altri settori è stata approvata una legge senza strumenti, senza obiettivi e senza piani industriali. Certo, vi è stato un intervento per le miniere, ma anche in questo caso la legge non ha previsto un intervento che avesse gli strumenti e l'organicità di quello per la siderurgia.

Signor ministro, non ritiene lei che per queste aree vadano rivisti ed aggiornati gli interventi, in modo da non procedere, da una parte, con la mobilitazione degli organismi più attivi dell'imprenditorialità pubblica e invece, dall'altra, senza realizzare alcun investimento?

Nel nostro paese si sta verificando un fenomeno già manifestatosi negli anni cinquanta e sessanta: al centro-nord vengono assunte a migliaia persone di colore — non sono contro costoro, desidero solo fare una constatazione — perché è stata raggiunta la piena occupazione, mentre nel sud, in alcune regioni, non è possibile trovare neppure un posto di lavoro. L'esigenza politica che desidero sottoporre all'attenzione del ministro è che quanto si è iniziato a fare per la siderurgia possa essere esteso anche ad altri settori.

PRESIDENTE. Il Parlamento potrà approvare un'altra legge affinché il ministro possa applicarla. Possiamo cominciare a pensarci.

ANGELO ROJCH. Possiamo anche cercare di utilizzare appieno le poche leggi esistenti, ancorché carenti ed insufficienti. Si tratta comunque di un problema molto rilevante.

Colgo l'occasione per osservare che, mentre il centro-nord si trova in una nuova fase di piena occupazione vi è il rischio che le partecipazioni statali intervengano in modo assistenziale, come nel caso della Seleco; tale eventualità suonerebbe come un'ulteriore offesa al sud. Spero che anche a tale proposito il ministro mantenga le posizioni già assunte e forse sarebbe opportuno che anche la Commissione prendesse le idonee iniziative parlamentari.

PRESIDENTE. Quanto da lei auspicato potrà avvenire nella sede propria, che non è quella odierna.

ANGELO ROJCH. Per quanto riguarda il decreto ministeriale n. 331 del 1989, richiamato dal ministro in ordine al prepensionamento, vorrei rilevare che viene esclusa una parte del settore, ossia gli stabilimenti di Portovenere per la produzione di alluminio. Forse tale decreto andrebbe riesaminato al fine di includere nella normativa anche altri comparti che si trovano nelle medesime condizioni e che non hanno potuto beneficiare di quel provvedimento.

ALBERTO PROVANTINI. Signor presidente, il gruppo comunista presentò a suo tempo un'interrogazione e poi chiese che fosse svolta l'audizione odierna al fine di sapere perché il Governo non si decidesse ad attuare una legge della Repubblica, legge approvata con un voto pressoché unanime del Parlamento e quindi sulla base di una convergenza tra maggioranza ed opposizione. Oggi, con grave ritardo e non entro i due mesi stabiliti dalla legge, il Governo ha assunto i due atti fonda-

mentali: è stato cioè approvato il decreto interministeriale ricordato dal ministro Fracanzani ed è stata assunta la delibera del CIPI.

L'audizione di questa mattina, che precede lo svolgimento delle interrogazioni, ci consente perciò di porre domande di tipo opposto rispetto a quelle contenute nell'interrogazione da noi presentata, cioè perché sia stato deciso in un certo senso e quali problemi aprano gli atti assunti dal Governo. Porrò quindi tre questioni in modo puntuale e preciso, al fine di avere maggiori chiarimenti.

Con riferimento al decreto interministeriale, vorrei rilevare che mentre viene fissato un tetto per il numero dei lavoratori ammessi al prepensionamento del triennio, la normativa, come è a tutti noto, consente al singolo lavoratore di accedere al prepensionamento purché abbia determinati requisiti. Tale contraddizione, da noi segnalata nel corso di un dibattito in Assemblea, emerge oggi in modo palese, visto che da una parte tutti possono accedere al prepensionamento e che dall'altra potranno farlo solo un determinato numero di persone nel corso di anni ben precisi. La domanda che pongo è: chi potrà usufruire di questo diritto? A chi spetterà decidere? Tale quesito non è di secondaria importanza ed una sua risposta, signor ministro, è molto attesa. Giunti a questo punto non vi è più bisogno di dichiarazioni: occorre che il Governo si impegni a risolvere il problema indicando in quale modo intende farlo e con quali tempi.

Non voglio citare dati, ma lei sa benissimo che quelli ufficiali non corrispondono alla realtà, cioè il numero di coloro che hanno il diritto soggettivo di usufruire del prepensionamento non corrisponde a quello indicato. Alcuni affermano che gli interessati siano 3.800-4.000 in più; io non indico cifre a questo riguardo, mentre indico quelle relative ad un'azienda che conosco direttamente e nella quale, rispetto ad un tetto fissato di 570 unità ed un esubero di 1.137, i prepensionabili sono 850-900: come lei può ben vedere, signor ministro, le cifre non

corrispondono e la contraddizione è aperta, come, del resto, lo sarebbe anche per una sola persona.

La seconda questione che desidero affrontare riguarda le aree. Tutti noi abbiamo approvato la legge n. 181 del 1989, per diversi motivi. Tra questi — ha ragione al riguardo il collega Rojch — il fatto che si trattasse di una legge con la quale finalmente si compivano delle scelte: le aree sono le quattro individuate e su quelle quattro si interviene. Tale legge, come il ministro ben ricorda, per quanto riguarda il piano di reindustrializzazione stabilisce, all'articolo 5, che devono essere « specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto »; analoga previsione è contenuta nell'articolo 8 per quanto riguarda il piano promozionale della SPI, con riferimento ad un'area di intervento rientrante nel raggio di trenta chilometri rispetto ai comuni sopraccitati, purché ricadente nell'ambito delle rispettive province di appartenenza. Ciò significa che la legge impone al CIPI di compiere la scelta entro la provincia ai sensi dell'articolo 5, entro i comuni della provincia compresi nel raggio di trenta chilometri ai sensi dell'articolo 8.

La mia domanda è molto semplice: dal momento che alla riunione del CIPI, come è noto, non partecipano marescialli dell'aeronautica o geometri del catasto ma ministri della Repubblica, che prima hanno redatto il decreto-legge e poi hanno partecipato alla stesura della legge, perché questi non hanno deciso? Perché hanno stabilito l'estensione a tutti i comuni, tra l'altro turlupinandoli, poiché per loro non vi sono fondi a disposizione? La mia domanda è molto semplice — lo ripeto — in quanto chiedo di sapere a quale logica ci si sia ispirati e se non si intenda, invece, assumere una decisione sulla base della legge, dal momento che non è immaginabile che da Quindici ad Alberobello, dal mio monastero di santa Rita da Cascia sino al paese del Presidente Pertini si possano creare nuove aziende. Nel caso della mia regione i comuni sono 56 mentre il consi-

glio regionale dell'Umbria — alle cui indicazioni, come a quelle degli altri consigli regionali, non so se il ministro si sia riferito — ne aveva segnalati soltanto 6. Vorrei capire il perché.

Terzo punto è quello relativo ai finanziamenti. Ovviamente mi associo alle considerazioni del collega Montessoro, ma anche a questo riguardo vorrei vi fosse chiarezza. Per essere il più chiaro possibile faccio subito riferimento alla SPI. È stato effettuato un riparto in base al quale sono attribuiti a tale società 660 miliardi (460 più 200); la SPI fa sapere, per il tramite degli enti locali, che i finanziamenti non bastano. Lei, da parte sua, non ha neanche usato il condizionale — e ne prendo atto — ma ha affermato che i nuovi posti di lavoro saranno poco più di 12 mila. Quindi il presupposto della delibera CIPI è che i finanziamenti, non solo per l'IRI in generale, ma per il piano promozionale della SPI, che prevede 5 mila posti (da scaglionare in quattro anni) vi siano. Desidero un chiarimento in proposito.

Infine, sempre a questo riguardo, formulo un'ulteriore domanda: se i finanziamenti esistono, con quali criteri deciderà la SPI? Non richiamo i sacri principi della trasparenza, degli automatismi e così via che le sono ben noti, signor ministro, e mi limito, in questa sede, soltanto alle domande.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Napoli, che l'ha chiesta, vorrei dare lettura dell'ultima parte del comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 181 del 1989, che risulta modificato rispetto all'originario testo del decreto-legge: « Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area siderurgica. Su proposta del ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare » — quindi la facoltà del ministro è di decidere se ampliare o meno — « l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri

calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, ... ». Il ministro ed il CIPI hanno dunque facoltà di decidere se ampliare o meno l'area di intervento, ma una volta deciso l'ampliamento questo deve rispettare un criterio tassativo, cioè fare riferimento a tutti i comuni rientranti nei 30 chilometri. Di conseguenza la contestazione al ministro ed al CIPI può essere mossa rispetto all'opportunità o meno di ampliare; ma una volta deciso l'ampliamento — lo ripeto — questo doveva necessariamente riguardare tutti i comuni rientranti nel raggio di trenta chilometri dal comune capoluogo. Non vi era una discrezionalità ulteriore riconosciuta al ministro o al CIPI; questo deve essere chiaro.

ALBERTO PROVANTINI. Lei, signor presidente, sta rispondendo a me.

PRESIDENTE. No, non sto rispondendo a lei. Poiché si tratta di un tema sul quale è intervenuto più di un collega e poiché anche lei ha fatto riferimento a diversi comuni senza precisare che l'eventuale ampliamento doveva riguardare tutta la provincia di Terni, ritengo che, invece, sia bene precisare.

ALBERTO PROVANTINI. La legge non è composta solo dal comma 6 dell'articolo 8. Essa è costituita innanzitutto dall'articolo 5, il quale stabilisce che sono specificate dal CIPI, in relazione al piano di reindustrializzazione, le singole iniziative ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto. Anche per questo è stato deciso che il riferimento riguardi tutti i comuni (questa è la questione fondamentale); la turlupinatura consiste nel fatto che i finanziamenti sono andati per intero a quei quattro comuni e nella legge finanziaria non vi sono altri fondi a disposizione: perché dunque dare a Positano, tanto per fare un esempio, la speranza in qualcosa che non potrà realizzarsi? Questa è una domanda.

Poi, invece, vi è l'articolo 8 che, come lei giustamente rileva, fa riferimento alla provincia, cosa che non avviene nell'arti-

colo 5. Ma fare riferimento ad un raggio di trenta chilometri non vuol dire che l'ampliamento debba necessariamente riguardare tutti i comuni compresi in quel raggio.

PRESIDENTE. Il comma si riferisce alla SPI in modo specifico.

ALBERTO PROVANTINI. Sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Desidero fare, inoltre, un'altra considerazione. Quello in oggetto è un provvedimento all'interno del quale sono stati scelti obiettivi e priorità e sono state indicate le risorse con cui farvi fronte. Può darsi che la SPI riceva domande per 20 mila posti invece che per i 12 mila indicati dal ministro; ma questa non è una legge nella quale sia stata fissata una scadenza, per cui tutte le domande presentate prima del termine debbono essere accolte; esiste un limite oggettivo di risorse e quindi più di un certo numero non ne possono essere accolte.

ANTONIO MONTESSORO. L'osservazione riguarda anche il fatto che, non essendo stata effettuata una ripartizione dei finanziamenti per le singole quattro aree, esiste una discrezionalità che non sappiamo a cosa potrebbe portare.

PRESIDENTE. Questo sempre con riferimento alla SPI, poiché per il piano speciale di reindustrializzazione, se ben ricordo, il ministro ha indicato le cifre occorrenti area per area.

BRUNO ORSINI. No, Genova e Terni sono sempre insieme.

VITO NAPOLI. Signor ministro, credo che dal momento che è stata approvata la legge n. 181 del 1989 spetti poi al Governo, e per esso all'IRI o alla SPI, il compito di realizzare quel progetto di carattere generale che abbiamo delineato. Ritengo sia difficile attribuire al Parlamento la possibilità di incidere sulla gestione, anche per quanto riguarda la ri-

partizione delle risorse, e che ad esso debba invece essere lasciato il normale controllo politico, affinché l'intervento sia equilibrato ed affronti le esigenze delle diverse aree. Al momento non mi preoccupo tanto di questo problema, perché mi auguro che il *management* e chi, a livello esecutivo, lo controlla sappia operare secondo lo spirito della legge, che non mira a privilegiare un'area rispetto ad un'altra, ma a fronteggiare le esigenze di ciascuna di esse. Se non fosse così...

BRUNO ORSINI. Ma « la carne è debole ».

VITO NAPOLI. Lo so, « la carne è debole », ma ciò non toglie che almeno in questa fase dobbiamo avere fiducia verso chi è preposto o proposto dalla legge come gestore della sua attuazione.

Come dicevo, sono preoccupato — e avevo espresso lo stesso stato d'animo nel momento dell'approvazione della legge n. 181 del 1989 — perché tra « il dire e il fare vi è di mezzo il mare », cioè l'approvazione della legge è cosa diversa dalla sua realizzazione. In effetti, non è particolarmente difficile attuare il suo contenuto sociale (basta seguire l'indirizzo indicato), quanto individuare, in concreto, le iniziative produttive.

Sono preoccupato, signor ministro, perché ritengo che l'IRI ed il Ministero delle partecipazioni statali (ma non soltanto quest'ultimo), per la loro parte di competenza non debbano fermarsi alle politiche d'intervento indicate dalla legge. Da un lato è difficile superare il limite delle risorse, perché comunque non ve ne sarebbero altre da destinare alle aree di crisi, però dall'altro occorrerebbe adottare una politica di industrializzazione siderurgica più incisiva.

Trovo strano che un ministro repubblicano, come l'onorevole Battaglia — mi dispiace che in questo momento non sia presente — affrontando il problema...

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, non capisco il suo riferimento al settore siderurgico.

VITO NAPOLI. È pertinente, signor presidente, perché le politiche d'intervento che chiediamo all'IRI ed al Ministero delle partecipazioni statali sono quelle indicate anche dalla Banca d'Italia, circa un anno fa, per incoraggiare l'imprenditoria internazionale e italiana verso le aree di crisi ed il Mezzogiorno. Corriamo il rischio che gli imprenditori giapponesi non siano interessati al nostro paese, preferendo la Spagna, la Gran Bretagna e la Francia, perché Agnelli non li vuole.

Pongo pertanto a lei, signor ministro, ed al Governo la questione riguardante la capacità dell'imprenditoria internazionale di interessarsi seriamente ai dati di debolezza della struttura industriale del Mezzogiorno e delle aree di crisi.

Un altro problema riguarda la SPI: temo che essa finisca per attuare i propositi della legge in base a sollecitazioni politiche e non di mercato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALBERTO PROVANTINI

VITO NAPOLI. A mio avviso, la SPI, come ho già proposto in altre occasioni, dovrebbe avviare un'operazione di « setaccio » delle risorse disponibili e delle occasioni industriali esistenti, sia nel Mezzogiorno, sia nelle aree di crisi, operazione che invece non è stata compiuta.

Vorrei citare l'esempio, signor ministro, della regione Calabria dove, secondo la legge, è previsto un intervento della SPI; non intendo sollecitarlo, perché in questo momento essa deve già intervenire a Genova ed a Terni e, quindi, non potrà operare certamente in Calabria. In questa regione lavorano centinaia di artigiani, che forniscono il nord di produzioni avanzate, nessuna delle quali riesce tuttavia a trasformare l'impresa artigiana in un'azienda di piccole o medie dimensioni, migliorando così le condizioni del mercato. Lo stesso problema si pone per la Campania e la Liguria, ma temo, ripeto, che la SPI si muova soprattutto su sollecitazione politica (peraltro, credo che vi

sarebbe almeno un'azienda con la quale consorziarsi, costituendo una *joint-venture*), piuttosto che su un programma organico, necessario per incoraggiare le aree di reindustrializzazione e le zone deboli del nostro paese.

A mio avviso, signor ministro, non è possibile spingere in avanti i processi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi siderurgica e neppure di quelle del Mezzogiorno, se il sistema delle partecipazioni statali continua, come è avvenuto sia l'anno scorso sia due e tre anni fa, ad acquistare (caso mai secondo le offerte del momento) le aziende in Friuli, in Veneto e in Piemonte! Non è possibile impegnare il sistema delle partecipazioni statali in operazioni di questo tipo, perché ciò significa operare una scelta contro il Mezzogiorno e le aree di crisi del settore siderurgico. Bisogna impedire al Ministero dell'industria di portare avanti, con le disponibilità finanziarie delle partecipazioni statali, l'operazione Seleo. Se vi sono imprenditori privati interessati all'acquisizione, se la prendano pure, ma non è più sopportabile una situazione del genere! Non si capisce perché il Ministero dell'industria, che ha sempre seguito una politica, per così dire, privatistica, improvvisamente trovi il modo per sborsare centinaia di migliaia...

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, l'argomento è davvero interessante, ma l'audizione di oggi è incentrata sul tema dell'attuazione della legge n. 181 del 1989.

VITO NAPOLI. Ritengo, signor ministro, che occorra continuare a perseguire la linea indicata nella sua relazione, sollecitando maggiori interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi, anche al di là di quelli previsti dalla legge n. 181 del 1989. Sono convinto che non sia sufficiente un provvedimento legislativo per un'opera di forte reindustrializzazione, soprattutto nelle aree del sud.

MICHELE VISCARDI. Mi risulta che da parte della competente commissione CEE

non sia stata avviata una procedura — com'era stato affermato in un primo momento — bensì un'azione tendente ad acquisire tutti gli elementi necessari per una valutazione definitiva del provvedimento in esame. Vorrei sapere a che punto siano i lavori, per eliminare quel clima di incertezza oggi presente tra gli operatori in merito all'effettivo utilizzo delle provvidenze previste dalla citata legge n. 181 nelle varie aree del paese.

BRUNO ORSINI. Il quesito appena posto dall'onorevole Viscardi, che mi pare riguardi iniziative della Commissione per la concorrenza piuttosto che aspetti più strettamente siderurgici, è significativo e mi dà modo di svolgere una brevissima osservazione, che ritengo pertinente rispetto alla materia disciplinata dalla legge n. 181 del 1989, in merito al quadro generale in cui ad oggi si colloca l'attuazione di tale legge; si tratta di un quadro radicalmente diverso da quello che caratterizzava la fase di crisi che ha indotto il Governo a prendere la nota decisione del drastico ridimensionamento della siderurgia, del risanamento della partecipazione pubblica nel settore, della dismissione di grandi impianti e del recupero di un'attività siderurgica ridotta, ma tale da non determinare le perdite registrate nel periodo 1980-1987.

Il ministro Fracanzani sa bene che attualmente la dinamica, per certi aspetti imprevedibile, se non imprevedibile, di forte miglioramento dei prezzi siderurgici nell'ambito della Comunità comporta, da un lato, solide prospettive non solo di pareggio ma probabilmente anche di rendimento delle attività siderurgiche pubbliche residue e, dall'altro, un peggioramento del rapporto *import-export* del nostro paese in questo settore, determinato dalle crescenti importazioni d'acciaio dall'estero.

Si tratta di un rilievo che formulo anche in senso autocritico, in quanto mi è accaduto, in certi periodi, di considerare il collasso della siderurgia, almeno nei paesi ad alto sviluppo tecnologico, in relazione, ad una mutata divisione internazionale del lavoro, come strutturale,

inevitabile ed epocale. Come sempre, i fatti hanno più fantasia delle previsioni degli uomini e cambiano macroscenari che si ritenevano fissi e immutabili e che sono stati alla base di una serie di decisioni assolutamente legittime, doverose e motivate, fondate tuttavia anche su fenomeni di ordine generale, i quali hanno dimostrato, almeno finora, un andamento meno uniforme di quanto fosse prevedibile alcuni anni fa.

In tale situazione — è questa la ragione per cui ho citato la vicenda — è estremamente importante il fatto che il processo di riconversione produttiva e di riallocazione professionale ed occupazionale, che in sostanza è alla base dell'insieme delle misure adottate, sia portato avanti da parte dell'Ilva con una certa flessibilità; ciò soprattutto per quanto riguarda un aspetto estremamente delicato, che non può essere affrontato dal legislatore ma che deve essere amministrato dal Governo (sia pure attraverso atti di indirizzo o di gestione), rappresentato dal passaggio delle aree di crisi *ex siderurgica* alle nuove riallocazioni produttive che la SPI promuove su tali aree. Se gli imprenditori siderurgici pubblici, che hanno ridimensionato il loro ruolo in termini quantitativi, si trasformano in immobilizzatori ed in finanziari e se non si rendono conto del fatto che occorre favorire, sia pure nella legittima e doverosa tutela degli interessi aziendali, la transizione di queste aree (qualche volta ne sono proprietari, mentre qualche altra volta sono soltanto titolari di concessioni, in quanto spesso sono aree demaniali), il processo di riconversione industriale registra strozzature che non possono essere controllate legislativamente — trattandosi di una materia attinente al diritto privato e non a quello pubblico — ma che di fatto provocano un forte rallentamento delle iniziative di riconversione, le quali devono fruire di aree vendute a prezzi di mercato, non sopravvalutati o gonfiati. Infatti, se la fase contrattuale del passaggio delle aree dalla siderurgia pubblica alle iniziative SPI, tanto per fare un esempio

abbastanza significativo, conosce lungaggini o tempi indeterminati, si verifica un rallentamento oggettivo dei processi di riconversione.

Con ciò non si vuol chiedere a nessuno di fare regali, ma s'intende semplicemente segnalare un aspetto sul quale l'azione di Governo credo debba essere esercitata. Trattandosi di aree demaniali, l'esecutivo assume non un ruolo di regia, di controllo e di supervisione ma una responsabilità diretta, essendo gli interventi del demanio decisivi a questi fini. In merito a tale aspetto, che mi sono permesso di porre alla sua attenzione, che so vigile e tempestiva su questa come su altre questioni, signor ministro, non è necessario che dia una risposta, se non ritiene di farlo.

Tutto ciò si ricollega direttamente ai tempi della riconversione e della riallocazione ed investe vari interessi, di carattere finanziario e sociale. Infatti, quanto più si protraggono i tempi della ricollocazione produttiva tanto più si hanno spese legate a provvedimenti sociali (cassa integrazione guadagni e via dicendo) che non hanno alcun ritorno sulla produzione, ma che rappresentano veri e propri « paracaduti » sociali. Quindi, quanto prima i processi di riconversione si realizzeranno ed entreranno nella fase produttiva, tanto maggiore sarà, per « l'azienda Italia », il vantaggio sociale costituito dal fatto di avere lavoratori impegnati nella produzione piuttosto che « ibernati » nella cassa integrazione. Pertanto, i tempi delle riconversioni produttive e quelli dell'attuazione dei progetti indicati non rappresentano una variabile indipendente, in questo processo, bensì un elemento decisivo per giudicarne l'efficienza, la pubblica utilità e l'effettivo significato sociale.

È questa la ragione per cui spero che avremo, in altre occasioni, magari con analisi meno generali e più approfondite, la possibilità di ottenere informazioni e, nel caso, di dare suggerimenti in relazione ai tempi della riconversione. Infatti, in alcune zone questi tempi non sembrano né immediati né rapidi.

Vorrei formulare un'altra osservazione in relazione al tema sollevato dai colleghi Provantini e Montessoro, relativo all'identificazione delle aree compiuta dal CIPI. Occorre precisare che la responsabilità della scelta del criterio dei trenta chilometri appartiene a questa Commissione, in quanto non compariva assolutamente nel progetto di legge originario del Governo; dobbiamo evitare — l'osservazione riveste anche carattere autocritico — di farci accecare dalla valutazione di situazioni particolari, magari significative, introducendo principi di ordine generale che possono risolversi in *boomerang*. Non so quanti commissari nel momento in cui è stato approvato l'emendamento che ha introdotto la possibilità di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani, si rendessero conto che le zone sarebbero state individuate mediante un compasso, quindi utilizzando un criterio non selettivo o geografico, ma geometrico. Tra l'altro, l'applicazione di tale parametro a zone fortemente montagnose, come la Liguria, determina situazioni singolari. Intanto, non so bene quale centro urbano sia stato identificato, in quanto alcune città si estendono per decine di chilometri. Credo, per esempio, che da Genova Voltri a Genova Nervi vi siano circa una trentina di chilometri. Ho l'impressione che sia stato considerato il punto estremo del comune per calcolare la distanza; quando devo raggiungere Varese Ligure impiego due ore di automobile, mentre la cittadina dovrebbe distare più o meno trenta chilometri da Genova; non ho mai seguito questo percorso in linea d'aria perché normalmente mi muovo su strada e quando mi sposto con l'aereo non sono in grado di valutare le distanze.

Sicuramente la logica del compasso è stata seguita in buona fede; mentre nutro dubbi sul criterio eseguito per l'identificazione del centro urbano: credo che si sia partiti dal confine dei comuni iniziando a calcolare da questo punto i trenta chilometri. Ciò ha determinato un'estensione singolarissima e, almeno per me, inattesa,

delle aree nelle quali sono potenzialmente applicabili le misure previste dalla legge n. 181 del 1989.

L'area di Genova, per esempio, è stata ampliata oltre misura, comprendendo quasi tre province. Ciò può determinare un duplice ordine di difficoltà. Innanzitutto, si possono suscitare attese che non hanno poi alcun corrispettivo, risolvendosi alla fine in un danno perché si determinano illusioni cui seguono inevitabilmente delusioni. In secondo luogo, si verifica una frammentazione degli interventi, in quanto in base alla logica territoriale si intendeva individuare, nel medesimo contesto socio-economico, misure riparatrici al *vulnus* che la chiusura di alcuni impianti creava. Quindi l'area da individuare era quella della gravitazione economica intesa in senso stretto. In teoria ritengo che l'intenzione fosse quella di offrire ad un lavoratore l'occasione di un'altra occupazione, pur consentendogli di rimanere all'interno della comunità socio-culturale in cui era inserito. In effetti, non credo che alcun lavoratore di Genova si sia spostato a Varese Ligure senza cambiare la sua locazione e quella della famiglia, nonché i suoi rapporti sociali, perché sicuramente avrebbe impiegato meno tempo andando a lavorare a Torino o a Milano.

Quello che vi ho citato è un piccolo inconveniente che è derivato dall'applicazione meccanica di un emendamento (peraltro suggerito da questa Commissione, forse in base ad un errore di valutazione tecnica) legato alla identificazione del centro urbano ed al criterio della linea d'aria che probabilmente è anche corretto, poiché i centri che non dispongono di strade verrebbero penalizzati ulteriormente. Resta comunque il fatto che si tratta di un criterio astratto rispetto ai fini reali della legge, che erano quelli di offrire ad alcuni lavoratori occupazioni alternative fruibili all'interno del loro contesto abituale di vita.

Visto che ormai ciò è avvenuto, mi permetto di affermare che si tratta di un peccato veniale di cui siamo in molti ad essere colpevoli e che quindi se ne deve

tener conto nella suddivisione dei fondi ancora non ripartiti che ammontano a 60 miliardi. Non credo si debba preliminarmente decidere che le aree così espanse per il processo che ho indicato, e di cui abbiamo visto le cause volontarie e involontarie, siano pregiudizialmente escluse in presenza di iniziative e proposte che richiedono effettivi finanziamenti. A tale riguardo ritengo utile — e confido nella saggezza del ministro — che gli spazi ancora indeterminati nella ripartizione territoriale dei fondi siano stabiliti in relazione alle richieste.

Attualmente sono relatore del provvedimento concernente il risparmio energetico, che prevede meccanismi di incentivazione da parte dello Stato per iniziative di risparmio energetico; le forze politiche hanno unanimemente stabilito che i fondi destinati alle aree che non avanzano richieste per iniziative di ammodernamento tecnologico per il risparmio energetico vengano traslati in zone che abbiano presentato richieste di tal genere. Non dico che si debbano effettuare divisioni diverse da quelle che sono state già decise in termini di macro-aree; mi riferisco ai fondi non ancora allocati ed alla necessità di operare distinzioni più chiare per quanto riguarda le aree non meridionali. Penso soprattutto alla SPI, in relazione alla quale le richieste dovranno essere verificate sulla base dell'effettiva utilizzazione delle risorse.

Come ben sapete, in sede di discussione in Assemblea, questa ha opportunamente attenuato — anche se la ritengo una misura insufficiente — le gravissime disparità esistenti nei meccanismi di incentivazione, soprattutto in relazione alla cumulabilità con le risorse previste da altre leggi, che diversificavano fortemente gli interventi nelle diverse aree di crisi siderurgica.

Conosco meglio di chiunque altro le esigenze del Mezzogiorno e considero un dovere fondamentale del Governo favorire nuove iniziative nel sud d'Italia. Ma ritengo anche — e lo dico senza timore di affermare opinioni che contraddicono nei fatti l'enunciazione di ordine generale che ho appena formulato, ma semmai con il

timore di essere frainteso — che quando il meccanismo dell'incentivazione comporta una sperequazione tale non da favorire prioritariamente la nascita di iniziative in determinate zone che ne hanno maggiore necessità, ma da incrementare addirittura l'esodo di realtà produttive già esistenti in particolari aree del paese, magari colpite da crisi siderurgica, verso altre zone d'Italia, tale meccanismo sia un pò come il sale nella minestra, che quando è troppo determina effetti non voluti e comunque non positivi. Dico questo affinché nell'affrontare una materia molto importante si tenga conto della necessità di un riequilibrio reale che deve certo incentivare le iniziative laddove il quadro socio-economico sia particolarmente deteriorato, ma deve anche evitare l'adozione, attraverso interventi del Governo, di iniziative che non corrispondano a quel minimo di economicità che, sia pure nella direzione pubblica, è essenziale allo sviluppo di un paese che ha scelto l'economia di mercato.

Concludendo, prego il ministro di agire come può nell'ambito delle sue competenze, che egli del resto interpreta in linea generale nella pienezza delle sue facoltà, e di questo gli va dato atto. Chiedo inoltre al ministro delle partecipazioni statali, che giustamente interviene quando ne ha il potere, di farlo anche in questo caso, affinché la traslazione delle aree dal settore siderurgico pubblico ai comparti di reindustrializzazione avvenga velocemente anche quando tale processo non è sotto la direzione dell'IRI, senza alcuna forzatura, tutelando nel contempo gli interessi pubblici, ma tenendo conto che l'interesse pubblico consiste nella realizzazione delle iniziative.

In secondo luogo chiedo al ministro di considerare che i tempi della riconversione non sono una variabile indipendente: ogni anno che passa comporta migliaia di lavoratori in cassa integrazione, quindi erogazioni per centinaia di miliardi da parte dello Stato; ogni giorno guadagnato rappresenta il corrispettivo di un aumento delle sigarette per le finanze pubbliche.

In terzo luogo, si deve considerare con sufficiente attenzione la questione dell'assegnazione dei fondi ancora indivisi, tenendo conto dell'ampliamento delle aree di crisi siderurgica originariamente definite anche in rapporto alle iniziative che attendono di essere finanziate. Ripeto, la formula da seguire è quella di dare acqua al cavallo che ha sete e non di fare il bagno al cavallo che ha già bevuto.

L'ultima osservazione riguarda la necessità di un chiarimento circa gli aspetti concernenti le aree siderurgiche già identificate nel centro-nord, per offrire uno sbocco alle iniziative che si profilano possibili.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro per le risposte, poiché il collega Bruno Orsini ha introdotto un elemento critico nei confronti della Commissione, desidero ricordare che l'emendamento all'articolo 8, introdotto dalla Commissione su proposta del presidente Viscardi, raccoglieva ed anzi superava una serie di emendamenti, presentati dai colleghi di vari gruppi, che prevedevano l'inserimento di taluni comuni fuori delle regioni.

Il presidente Viscardi — come ricordo benissimo e come certamente risulta dagli atti — presentò un emendamento per portare il limite a 25 chilometri. Quest'ultimo fu esteso a trenta chilometri proprio perché un comune preso in considerazione da uno degli emendamenti di iniziativa dei gruppi democristiano, comunista e socialista si trovava a 27 chilometri dal centro urbano dell'area di crisi, ma sulla base della cartina stradale e non in linea d'aria. Credo che proprio questo dato potrebbe costituire il punto di riferimento dirimente per comprendere la posizione e la volontà della Commissione.

CARLO FRANCANZANI, Ministro delle partecipazioni statali. Per quanto riguarda le misure sociali, come ho già detto nella relazione introduttiva, il Governo offre al Parlamento e a questa Commissione la propria disponibilità a procedere — qualora lo si ritenga opportuno — ad altri

momenti di incontro, per mettere gli onorevoli deputati in condizione di seguire, oltre all'iter formativo del provvedimento, anche la sua fase attuativa. Ciò vale anche per le misure sul prepensionamento, nel senso che, se dovessimo constatare (se i commissari lo riterranno, sarò disponibile a venire a riferire sull'evoluzione della situazione) che vengono inoltrate — come in questa sede è stato ventilato — una quantità di richieste di prepensionamento maggiore rispetto alle previsioni ed alle indicazioni contenute nella legge, credo che, d'intesa con il ministro del lavoro, cui compete direttamente questa materia, dovrebbero essere adottate misure di carattere integrativo, analizzandone insieme le opportune modalità.

Relativamente a quell'ordine di problemi che comprende diversi aspetti, come la questione delle aree, i finanziamenti a disposizione e la loro ripartizione, nonché gli interventi della SPI, vorrei ricordare che esistono due distinte tematiche: le iniziative dirette dell'IRI e delle aziende che ne fanno parte, previste dall'articolo 5, e l'azione promossa dalla SPI, disciplinata dall'articolo 8.

Per quanto riguarda le iniziative dirette di reindustrializzazione, ho detto che è opportuna la distribuzione del volume con iniziative specifiche per chi è interessato, perché per le relative quattro aree esiste già la garanzia della predeterminazione delle iniziative. In altre parole, in quelle zone si sa precisamente che a fronte di determinate azioni sono previsti i relativi finanziamenti; su questo piano non vi sono problemi di ulteriore discrezionalità ed incertezze, anzi si verifica una specificazione ed una quantificazione — viene prevista perfino la manodopera occupata — che risultano dalle tabelle contenute nei volumi che gli interessati possono consultare. Questioni di discrezionalità non si pongono nemmeno sul piano dell'individuazione delle aree, proprio perché di quelle iniziative è individuata anche l'ubicazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, pur non volendo tornare a soffermarmi sul processo storico che ne è alla base, devo

sottolineare che il Governo aveva operato con la versione iniziale del provvedimento una propria scelta di contenimento dell'area del territorio interessato all'azione della SPI. In sede parlamentare si è ritenuto di allargare quei limiti; non intendo entrare nel merito della questione, ma non si può sostenere contemporaneamente il bianco e il nero. Infatti, se anche qualcuno in buona fede era convinto, sulla base di motivazioni ritenute oggettive, che un determinato comune dovesse essere incluso nell'area delle iniziative (aprendo la possibilità poi a tutta una serie di soggetti interessati, anche al di fuori del Parlamento, di sostenere altri interessi), la formula in seguito adottata nel testo della legge, basandosi sul criterio oggettivo dei trenta chilometri, non consente facilmente forme di discrezionalità al Governo dal punto di vista politico. In questo senso, si sarebbe scatenata una vera e propria « canea » se fosse stato sancito il principio di affidare al ministro ed al CIPI discrezionalmente il compito di individuare una serie di comuni in base a criteri oggettivi. Quali parametri si sarebbero potuti invocare in quel caso? Ripeto che non solo a livello sindacale, ma anche in sede parlamentare, vi era differenza di vedute in merito al novero di comuni da inserire nel quadro degli interventi previsti. Comunque, questo dato è superato dalla stessa formulazione dell'articolo: nel momento in cui si è giunti all'allargamento dell'area a trenta chilometri non vi è possibilità di discrezionalità non solo in termini politici, ma neanche dal punto di vista giuridico, poiché è lo stesso testo a indicare l'interpretazione più corretta una volta individuata l'area in un raggio di trenta chilometri; infatti, in esso si parla della possibilità di allargare o meno l'area e non di individuare discrezionalmente una serie di comuni. Questa formulazione è stata voluta dal Parlamento e, quindi, non si può, adesso, invocare dal Governo un comportamento che, qualora fosse stato adottato, sarebbe risultato politicamente e perfino giuridicamente inopportuno. Dobbiamo registrare obiettivamente la realtà, anche se

non intendiamo indugiare sulla ricerca delle responsabilità. Quindi, deve essere il legislatore, in questo caso, a chiarire ai comuni interessati le motivazioni che sono state alla base della scelta di una determinata normativa.

Sempre relativamente al problema dei finanziamenti che, lo ribadisco, non riguarda le iniziative dirette, ma soltanto la SPI, quest'ultima si è vista assegnati attraverso il provvedimento in esame finanziamenti *ad hoc* per operare nelle aree. Ciò incide non soltanto dal punto di vista dei finanziamenti, ma anche in una serie di dimensioni ancora più generali. Ci si è domandato se fossero verosimili o enfatiche le cifre previste nel piano della SPI. Ebbene, sono lieto di dire — e questo ha valenza in relazione ai finanziamenti, ai posti che il piano riesce veramente a creare ed anche per quanto riguarda la SPI ed il problema richiamato in questa sede dei tempi di attuazione del piano — che per quanto riguarda Napoli vi sono all'esame 7 progetti, che interessano 716 dipendenti, in istruttoria 3 progetti, per 107 dipendenti ed, infine, già deliberati 3 progetti per 614 dipendenti. In altre parole, il monte di progetti — in esame, in istruttoria e deliberati — già oggi si attesterebbe sulla previsione massima che abbiamo effettuato nel piano. Addirittura per Terni abbiamo 13 progetti all'esame per 471 posti e 9 progetti in istruttoria per 327 posti; se si approveranno questi progetti all'esame, avremo già superato i 700 posti ipotizzati dal piano.

Per quanto riguarda invece Taranto, abbiamo progetti all'esame per 275 posti, progetti in istruttoria per 423 posti, progetti deliberati per 407 posti; poiché l'obiettivo da raggiungere è quello di 1.000 occupati, se andranno avanti solo i progetti finora in cantiere avremo già superato i 1.000 posti.

Per ciò che concerne Genova, abbiamo 9 progetti all'esame per 656 posti, 5 progetti in istruttoria per 364 posti, 2 progetti deliberati per 51 posti; pertanto, se essi si concluderanno positivamente, avremo sopravanzato il previsto numero di occupati.

Credo che questo possa tranquillizzarci. Si trattava, per certi aspetti, di un dato che presentava il carattere di una grossa sfida della SPI, ma mi sembra che questa sfida stia ricevendo una risposta positiva. È evidente che se vi saranno altre iniziative al di là di queste e dei finanziamenti previsti per la SPI nell'ambito dei 600 miliardi, la SPI stessa cercherà di farvi fronte con i mezzi normali oppure insisterà presso l'IRI in quanto, avendo avuto esito positivo le iniziative stimulate dall'azione di carattere generale, occorreranno un maggior coinvolgimento di fondi e contatti dell'IRI con il Ministero delle partecipazioni statali e di quest'ultimo con il Parlamento. Tuttavia, per quanto riguarda i posti preventivati dal piano, ci troviamo già di fronte a risultati che non sono messi in discussione da problemi di finanziamento.

È stata inoltre affrontata la questione delle aree. Concordo con l'onorevole Bruno Orsini sulla necessità di seguire il problema con grande attenzione; ci siamo subito attivati presso la CEE affinché vi fosse un chiarimento sul significato del provvedimento e continueremo in questa nostra azione.

Infine, è stato toccato un problema più generale, proprio perché il piano sembra essere una cosa estremamente seria (speriamo che non vi siano controindicazioni e « colpi di coda »). Le altre province meridionali, le altre regioni non interessate da questa iniziativa indubbiamente pongono problemi sul modo in cui si evolve la situazione delle loro posizioni e delle loro aree. Debbo affermare, al riguardo, che a mio avviso proprio l'esempio portato avanti per la prima volta in Italia negli ultimi quarant'anni con le iniziative di reindustrializzazione può essere preso come modello — con i necessari aggiustamenti — anche per iniziative organiche in quelle regioni del Mezzogiorno che

hanno bisogno assoluto di un'azione adeguata in termini di iniziative economiche e non assistenziali per quanto concerne i problemi dell'occupazione. A questi fini, ho chiesto nuovi fondi di dotazione con vincoli precisi agli investimenti in termini assolutamente prioritari per il Mezzogiorno. Mi auguro che il Parlamento asseconi questa previsione contenuta nella legge finanziaria e nel disegno di legge recentemente presentato dal Governo, che rappresenta il passaggio indispensabile affinché anche per il Mezzogiorno si possano raggiungere obiettivi e risultati analoghi a quelli previsti nel provvedimento concernente le aree siderurgiche. Naturalmente è anche opportuno che Parlamento e Governo nella loro collegialità prevedano che le future risorse delle partecipazioni statali siano inserite in questa prospettiva, in questa ottica di priorità assoluta nei confronti del sud.

Confermo comunque che, non essendo la presente audizione esaustiva, se la Commissione lo riterrà opportuno sarò disponibile per altri momenti di confronto allo scopo di fornire ulteriori aggiornamenti sull'attuazione del piano.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la sua disponibilità odierna e per quella futura, nonché i colleghi intervenuti nell'audizione.

La seduta termina alle 13,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali alle 18,30.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—*—

Venerdì 3 novembre

(Biblioteca del Presidente della Camera).

ORE 9,30

Comunicazioni del Presidente.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Giovedì 26 ottobre

(Via del Seminario, 76)

ORE 9

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

Comunicazioni del Presidente su alcune visite effettuate nelle carceri da una delegazione della Commissione.

ORE 15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 26 ottobre

(Aula della VIII Commissione ambiente)

ORE 12

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1989, n. 335, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4245).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI e della XIII Commissione) — Relatori: Galli, per la VIII Commissione; Brunetto, per la XII Commissione.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare (*Approvato dal Senato*) (4293).

(*Parere della I Commissione*) — Relatore: Casini Carlo.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

[*Parere della I, della V, della VI, della VIII (ex articolo 93, comma 3-bis), della X e della XI Commissione*].

ALINOVİ ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

(*Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione*).

PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

(*Parere della I, della III e della X Commissione*).

Relatore: Alagna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (*Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1707-B).

(*Parere della I e della XI Commissione*) — Relatore: Nicotra.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441).

(*Parere della I Commissione*).

TATARELLA ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242).

(*Parere della I Commissione*).

MELLINI ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414).

(*Parere della I Commissione*).

NICOTRA ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775).

(*Parere della I Commissione*).

GARGANI: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140).

(*Parere della I Commissione*).

ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219).

(*Parere della I e della XI Commissione*).

FRACCHIA ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149).

(*Parere della I Commissione*).

FIANDROTTI: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623).

(*Parere della I Commissione*).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019).

(*Parere della I Commissione*).

BATTISTUZZI ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

(*Parere della I Commissione*).

Relatore: Nicotra.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ALAGNA ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

(Parere della I e della IV Commissione) — Relatore: Alagna.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Vairo.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Piccoli.

In sede referente.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971 *(Approvato dal Senato)* (3747).

(Parere della I, della II, della IV e della IX Commissione) — Relatore: Duce.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'Accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmata a Bruxelles il 25 settembre 1986 (3779).

(Parere della V e della IX Commissione) — Relatore: Duce.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988 (3954).

(Parere della II, della V e della IX Commissione) — Relatore: Duce.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988 (*Approvato dal Senato*) (4180).
(*Parere della I, della IV e della V Commissione*) — Relatore: Crescenzi.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,15

Comunicazioni del Presidente.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione dei disegni di legge:

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di Porto (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4200).

(*Parere della I, della V, della IX e della XI Commissione*) — Relatore: Meleleo.

Ordinamento del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo (3902).

(*Parere della I, della V, della VIII, della XI, nonché della IX Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento*) — Relatore: Bonetti.

Norme per il passaggio di ufficiali dell'Esercito nel ruolo civile dei commissari di leva (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3807).

(*Parere della I e della XI Commissione*) — Relatore: Gorgoni.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9

In sede referente.

Disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1988 (4205).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989 (4206).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione) — Relatore: Monaci.

In sede consultiva.

Parere sul nuovo testo del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968).

(Parere alla III Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul disegno di legge:

Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'Ambiente (*Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (3823).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527-1201).

(*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Noci.

Parere sulla proposta di legge:

Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (*Approvato dalla VII Commissione cultura della Camera dei deputati, modificato dalla VII Commissione istruzione pubblica del Senato*) (3539-B).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Coloni.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989 (4230).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione) — Relatore: Piro.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari (3385).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione) — Relatore: Piro.

Esame della proposta di legge:

Senatori DE CINQUE ed altri: Modifica della legge 17 giugno 1982, n. 377, concernente l'autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma *(Approvata dalla VI Commissione del Senato)* (3928).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Fiori.

ORE 11

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giovanni Coda Nunziante a presidente del comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

Relatore: Luigi Grillo.

Comitato ristretto.

Progetto di legge n. 4215 (redditi immobiliari).

Comitato ristretto.

Progetto di legge n. 3124 (banche pubbliche).

Comitato ristretto.

Progetti di legge nn. 3852 e abbinati (lotterie).

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

ZANGHERI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della XI e della XII Commissione).

TESINI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781).
(Parere della I e della V Commissione).

GUERZONI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Tesini.

Esame della proposta di legge:

BENEDIKTER: Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Austria (2544).
(Parere della I e della XII Commissione) — Relatore: Willeit.

Esame della proposta di legge:

WILLEIT ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani (2893).

(Parere della I, della III e della XI Commissione) — Relatore: Willeit.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2365 e 3365, concernenti il divieto dell'interruzione pubblicitaria nei film.

ORE 17

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 452, 889 e 1163, concernenti il barocco leccese.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del Ministro dei lavori pubblici sui problemi della stabilità della torre di Pisa

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1201).

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla IX Commissione trasporti).

Relatore: Botta.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DUTTO ed altri: Modifica delle disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni e delle norme connesse (2981).

(Parere della II e della X Commissione) — Relatore: Biafora.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 10,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 267-719, concernenti l'attività di riparazione degli autoveicoli.

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 71-1665-3915, concernenti l'impianto delle stazioni di radioamatore.

ORE 15,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2981, in materia di impianti e allacciamenti telefonici.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) — Relatore: Salerno.

Seguito della discussione della proposta di legge:

RALLO ed altri; FERRARI MARTE ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri e RIGHI ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (già approvata in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e approvata, con modificazioni, dalla X Commissione del Senato in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrara ed altri ed Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B).

(Parere della I, della II e della XII Commissione) — Relatore: Orsenigo.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)
(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione) —
Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore Orsini Bruno.

ORE 12,30

Audizione, ex articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla valutazione della legislazione a sostegno delle piccole e medie imprese.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1842, 1970 e 2866, concernenti norme per l'esercizio dei distributori di carburante.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

MANCINI VINCENZO ed altri: Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (463).

(Parere della II, della V e della VI Commissione) — Relatore: Bianchi.

Esame delle proposte di legge:

MANCINI VINCENZO ed altri: Norme in materia di retribuzione dei congedi per cure idrotermali (3030).

MAINARDI FAVA ed altri: Norme in materia di retribuzioni dei congedi per cure termali (3876).

(Parere della V e della XII Commissione) — Relatore: Rais.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

(Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).
(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).
(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

Relatore: Borruso.

Esame della proposta di legge:

ARMELLIN ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti (490).
(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore Bianchi.

Svolgimento di interrogazioni:

MINOZZI ed altri n. 5-01279 (Scuole di acconciatura).

MANCINI VINCENZO ed altri n. 5-01488 (Rivalutazione pensioni).

In sede consultiva.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4213-A).
(Parere all'Assemblea) — Relatore: Bianchi.

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2588 (Ragionieri e periti commerciali).

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4190 concernente il « doppio canale scolastico ».

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 9

Comunicazioni del Ministro della sanità sulle caratteristiche della spesa sanitaria.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul tema della spesa sanitaria.

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione (3958).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: D'Amato Carlo.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 10

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento) — Relatore: Zuech.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Legge-quadro per il settore della bonifica (3578).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

TOMA ed altri: Legge-quadro per il settore della bonifica (2318).

(Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

Relatore: Pellizzari.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

—*—

Giovedì 26 ottobre

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 9

Esame:

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnico-professionale (Relatore: Senatore Cesare Dujany).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 26 ottobre

ORE 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Michele Giannotta, presidente della Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 26 ottobre

(Aula Commissione - IV piano, via del Seminario 76)

ORE 9,30

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali: Audizione dell'amministratore delegato dell'Italimpianti.

* * *

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

—*—

Mercoledì 8 novembre

ORE 9,30

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

—*—

Giovedì 26 ottobre

(Via del Seminario, 76 - Aula V Piano)

ORE 9

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Questioni concernenti l'inchiesta sulle vicende connesse all'incidente di Ustica.

* * *

Venerdì 27 ottobre

(Via del Seminario, 76 - Aula V Piano)

ORE 9,30

Indagine sulle vicende connesse all'incidente di Ustica:

Seguito della testimonianza formale del generale Zeno Tascio.

Testimonianza formale del generale Franco Ferri.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Venerdì 3 novembre

(Via del Seminario, 76)

ORE 10

Audizione del presidente della giunta regionale della Basilicata Gaetano Michetti.

Audizione del presidente della giunta regionale della Campania Giovanni Clemente.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 26 ottobre**

	<i>Pag.</i>
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	IV
ORE 9 - Audizioni - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XII)	V
ORE 12 - Referente.	
II GIUSTIZIA	VI
ORE 9,30 - Referente - Legislativa - Consultiva.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	IX
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
IV DIFESA	XII
ORE 9,15 - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 9,30 - Legislativa.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XIII
ORE 9 - Referente - Consultiva.	

	<i>Pag.</i>
VI FINANZE	XV
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 11 - Parere su nomina - Comitato ristretto - Comitato ristretto - Comitato ristretto.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XVIII
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 17 - Comitato ristretto.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .	XIX
ORE 9 - Audizione del ministro dei lavori pubblici - Consultiva.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XX
ORE 9,30 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
ORE 10,30 - Comitato ristretto.	
ORE 12 - Comitato ristretto.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXII
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 12,30 - Audizione del ministro dell'industria, commercio e artigianato - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXIV
ORE 9 - Referente - Interrogazioni - Consultiva.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XXVII
ORE 9 - Comunicazioni del Ministro della sanità - Deliberazione di indagine conoscitiva - Legislativa.	

	<i>Pag.</i>
XIII AGRICOLTURA	XXVIII
ORE 10 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	XXIX
ORE 9 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XXX
ORE 15 - Audizione.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXI
ORE 9,30 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.	XXXIII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	

Venerdì 27 ottobre

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.	XXXIII
ORE 9,30 - Indagini sul caso Ustica.	

Venerdì 3 novembre

Pag.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO III

ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL-
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO-
STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA
BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER-
REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 XXXIV

ORE 10 - Audizioni.

Mercoledì 8 novembre

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI
INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO
DI STATO XXXII

ORE 9,30 - Audizione.